ALLEGATO F

REGIONE MARCHE

GIUNTA REGIONALE

Dipartimento infrastrutture e territorio

Direzione Ambiente e risorse idriche

Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere

PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI

(AGGIORNAMENTO DEL PIANO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA ASSEMBLEA LEGISLATIVA N. 128 DEL 14/04/2015)

PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (D.lgs. 152/06, art. 13)

DICHIARAZIONE DI SINTESI

Aprile 2025

oikosprogetti

ARS AMBIENTE
Analisi, Ricerche e Servizi per l'Ambiente

A cura di:

OIKOS Progetti S.r.l. – RTI affidatario del servizio (mandatario)
Redazione Elaborati di Piano e di Valutazione Ambientale Strategica

- Dott. Fausto Brevi
- Ing. Giulio Giannerini
- Dott.ssa Silvia Malinverno
- Ing. Letizia Magni
- Ing. Davide Martellotta
- Dott. Nicola Zanelli
- Dott.ssa Alice Zanzottera

ARS Ambiente S.r.l. – RTI affidatario del servizio (mandante)
Redazione Programma Regionale Prevenzione Rifiuti e Relazione di Piano (la gestione dei rifiuti speciali e la gestione dei flussi specifici)

- Dott. Giorgio Ghiringhelli
- Dott. Michele Giavini
- Dott.ssa Silvia Colombo
- Dott.ssa Elda Proietti
- Dott. Andrea Cappello

Regione Marche - Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere (Struttura proponente)
Co-redazione Elaborati di Piano

- Ing. Massimo Sbriscia (Dirigente e RUP)
- Dott. Agr. Angelo Recchi (EQ Pianificazione ciclo rifiuti e Responsabile procedimento)
- Dott. Andrea Ietto
- Geom. Emanuela Montemari
- Dott.ssa Geol. Laura Pelonghini (Esperta PNRR)
- Dott. Geol. Ennio Pennacchioni (EQ Bonifiche dei siti inquinati)

Regione Marche - Settore Controllo di gestione e Sistemi statistici
(dirigente Dott.ssa Stefania Ambrosini), Gruppo di Lavoro di supporto alle elaborazioni statistiche coordinato da Dott.ssa Elisabetta Baldassari

SOMMARIO

1 PREMESSA **4**

2 IL PROCESSO INTEGRATO DI ELABORAZIONE DEL PRGR **6**

2.1 I soggetti coinvolti nella procedura di VAS 6

2.2 L'avvio del procedimento e momenti di partecipazione 8

2.3 Consultazione in fase di scoping 10

2.4 Consultazione in fase di valutazione 11

2.5 Lo screening di incidenza 12

3 ESITI DELLE CONSULTAZIONI E DEL PARERE MOTIVATO E ATTIVITA' DI REVISIONE DEL DOCUMENTO DI PIANO E DEL RAPPORTO AMBIENTALE **14**

3.1 Principali osservazioni ricevute 14

3.2 Prescrizioni 17

3.3 Adeguamento del Piano e del Rapporto ambientale a seguito del recepimento delle osservazioni prevenute 19

3.4 Adeguamento del Piano e del Rapporto Ambientale seguito delle prescrizioni del parere motivato 19

4. LE ALTERNATIVE CONSIDERATE E LE RAGIONI DELLA SCELTA **24**

5. MONITORAGGIO DEL PIANO E PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE **25**

APPENDICE 1 - CONTRIBUTI DELLA FASE DI SCOPING **26**

APPENDICE 2 – OSSEVAZIONI PERVENUTE, CONTRODEDUZIONI E MODIFICHE APPORTATE **39**

1 PREMESSA

Il presente documento, che accompagna il Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) comprensivo del Programma Regionale Bonifiche (PRB) e il relativo Rapporto Ambientale (RA), costituisce la Dichiarazione di Sintesi prevista dall'art. 17 del d.lgs. n.152/2006, Titolo II concernente la Valutazione Ambientale Strategica.

In base a quanto stabilito dalla DGR 179/2025, la Dichiarazione di Sintesi deve accompagnare il provvedimento di approvazione del Piano.

La presente dichiarazione sintetizza in che modo le considerazioni di carattere ambientale sono state integrate nel PRGR, come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e delle risultanze di tutte le osservazioni pervenute.

Il PRGR e la Valutazione Ambientale (VAS) hanno seguito un percorso comune nel corso di tutte le attività svolte per l'elaborazione del Piano stesso.

La presente dichiarazione di sintesi si articola in un testo che raccoglie le decisioni assunte in merito alla sostenibilità ambientale nel PRGR, le strategie del programma e le principali modifiche intervenute a seguito del processo di osservazioni al programma e relative controdeduzioni fornite.

L'intenzione di dare avvio all'aggiornamento de PRGR è emersa dall'**Atto di Indirizzi** approvato dalla **Giunta Regionale con Deliberazione 160/2021** individua i principali temi che devono essere maggiormente attenzionati nell'ambito dell'aggiornamento del Piano di Gestione dei Rifiuti. In particolare, il Piano deve essere declinato nei termini di uno strumento fortemente orientato al sostegno di politiche gestionali virtuose, con azioni a supporto del riciclaggio con riferimento sia ai rifiuti urbani che ai rifiuti speciali. Nello specifico, i temi che devono definire gli scenari gestionali nel rispetto della gerarchia comunitaria, sono così individuati:

- Contenimento della produzione di rifiuti con l'obiettivo di perseguire il disaccoppiamento tra produzione e variabili economiche. L'aggiornamento del Programma di Prevenzione con riferimento sia ai RU che ai RS partirà dall'analisi critica delle dinamiche registrate e la valutazione dell'efficacia delle azioni messe in atto per il contenimento della produzione;
- Valorizzazione come materia. Il Piano definisce obiettivi di riciclaggio coerenti con i nuovi indirizzi normativi; l'attenzione va spostata dal mero conseguimento di obiettivi quantitativi di raccolta differenziata al conseguimento di obiettivi di riciclaggio di materia per i flussi oggetto di intercettazione differenziata. Al discorso meramente quantitativo devono quindi forzatamente abbinarsi valutazioni in merito alla qualità dei materiali, con focus sia sulla fase di raccolta, sia sull'efficacia delle operazioni di valorizzazione a livello impiantistico. Il Piano definisce pertanto nuovi obiettivi che dovranno essere conseguiti a livello regionale ed azioni di monitoraggio sia delle fasi di raccolta (ad es. analisi merceologiche) sia delle operazioni di valorizzazione (ad es. definizione di standard prestazionali degli impianti);

Gestione dei flussi di rifiuti residui. Sia per i RU che per RS vanno definiti scenari gestionali che, a valle di tutti gli interventi volti al perseguimento degli obiettivi primari di prevenzione, valorizzazione e recupero di materia, consentano di garantire la gestione

del rifiuto residuo nel rispetto delle indicazioni normative e dei criteri di priorità nella gestione di cui all'art. 179 del TUA, ovverosia perseguendo in primis l'obiettivo di contenimento dello smaltimento in discarica

2 IL PROCESSO INTEGRATO DI ELABORAZIONE DEL PRGR

2.1 I soggetti coinvolti nella procedura di VAS

I soggetti coinvolti nell'iter di elaborazione e valutazione del Piano sono stati i seguenti.

Soggetto proponente

Regione Marche – Direzione Ambiente e risorse idriche - Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere

Autorità procedente (AP)

Regione Marche – Direzione Ambiente e risorse idriche - Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere

Autorità competente per la VAS (AC)

Regione Marche – Direzione Ambiente e risorse idriche – Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali

Autorità competente per la Valutazione di Incidenza

Regione Marche – Settore Territori Interni, parchi e rete ecologica regionale.

Soggetti con Competenze in materia Ambientale (SCA)

- Regione Marche:
  - Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile:
    - Settore Urbanistica, paesaggio ed edilizia residenziale pubblica
    - Settore Mobilità e TPL
    - Settore Territori Interni, parchi e rete ecologica regionale
    - Settore Infrastrutture e viabilità
  - Dipartimento Sviluppo economico:
    - Direzione Attività produttive e imprese
    - Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale
    - Settore Beni e attività culturali
    - Settore Turismo
  - Dipartimento Salute:
    - Direzione Sanità e Integrazione sociosanitaria
- Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche (ARPAM) - Direzione Generale
- Ministero della Cultura - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Ancona e Pesaro e Urbino;
- Ministero della Cultura - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata;

- Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale;
- Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po;
- Provincia di Pesaro e Urbino;
- Provincia di Ascoli Piceno;
- Provincia di Ancona;
- Provincia di Fermo;
- Provincia di Macerata;
- ATA 1 Pesaro;
- ATA 2 Ancona;
- ATA 3 Macerata;
- ATA 4 Fermo;
- ATA 5 Ascoli Piceno;
- Aato 1 Marche Nord-Pesaro Urbino;
- Aato 2 Marche Centro-Ancona;
- Aato 3 Marche Centro-Macerata;
- Aato 4 Marche Centro-Sud;
- Aato 5-Marche sud-Ascoli Piceno;
- ANCI;
- ASUR Marche;
- Regioni confinanti:
    - Regione Umbria
    - Regione Abruzzo
    - Regione Emilia-Romagna
    - Regione Toscana (nel cui territorio ricade l'enclave del Comune di Sestino appartenente all' Ambito Territoriale Ottimale 1 Pesaro e Urbino)
    - Regione Lazio
- Enti gestori Rete Natura 2000:
    - Provincia di Pesaro e Urbino
    - Provincia di Ascoli Piceno
    - Provincia di Ancona
    - Provincia di Macerata
    - Unione Montana del Montefeltro
    - Unione Montana Alta Valle del Metauro

- Unione Montana del Catria e Nerone
- Unione Montana Esino-Frasassi
- Unione Montana Potenza Esino Musone
- Unione Montana Marca di Camerino
- Unione Montana dei Monti Azzurri
- Unione montana dei Sibillini
- Unione Montana del Tronto e Valfluvione
- Parco Nazionale dei Monti Sibillini
- Parco Nazionale del Gran Sanno e Monti della Lega
- Parco Naturale Regionale del Conero
- Parco Naturale Regionale del Monte San Bartolo
- Parco Naturale Regionale del Sasso Simone e Simoncello
- Parco Naturale Regionale Gola della Rossa e di Frasassi
- Riserva Naturale Statale Abbadia di Fiastra
- Riserva Naturale Statale Montagna di Torricchio
- Riserva Naturale Statale Gola del Furlo
- Riserva Naturale Regionale Oasi WWF Ripa Bianca di Jesi
- Riserva Naturale Regionale Sentina
- Riserva Naturale Monte San Vicino e del Monte Canfaito

2.2 L'avvio del procedimento e momenti di partecipazione

La **fase preliminare di scoping** è stata avviata il 19/05/2023 con **nota prot. 0585488**.

È consistita nella consultazione di tutti i soggetti istituzionali con competenza ambientale (SCA), allo scopo di raccogliere contributi per meglio definire i contenuti del Rapporto Ambientale e dello Studio di Incidenza e si è svolta sulla base di un Documento di Scoping (o rapporto preliminare) appositamente redatto dal proponente. Il riepilogo di questa fase e dei contributi pervenuti è riportato nel seguente capitolo 2.3.

In tutta la fase di elaborazione del Piano sono stati realizzati diversi momenti di partecipazione interna ed esterna a Regione Marche:

- Tavolo Tecnico Istituzionale del **13 aprile 2023** (preliminare all'avvio della fase di scoping): presentazione del quadro conoscitivo e illustrazione degli scenari del PRGR;
- Tavolo Tecnico Istituzionale del **10 maggio 2023** (preliminare all'avvio della fase di scoping): indirizzi per l'aggiornamento dei criteri localizzativi per la realizzazione e l'autorizzazione all'esercizio di impianti di gestione dei rifiuti;

- Tavolo Tecnico Istituzionale del **25 maggio 2023**:
  - *L'aggiornamento del PRGR nel nuovo quadro pianificatorio Nazionale* a cura dell'Assessore Regionale con delega a cave, rifiuti, risorse idriche, difesa del suolo e della costa Stefano Aguzzi
  - *Illustrazione del percorso partecipato per la condivisione dei temi salienti della pianificazione* - Intervento a cura degli uffici
  - *Lo stato di fatto del sistema gestionale: risultati conseguiti, destino dei flussi raccolti gli obiettivi dell'aggiornamento del PRGR in materia di recupero* - Intervento a cura degli uffici.
  - *Recupero e riciclaggio delle "frazioni secche" da RD: le più significative esperienze sul territorio* - Interventi a cura dei principali operatori presenti sul territorio con illustrazione delle iniziative e dei progetti in corso di sviluppo.
  - *Le iniziative dei consorzi di filiera e delle associazioni di categoria* - Attività in essere, modalità di raccolta, aspetti quantitativi e qualitativi dei flussi, obiettivi. Interventi a cura dei principali operatori del settore.
- Tavolo Tecnico Istituzionale del **8 giugno 2023**:
  - *L'aggiornamento del PRGR nel nuovo quadro pianificatorio Nazionale* a cura dell'Assessore Regionale con delega a cave, rifiuti, risorse idriche, difesa del suolo e della costa Stefano Aguzzi
  - *Illustrazione del percorso partecipato per la condivisione dei temi salienti della pianificazione* - Intervento a cura degli uffici
  - *Lo stato di fatto del sistema gestionale, criticità e punti di forza, obiettivi dell'aggiornamento del PRGR e ipotesi di scenari* - Intervento a cura degli uffici.
  - *Iniziative in corso e progetti avviati in un contesto di inserimento negli scenari di piano attuali e futuri* - Interventi a cura dei principali operatori presenti sul territorio.
- Tavolo Tecnico Istituzionale del **22 giugno 2023**: presentazione degli scenari di governance del sistema e presentazione del Piano di Prevenzione
- Tavolo Tecnico Istituzionale del **30 novembre 2023**: Fase partecipativa preliminare all'avvio della fase procedimentale di valutazione ambientale strategica: convocazione delle rappresentanze di Enti locali, Enti di Gestione degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATA Rifiuti), Enti pubblici territoriali, Organizzazioni di settore, di categoria, di professioni intellettuali ordinistiche, di consumatori e utenti (L.r. 15/2021, DDD n. 389/2022) e associazioni di protezione ambientale (DGR 930/2003).

Al termine della fase di elaborazione, la proposta di Piano, congiuntamente al Rapporto ambientale, comprensivo di Studio d'Incidenza, ed alla Sintesi non tecnica, sono stati adottati dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 1556 del 14 ottobre 2024 e si è aperta la fase di pubblicazione, svolta nei termini di legge, al fine di consentire la consultazione e la formulazione di osservazioni da parte dei soggetti interessati e del pubblico.

L'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, ha svolto le attività tecnico-istruttorie, previa acquisizione e valutazione di tutta la documentazione presentata, nonché di osservazioni, obiezioni e suggerimenti acquisiti ai sensi dell'articolo 14 del D.lgs. 152/06, ha espresso il proprio parere motivato con Decreto del Dirigente di Settore VAAM n. 15 del 05/02/2025.

L'autorità procedente ha poi provveduto, in collaborazione con l'autorità competente per la VAS, alle opportune revisioni degli elaborati costitutivi del Piano, tenendo conto delle risultanze del parere motivato, quale necessaria operazione preliminare all'avvio dell'iter amministrativo, a partire dalla delibera con la quale la Giunta disporrà la trasmissione alla Assemblea Legislativa regionale, quale autorità competente per l'approvazione.

Con la presente Dichiarazione di Sintesi, quale elaborato finale della VAS, si riassume l'iter di redazione e lo svolgimento della procedura di valutazione ambientale strategica del Piano, dando conto di come si sia tenuto conto degli esiti delle consultazioni come formalmente espressi nel parere motivato.

2.3 Consultazione in fase di scoping

Come anticipato, in data 19/05/2023 con nota prot. 0585488, il Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere, in qualità di Autorità Procedente per il procedimento di VAS del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, ha trasmesso al Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali, Direzione Ambiente e risorse idriche del Dipartimento Infrastrutture, territorio e protezione civile, in qualità di Autorità competente, ed ai Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) il rapporto preliminare per le consultazioni preliminari di cui all'art. 13 c. 1 del D.lgs. 152/2006. Il documento è finalizzato alla raccolta di contributi per la redazione del Rapporto Ambientale nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica dell'"A*ggiornamento del Piano Regionale di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 128 del 14/04/2015*".

Nel periodo utile sono stati presentati contributi da parte dei seguenti soggetti:

1. Settore Territori interni, parchi e rete ecologica regionale (ID 29696612 del 24/05/2023);
2. Ministero della Cultura Province Ancona e Pesaro (prot. n. 0714123 del 13/06/2023);
3. ARPAM (prot. n.0713546 del 13/06/2023);
4. AATO 3 (prot. n. 0744781 del 14/06/2023);
5. AST Ancona (prot. n. 0743846 del 19/06/2023
6. ATA ATO 1 (prot. n. 0746542 del 19/06/2023);
7. AST Pesaro e Urbino (prot. n. 0755432 del 20/06/2023);
8. Provincia di Macerata (prot. n. 0749447 del 20/06/2023);
9. Regione Toscana (prot. n. 0764821 del 22/06/2023);
10. Ministero della Cultura Provincie Ascoli, Fermo e Macerata (prot. n. 0765690 del 22/06/2023);

11. ATA ATO 5 (prot. n. 0789019 del 26/06/2023).

In Appendice 1 viene riportata la sintesi di ciascuno dei contributi pervenuti con le indicazioni derivanti per la redazione del Rapporto Ambientale o altre indicazioni per le generali finalità di redazione del Piano.

2.4 Consultazione in fase di valutazione

Con nota prot. n. 1346875 del 22/10/2024 il Settore Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali ha avviato le consultazioni pubbliche del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui all'art. 14 del D.lgs. 152/2006 (codice procedimento VAS_0041); le consultazioni si sono svolte dal 22/10/2024 al 22/12/2024.

Ai fini della consultazione prevista nell'ambito del procedimento di VAS, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del d.lgs. 152/2006, la proposta di aggiornamento del PRGR e la documentazione per la valutazione ambientale, comprensiva della valutazione degli impatti delle misure del PRGR sui siti della Rete Natura 2000 (ai fini della valutazione d'incidenza), sono stati messi a disposizione del pubblico sul sito web istituzionale della Regione Marche a partire dal 22/10/2024:

https://contenuti.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Valutazioni-e-Autorizzazioni-Ambientali/Valutazioni-Ambientali-Strategiche-VAS#22184_VAS-regionali

L'Autorità procedente, Settore Fonti Energetiche, rifiuti cave e miniere, ha provveduto inoltre alla pubblicazione dell'avviso nel BUR della Regione Marche n. 103 del 7/11/2024.

In particolare, sono stati messi a disposizione:

- PRGR PARTE I RELAZIONE DI PIANO;
- PRGR PARTE II PIANO BONIFICHE;
- PRGR PARTE III PROGRAMMA PREVENZIONE
- PRGR PARTE IV PIANO MACERIE
- RAPPORTO AMBIENTALE
- SINTESI NON TECNICA
- SCREENING DI INCIDENZA

Con nota prot.1458201 del 18/11/2024 il settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali ha comunicato lo spostamento del termine per la presentazione delle osservazioni dal 06/12/2024 al 22/12/2024, tenuto conto della data di pubblicazione nel BURM.

Durante la fase di consultazioni pubbliche sono pervenute osservazioni da parte di 58 soggetti, alle quali si sono aggiunte le osservazioni da parte di ulteriori 7 soggetti, pervenute dopo il termine, che sono state comunque assunte e prese in considerazione, per un totale di 65.

I contributi pervenuti da parte dei 65 soggetti, articolati in 459 osservazioni specifiche, sono stati esaminati congiuntamente da Autorità procedente e Autorità competente.

Le osservazioni pervenute sono state suddivise in tre categorie in relazione al requisito di pertinenza:

- Osservazioni sul Piano: si tratta di osservazioni su aspetti specifici del piano, che non riguardano i suoi effetti ambientali;
- Osservazioni di VAS: si tratta di osservazioni sul rapporto Ambientale e/o che riguardano esclusivamente gli aspetti ambientali evidenziati dalla VAS, senza interferire con le scelte di Piano;
- Osservazioni VAS/Piano: si riferiscono ad aspetti di piano che hanno implicazioni ambientali ed influenzano pertanto gli aspetti di VAS

Le osservazioni sono state controdedotte singolarmente. Osservazioni simili sono state associate tramite un codice di aggregazione specifica. La sintesi delle singole osservazioni e le relative controdeduzioni sono riportate in Appendice 2.

Con Decreto del Dirigente del Settore Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali n. 15 del 5 febbraio 2025 è stato espresso il **Parere Motivato**, di cui all'art. 15, comma 1, del d.lgs. 152/2006, contenente indicazioni e raccomandazioni descritte nella Relazione istruttoria dell'Autorità Competente.

2.5 Lo screening di incidenza

Come sopra detto, con nota prot. n. 1346875 del 22/10/2024 il Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali ha avviato le consultazioni pubbliche nell'ambito del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui all'art. 14 del D.lgs. 152/2006. Con la medesima nota, il Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali, ai sensi dell'art. 24, comma 3bis della l.r. 6/2007, ha chiesto al Settore Territori interni, parche e rete ecologica regionale l'espressione del parere in ordine alla Valutazione di incidenza di cui al all'art. 5 del DPR 357/1997, così come sostituito dall'art. 6 del DPR 120/2003.

Il Rapporto Ambientale, infatti, contiene anche lo Screening per la Valutazione di Incidenza (SdI) che ha per oggetto le potenziali interferenze ambientali indotte dalle scelte del PRGR a carico degli obiettivi di conservazione dei siti appartenenti alla Rete Natura 2000 delle Marche.

Lo screening di incidenza-(Livello I) del PRGR è stato svolto a partire dalla situazione in essere dell'impiantistica di gestione dei rifiuti esistente, per i quali è stata valutata la localizzazione rispetto ai Siti di Rete Natura 2000 della regione Marche. In particolare, è stato fatto riferimento ai Siti di Importanza Comunitaria (SIC), alle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Lo screening di Incidenza è parte integrante del Rapporto ambientale (RA).

Lo studio è stato completato con la redazione del Format Proponente come riportato nell'Appendice 1 dello Screening di Incidenza.

Con nota ID n. 35333314 del 25/11/2024, il Settore Territori interni, parchi e rete ecologica della Regione Marche ha chiesto, ai fini dell'avvio dello screening di incidenza, una serie di chiarimenti finalizzati a mettere in evidenza le relazioni tra i possibili effetti

prodotti dall'attuazione del PRGR a carico dei siti Natura 2000, a cui l'Autorità Procedente ha corrisposto con comunicazione interna a mezzo e-mail del 21/01/2025, formalmente rinnovata con ID 36233481 del 05/02/2025.

Sono altresì pervenuti contributi da parte degli Enti Siti Natura 2000 che sono stati opportunamente trasmessi al Settore Territori interni parchi e rete ecologica delle Marche, di cui si riporta l'elenco:

- Provincia di Ascoli Piceno (nota acquisita a prot. 1450859 del 15/11/2024);
- Parco Nazionale dei Monti Sibillini (nota acquisita a prot. 15890980 del 18/12/2024);
- Provincia di Ancona (nota acquisita a prot. 1613727 del 23/12/204);
- Provincia di Pesaro e Urbino (nota acquisita a prot. n. 1615405 del 23/12/2024).
- Unione Montana Potenza Esino Musone (nota acquisita a prot n.1615029 del 23/12/2024);
- Unione Montana del Catria e del Nerone (nota acquisita a prot. n. 1615577 del 23/12/2024);
- Provincia di Macerata (nota acquisita a prot. n. 1620760 del 24/12/2024).

I pareri pervenuti da parte degli enti gestori sono positivi.

Il Settore Territori Interni, Parchi e rete ecologica della Regione Marche ha espresso il proprio parere positivo come di seguito riportato: "*Considerate le caratteristiche del Piano, si può affermare, in tal fase di programmazione e pianificazione degli interventi, che le informazioni fornite dal Proponente sono sufficienti ad escludere il verificarsi di incidenze sui Siti della Rete Natura 2000 della Regione Marche, viste le previsioni sia sull'impiantistica già esistente che di nuova costruzione, con riferimento alla localizzazione che esclude l'interferenza con i suddetti Siti. Riguardo il sistema degli impianti che per il Piano sono considerati strategici, per i quali è stata effettuata una specifica verifica della localizzazione dei suddetti con la Rete Natura 2000 Marche, si può escludere altresì il verificarsi di incidenze sui suddetti Siti, tenuto conto delle distanze tra gli impianti ed i Siti e tenuto conto delle barriere antropiche presenti tra gli impianti ed i Siti. Fermo restando, come indicato dal Proponente stesso, la necessità di valutare le eventuali incidenze degli interventi previsti dal Piano in fase attuativa.*"

4 ESITI DELLE CONSULTAZIONI E DEL PARERE MOTIVATO E ATTIVITA' DI REVISIONE DEL DOCUMENTO DI PIANO E DEL RAPPORTO AMBIENTALE

Nel corso dell'attività tecnico-istruttoria, svolta dalla struttura regionale competente per il procedimento di VAS, è stata valutata la proposta di PRGR-PRB e il relativo Rapporto Ambientale, nonché i pareri, le osservazioni, obiezioni e suggerimenti ambientali pervenuti.

Con Decreto del Dirigente del Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali n. 15 del 5 febbraio 2025, l'Autorità Competente ha espresso in esito un parere positivo circa la compatibilità ambientale del PRGR-PRB, emanando tuttavia delle prescrizioni, riportate nell'allegato B del Decreto e riportate nel successivo capitolo 4.2.

Tali prescrizioni afferiscono in linea di massima a due categorie: quelle che si riferiscono direttamente alla fase attuativa del Piano e quelle che richiedono fin d'ora una modifica del Piano, determinando comunque una ripercussione in fase attuativa. L'Allegato A al Decreto contiene inoltre l'elenco delle osservazioni pervenute da parte dei 65 soggetti, per un totale di 459 osservazioni specifiche, riportate in forma sintetica ed accompagnate dalle relative controdeduzioni.

4.1 Principali osservazioni ricevute

L'istruttoria ha messo in risalto alcuni aspetti rilevanti comuni a molte osservazioni che riportano richieste a volte tra loro contrastanti, in ragione di opposti interessi o di diverse valutazioni degli osservanti. Di seguito sono riassunti i temi principali e vengono riportate le argomentazioni alla base delle motivazioni delle controdeduzioni.

<u>Mancanza di una valutazione delle ragionevoli alternative</u>

Alcune osservazioni lamentano la mancanza della valutazione delle ragionevoli alternative e nello specifico di uno scenario che preveda il solo recupero di materia per il perseguimento degli obiettivi.

Il parere motivato segnala che in ambito VAS la normativa non specifica la natura delle alternative da considerare, che possono riferirsi a strategie generali, oppure a linee d'azione specifiche, o ancora rappresentare alternative in termini di tecnologie applicabili. Nel PRGR è stata operata una pre-analisi dei possibili scenari al fine di verificare quali fossero realisticamente percorribili a partire dalla situazione di contesto. Verificato che l'unico scenario ragionevolmente possibile è quello programmatico, il Piano, pur mantenendo un confronto con lo scenario inerziale, ha poi valutato sub-scenari in termini di alternative tecnologiche.

Si segnala inoltre che lo scenario inerziale, così come proposto nel Piano, non si configura propriamente come "alternativa 0", in quanto rispetto agli obiettivi della pianificazione vigente sviluppa una proiezione futura che assume gli obiettivi delle pianificazioni d'ambito successivamente intervenute.

Lo scenario programmatico è stato sviluppato a valle della valutazione degli scenari parziali, considerati come alternative di piano: lo scenario di recupero di materia in via esclusiva e i possibili scenari di chiusura del ciclo del rifiuto residuo alla RD. Lo scenario

di recupero di materia, declinato secondo le opzioni tecniche ragionevolmente perseguibili sulla base di esperienze accreditate a cui fare riferimento e valide per la scala regionale, da solo non consente il raggiungimento degli obiettivi di legge; pertanto, non è stato valutato in via esclusiva tra le "ragionevoli alternative", in quanto non ragionevole.

Analogamente, lo scenario di smaltimento in discarica come unica opzione di chiusura del ciclo a carico dei rifiuti non ragionevolmente recuperabili a materia non è stato valutato in quanto non conforme agli indirizzi comunitari e alle normative di recepimento degli stessi.

Lo scenario integrato tra recupero di materia prioritario e recupero energetico dei rifiuti non altrimenti recuperabili si è pertanto imposto alla valutazione come ragionevole sintesi di due scenari parziali.

Il Piano, inoltre, esamina sub-scenari alternativi per la chiusura del ciclo, definendo la migliore opzione sulla base di una analisi multi-criterio.

Il parere motivato ribadisce che, come previsto dalla normativa di VAS, le scelte alternative da valutare devono essere realistiche, ovverosia portare al raggiungimento degli obiettivi preposti, e conclude confermando la validità della valutazione delle alternative svolta in ambito VAS.

Considerazioni sulle distanze indicate nei criteri localizzativi

Su tale aspetto sono pervenute numerose osservazioni con contenuti anche contrastanti, anche in questo caso giustificabili nei termini di opposti interessi o di diverse valutazioni degli osservanti, riassumibili nelle seguenti richieste:

- per le nuove discariche, riduzione del limite di distanza dai centri abitati a 500 metri, in analogia con gli ampliamenti di discariche esistenti e in linea con la pianificazione di altre regioni;
- per le nuove discariche, ampliamento del limite di distanza dai centri abitati a 2.000 metri, come nel PRGR 2015;
- per gli ampliamenti di discariche esistenti, aumento del limite di distanza dai centri abitati da 500 metri a 1.500 metri, come previsto per le nuove discariche.

È chiaro che la pianificazione regionale ha necessità di trovare e assumere criteri che siano applicabili, nel senso di consentire l'attuazione del Piano (e quindi il raggiungimento degli obiettivi preposti) e al contempo garantire in termini precauzionali i requisiti di tutela per l'ambiente e per la salute (sempre al netto delle ulteriori valutazioni di dettaglio sito-specifiche).

Il parere motivato segnala pertanto quanto segue:

- la riduzione della distanza da 2000 metri a 1500 per le discariche non strategiche di rifiuti non pericolosi destinate al conferimento di rifiuti speciali e per le discariche di rifiuti pericolosi è stata determinata dalla necessità di consentire una pur limitata ma possibile opportunità localizzativa, secondo quanto motivato dal Piano;
- il limite di 1500 metri viene ritenuto cautelativo ai fini della tutela della salute pubblica in applicazione di un principio di precauzione a scala di pianificazione,

fermi restando tutti i necessari approfondimenti da svolgere in fase di localizzazione puntuale;

- il limite di 500 m per gli ampliamenti di discariche esistenti è posto nell'ottica di riconoscere un'opportunità localizzativa di valenza prioritaria per gli ampliamenti rispetto ai nuovi impianti. Tale opportunità, tuttavia, non assume un valore di prevalenza assoluta rispetto a opzioni localizzative di nuovi insediamenti laddove per questi sia dimostrabile un impatto minore rispetto all'opzione ampliamento discarica esistente, che deve trovare riscontro in una fase valutativa di dettaglio. In relazione alle distanze dai centri abitati, il Piano opera in un regime di tutela: il limite di 500m, inderogabile, è assunto nella logica del principio di precauzione in tema di tutela della salute pubblica. Restano ferme le valutazioni specifiche in fase progettuale in fase autorizzativa.

<u>Dimensionamento dell'impianto di incenerimento</u>

In relazione al dimensionamento dell'impianto di incenerimento sono pervenute osservazioni opposte di diversi soggetti che chiedevano:

- di incrementare o addirittura rimuovere il limite massimo di dimensionamento dell'impianto di incenerimento;
- di abbassare il limite massimo individuato.

L'impianto di fine ciclo si inserisce nella strategia di Piano come elemento necessario al raggiungimento degli obiettivi fissati per la gestione dei rifiuti a livello regionale; in tale ottica, l'indicazione in sede di pianificazione del dimensionamento previsto rappresenta una indispensabile condizione per poter dare efficace seguito alla successiva fase attuativa.

Il dimensionamento dell'impianto di fine ciclo è stato commisurato allo stato attuale in base ai fabbisogni determinati a partire dai dati della situazione di contesto riportata nel quadro conoscitivo e assunte le ipotesi, i vincoli e gli obiettivi di Piano in relazione sia ai livelli di produzione che ai livelli di RD conseguiti.

4.2 Prescrizioni

Nella tabella seguente si riportano le 6 prescrizioni del Parere Motivato. Tali prescrizioni derivano dal recepimento/parziale recepimento delle principali osservazioni ricevute in fase di consultazione; a tal proposito si faccia riferimento alla tabella riportata in Appendice 2.

Tabella 4-1: Prescrizioni del Parere Motivato (Fonte: Allegato B, Parere Motivato)

N.	Oggetto	Misura	FASE
1	Impatti derivanti dall'attuazione del piano (nuova impiantistica, modalità di gestione)	Al fine di garantire che gli impatti derivanti dall'attuazione del piano, sia in termini di nuova impiantistica che di modalità di gestione, vengano adeguatamente considerati, il Piano dovrà indicare le modalità e le fasi in cui sarà approfondita la valutazione degli effetti, con particolare riferimento all'utilizzo di risorse, alle emissioni in atmosfera, alla salute umana e alla sicurezza dei lavoratori. Tali indicazioni potranno riferirsi alle fasi di definizione delle specifiche modalità attuative (pianificazione di ambito, pianificazione o programmazione di sub ambito), alle fasi di scelta localizzativa, alla fase di definizione degli specifici progetti.	Fase attuativa
2	Localizzazione dell'impianto di termovalorizzatore	In sede di attuazione del Piano, dovranno essere forniti adeguati indirizzi per la valutazione finalizzata alla scelta del sito idoneo alla localizzazione dell'impianto di termovalorizzazione tra le migliori opzioni possibili. Tali indirizzi dovranno essere riferiti ad una fase attuativa del piano (pianificazione o programmazione a livello di Ambito, prima della progettazione definitiva), quando un confronto tra diverse opzioni è realisticamente e tecnicamente possibile. Tali indirizzi considereranno anche specifici elementi e considerazioni sito-specifiche inerenti l'ambiente e la salute umana. Gli indirizzi dovranno inoltre prevedere le modalità per il necessario il coinvolgimento anche delle Province e degli altri enti interessati.	Fase attuativa
3	Monitoraggio qualitativo della raccolta differenziata	Dovrà essere previsto ed attuato un monitoraggio sulla qualità della raccolta differenziata finalizzato a verificare l'efficacia delle azioni (già avviate e da avviare) anche nella logica di recupero di materia ai fini di una valutazione di opportunità circa la conferma in sede attuativa delle opzioni strategiche di piano, compresa l'opzione di recupero energetico.	Fase attuativa

N.	Oggetto	Misura	FASE
4	Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA)	A seguito dell'adeguamento del PRGR agli esiti della VAS, dovrà essere elaborato un Programma di Monitoraggio Ambientale (PMA) ai sensi dell'art. 18 del D.lgs 152/2006. Il PMA dovrà essere integrato con il sistema di monitoraggio del PRGR, considerando anche gli indicatori sull'efficacia e sull'efficienza dell'attuazione del Piano, al fine di poter fornire elementi utili ad un eventuale riorientamento delle azioni e delle strategie previste. Dovrà inoltre includere gli indicatori di cui all'appendice 5 della SRSvS, se pertinenti. Il PMA dovrà individuare le responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio.	Adeguamento del Piano a seguito degli esiti della VAS
5	Meccanismi di riorientamento del Piano	Dovranno essere indicati i meccanismi per il riorientamento del Piano a seguito delle risultanze del monitoraggio	Adeguamento del Piano a seguito degli esiti della VAS
6	Criteri di localizzazione: biologico	Dato il valore dell'agricoltura biologica per la regione Marche, dovrà essere introdotto un criterio di attenzione che tenda a limitare l'interferenza tra l'impiantistica di piano e le superfici agricole biologiche	Adeguamento del Piano a seguito degli esiti della VAS
7	Criteri di localizzazione: beni storici, artistici, paesaggistici, archeologici e paleontologici	Dato la rilevanza per il contesto regionale delle Marche di garantire la tutela dei beni culturali, paesaggistici, storici, archeologici e paleontologici, dovrà essere introdotto un criterio di attenzione che tenda a limitare l'interferenza tra l'impiantistica di piano e le i beni stessi	Adeguamento del Piano a seguito degli esiti della VAS
8	Ambito applicazione criteri localizzativi	Nel Piano andrà chiarito l'ambito di applicazione dei criteri localizzativi, con particolare riferimento alle modifiche di impianti esistenti, anche ai fini di garantire i principi di tutela che la metodologia localizzativa del piano si pone in premessa	Adeguamento del Piano a seguito degli esiti della VAS
9	Percorso attuativo del nuovo assetto di governance	Nel piano andrà individuato chiaramente il percorso attraverso il quale si arriva alla istituzione e costituzione del nuovo assetto di governance, compresa la fase transitoria. Andrà inoltre chiarita l'articolazione delle competenze e delle funzioni ai diversi livelli istituzionali e il regime e i limiti di vigenza delle attuali pianificazioni d'ambito, anche in fase transitoria	Adeguamento del Piano a seguito degli esiti della VAS

4.3 Adeguamento del Piano e del Rapporto ambientale a seguito del recepimento delle osservazioni prevenute

Tutte le osservazioni pervenute sono riportate all'interno della tabella riportata in Appendice 2. Per ognuna di esse è riportato un riassunto, la contro deduzione ed è indicata la modalità di recepimento dell'osservazione con il capitolo del Programma eventualmente oggetto di modifica.

4.4 Adeguamento del Piano e del Rapporto Ambientale seguito delle prescrizioni del parere motivato

Il Parere motivato ha previsto nove prescrizioni (§4.2). Le stesse sono state recepite andando a modificare il Piano e il Rapporto Ambientale, laddove richiesto. Di seguito si riporta la sintesi delle modifiche apportate.

Prescrizione n. 1: Impatti derivanti dall'attuazione del Piano (nuova impiantistica, modalità di gestione)

Il Rapporto Ambientale contiene una valutazione, secondo schema matriciale, dei potenziali effetti indotti dalle macroazioni di Piano. Il Rapporto Ambientale è stato integrato con valutazioni qualitative circa gli effetti potenzialmente derivanti dall'esercizio del nuovo impianto di valorizzazione energetica, per quanto concerne le componenti suolo, acqua e salute umana. È stato inoltre aggiunto un richiamo alle successive necessarie valutazioni di dettaglio svolte in ambito di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) nonché al monitoraggio sito specifico da attivarsi all'avvio dell'impianto. Sempre all'interno del Rapporto Ambientale è stato inserito uno specifico capitolo relativo a "Considerazioni preliminari sulla valutazione di impatto sanitario" in cui si richiama il ruolo della Valutazione di Impatto sulla Salute (VIS) in ambito di procedura di VIA e si riportano alcune considerazioni desunte da studi e analisi condotte negli ultimi anni in relazione ai potenziali impatti delle emissioni di impianti di termovalorizzazione sulla salute umana.

Prescrizione n. 2: Localizzazione dell'impianto di termovalorizzazione

In risposta a specifiche osservazioni ricevute sul tema, oltre che alla volontà di esplicitare le modalità di recepimento in fase attuativa della prescrizione n. 2, il § 31 del Piano è stato integrato con uno specifico monitoraggio dello sviluppo della "nuova impiantistica" che richiama il ruolo e le tempistiche del Piano attuativo di individuazione del sito idoneo alla localizzazione del nuovo impianto. Tale monitoraggio rientra anche nel Monitoraggio Prestazionale delle azioni di Piano integrato nel Piano di Monitoraggio (si veda quanto riportato di seguito).

Prescrizione n. 3: Monitoraggio qualitativo della raccolta differenziata

In risposta a specifiche osservazioni ricevute sul tema, oltre che alla volontà di esplicitare le modalità di recepimento in fase attuativa della prescrizione 3, il § 31 del Piano è stato integrato con uno specifico monitoraggio dello sviluppo della "nuova impiantistica" che richiama il ruolo e le tempistiche del "Monitoraggio qualità RD, recupero e riciclaggio". Tale monitoraggio rientra anche nel Monitoraggio Prestazionale delle azioni di Piano integrato nel Piano di Monitoraggio (si veda quanto riportato di seguito).

Prescrizione n. 4: Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA)

In recepimento alla prescrizione n. 4, è stato redatto un Piano di Monitoraggio (PM) Integrato, che include:

- il Piano di Monitoraggio Ambientale proposto nel rapporto Ambientale e modificato sulla base delle indicazioni contenute nel Parere Motivato;
- il Piano di Monitoraggio delle azioni di Piano, che considera anche indicatori sull'efficacia e efficienza dello stesso, per verificarne l'eventuale riorientamento.

Il monitoraggio non si riduce quindi al semplice aggiornamento di dati ed informazioni, ma comprende anche un'attività di carattere interpretativo volta a supportare le decisioni durante l'attuazione del programma. L'obiettivo è quello di intercettare tempestivamente gli eventuali effetti negativi e adottare le opportune misure di riorientamento.

Prescrizione n. 5: Meccanismi di riorientamento del Piano

In recepimento alla prescrizione n. 5, il § 31 del Piano è stato integrato con uno specifico Monitoraggio Prestazionale delle azioni di Piano integrato anche nel Piano di Monitoraggio (si veda quanto riportato di seguito), che prevede specifiche modalità e tempistiche di attuazione. Il prodotto di questo monitoraggio consiste in una "Relazione di riorientamento". In tale relazione saranno svolte valutazioni sulle principali previsioni di Piano (ad es. stima dei fabbisogni di chiusura del ciclo) al fine di verificarne l'attualità e praticabilità. Si prevede che, qualora si registrassero scostamenti significativi e tali da far prefigurare l'impossibilità di attuazione delle principali previsioni del PRGR, il Piano sarà oggetto di aggiornamento. Relativamente alla stima dei fabbisogni impiantistici per la "chiusura del ciclo" ed alla conseguente valutazione circa la necessità di impianti ad esso dedicati, sono ritenuti significativi quegli scostamenti che possano determinare, nel complesso, il soddisfacimento degli obiettivi normativi.

Prescrizione n. 6: Criteri di localizzazione: biologico

In recepimento della prescrizione n. 6 nel § 30.5 il Piano chiarisce che l'introduzione di un criterio escludente per tutte le superfici gestite secondo il disciplinare del biologico comporterebbe una forte riduzione delle possibilità localizzative, rendendo inefficace la strategia di piano, proprio in ragione della diffusione del biologico a scala regionale. Tuttavia, riconoscendo il valore ambientale, economico e sociale dell'agricoltura biologica nella regione Marche, il Piano introduce un fattore di attenzione che tenda a limitare

l'interferenza della impiantistica di Piano.

Il fattore di attenzione si concretizza in termini di criterio condizionante da applicare a scala sito specifica in fase microlocalizzativa o di valutazione ambientale, in ragione del quale, qualora esistano alternative praticabili a parità di vocazionalità territoriale e opportunità insediativa, i terreni assoggettati al regime della agricoltura biologica, condotti secondo i vigenti disciplinari e dai quali si ottengano produzioni conseguentemente certificate alla data di approvazione del Piano e a partire da questa, sono esclusi dalle superfici interessate dalla realizzazione dei nuovi impianti o ampliamenti degli impianti esistenti.

Prescrizione n. 7: Criteri di localizzazione: beni storici, artistici, paesaggistici, archeologici e paleontologici

In recepimento della prescrizione n.7 il Piano introduce al §30.2 e nella successiva tabella riassuntiva al §30.5 criteri escludenti per i Beni storici, artistici, archeologici e paleontologici di cui alla legge 1089/39 ed al D. Lgs. n. 42/04) che troveranno sede di concreta applicazione in fase di microlocalizzazione e di autorizzazione degli impianti, nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa di settore e dalle pianificazioni sovraordinate come recepite dagli strumenti urbanistici a scala locale.

Criteri escludenti: applicazione

FATTORE	**CATEGORIA ALLA QUALE SI APPLICA**
Aree naturali protette comprese le aree contigue e le relative fasce di rispetto (D.lgs. n. 42/04, L. 394/91, L. 157/92; L.r. 28 aprile 1994, n. 15)	TUTTE LE TIPOLOGIE DI IMPIANTO
Rete Natura 2000 (Direttiva Habitat 92/43/CEE, Direttiva uccelli 79/409/CEE, DGR n. 1709 del 30/06/1997 e smi)	
Beni storici, artistici, archeologici e paleontologici (L. 1089/39, D. Lgs. n. 42/04)	
Aree con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'art. 21 comma 1 lettera a) del D.lgs. 228/2001	
Vincoli paesaggistici ascrivibili agli artt. 136 e 142 del Dlgs 42/04 e smi.	IMPIANTI DI DISCARICA IMPIANTI DI "CHIUSURA DEL CICLO" con previsione di recupero anche da processi termici
Distanze da garantire rispetto alle aree residenziali pari a: • 200 metri per le discariche di inerti • 1.500 m per le discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi	IMPIANTI DI DISCARICA
Distanza di 500 m dalle aree residenziali, e dagli obiettivi sensibili se non inclusi nelle aree residenziali	IMPIANTI CHE GESTISCONO RIFIUTI PUTRESCIBILI

Criteri condizionanti: applicazione

FATTORE	***CATEGORIA ALLA QUALE SI APPLICA***	***INDICAZIONE PER L'APPLICAZIONE DEL CRITERIO***
Vincoli paesaggistici ascrivibili agli artt. 136 e 142 del Dlgs 42/04 e smi	TUTTE LE TIPOLOGIE DI IMPIANTO salvo quelle per le quali il criterio non risulta escludente	Applicare la normativa di riferimento dei vincoli citati in relazione all'area di insediamento dell'impianto
Aree sottoposte a vincolo idrogeologico (R.D.L. n. 3267/23, L.R. 6/2005).	TUTTE LE TIPOLOGIE DI IMPIANTO	
Fasce di rispetto da infrastrutture (strade, autostrade, ferrovie, elettrodotti, gasdotti, oleodotti, cimiteri, beni militari, aeroporti etc.)	TUTTE LE TIPOLOGIE DI IMPIANTO	
Aree con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'art. 21 comma 1 lettera b) del D.lgs. 228/2001	TUTTE LE TIPOLOGIE DI IMPIANTO	Applicare in fase microlocalizzativa o di valutazione ambientale sito specifica in relazione all'area di insediamento dell'impianto
Aree a pericolosità/rischio idraulico definite dalla Pianificazione di Distretto Idrografico	TUTTE LE TIPOLOGIE DI IMPIANTO	Applicare la normativa tecnica dei Piani in relazione all'area di insediamento dell'impianto
Aree a pericolosità/rischio idraulico idrogeologico definite dalla dai Piani stralcio di Assetto		

FATTORE	***CATEGORIA ALLA QUALE SI APPLICA***	***INDICAZIONE PER L'APPLICAZIONE DEL CRITERIO***
Idrogeologico (PAI) nazionali, interregionali e regionali		
Aree di tutela individuate dal Piano Regionale di Tutela delle Acque e dal Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico di riferimento;		
Zonizzazione definita dal Piano di tutela della qualità dell'aria;	TUTTE LE TIPOLOGIE DI IMPIANTO	Applicare quanto previsto in relazione all'area di insediamento dell'impianto
Aree di tutela definite dalla Rete Ecologica Regionale (REM)	TUTTE LE TIPOLOGIE DI IMPIANTO	Applicare i livelli di tutela specifici individuati dalla REM in relazione all'area di insediamento dell'impianto
Sottosistema geologico geomorfologico e idrogeologico - Aree GA di eccezionale valore (PPAR artt.6, 9 NTA)	TUTTE LE TIPOLOGIE DI IMPIANTO	Applicare i livelli di tutela e la normativa tecnica del PPAR in relazione all'area di insediamento dell'impianto
Sottosistema botanico vegetazionale – Aree BA emergenze botanico-vegetazionali (PPAR artt.11, 14 NTA).		
Corsi d'acqua (PPAR, art. 29)		
Crinali (PPAR, art. 30)		
Versanti (PPAR, art. 31)		
Aree a pascolo (art. 35 PPAR).		
Litorali marini (PPAR art, 32)		
Edifici e manufatti storici (art. 40 del PPAR)		
Luoghi di memoria storica (art. 42 PPAR)		

Prescrizione n. 8: Ambito applicazione criteri di localizzativi

In recepimento alla prescrizione n. 8 sono state introdotte delle precisazioni nel §30.2 per meglio chiarire l'ambito di applicazione dei criteri localizzativi; inoltre, il §30.5 è stato integrato con le seguenti tabelle con l'obiettivo di riepilogare l'applicazione dei criteri localizzativi escludenti e condizionanti.

Prescrizione n. 9: Percorso attuativo del nuovo assetto di governance

In risposta alla prescrizione n. 9, il § 31 del Piano è stato integrato con lo specifico monitoraggio dell'"obiettivo riassetto della governance" che richiama le modalità e le tempistiche del percorso attuativo del nuovo assetto di governance. Tale monitoraggio rientra anche nel Monitoraggio Prestazionale delle azioni di Piano, ed è stato integrato nel più generale Piano di Monitoraggio (si veda quanto riportato in corrispondenza della Prescrizione n. 4).

4. LE ALTERNATIVE CONSIDERATE E LE RAGIONI DELLA SCELTA

Il PRGR ha definito un unico scenario di produzione dei rifiuti nell'orizzonte di Piano, pertanto, le alternative di scenario riguardano i soli aspetti gestionali; in particolare l'analisi delle alternative è stata effettuata tra i diversi *scenari evolutivi di gestione dei rifiuti*, considerando sia i rifiuti urbani che gli speciali.

A seguito di una analisi preliminare svolta al fine di individuare gli scenari realisticamente percorribili a partire dalla situazione di contesto, verificato che l'unico scenario ragionevolmente possibile è quello programmatico, il Piano, pur mantenendo un confronto con lo scenario inerziale, ha poi valutato le alternative tra sub-scenari differenziati in termini di alternative tecnologiche.

Nel PRB non è possibile identificare scenari alternativi e lo scenario di Piano è sostanzialmente rappresentato dallo sviluppo delle attività, a medio e lungo termine, e delle misure volte all'accelerazione e all'ottimizzazione delle procedure di bonifica.

Relativamente al PRGR, pertanto, gli scenari considerati sono lo Scenario Inerziale e lo Scenario Programmatico, a sua volta articolato in tre sub-scenari. I tre sub-scenari dello Scenario Programmatico prevedono tutti l'attivazione di un impianto di "chiusura del ciclo" e si connotano tutti come migliorativi rispetto allo scenario inerziale, per il quale si prevede il proseguimento dell'attuale sistema gestionale. Gli aspetti che differenziano tra loro i tre sub-scenari individuati sono legati alla gestione del rifiuto indifferenziato residuo.

Il confronto tra i tre sub-scenari ha considerato aspetti di carattere pianificatorio, ambientale ed economico rispetto ai quali si è espressa la "posizione" dei singoli scenari e quindi una valutazione qualitativa degli stessi; tale analisi ha fatto emergere come il sub-scenario "Recupero energetico diretto" sia quello che, rispetto agli altri due sub-scenari, presenta più "condizioni favorevoli" e che non presenta elementi di valutazione "più critici e meno favorevoli"; pertanto è il sub-scenario dello Scenario Programmatico individuato come migliore.

L'analisi delle alternative è stata quindi sviluppata andando a comparare i risultati attesi dello Scenario Inerziale e dello Scenario Programmatico di Piano "Recupero energetico diretto", così individuato. I due scenari sono stati rappresentati da una serie di indicatori a carattere prestazionale-ambientale individuati tra quelli più rappresentativi della gestione dei RU e RS nelle Marche. Per ogni indicatore selezionato è stato indicato il trend ottimale per garantire la prestazione ambientale ed è stata fornita un'indicazione di massima sul carattere ambientale dell'indicatore stesso. È stato quindi sviluppato un confronto tra gli scenari attraverso un'analisi quanti- qualitativa dei valori assunti dagli indicatori; l'analisi ha quindi fatto emergere i punti di forza dello Scenario Programmatico, evidenziando in particolare i trend in miglioramento rispetto allo Scenario Inerziale.

Il confronto tra i due scenari è inoltre stato operato anche limitatamente alla gestione dei rifiuti indifferenziati raccolti tramite il calcolo della Carbon Footprint; lo stesso ha fatto emergere il minore impatto in termini di CO_{2eq} della gestione del RUR nello Scenario Programmatico rispetto allo Scenario Inerziale. È stato pertanto scelto lo Scenario Programmatico "Recupero energetico diretto" che fornisce complessivamente prestazioni migliori.

5. MONITORAGGIO DEL PIANO E PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

Il Piano di Monitoraggio accompagna il Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) comprensivo del Programma Regionale Bonifiche (PRB) e il relativo Rapporto Ambientale (RA), secondo quanto previsto dall'art. 17 del D.lgs. n.152/2006, Titolo II concernente la Valutazione Ambientale Strategica.

Il Piano di Monitoraggio predisposto in coerenza con quanto prescritto dal Parere Motivato (si veda §4.2 e §4.4) rappresenta il suddetto Piano di Monitoraggio (PM) Integrato, che include:

- il Piano di Monitoraggio delle azioni di Piano per verificarne l'eventuale riorientamento;
- il Piano di Monitoraggio Ambientale proposto nel rapporto Ambientale e modificato sulla base delle indicazioni contenute nel Parere Motivato.

Quindi, l'obiettivo del monitoraggio è quello di intercettare tempestivamente gli eventuali effetti negativi e adottare le opportune misure di riorientamento. Il monitoraggio non si riduce quindi al semplice aggiornamento di dati ed informazioni, ma comprende anche un'attività di carattere interpretativo volta a supportare le decisioni durante l'attuazione del programma.

Il sistema di monitoraggio proposto tiene conto di quanto previsto dal capitolo 6 della D.A.A.L. n. 13/2020 che detta le modalità con le quali impostare il monitoraggio e i suoi contenuti minimi.

APPENDICE 1 - CONTRIBUTI DELLA FASE DI SCOPING

N	MITTENTE	DATA E PROTOCOLLO	CONTRIBUTO	AMBITO	CONTRODEDUZIONI	RECEPIMENTO	Rif. Testo
1	**Regione Marche - Giunta regionale Dipartimento infrastrutture, territorio e protezione civile settore territori interni, parchi e rete ecologica regionale**	ID 29696612 del 24/05/2023	P. 6. Riferimenti normativi. Si suggerisce di aggiungere nel RA le Linee guida regionali per la Valutazione di incidenza di cui alla DGR n. 1661/2020.	Rapporto Ambientale	Si recepisce il contributo	RECEPITO	§ 2.1 e SDI[1]
			P. 47. Tabella 7.3. Tra gli obiettivi ambientali del PRGR 2023, si riporta la salvaguardia della biodiversità e il mantenimento e la riqualificazione degli habitat naturali e seminaturali. Si suggerisce di specificare nel RA i target delle azioni di salvaguardia, mantenimento e riqualificazione, nonché le azioni tramite le quali raggiungere gli obiettivi. Lo scopo è quello di individuare eventuali impatti positivi derivanti dall'attuazione del Piano	Rapporto Ambientale	Si recepisce il contributo	RECEPITO	§ 8.2 e 10.3; SDI
			P. 52. Tabella 8.1. Riguardo alla descrizione delle possibili interazioni del Piano sulla biodiversità (habitat, specie e connettività tra ecosistemi naturali), premessi i divieti posti dal DM n. 184 del 2007, recepiti dalla DGR n. 1471/2009, riguardanti la realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento dei rifiuti, nonché l'ampliamento di quelli esistenti nelle ZPS, si suggerisce di specificare nel RA se effettivamente il Piano prevede o meno nuovi siti di smaltimento o ampliamento di quelli esistenti, posto che tali interventi vengono	Rapporto Ambientale	Si recepisce il contributo. I Siti Natura 2000 e le Aree protette sono criteri escludenti per la localizzazione di nuovi impianti. Si sottolinea, inoltre, che l'RA è completato da specifico Screening di Incidenza relativo all'analisi delle potenziali interferenze delle azioni di Piano rispetto ai Siti Natura 2000	RECEPITO	§ 8.2 e SDI

[1] Screening di Incidenza

N	MITTENTE	DATA E PROTOCOLLO	CONTRIBUTO	AMBITO	CONTRODEDUZIONI	RECEPIMENTO	Rif. Testo
			considerati fonte di impatti negativi				
			P. 56. Tabella 8.2. Relativamente alle matrici ambientali sulle quali verranno effettuate le valutazioni degli effetti, si suggerisce di trattare nel RA, relativamente alla componente biodiversità, non solo lo stato di conservazione degli habitat ma anche delle specie di interesse comunitario, con riferimento non a rete Natura 2000 e agli habitat prioritari in Lombardia ma a rete Natura 2000 Marche. A tale riguardo utili fonti di riferimento sono i Piani di gestione/Misure di conservazione approvati e vigenti in questa regione (https://www.regione.marche.it/natura2000/index-home.html).	Rapporto Ambientale	Si recepisce il contributo. Naturalmente si segnala che il riferimento a regione Lombardia nel report preliminare era un refuso e che le valutazioni condotte nell'RA e nello Screening di Incidenza fanno riferimento alla Rete Natura 2000 della Regione Marche	RECEPITO	§ 6.4 e SDI
			P. 63. Tabella 10.1. Si suggerisce di aggiungere ai siti Natura 2000 anche le altre aree protette, quale indicatore di contesto della componente biodiversità da considerare nel RA.	Rapporto Ambientale	Si recepisce il contributo	RECEPITO	§ 10.3; SDI
			P. 65. Indicazioni sulla Valutazione di incidenza. Si suggerisce di integrare il richiamo al DM n. 184/2007 con il recepimento regionale contenuto nella DGR n. 1471/2008 e smi.	Rapporto Ambientale	Si recepisce il contributo	RECEPITO	SDI
			P. 66. Sarebbe necessario aggiornare il riferimento alla fase di trasformazione dei SIC in ZSC, tenuto conto che la trasformazione/designazione delle ZSC nelle Marche risale al biennio 2015-2016	Rapporto Ambientale	Si recepisce il contributo	RECEPITO	§ 6.4 e SDI
			P. 67. Il rapporto preliminare pare orientare questa fase della Valutazione di incidenza partendo dallo Screening. A tale riguardo si evidenziano due elementi: a) l'utilizzazione del Format proponente non è sottoposta al giudizio di «opportunità» o	Rapporto Ambientale	Parzialmente recepito Il PRGR fornisce gli indirizzi per la localizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti ma non effettua la localizzazione puntuale di nessun impianto che, qualora necessario,	PARZIALMENTE RECEPITO	SDI

N	MITTENTE	DATA E PROTOCOLLO	CONTRIBUTO	AMBITO	CONTRODEDUZIONI	RECEPIMENTO	Rif. Testo
			alla discrezionalità del proponente ma rappresenta lo strumento tipico dello Screening – Livello I; b) sarebbe necessario chiarire nel RA l'affermazione per cui, per la natura stessa del PRGR, «non è possibile raggiungere un dettaglio puntuale circa le potenziali interferenze e conseguenti incidenze generate», visto che, se così fosse, non si comprende come si potrebbe fare uno Screening circostanziato e completo attraverso il Format proponente. Sul punto, tenuto conto delle previsioni del PRGR e della possibile riduzione dei tempi istruttori, si suggerisce di valutare l'opportunità di avviare la Valutazione di incidenza direttamente dal Livello II – Valutazione appropriata. A tale riguardo i riferimenti fondamentali per lo Studio di incidenza sono contenuti nel § 7.2 dell'Allegato 1 della DGR n. 1661/2020 – Linee guida regionali per la Valutazione di incidenza.		sarà effettuata in fase attuativa del Piano. Pertanto, si effettua a questo livello di Pianificazione uno screening di incidenza (utilizzando anche il Format Proponente come suggerito) al fine di fornire specifiche indicazioni preliminari sullo stato di fatto relativo agli impianti già esistenti sul territorio in relazione alle loro potenziali interferenze con la Rete Natura 2000 e sullo stato di progetto previsto dal PRGR in termini di azioni di piano e di obiettivi di sostenibilità da considerare, appunto, nella sua fase attuativa.		
			P. 68. Sintesi del RA. Visto che la designazione delle ZSC è già avvenuta, nel quarto alinea, accanto ai Siti di importanza comunitaria, si suggerisce di aggiungere le «Zone speciali di conservazione».	Rapporto Ambientale	Si recepisce il contributo	RECEPITO	§ 6.4 e SDI
			P. 70. Tabella 12.1. Sulla base dei riferimenti alla DGR n. 1647/2019 e al Decreto dirigenziale n. 13/2020, si suggerisce di integrare la sezione del RA relativo alla Valutazione con un riferimento alla Valutazione di incidenza.	Rapporto Ambientale	Si recepisce il contributo	RECEPITO	§ 9
2	**Ministero della Cultura - Direzione**	prot. n. 0714123 del	le azioni del Piano dovranno essere orientate al contenimento del consumo di suolo, in linea anche con gli indirizzi della Convenzione Europea del	Documento di Piano	Si recepisce il contributo. I criteri localizzativi relativi ad impianti di trattamento e recupero	RECEPITO	Doc. Piano §30

N	MITTENTE	DATA E PROTOCOLLO	CONTRIBUTO	AMBITO	CONTRODEDUZIONI	RECEPIMENTO	Rif. Testo
	generale archeologia, belle arti e paesaggio soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino	13/06/2023	Paesaggio, privilegiando ad esempio l'utilizzo di aree industriali dismesse e degradate da bonificare, aree già dotate di infrastrutture, aree adiacenti ad impianti esistenti, garantendo comunque il miglioramento oppure la riqualificazione ambientale e paesaggistica del contesto interessato; inoltre nella fase di post-gestione delle discariche, il Piano dovrà garantire misure adeguate per il recupero e il ripristino ambientale-paesaggistico dei siti, definendo le modalità e le tempistiche, oltre che gli oneri finanziari		privilegiano aree particolarmente vocate per l'inserimento di impianti tecnologici, ovvero aree produttive, aree dismesse e infrastrutturate contribuendo all'obiettivo di limitare il consumo di nuovo suolo.		
			Vengono fornite indicazioni e raccomandazioni specifiche in merito ai contenuti del RA: definire il più ampio quadro conoscitivo e normativo, a livello nazionale e regionale, in materia di tutela e salvaguardia delle valenze storico-architettoniche, storico-identitarie, paesaggistiche-panoramiche, archeologiche, presenti nel territorio regionale (D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., PPAR – Piano Paesaggistico Ambientale Regionale, REM - Rete Ecologica Marche)	Rapporto Ambientale	Si recepisce il contributo. Il quadro di riferimento del Rapporto Ambientale considera tutti gli elementi evidenziati	RECEPITO	§ 6.5
			Per quanto riguarda la Tutela Archeologica, si raccomanda che il Piano tenga in considerazione tutti gli elementi di tutela; aspetti questi da valutare in fase attuativa nei successivi livelli di progettazione degli interventi	Documento di Piano	Si recepisce il contributo. I criteri localizzativi forniscono indicazioni in merito alle aree di tutela archeologica	RECEPITO	Doc. Piano §30
			Si evidenzia la necessità di considerare negli indicatori di contesto e di impatto relativi al Paesaggio, la Cartografia dei vincoli (D.lgs. 42/2004, PPAR, REM), Consumo del suolo agricolo; Superfici oggetto di recupero e ripristino ambientale in aree a vincolo paesaggistico	Rapporto Ambientale	Si recepisce il contributo.	RECEPITO	§10.3
			raccomandazione per la considerazione, nelle	Document	Si recepisce il contributo.	RECEPITO	Doc.

N	MITTENTE	DATA E PROTOCOLLO	CONTRIBUTO	AMBITO	CONTRODEDUZIONI	RECEPIMENTO	Rif. Testo
			successive fasi di progettazione, di analisi con descrizione: dei vincoli e/o degli ambiti di tutela, di studi dei principali bacini e corridoi visivi, al fine di valutare l'intervisibilità dei potenziali nuovi siti.	o di Piano	I criteri localizzativi forniscono indicazioni in merito alla fase attuativa del Piano		Piano §30
3	**ARPAM– Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche .U.O. Coordinamento controlli e monitoraggi, reporting, VAS e progetti di ricerca e sviluppo**	prot. n.0713456 del 13/06/2023	• considerato che si esprime l'orientamento per la modifica dei criteri localizzativi, si indica che nella definizione degli stessi di individuino preliminarmente gli aspetti ambientali/gestionali che si ritengono maggiormente significativi, sulla base di dei quali determinare i criteri di localizzazione degli impianti; a tale scopo potrebbe essere utile anche lo strumento di analisi Life Cycle Assessment (LCA), che fornisce un valido supporto ai processi decisionali in relazione ai fattori di impatto ambientale	Documento di Piano/Rapporto Ambientale	Nel Documento di Piano si esplicitano i criteri localizzativi proposti che, pur garantendo la tutela del territorio, forniscono specifiche indicazioni di preferenzialità rispetto alla localizzazione di specifiche tipologie di impianto. Nell'RA, inoltre è contenuta un'analisi territoriale preliminare sulla base di questi criteri. Non si hanno tuttavia, a questo livello di programmazioni, informazioni sufficienti per lo sviluppo di una LCA. È stata condotta però una Valutazione Ambientale per la definizione degli impatti in termini di emissione dei gas climalteranti delle scelte di Piano.	PARZIALMENTE RECEPITO	Doc. Piano §30 RA §§ 8.4 e 8.5
			In relazione alle previsioni di realizzazione di nuovi impianti, si evidenzia la necessità che il Rapporto Ambientale valuti tutte le componenti ambientali ed i fattori antropici potenzialmente interessati dagli impatti delle attività legate al ciclo di gestione dei rifiuti	Rapporto Ambientale	Si recepisce il contributo	RECEPITO	§ 8
			Per la valutazione delle alternative si richiama la necessità che la stessa sia condotta anche nel rispetto del principio del DNSH (Do No Significant Harm); dovranno pertanto essere definiti scenari	Rapporto Ambientale	Si recepisce il contributo Il RA considera sia lo scenario inerziale che quello di Piano, effettuando una specifica analisi	RECEPITO	§ 8.6

N	MITTENTE	DATA E PROTOCOLLO	CONTRIBUTO	AMBITO	CONTRODEDUZIONI	RECEPIMENTO	Rif. Testo
			previsionali riguardanti l'evoluzione dello stato dell'ambiente conseguente l'attuazione delle diverse alternative e del confronto con lo scenario di riferimento (evoluzione probabile senza l'attuazione del Piano)		delle alternative. Le valutazioni di impatto a carattere ambientale sono poi sviluppate per lo Scenario di Piano prescelto. In tal senso viene effettuata anche un'analisi rispetto al principio DNSH.		
			Il RA dovrà contenere a valutazione sullo stato di qualità ambientale del territorio regionale per le componenti interessate e, contestualmente, individuare e descrivere gli elementi di criticità che possono derivare dall'attuazione del Piano	Rapporto Ambientale	Si recepisce il contributo	RECEPITO	§§ 6 e 8
			Si riporta infine una raccomandazione relativa ai contenuti del Piano che, come previsto dal PNGR, dovrà contemplare un'analisi dei flussi di produzione dei rifiuti che presentano le maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero, e dei flussi di rifiuti funzionali e strategici per l'economia circolare.	Documento di Piano	Si recepisce il contributo Il PRGR è basato sui principi esposti.	RECEPITO	Doc. Piano §22.1
4	**Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n° 3 – Marche Centro Macerata**	prot. n. 0744781 del 14/06/2023	Il contributo sottolinea l'importanza di evitare che la gestione dei rifiuti interferisca, oltre che con le Zone di Rispetto (che ricomprendono al loro interno le Zone di Tutela Assoluta), anche con le Zone di Protezione (aree di ricarica ed emergenze naturali ed artificiali della falda e zone di riserva) proposte, tenendo, altresì, conto delle indicazioni contenute nel paragrafo B 4.1 del Piano di Tutela della Acque regionale. Ciò al fine di tutelare la qualità e scongiurare pericoli di contaminazione delle risorse idriche da destinare al consumo umano.	Documento di Piano	Si recepisce il contributo I criteri localizzativi in merito alle Zone di Tutela Assoluta rimandano agli indirizzi e alle prescrizioni del PTA Regionale.	RECEPITO	Doc. Piano §30
5	**AST Ancona**	prot. n. 0743846 del 2190/06/	Alla luce degli obiettivi generali che si propone l'aggiornamento del PRGR, viene fornita una serie di indicazioni operative e raccomandazioni utili per la fase attuativa del Piano; tali indicazioni sono	Documento di Piano	Le strategie gestionali sono prospettate con grande attenzione ai principi enunciati nel pieno rispetto delle indicazioni normative	RECEPITO	Doc. Piano §17

N	MITTENTE	DATA E PROTOCOLLO	CONTRIBUTO	AMBITO	CONTRODEDUZIONI	RECEPIMENTO	Rif. Testo
		2023	prioritariamente volte a garantire la tutela igienico sanitaria e la tutela ambientale in modo che la gestione dei rifiuti sia conformata agli indirizzi normativi; si raccomanda inoltre che sia assicurata la partecipazione degli utenti alle scelte gestionali fondamentali e siano garantite condizioni e modalità di accesso ai servizi che siano eque, non discriminatorie e che rispondano alle esigenze delle diverse categorie di utenti, anche attraverso l'istituzione di un punto di ascolto, se necessario.		e delle priorità gestionali sancite del D.lgs.152 e dal PNGR; per quanto riguarda le problematiche più direttamente riconducibili agli aspetti dei servizi, i Piani d'Ambito già prestano la necessaria attenzione all'erogazione degli stessi in modo da garantire il loro corretto svolgimento nel rispetto delle diverse esigenze delle tipologie di utenze		
6	**ATA 1 - Assemblea Territoriale d'Ambito (A.T.A.) Rifiuti dell'Ambito territoriale ottimale 1 – Pesaro e Urbino**	prot. n. 0746542 del 19/06/2023	Per lo sviluppo dell'impiantistica si sottolinea l'importanza di individuare soluzioni che consentano di minimizzare lo smaltimento in discarica valutando ipotesi di realizzazione di impianti in collaborazione con le Regioni limitrofe	Documento di Piano	Il Piano individua la corretta soluzione per la chiusura gestionale minimizzando lo smaltimento in discarica; per quanto concerne l'integrazione con altre Regioni per il soddisfacimento dei fabbisogni si evidenzia come il Piano contempli l'obiettivo dell'autosufficienza gestionale.	PARZIALMENTE RECEPITO	Doc. Piano § 20
			In relazione allo smaltimento in discarica si chiede di indicare le priorità di smaltimento dei rifiuti conferiti adeguando però tali priorità in funzione dei volumi di abbancamento disponibili nelle discariche e dei fabbisogni riscontrati nei territori; l'utilizzo dei volumi di abbancamento dovrebbe essere previsto anche in relazione agli impatti ambientali prodotti, ai costi gestionali ed agli accantonamenti post chiusura	Documento di Piano	Il Piano prospetta i fabbisogni di discarica individuando le diverse tipologie di rifiuti da conferire nelle discariche strategiche, le priorità di conferimento con una rivisitazione dei rapporti tra quantitativi di RU e RS	RECEPITO	Doc. Piano § 24
			Per le tematiche della governance si chiede il coinvolgimento delle ATA affinché possano dare il proprio contributo di esperienza nell'iter decisionale di eventuale riorganizzazione della governance. Si	Documento di Piano	In fase di redazione del Piano si sono svolti i necessari confronti in merito alle proposte di riordino della governance	RECEPITO	

N	MITTENTE	DATA E PROTOCOLLO	CONTRIBUTO	AMBITO	CONTRODEDUZIONI	RECEPIMENTO	Rif. Testo
			sottolinea come nell'eventuale percorso di riordino, si dovrà considerare che ogni Ambito presenta proprie peculiarità				
7	**AST Pesaro e Urbino**	prot. n. 0755432 del 20/06/2023	Alla luce degli obiettivi generali che si propone l'aggiornamento del PRGR, viene fornita una serie di indicazioni operative e raccomandazioni utili per la fase attuativa del Piano; tali indicazioni sono prioritariamente volte a garantire la tutela igienico sanitaria e la tutela ambientale in modo che la gestione dei rifiuti sia conformata agli indirizzi normativi; si raccomanda inoltre che sia assicurata la partecipazione degli utenti alle scelte gestionali fondamentali e siano garantite condizioni e modalità di accesso ai servizi che siano eque, non discriminatorie e che rispondano alle esigenze delle diverse categorie di utenti, anche attraverso l'istituzione di un punto di ascolto, se necessario.	Documento di Piano	Le strategie gestionali sono prospettate con grande attenzione ai principi enunciati nel pieno rispetto delle indicazioni normative e delle priorità gestionali sancite del D.lgs.152 e dal PNGR; per quanto riguarda le problematiche più direttamente riconducibili agli aspetti dei servizi, i Piani d'Ambito già prestano la necessaria attenzione all'erogazione degli stessi in modo da garantire il loro corretto svolgimento nel rispetto delle diverse esigenze delle tipologie di utenze	RECEPITO	Doc. Piano § 14, §17
8	**Provincia di Macerata**	prot. n. 0749447 del 20/06/2023	Si chiedono approfondimenti conoscitivi; in particolare che vengano raccolte informazioni rispetto agli eventi straordinari occorsi durante la vigenza dell'attuale PRGR	Documento di Piano	Il Piano ha basato le proprie proposte su un'analisi critica del sistema gestionale in atto	RECEPITO	Doc. Piano §14
			Richiesta di approfondimento in merito a riscontri in termini di quantità e qualità del rifiuto raccolto tramite le operazioni sperimentali (Green Point)	Documento di Piano	Il Piano ha prospettato lo sviluppo dei sistemi di raccolta alla luce del recepimento delle iniziative che si sono sviluppate o si stanno sviluppando sul territorio anche a seguito di finanziamenti appositamente erogati da Regione o oggetto di finanziamento da parte del PNRR; in fase attuativa andranno monitorati i risultati conseguiti in termini di quantità e	RECEPITO	Doc. Piano §17

N	MITTENTE	DATA E PROTOCOLLO	CONTRIBUTO	AMBITO	CONTRODEDUZIONI	RECEPIMENTO	Rif. Testo
					qualità dei rifiuti raccolti.		
			Approfondimenti in termini quali-quantitativi delle frazioni recuperabili (ed attualmente non recuperate) presenti nel RUI	Documento di Piano	Il Piano ha condotto specifici approfondimenti sulle qualità del rifiuto residuo dalle RD; purtroppo, il numero di caratterizzazioni è esiguo e non consente lo sviluppo delle necessarie considerazioni anche in relazione alle valutazioni richieste sulla ulteriore recuperabilità dei rifiuti; tuttavia è previsto che in fase attuativa siano sviluppate azioni di monitoraggio da effettuarsi in apporto con i gestori impianti e con i Consigli di Bacino.	PARZIALMENTE RECEPITO	Doc. Piano §4.7
			Nell'ottica dell'introduzione delle buone pratiche di prevenzione mediante il riuso, che vengano approfonditi i dati circa il riutilizzo (numero di centri del riuso, materiale intercettato (in ingresso ed in uscita), costi di attivazione e gestione delle strutture).	Documento di Piano	Il Programma di Prevenzione contiene specifici approfondimenti sulle esperienze dei Centri del Riuso	RECEPITO	Doc. Piano, app.1
9	**Regione Toscana - Direzione Ambiente ed Energia Settore Valutazione Impatto Ambientale – Valutazione Ambientale Strategica**	prot. n. 0764821 del 22/06/2023	Le osservazioni sono finalizzate a fornire informazioni relative al quadro conoscitivo, per le zone di confine con le Marche. In particolare segnala che nel territorio della Toscana, al limite con il confine regionale marchigiano, il PIT/PPR individua l'Ambito di Paesaggio 12 - Casentino e Val Tiberina e una serie di aree vincolate ai sensi dell'art. 142 del Codice del paesaggio.	Documento di Piano	Si recepisce il contributo I criteri localizzativi tengono conto delle aree vincolate ai sensi dell'art. 142 del Codice del Paesaggio ricadenti in Regione Marche e nelle aree contigue ai propri confini, qualora il vincolo specifico interessi il territorio a cavallo tra le due regioni confinanti	RECEPITO	Doc. Piano §30
10	**Ministero della**	prot. n.	le azioni del Piano dovranno essere orientate al	Document	Si recepisce il contributo.	RECEPITO	Doc.

N	MITTENTE	DATA E PROTOCOLLO	CONTRIBUTO	AMBITO	CONTRODEDUZIONI	RECEPIMENTO	Rif. Testo
	Cultura - Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata	0765690 del 22/06/2023	contenimento del consumo di suolo, in linea anche con gli indirizzi della Convenzione Europea del Paesaggio, privilegiando ad esempio l'utilizzo di aree industriali dismesse e degradate da bonificare, aree già dotate di infrastrutture, aree adiacenti ad impianti esistenti, garantendo comunque il miglioramento oppure la riqualificazione ambientale e paesaggistica del contesto interessato; inoltre nella fase di post-gestione delle discariche, il Piano dovrà garantire misure adeguate per il recupero e il ripristino ambientale-paesaggistico dei siti, definendo le modalità e le tempistiche, oltre che gli oneri finanziari	o di Piano	I criteri localizzativi relativi ad impianti di trattamento e recupero privilegiano aree particolarmente vocate per l'inserimento di impianti tecnologici, ovvero aree produttive, aree dismesse e infrastrutturate contribuendo all'obiettivo di limitare il consumo di nuovo suolo.		Piano §30
			Vengono fornite indicazioni e raccomandazioni specifiche in merito ai contenuti del RA: definire il più ampio quadro conoscitivo e normativo, a livello nazionale e regionale, in materia di tutela e salvaguardia delle valenze storico-architettoniche, storico-identitarie, paesaggistiche-panoramiche, archeologiche, presenti nel territorio regionale (D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., PPAR – Piano Paesaggistico Ambientale Regionale, REM - Rete Ecologica Marche)	Rapporto Ambientale	Si recepisce il contributo. Il quadro di riferimento del Rapporto Ambientale considera tutti gli elementi evidenziati	RECEPITO	§ 6.5
			Per quanto riguarda la Tutela Archeologica, si raccomanda che il Piano tenga in considerazione tutti gli elementi di tutela; aspetti questi da valutare in fase attuativa nei successivi livelli di progettazione degli interventi	Documento di Piano	Si recepisce il contributo. I criteri localizzativi forniscono indicazioni in merito alle aree di tutela archeologica	RECEPITO	Doc. Piano §30
			Si evidenzia la necessità di considerare negli indicatori di contesto e di impatto relativi al Paesaggio, la Cartografia dei vincoli (D.lgs. 42/2004, PPAR, REM), Consumo del suolo agricolo; Superfici oggetto di recupero e ripristino ambientale	Rapporto Ambientale	Si recepisce il contributo.	RECEPITO	§10.3

N	MITTENTE	DATA E PROTOCOLLO	CONTRIBUTO	AMBITO	CONTRODEDUZIONI	RECEPIMENTO	Rif. Testo
			in aree a vincolo paesaggistico				
			raccomandazione per la considerazione, nelle successive fasi di progettazione, di analisi con descrizione: dei vincoli e/o degli ambiti di tutela, di studi dei principali bacini e corridoi visivi, al fine di valutare l'intervisibilità dei potenziali nuovi siti.	Documento di Piano	Si recepisce il contributo. I criteri localizzativi forniscono indicazioni in merito alla fase attuativa del Piano	RECEPITO	Doc. Piano §30
11	**A.T.A. RIFIUTI - ATO 5 Ascoli Piceno**	prot. n. 0789019 del 26/06/2023	Fornisce osservazioni specifiche sullo sviluppo delle scelte strategiche (in particolare chiedendo che venga definita la tipologia e l'ubicazione ed indicato anche l'impianto di smaltimento finale dei rifiuti residui, nonché le misure perequative ai fini della determinazione di una tariffa omogenea a livello regionale e le misure compensative per i territori direttamente interessati)	Documento di Piano	Il Piano individua il fabbisogno della nuova impiantistica necessaria alla chiusura del ciclo gestionale con superamento dello smaltimento in discarica; vengono forniti i criteri di preferenzialità per individuare la corretta localizzazione; competeranno alla pianificazione d'ambito subordinata i successivi passaggi localizzativi e progettuali; allo stesso Piano d'Ambito competerà la definizione della tariffa e delle misure compensative per i territori interessati.	NON RECEPITO	
			Rispetto al modello di governance evidenzia come l'istituzione di un unico livello di governance a scala regionale non possa garantire l'adeguata rappresentazione delle peculiarità di ciascun singolo ATO (tantomeno dei singoli comuni), sia relativamente alla gestione dei servizi che alle eventuali criticità nella realizzazione e gestione dell'impiantistica nonché alle modalità di svolgimento del servizio di igiene urbana (che non è omologabile per tutti i Comuni e i territori ma che richiede invece valutazioni differenziate). Considerato che le ATA saranno chiamate a svolgere un sempre maggior numero di servizi che	Documento di Piano	Il Piano prospetta un doppio livello di governance, uno locale corrispondente al livello degli attuali ATO, cui è demandata l'organizzazione dei servizi di raccolta ivi inclusa la gestione delle procedure di affidamento degli stessi, ed uno regionale per la gestione, a livello integrato regionale, delle problematiche smaltimento e di chiusura del ciclo sia per la fase transitoria che, a maggior ragione, per la fase a	PARZIALMENTE RECEPITO	Doc. Piano §27, §31.7

N	MITTENTE	DATA E PROTOCOLLO	CONTRIBUTO	AMBITO	CONTRODEDUZIONI	RECEPIMENTO	Rif. Testo
			comporteranno contatti sempre più frequenti con i Comuni, si ritiene necessario mantenere, ed eventualmente rafforzare, un livello locale di governance		regime.		
			Rispetto ai temi localizzativi si evidenzia come il nuovo PRGR debba contenere elementi di chiarezza interpretativa tali da evitare l'instaurarsi di contenzioso ammnistrativo, come verificatosi in precedenza pressoché in ogni ATO regionale; si ritiene inoltre necessario definire chiaramente le tipologie di discarica oggetto della pianificazione e le relative tipologie di rifiuti oggetto di abbancamento. È auspicabile anche la puntuale definizione dei criteri e fattori da considerare opportunità localizzative prioritarie nell'ambito di valutazioni comparative per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti (con particolare riferimento alle discariche) al fine di agevolare la successiva attività di pianificazione da parte delle ATA.	Documento di Piano	Il Piano formula i criteri localizzativi volti sia alla tutela del territorio che ad evidenziare la vocazionalità dello stesso per l'ubicazione di impianti di trattamento e recupero. In merito alle discariche il Piano ritiene strategico ampliare gli impianti esistenti e limitare la realizzazione di nuovi impianti.	RECEPITO	Doc. Piano §30

APPENDICE 2 – OSSERVAZIONI PERVENUTE, CONTRODEDUZIONI E MODIFICHE APPORTATE

Nella presente appendice è riportata la sintesi delle osservazioni pervenute in fase di consultazione pubblica e delle relative controdeduzioni. Per semplicità di lettura, nella tabella è riportato l'identificativo (ID) del soggetto che ha presentato l'osservazione senza riportarne per esteso il nominativo o la ragione sociale, per la cui corrispondenza si deve fare riferimento al seguente elenco (rif. Allegato 2 al Decreto del Dirigente del Settore Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali n. 15 del 5 febbraio 2025).

ID	Protocollo	Soggetto che ha presentato l'osservazione	Data ricezione
1	1476441|21/11/2024	Eco Elpidiense S.r.l.	21/11/2024
2	1481939|22/11/2024	Ascoli Servizi Comunali	22/11/2024
3	1490033|26/11/2024	Comitato Corridonia green No discarica	25/11/2024
4	1494089|26/11/2024	Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio province di Ancona e Pesaro e Urbino	26/11/2024
5	1524578|03/12/2024	Associazione Nuova Salvambiente	03/12/2024
6	1529734|04/12/2024	Coop. Soc. PARS	04/12/2024
7	1532893|05/12/2024	Coop. Soc. S. Michele Arcangelo	04/12/2024
8	1547124|09/12/2024	Fabrizio Ceccaroni Morotti	08/12/2024
9	1547830|09/12/2024	Comune Castel di Lama	06/12/2024
10	1547949|09/12/2024	Comune di Montefano	09/12/2024
11	1556967|11/12/2024	Comitato No Discarica Montefano-Recanati	10/12/2024
12	1580207|17/12/2024	ConfApi Marche	16/12/2024
13	1589045|18/12/2024	ANSEP UNITAM (legge salvamare)	18/12/2024
14	1589080|18/12/2024	Parco Nazionale die Monti Sibillini	18/12/2024
15	1590701|18/12/2024	ANCE Marche	18/12/2024
16	1591387|18/12/2024	Comune di Tolentino	18/12/2024
17	1594102|19/12/2024	ANSEP UNITAM	19/12/2024
18	1596321|19/12/2024	Coldiretti	19/12/2024
19	1596950|19/12/2024	AMIS - Associazione Imprese Gestione Rifiuti	19/12/2024
20	1598100|19/12/2024	UIL Marche	19/12/2024
21	1598130|19/12/2024	Confservizi CISPEL Marche	19/12/2024
22	1599841|19/12/2024	Regione Umbria	19/12/2024
23	1600468|19/12/2024	PicenAmbiente Spa	19/12/2024
24	1600644|19/12/2024	CISL Marche	19/12/2024
25	1601373|19/12/2024	Marche Multiservizi	19/12/2024
26	1601404|19/12/2024	ATA3 Rifiuti Macerata	19/12/2024
27	1602540|20/12/2024	Comune Tavullia	20/12/2024
28	1602932|20/12/2024	CONFINDUSTRIA, CONFARTIGIANATO, CNA, CONFCOMMERCIO, COLDIRETTI	19/12/2024
29	1602988|20/12/2024	ATA2 Rifiuti Ancona	20/12/2024
30	1603307|20/12/2024	SAM Servizi Ambiente	20/12/2024
31	1605384|20/12/2024	Ascoli Servizi Comunali s.r.l. (integrazioni)	20/12/2024
32	1606106|20/12/2024	Eco Elpidiense S.r.l. (integrazioni)	20/12/2024
33	1606438|20/12/2024	Comune di Castignano	20/12/2024
34	1607281|20/12/2024	Legambiente Marche	20/12/2024
35	1612030|23/12/2024	Ass. Lupus in Fabula	22/12/2024
36	1612065|23/12/2024|	ATA1 Rifiuti PU	20/12/2024

37	1612090|23/12/2024|	Comune di Pollenza	21/12/2024
38	1614558|23/12/2024	AST Ancona	20/12/2024
39	1615216|23/12/2024	AST Pesaro e Urbino	20/12/2024
40	1615253|23/12/2024	ATA5 Rifiuti Ascoli Piceno	20/12/2024
41	1615268|23/12/2024	AST Macerata	20/12/2024
42	1615292|23/12/2024	ATA4 Rifiuti FERMO	20/12/2024
43	1615405|23/12/2024	Provincia di Pesaro e Urbino	20/12/2024
44	1615429|23/12/2024	ASET Spa	20/12/2024
45	1615503|23/12/2024	Provincia di Ancona	20/12/2024
46	1615594|23/12/2024	Riserva Naturale Abbadia di Fiastra	20/12/2024
47	1616305|23/12/2024	Autorità di Sistema Portuale Mare Adriatico Centrale	20/12/2024
48	1616336|23/12/2024	Comune di Recanati	21/12/2024
49	1616378|23/12/2024	Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio province di Macerata, Fermo e Ascoli Piceno	21/12/2024
50	1616394|23/12/2024	Comune di San Costanzo	21/12/2024
51	1616410|23/12/2024	Comitato "Ascolto e Partecipazione" di Ascoli Piceno	21/12/2024
52	1616471|23/12/2024	Marcherifiutizero	21/12/2024
53	1616514|23/12/2024	Associazione la Ginestra del San Bartolo	21/12/2024
54	1616542|23/12/2024	Comitato Ambientevivo	22/12/2024
55	1616558|23/12/2024	Antonio Cervigni	22/12/2024
56	1616577|23/12/2024	Milena Volpe, capogruppo del gruppo consiliare “uniti per san costanzo”, comune di san costanzo	22/12/2024
57	1616628|23/12/2024	Comune di Macerata	23/12/2024
58	1619886|24/12/2024	Provincia di Fermo	23/12/2024
59	1620307|24/12/2024	CAI Pesaro	21/12/2024
60	1620584|24/12/2024	Comune di monte san Giusto	22/12/2024
61	1620660|24/12/2024	Settore Urbanistica UER	24/12/2024
62	1620688|24/12/2024	ATA2 Rifiuti Ancona (integrazioni)	23/12/2024
63	1620760|24/12/2024	Provincia Macerata	23/12/2024
64	1627127|30/12/2024	Comitato Aria Pulita Castel di Lama	30/12/2024
65	1630304|30/12/2024	ARPAM	30/12/2024

Legenda

(*) ID = Numero osservazione associato a protocollo (riferimento tabella A.1)

(**) SUB = Numero progressivo identificativo dei punti osservati da un medesimo soggetto

(***) C.A.S: = Codice di Aggregazione Specifica: codice che accorpa osservazioni uguali o simili

(***) TIPO = Tipologia di osservazione: P= riferita al piano con carattere strettamente pianificatorio; A= riferita al rapporto ambientale con carattere strettamente ambientale; G= riferita alle scelte di piano ma con implicazioni ambientali

ID (*)	SUB (**)	SINTESI / ESTRATTO OSSERVAZIONE	C.A.S. (***)	TIPO (***)	PROPOSTA CONTRODEDUZIONE	MODALITA' DI RECEPIMENTO DELL'OSSERVAZIONE
1	1	Loc. Castellano nel Comune di Porto Sant'Elpidio - non vengono presi in considerazione il deposito preliminare (D15), la messa in riserva (R13) che prevedono tra i vari rifiuti autorizzati in messa in riserva sia i rifiuti destinati agli impianti di spazzamento, sia i rifiuti organici destinati agli impianti di recupero. Si chiede di riportare nelle tabelle (7-5) e (7-6) i dati riportati nella tabella proposta dal testo dell'osservazione.	IMP0	P	Si prende atto delle informazioni fornite di cui si terrà conto in sede di adeguamento della proposta di piano in esito alla procedura di VAS. Si sottolinea come le tabelle citate non riportino tutta l'impiantistica ma solo quella presso la quale sono registrati i maggiori primi conferimenti a livello regionale.	Eventuale revisione tabelle (7-5) e (7-6)
2	1	Si chiede di eliminare tale limite (ndr 500 m dai centri abitati), si chiede di inserire nel PRGR una previsione derogatoria per tali situazioni, con un obbligo di valutazione da parte dei competenti organi autorizzativi degli elementi ostativi venutesi a creare dopo la realizzazione della discarica esistente, attraverso la verifica degli effettivi impatti dell'opera sulle strutture sensibili e centri abitati	LOCA1	G	Le motivazioni dell'osservazione fanno riferimento ad aspretti relativi alla pianificazione urbanistica che non riguardano l'ambito di interesse di questo Piano. Non risulta che a livello regionale l'applicazione del criterio localizzativo costituisca un elemento ostativo di portata assoluta per l'ampliamento di discariche esistenti. Al tempo stesso si conferma la necessità di garantire una distanza minima inderogabile tra impianti di discarica e funzioni sensibili come quella residenziale abitativa, ai fini della tutela della salute pubblica secondo un condiviso principio di precauzione.	Nessuna modifica necessaria
3	1	L'approvazione del Piano, ancora non definitiva, è avvenuta ben oltre il termine stabilito dalla legge	DOG	P	L'osservazione riferisce une disposizione normativa nota, di cui il documento istruttorio della DGR di adozione dà atto.	Nessuna modifica necessaria
3	2	Ottimizzare le attività al fine di ridurre il consumo dell'acqua non è compatibile con la realizzazione di nuovi impianti di biodigestori anaerobici i quali necessitano di un ingente uso di acqua. Il trattamento dalla FORSU e verde con processi aerobici, invece, hanno una necessità idrica nettamente migliore. Infine, non è stato considerato l'inquinamento dell'acqua derivante dalle emissioni di un termovalorizzatore ubicato vicino ai fiumi (es.	ACQUA	A	Si concorda con la necessità di approfondire la valutazione degli effetti sulle risorse idriche nel RA, con riferimento alle diverse tipologie di impianto	Approfondire le valutazioni relative agli aspetti idrici nel capitolo 8

		Cosmari).	1			del RA. Prescrizione 1
3	3	La presenza nell'aria di emissioni atmosferiche di origine antropica potenzialmente nocive per la salute pubblica sono una realtà che tuttavia non può essere considerata accettabile. L'Italia sfora quotidianamente molti limiti previsti dalla normativa e l'impianto di termovalizzazione non farà altro che aumentare la quantità di gas nocivi nell'aria. Inoltre l'impatto sulla salute pubblica sarà maggiore se esso verrà ubicato nel tessuto urbano.	ARIA1	A	Le interferenze ed i potenziali impatti considerano fattori che non sono semplicemente correlabili con un fattore di distanza secondo un efficace principio di precauzione. La scelta della localizzazione dell'impianto di termovalorizzatore dovrà essere determinata in sede di progettazione in funzione delle caratteristiche dell'impianto e del contesto ambientale.	Prescrizione 2
3	4	La raccolta porta a porta nell'ATA3 ha contribuito ad accelerare, nella fase iniziale, la crescita della raccolta differenziata. Tuttavia dal 2016 tale crescita si è arrestata e nel frattempo altre tre ATA hanno raggiunto l'obiettivo del 70% di raccolta differenziata con sistemi di raccolta variegati. Lo scenario di piano prevede la gestione delle singole ATA per il servizio di raccolta. Ciò comporterà differenti sistemi di raccolta e conseguenti varietà di costi per gli utenti marchigiani.	RACC1	P	Si ritiene che l'articolazione provinciale dei sistemi di raccolta e conseguentemente del livello territoriale degli affidamenti unici rappresenti un adeguato compromesso tra unitarietà delle gestioni e specifiche esigenze gestionali dei territori.	Nessuna modifica necessaria
3	5	Il controllo della qualità della raccolta differenziata resta un problema che non è stato ancora risolto. Puntare su di una nuova impiantistica di digestori anaerobici che, con una qualità bassa di FORSU e verde, mette a rischio la gestione dei digestori e quindi l'ingente investimento pubblico.	RACC2	P	L'osservazione evidenzia una criticità già rilevata dal Piano che allo scopo adotta le conseguenti opzioni strategiche. In sede di adeguamento della proposta di piano in esito alla procedura di VAS verrà verificata la necessità di effettuare opportune integrazioni al fine di rafforzare gli indirizzi assunti in coerenza con quanto espresso nell'osservazione.	Verificare nelle sezioni di piano interessate (§17) la corretta ed esplicita declinazione circa l'adeguata gestione della FORSU e del verde nella fase di raccolta ai fini di garantire la qualità della matrice della matrice differenziata. Eventualmente apportare le necessarie revisioni.
3	6	La proposta di piano prevede un unico ATO che gestirà il trattamento dei rifiuti e dell'impianto di fine ciclo. Non è possibile dare seguito al buon proposito del "risparmio di suolo" in quanto si vuole costruire	ATO1	P	Il Piano si orienta verso una opzione di governance e quindi di assetto a scala impiantistica che supera l'attuale previsione di autosufficienza a livello di Ambito provinciale, sia per finalità di migliore economicità delle gestioni, sia allo	Nessuna modifica necessaria

		nuovi impianti che tratteranno tutti i rifiuti regionali.			scopo di contenere la proliferazione impiantistica e ridurre il consumo di suolo.	
3	7	Il piano non indica quali possono essere i costi gestionali di una raccolta porta a porta per tutta la Regione. Inoltre, tale servizio non viene comparato con altri sistemi collaudati e diffusi in altre regioni	ECONO 1	P	Il Piano ha definito quella che sarà l'evoluzione attesa dei costi alla luce delle scelte strategiche. La definizione di costi gestionali non viene affrontata a livello di pianificazione ma nella successiva fase di programmazione a scala territoriale ottimale, tenuto conto delle diverse specificità territoriali. La scelta operata dal Piano si basa, in ogni caso, su esperienze verificate in altre regioni, acquisite su base bibliografica o indagini dirette.	Nessuna modifica necessaria
3	8	Il controllo a campione unito ad un codice univoco dei sacchetti potrebbe essere una soluzione funzionale a sanzionare positivamente o negativamente la raccolta differenziata svolta	RACC2	P	L'osservazione viene recepita come indicazione a tipo esemplificativo in sede di adeguamento della proposta di piano.	Modifica § 17 o §31.3
3	9	Lo scenario di piano ha tempi di approvazione e di realizzazione non prevedibili e ciò entra in conflitto con le urgenze impiantistiche dell'ATA 3.	DISC1	P	L'osservazione riferisce una perdurante condizione di criticità dello smaltimento a scala di ATO 3, alla quale il Piano intende dare soluzione attraverso l'attuazione dello scenario proposto, che si auspica quanto più tempestiva possibile. Il Piano prefigura una fase transitoria di attuazione dello scenario nella quale si prevede di ottimizzare gli abbancamenti e far fronte ai fabbisogni di smaltimento facendo ricorso alla disponibilità prevista delle discariche strategiche a scala regionale. Nel frattempo è, comunque, confermata l'attuazione delle pianificazioni vigenti.	Nessuna modifica necessaria
3	10	Segnaliamo l'assenza di un piano economico che certifichi la riduzione delle tariffe prendendo in considerazione: lo smantellamento degli impianti provinciali esistenti; la realizzazione di tutti i nuovi impianti previsti; le nuove economie di scala.	ECONO 1	P	Il Piano ha definito quella che sarà l'evoluzione attesa dei costi alla luce delle scelte strategiche. La definizione di costi gestionali non viene affrontata a livello di pianificazione ma nella successiva fase di programmazione a scala territoriale ottimale, tenuto conto delle diverse specificità territoriali. La scelta operata dal Piano si basa, comunque, su esperienze verificate in altre regioni, acquisite su base bibliografica o indagini dirette.	Nessuna modifica necessaria
3	11	Considerata l'assenza di un piano economico, come scritto nel precedente paragrafo, e la possibilità di finanziamento tramite privati (Project Financing), ciò fa dedurre che il costo complessivo aumenterà rispetto a quello ipotizzato, scaricando tale ammontare economico sulle tariffe dei marchigiani.	ECONO 2	P	Il Project financing è una delle opzioni da sottoporre ad adeguata valutazione nella fase pertinente di programmazione degli investimenti, successiva a quella di pianificazione, che infatti non assume alcuna determinazione in tal senso. L'osservazione non fornisce argomentazioni a sostegno dell'affermazione che le scelte di piano implichino un incremento dei costi e conseguentemente delle tariffe.	Nessuna modifica necessaria

3	12	Si evidenzia l'assenza di uno scenario di piano che preveda il recupero della materia.	MATE1	P	Il Piano non prevede uno specifico scenario poiché le opzioni possibili di recupero di materia vengono considerate elemento fondante e preordinato dell'intera strategia di Piano. A conferma della strategicità e priorità dell'opzione "recupero materia" si sottolinea come il Piano si proponga da un lato il conseguimento di obiettivi di RD ben superiori agli obiettivi normativi e dall'altro un incremento dei livelli di riciclaggio rispetto agli obiettivi normativi ed una anticipazione delle tempistiche del loro conseguimento	Nessuna modifica necessaria
3	13	Secondo il documento "LE NECESSITA' DI ADEGUAMENTO DEI CRITERI LOCALIZZATIVI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SITI IN CUI COLLOCARE GLI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI" di novembre 2023 "E' praticamente inibita su tutto il territorio la possibilità di localizzazione; peraltro, dato l'attuale quadro normativo, non ha più senso distinguere tra le tipologie di discariche per urbani e speciali". L'azienda che sostiene tale tesi è la stessa che ha individuato 84 siti potenzialmente idonei per la discarica di rifiuti urbani e speciali nel solo territorio dell'A.T.A. 3. Vista la mole di siti selezionati, proponiamo di mantenere le distanze per discariche di inerti e per i rifiuti pericolosi e non pericolosi del precedente PRGR.	DIST1	G	Rispetto ai criteri localizzativi del PRGR 2015, il Piano in adeguamento prevede una riduzione delle possibilità localizzative di nuove discariche strategiche di rifiuti non pericolosi (leggi discariche destinate al conferimento di rifiuti urbani come individuate dalla pianificazione d'ambito), infatti la distanza minima dai centri abitati passa da 500 metri a 1500 metri, con la sola eccezione per gli ampliamenti degli impianti esistenti, per i quali viene mantenuto il limite a 500 metri. La riduzione della distanza da 2000 metri a 1500 per le discariche non strategiche di rifiuti non pericolosi destinate al conferimento di rifiuti speciali e per le discariche di rifiuti pericolosi è stata determinata dalla necessità di consentire una pur limitata ma possibile opportunità localizzativa, secondo quanto motivato dal Piano. Il limite di 1500 metri viene ritenuto cautelativo ai fini della tutela della salute pubblica in applicazione di un principio di precauzione scala di pianificazione, fermi restando tutti i necessari approfondimenti da svolgere in fase di localizzazione puntuale.	Nessuna modifica necessaria
3	14	L'Italia ha sottoscritto il Protocollo di Kyoto e l'accordo di Parigi che hanno tra i tanti obiettivi quello di ridurre le emissioni di gas climalteranti. Costruire nuovi impianti, per di più con soldi pubblici, che producono questi gas va nella direzione opposta.	CLIMA1	A	Gli aspetti relativi all'emissione di gas climalteranti vanno valutati in un'ottica d'insieme a livello di sistema. Le diverse forme di gestione del rifiuto a fine ciclo, tanto in forma di smaltimento a terra, quanto di trattamento termico con recupero energetico, producono tutte gas climalteranti. Le discariche, ad esempio, sono tra le principali cause di produzione di metano. Ferma restando l'esigenza di una impiantistica adeguata per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti prodotti in ambito regionale, in questa sede è necessario verificare tra le varie alternative possibili, a parità di efficacia (intesa come capacità di far fronte alle esigenze individuate), quali siano le strategie con minori impatti	Nessuna modifica necessaria

					ambientali	
3	15	L'inquinamento del suolo dovuto alla caduta delle polveri della combustione non viene considerato	SUOLO 1	A	Si concorda in linea di principio con quanto osservato. Tale aspetto dovrà essere integrato nella valutazione. Restano ferme le valutazioni sulle ricadute locali delle emissioni in sede di procedure autorizzative a carico degli specifici progetti	Integrare il RA Capitolo 8 con la considerazione degli effetti potenzialmente derivanti dalla ricaduta al suolo delle polveri di combustione Prescrizione 1
4	1	Nessuna osservazione. Si dà atto che sono state recepite adeguatamente le indicazioni fornite da con il proprio parere prot. n. 6766 del 13/06/2023 in fase di scoping. di VAS	NULL	A	Si prende atto di quanto dichiarato	Nessuna modifica necessaria
5	1	Nel piano manca completamente lo scenario di recupero della materia, infatti sono presenti solo due scenari: quello inerziale e quello del recupero energetico. Questo va contro la direttiva europea che prevede prima del recupero energetico, il recupero della materia.	MATE1	P	Il Piano non prevede uno specifico scenario poiché le opzioni possibili di recupero di materia vengono considerate elemento fondante e preordinato dell'intera strategia di Piano. A conferma della strategicità e priorità dell'opzione "recupero materia" si sottolinea come il Piano si proponga da un lato il conseguimento di obiettivi di RD ben superiori agli obiettivi normativi e dall'altro un incremento dei livelli di riciclaggio rispetto agli obiettivi normativi ed una anticipazione delle tempistiche del loro conseguimento	Nessuna modifica necessaria
5	2	Nel piano si propone la realizzazione di un inceneritore regionale senza prevedere un'alternativa che tenti di recuperare la materia. Questo va contro la direttiva europea che prevede prima del recupero energetico, il recupero della materia	MATE2	P	Le opzioni possibili di recupero di materia vengono considerate elemento fondante e preordinato dell'intera strategia di Piano e l'impianto di termovalorizzazione è previsto nel rispetto della gerarchia comunitaria che prevede il recupero energetico per i rifiuti altrimenti non recuperabili.	Nessuna modifica necessaria
5	3	Il piano prevede la realizzazione di un'ATO unica. Questo va contro il principio di autosufficienza e prossimità. Si dovrebbe al contrario spingere affinché i rifiuti siano trattati quanto più in prossimità possibile al luogo di produzione, e quindi lasciare le 5 ATO e semmai spingere affinché ogni Provincia sia gestita da un unico gestore riducendo la frammentazione come avviene in Provincia di Macerata.	ATO1	P	Il Piano si orienta verso una opzione di governance e quindi di assetto a scala impiantistica che supera l'attuale previsione di autosufficienza a livello di Ambito provinciale (ATO), sia per finalità di migliore economicità delle gestioni, sia allo scopo di contenere la proliferazione impiantistica. Il principio di prossimità viene comunque garantito in sinergia con la sostenibilità economica ed ambientale delle gestioni secondo una scala territoriale differenziata tra lo scenario impiantistico (scala di ambito regionale) e quello gestionale delle raccolte (scala a bacino provinciale).	Nessuna modifica necessaria
					Rispetto ai criteri localizzativi del PRGR 2015, il Piano in	

5	4	Il piano prevede la riduzione delle distanze degli impianti di smaltimento dai centri urbani, tale scelta non è supportata da alcuna dimostrazione scientifica. Al contrario per il principio di precauzione si dovrebbero aumentare tali distanze o quanto meno lasciarle invariate.	DIST1	G	adeguamento prevede una riduzione delle possibilità localizzative di nuove discariche strategiche di rifiuti non pericolosi (leggi discariche destinate al conferimento di rifiuti urbani come individuate dalla pianificazione d'ambito), infatti la distanza minima dai centri abitati passa da 500 metri a 1500 metri, con la sola eccezione per gli ampliamenti degli impianti esistenti, per i quali viene mantenuto il limite a 500 metri. La riduzione della distanza da 2000 metri a 1500 per le discariche non strategiche di rifiuti non pericolosi destinate al conferimento di rifiuti speciali e per le discariche di rifiuti pericolosi è stata determinata dalla necessità di consentire una pur limitata ma possibile opportunità localizzativa, secondo quanto motivato dal Piano. Il limite di 1500 metri viene ritenuto cautelativo ai fini della tutela della salute pubblica in applicazione di un principio di precauzione a scala di pianificazione, fermi restando tutti i necessari approfondimenti da svolgere in fase di localizzazione puntuale.	Nessuna modifica necessaria
5	5	Al capitolo 30.4 a pagina 354 del piano si tenta di giustificare la volontà di posizionare gli impianti di chiusura ciclo (inceneritori) all'interno dei centri abitati o comunque in prossimità di essi, giustificando tale scelta con il fatto che le ricadute emissive possono interessare territori molto lontani. Questa è una vera e propria grossolana imprecisione, in quanto non si tiene conto della distribuzione gaussiana che le ricadute avranno, ossia se è vero che le emissioni potranno interessare territori lontani è molto più significativo il fatto che la maggior parte dei fumi ricadranno (secondo una gaussiana) proprio in vicinanza del punto di emissione, come dimostrano tutti gli studi scientifici in tal senso, pertanto va respinta la volontà di ridurre le distanze di sicurezza di tali impianti dai centri abitati e anzi andrebbero aumentate	DIST2	G	L'osservazione è condivisibile nel principio che pone. Si fa presente tuttavia che non può essere stabilita a priori una distanza che garantisca una adeguata applicazione del principio di precauzione. Pertanto l'applicazione di adeguate metodologie valutative che considerino tutti i significativi fattori di impatto, incluse la dispersione e la ricaduta degli inquinanti è prevista nella successiva fase localizzativa dell'impianto. In sede di adeguamento della proposta di piano a seguito della conclusione della procedura di VAS verranno chiariti i termini di applicazione del principio proposto nell'osservazione	Modifica al paragrafo 30.5 Prescrizione 2
		Al capitolo 22.3.2 a pag. 229 viene imposto che il trattamento del rifiuto organico sia trattato al 100% con impianti di digestione anaerobica. Questa imposizione è illogica e immotivata soprattutto là dove esistano impianti di digestione aerobica già funzionanti, come ad esempio in provincia di			I processi anaerobici consentono un recupero energetico ed hanno una maggiore efficienza del processo di	Nessuna modifica

5	6	Macerata, perché costringerebbe a spendere consistenti somme economiche anche là dove la gestione dell'organico sia trattata al 100% in maniera autosufficiente. Inoltre tale imposizione contrasta con la legge regionale n. 4 del 18/02/2020 che incentiva il trattamento aerobico.	IMP3	P	recupero del rifiuto e comunque si completano con una fase finale di compostaggio aerobico a carico del digestato.	necessaria
5	7	Si contesta l'analisi svolta in merito all'andamento della raccolta differenziata. Infatti la figura 16.4 a pag. 195 e la figura 16.5 a pag. 196 sono tese a dimostrare due cose: la prima che con lo scenario inerziale la percentuale della raccolta differenziata si manterrà più o meno costante (ma questo non è detto soprattutto se si introducesse l'obbligo di realizzare la tariffazione puntuale come previsto dalle normative nazionali e regionali), la seconda che con lo scenario di piano la percentuale della raccolta differenziata tenderebbe ad aumentare. Questa seconda considerazione in particolare è errata, l'esperienza dimostra infatti che là dove si sono adottati impianti di chiusura ciclo come gli inceneritori, la percentuale della raccolta differenziata si è mantenuta costante o addirittura è diminuita, si prendano ad esempio i dati relativi a nazioni come la Svizzera, l'Austria o la Svezia che hanno molti inceneritori e in cui la raccolta differenziata nel tempo è diminuita e i dati della Slovenia che non ha inceneritori dove la raccolta differenziata è aumentata, o si faccia il confronto tra la città di Copenaghen e la Provincia di Treviso (la prima con inceneritore, la seconda no). Ovunque si dimostra che in presenza di un inceneritore la raccolta differenziata non aumenta o diminuisce, questo perché l'inceneritore ha la necessità di essere alimentato, mentre la raccolta differenziata (tesa al riciclo dei materiali) tende a sottrarre combustibile all'inceneritore. Si contesta pertanto l'analisi e la relativa conclusione che porta alla realizzazione di un inceneritore regionale e si invita a promuovere maggiormente impianti per il recupero della materia	IMP4	P	Il confronto sulla bibliografia esistente sul rapporto tra presenza di inceneritori e raccolta differenziata è stato fatto con altre regioni Italiane, che condividono con la Regione Marche il quadro normativo nazionale ed un contesto socio economico simile. Da tale confronto è emerso che la presenza di un impianto di incenerimento non è un elemento detrattore per la raccolta differenziata. In ogni modo il PRGR incentiva strategie sviluppo quantitativo e qualitativo delle raccolte differenziate.	Nessuna modifica necessaria
		TUTELA DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA			L'introduzione di un criterio escludente per tutte le superfici	

6	1	Criteri escludenti per le aree dedicate all'agricoltura biologica Con riferimento al capitolo 30.5.1 "Criteri escludenti per tutte le tipologie d'impianto" si chiede la seguente modifica: dopo le parole "lett a) sono aggiunte le parole "e lett. b)"	BIO1	G	gestite a biologico comporterebbe una forte riduzione delle possibilità localizzative, rendendo inefficace la strategia di piano. Tuttavia, riconoscendo il valore dell'agricoltura biologica per la regione Marche, verrà introdotto un criterio di attenzione che tenda a limitare l'interferenza tra l'impiantistica di piano e le superfici agricole biologiche	Integrazione all'interno del paragrafo 30.5 Prescrizione 6
7	1	TUTELA DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA Criteri escludenti per le aree dedicate all'agricoltura biologica Con riferimento al capitolo 30.5.1 "Criteri escludenti per tutte le tipologie d'impianto" si chiede la seguente modifica: dopo le parole "lett a) sono aggiunte le parole "e lett. b)"	BIO1	G	L'introduzione di un criterio escludente per tutte le superfici gestite a biologico comporterebbe una forte riduzione delle possibilità localizzative, rendendo inefficace la strategia di piano. Tuttavia, riconoscendo il valore dell'agricoltura biologica per la regione Marche, verrà introdotto un criterio di attenzione che tenda a limitare l'interferenza tra l'impiantistica di piano e le superfici agricole biologiche	Integrazione all'interno del paragrafo 30.5 Prescrizione 6
8	1	TUTELA DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA Criteri escludenti per le aree dedicate all'agricoltura biologica Con riferimento al capitolo 30.5.1 "Criteri escludenti per tutte le tipologie d'impianto" si chiede la seguente modifica: dopo le parole "lett a) sono aggiunte le parole "e lett. b)"	BIO1	G	L'introduzione di un criterio escludente per tutte le superfici gestite a biologico comporterebbe una forte riduzione delle possibilità localizzative, rendendo inefficace la strategia di piano. Tuttavia, riconoscendo il valore dell'agricoltura biologica per la regione Marche, verrà introdotto un criterio di attenzione che tenda a limitare l'interferenza tra l'impiantistica di piano e le superfici agricole biologiche	Integrazione all'interno del paragrafo 30.5 Prescrizione 6
9	1	Osservazioni al paragrafo 30.4: si osserva che l'ampliamento di una discarica rappresenta di fatto la realizzazione di una nuova vasca del tutto indipendente da quelle esistenti e pertanto tecnicamente non vi è alcuna differenza tra un ampliamento o un nuovo impianto con impatti che si vanno sempre a sommare ai precedenti e mai a ridurre	LOCA2	G	è indubbio che gli impatti derivanti dalla realizzazione di una nuova discarica, che implicano ulteriore consumo di suolo, cambi di destinazione d'uso e variazione nella vocazionalità dei territori, siano maggiori rispetto a quelli (pur sempre presenti) derivanti dall'ampliamento di un impianto esistente. In un'ottica di valutazione complessiva delle alternative possibili, l'ampliamento di discarica è pertanto preferibile, in generale, a quello di una nuova discarica, ferme restando le valutazioni sito specifiche ai fini della sostenibilità ambientale.	Nessuna modifica necessaria
9	2	Osservazioni al paragrafo 30.4: Sul punto si osserva che la storia delle nostre discariche è costellata di "eventi" che volutamente portavano al ritardo della chiusura delle discariche al raggiungimento delle volumetrie autorizzate. Grazie a questo escamotage le discariche non diventavano mai "definitivamente chiuse" consentendo così di poter attivare le procedure di ampliamento ed al contempo si "autorizzavano" sormonti su sormonti che andavano ad aumentare i carichi ambientali autorizzati. La distanza di 500 m dalle aree residenziali	LOCA3	G	Le varianti già concesse e autorizzate alle discariche esistenti è un aspetto che non riguarda direttamente il PRGR, ma fa capo ad un iter autorizzativo in cui sono incluse anche considerazioni di carattere ambientale. In relazione alle distanze dai centri abitati, il Piano opera in un regime di tutela: il limite di 500m, inderogabile, è assunto nella logica del principio di precauzione in tema di tutela della salute pubblica. Restano ferme le valutazioni specifiche in fase progettuale in fase autorizzativa.	Nessuna modifica necessaria

		tra l'altro risulta troppo bassa e consente di spingere gli ampliamenti troppo a ridosso delle aree residenziali.				
9	3	Osservazioni al passaggio del par. 30.4 che fa riferimento al superamento di vincoli "attraverso accorgimenti di tipo tecnico progettuali soprattutto se già adottati per la discarica esistente che si vuole ampliare", si osserva che gli accorgimenti di tipo tecnico progettuali sono sempre corretti sulla carta ma attualmente non vi è un sistema efficace di controllo indipendente dal gestore che possa verificare in maniera indipendente l'efficacia degli accorgimenti messi in atto.	IMP1	P	Si rileva che monitoraggio e controlli sugli impianti autorizzati sono disciplinati da specifica normativa nazionale. Non rientra negli ambiti di competenza del Piano stabilire ulteriori o diverse modalità di controllo.	Nessuna modifica necessaria
9	4	Osservazioni al paragrafo 30.4: Gli impatti atmosferici sono studiati con modelli matematici i cui risultati non sono verificabili dagli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni risultando pertanto un mero e poco utile esercizio di modellazione numerica ad esclusivo servizio di chi deve autorizzare l'impianto. Sono invece del tutto assenti i monitoraggi reale time ante operam e post operam in grado di poter valutare in maniera oggettiva gli impatti dell'impianto.	IMP2	G	Il paragrafo del piano (30,4) cui l'osservazione si riferisce, afferma che le ricadute emissive di alcune tipologie di impianti di fine ciclo possono interessare territori collocati assai lontani dallo specifico punto di emissione. L'applicazione della modellistica di dispersione serve per valutare adeguatamente in fase di valutazione le migliori scelte localizzative, tra quelle possibili. I monitoraggi ante operam sono di norma utilizzati per la taratura dei modelli. Diverso è il discorso del monitoraggio in fase di esercizio, che è previsto dalla normativa e pertanto applicato.	Nessuna modifica necessaria
9	5	Osservazioni al paragrafo 30.5: Si fa notare quanto detto in precedenza: tra un ampliamento o un nuovo impianto di discarica non esiste alcuna differenza tecnica sostanziale pertanto non si capisce la necessità di inserire un passaggio così netto che va chiaramente a favorire le posizioni consolidate a sfavore delle comunità che le subiscono.	LOCA2	G	è indubbio che gli impatti derivanti dalla realizzazione di una nuova discarica, che implicano ulteriore consumo di suolo, cambi di destinazione d'uso e variazione nella vocazionalità dei territori, siano maggiori rispetto a quelli (pur sempre presenti) derivanti dall'ampliamento di un impianto esistente. In un'ottica di valutazione complessiva delle alternative possibili, l'ampliamento di discarica è pertanto preferibile, in generale, a quello di una nuova discarica, ferme restando le valutazioni sito specifiche ai fini della sostenibilità ambientale.	Nessuna modifica necessaria
9	6	Osservazioni al paragrafo 30.5.2: Gli studi se non basati da dettagliati monitoraggi ante operam servono esclusivamente ad ottenere le autorizzazioni ma non rappresentano alcuna forma di concreta tutela della salute pubblica. Appare necessario definire meglio il dettaglio dei monitoraggi ante operam da eseguire.	IMP1	P	Si rileva che monitoraggio e controlli sugli impianti autorizzati sono disciplinati da specifica normativa nazionale. Non rientra negli ambiti di competenza del Piano stabilire ulteriori o diverse modalità di controllo.	Nessuna modifica necessaria
		La storia del depuratore di Villa Sant'Antonio, posto			In relazione alle distanze dai centri abitati, il Piano opera in	

9	7	ad 800 m dal centro abitato e che tratta liquami putrescibili dimostra che 500 m rappresenta una distanza troppo bassa per garantire una vita dignitosa alla popolazione.	LOCA3	G	un regime di tutela: il limite di 500m, inderogabile, è assunto nella logica del principio di precauzione in tema di tutela della salute pubblica. Restano ferme le valutazioni specifiche in fase progettuale in fase autorizzativa.	Nessuna modifica necessaria
9	8	Allo scopo di evitare il ripetersi di situazioni che hanno portato la trasformazione di discariche di rifiuti non pericolosi a discariche d'ambito appare necessario che uniformare i criteri di pianificazione.	LOCA5	P	Non è chiaro l'intento dell'osservazione. Si rappresenta che il PRGR ha proprio la finalità di uniformare il più possibile la gestione dei rifiuti in ambito regionale, secondo una logica di approccio unitario.	Nessuna modifica necessaria
9	9	Occorre infine ridefinire i criteri d'indennizzo per i territori che subiscono la presenza degli impianti. Secondo la pianificazione del 2015 il 70% delle risorse va al comune che ospita l'impianto senza considerare che la maggior parte delle volte è lo stesso comune, per tramite di una propria partecipata, che propone l'impianto mentre i comuni confinanti lo subiscono. Appare pertanto urgente inserire un criterio logico e di buon senso che azzera l'indennizzo per i comuni che direttamente od indirettamente sono proponenti dell'impianto	ECONO 3	P	Si condivide la necessità di ridefinire i criteri di indennizzo in una logica perequativa di maggiore efficacia in relazione agli impatti effettivamente prodotti dagli impianti a carico dei territori interessati dagli stessi. Tuttavia non rientra tra le competenze del PRGR, che tuttavia può esprimere l'utilità di un'adeguata revisione normativa/regolamentare In sede di adeguamento della proposta di piano a seguito della conclusione della procedura di VAS verranno chiariti i termini di applicazione del principio proposto nell'osservazione	Integrazione al piano
9	10	SI CHIEDE di rivalutare i criteri localizzativi. Non può essere sempre considerata un'opportunità localizzativa la preesistenza di un impianto perché altrimenti questo vorrebbe dire che alcune zone del territorio non avrebbero mai la possibilità di potersi riconvertire e/o riqualificare. Si ritiene quindi che nel piano debba essere introdotto "un tempo di preesistenza" che oltre un certo limite debba diventare un fattore penalizzante/escludente all'ampliamento o alla realizzazione di nuovi impianti.	LOCA4	G	Il PRGR riconosce una opportunità localizzativa di valenza prioritaria che tuttavia non assume un valore di prevalenza assoluta rispetto a opzioni localizzative di nuovi insediamenti laddove per questi sia dimostrabile un impatto minore rispetto all'opzione ampliamento discarica esistente, che deve trovare riscontro in una fase valutativa di dettaglio. Il "tempo di preesistenza" suggerito dall'osservante non può essere stabilito in via teorica a priori per tutte le situazioni esistenti. Questo dovrà essere considerato, in accordo con la normativa esistente, nell'ambito delle procedure valutative per la localizzazione di dettaglio. In sede di adeguamento della proposta di piano a seguito della conclusione della procedura di VAS verranno chiariti i termini di applicazione del principio proposto nell'osservazione	Integrazione nel paragrafo 30.4. Prescrizione 1
10	1	TUTELA DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA Criteri escludenti per le aree dedicate all'agricoltura biologica Con riferimento al capitolo 30.5.1 "Criteri escludenti per tutte le tipologie d'impianto" si chiede la seguente modifica: dopo le	BIO1	G	L'introduzione di un criterio escludente per tutte le superfici gestite a biologico comporterebbe una forte riduzione delle possibilità localizzative, rendendo inefficace la strategia di piano. Tuttavia, riconoscendo il valore dell'agricoltura biologica per la regione Marche, verrà introdotto un criterio di attenzione che tenda a limitare l'interferenza tra	Integrazione all'interno del paragrafo 30.5 Prescrizione 6

		parole "lett a) sono aggiunte le parole "e lett. b)"			l'impiantistica di piano e le superfici agricole biologiche	
11	1	TUTELA DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA Criteri escludenti per le aree dedicate all'agricoltura biologica Con riferimento al capitolo 30.5.1 "Criteri escludenti per tutte le tipologie d'impianto" si chiede la seguente modifica: dopo le parole "lett a) sono aggiunte le parole "e lett. b)"	BIO1	G	L'introduzione di un criterio escludente per tutte le superfici gestite a biologico comporterebbe una forte riduzione delle possibilità localizzative, rendendo inefficace la strategia di piano. Tuttavia, riconoscendo il valore dell'agricoltura biologica per la regione Marche, verrà introdotto un criterio di attenzione che tenda a limitare l'interferenza tra l'impiantistica di piano e le superfici agricole biologiche	Integrazione all'interno del paragrafo 30.5 Prescrizione 6
12	1	Osservazione al paragrafo 30.5.2: tra i criteri ostativi introdotti vi è quello dei siti tutelati ai sensi degli art. 136 e 142 del d.lgs. 42/04 e il criterio di distanza di 200 m per le discariche di rifiuti inerti e 1550 m per le discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi dalle aree residenziali. Viene richiamata la necessità di tutelare gli interessi relativi alla gestione dei rifiuti speciali non adeguatamente salvaguardata dalla formulazione di piano "comunque escludenti" che comporterà il massiccio ricorso a spedizioni fuori regioni o transfrontaliere. SI CHIEDE la soppressione al §30.5.2 di tra i vincoli escludenti di "vincoli paesaggistici ascrivibili agli artt. 136 e 142 del d.lgs. 42/04, o, in via subordinata, la loro assunzione a valore solo condizionante rimovibile previa acquisizione dell'autorizzazione paesistica, per le discariche di RNP dove si smaltiscano esclusivamente RS.	LOCA6	G	Il vincolo posto si configura necessario in quanto rappresenta, in una logica di precauzione, un elemento di tutela per le caratteristiche paesaggistiche e culturali del territorio regionale.	Nessuna modifica necessaria
12	2	Con l'introduzione dei nuovi criteri localizzativi si creano criticità per i procedimenti in corso relativi sia all'autorizzazione di nuovi impianti di recupero/smaltimento sia al rinnovo di quelli in essere (PAUR, AIA, AU). SI CHIEDE di inserire al cap.30.5.2 le disposizioni di salvaguardia per cui i criteri localizzativi della DGR 128/2015 si applicano ai procedimenti relativi a progetti di impianti di gestione dei rifiuti speciali che a tale data: a) sia stato nominato il RUP e sia stata convocata la CdS (art. 208 d.lgs. 152/06); b) sia stata convocata la CdS per la fase preliminare del PAUR; c) nel caso sia stata verificata l'adeguatezza documentale per i	LOCA7	P	Per evitare di interferire nei procedimenti in itinere alla data di approvazione del PRGR, verranno chiarite le modalità di applicazione dei criteri localizzativi in fase transitoria	Modifica cap. 30.5

		procedimenti PAUR; d) nel caso sia stata verificata la completezza documentale e/o siano state richieste integrazioni per il procedimenti di AIA. I criteri localizzativi di cui alla DGR 128/2015 non si applicano nel caso l'Ente competente sia espresso con provvedimento espresso in termini di irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda.				
13	1	Per coordinare il testo legislativo espresso dal piano a pag. 70 con la legge Salvamare (legge n. 60/2022) e la DGR 127/2017 nell'ambito della valutazione quantitativa dei rifiuti cosiddetti neutri si chiede di coordinare il testo della vigente DGR 127/2017 con i più recenti provvedimenti legislativi inserendo in quest'ultima la dicitura "e dei rifiuti derivanti dalla pulizia dei fiumi e del mare accidentalmente pescati (RAP) o volontariamente raccolti (RVR).	RACC4	G	Si condivide il rilievo formulato con l'osservazione di cui si terrà conto ai fini dell'emanazione degli opportuni atti di recepimento. La modifica del metodo di calcolo della RD non rientra nell'ambito di competenza del Piano.	Nessuna modifica necessaria
14	1	Si prende atto che il territorio del Parco non è interessato da previsioni impiantistiche. Inoltre, i siti della rete Natura 2000 di cui questo Ente è gestore o co-gestore non sono interessati direttamente da nuove previsioni impiantistiche, anche nella parte dei siti ricadenti fuori Parco.		A	Si prende atto di quanto affermato	Nessuna modifica necessaria
15	1	Nelle Marche, attualmente non vi sono discariche per inerti a fronte di un'elevata produzione di rifiuti da C&D e di terre e rocce da scavo. Gli impianti di gestione dei rifiuti speciali non sono oggetto di pianificazione d'ambito; ad essi si applicheranno comunque i criteri localizzativi derivanti dall'aggiornamento del PRGR. Si propone quanto segue: Al §30.4 recante la "Definizione dei principi di preferenzialità localizzativa", pag. 353 della Relazione di Piano (All. 1 alla D.G.R. n. 1556/2024), dopo le parole «• aree degradate ove i nuovi insediamenti siano compatibili con lo stato di fatto e ne promuovano una riqualificazione» inserire le seguenti: «• aree di cava dismesse da utilizzare esclusivamente per operazioni di recupero e/o discarica di rifiuti speciali non pericolosi da C& D e di	INERT1	P	La fattispecie proposta (aree di cava dismesse) rientra nell'accezione generale di aree degradate	Nessuna modifica necessaria

		terre e rocce da scavo.»				
15	2	Si propone di adeguare il testo per un corretto riferimento legislativo. Il Cap. 29.4.2 della Relazione (e ove altro occorra) va modificato facendo riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 recante "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164" in vigore dal 22 agosto 2018.	INERT2	P	Saranno fatti i necessari adeguamenti ai riferimenti normativi	Modifica cap. 29.4.2
15	3	Si propongono le seguenti Osservazioni: A pag. 368 (§ 31.3.2 della Relazione – All. 1 D.G.R. 1556/2024) – "Azioni specifiche per particolari flussi di rifiuti speciali – rifiuti inerti": 1) dopo le parole «decostruzione selettiva» aggiungere le seguenti: «Le Linee guida sulla "decostruzione selettiva" devono essere elaborate sulla base: a) dell'"EU Construction & Demolition Waste Management Protocol including guidelines for pre-demolition and prerenovation audits of construction works" che ha aggiornato il Protocollo UE sulla gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione del 2016 e le "Linee guida per gli audit sui rifiuti prima dei lavori di demolizione e ristrutturazione degli edifici del 2018"; delle "Linee guida per la decostruzione selettiva e recupero dei rifiuti in un'ottica di economia circolare" – Prassi di riferimento UNI/PdR 75:2020 frutto della collaborazione fra Uni e Rete delle professioni tecniche. c) Le Linee Guida sono elaborate d'intesa con le Associazioni di Categoria dell'edilizia maggiormente rappresentative. 2) dopo le parole: «predisposizione di una piattaforma informatica pubblica di scambio dei materiali che colleghi i produttori ai soggetti	INERT3	P	In relazione al primo punto, anche se non esplicitato nel piano, i dovuti riferimenti saranno presi in considerazione nella redazione delle linee guida e le associazioni di categoria saranno coinvolte nell'ambito delle sedute del tavolo tecnico istituzionale. In relazione al secondo punto, il rilievo sarà tenuto in dovuta considerazione in sede di redazione dei successivi atti di indirizzo	Nessuna modifica necessaria

		eventualmente interessati su scala regionale così da favorire, in un'ottica di economia circolare, il mercato degli aggregati riciclati provenienti da costruzione e demolizione.» aggiungere le seguenti parole: «L'adesione alla Piattaforma è volontaria e non dovrà comportare oneri per le imprese aderenti né adempimenti ulteriori, oltre a quelli ai quali le stesse imprese sono tenute per legge. Per quanto possibile i dati della Piattaforma dovranno essere acquisiti direttamente dalle Pubbliche Amministrazioni che detengono informazioni sulla produzione e gestione di rifiuti da C&D e delle terre e rocce da scavo».				
15	4	L'Aggiornamento del PRGR prevede che le azioni di comunicazione, formazione e informazione e semplificazione devono essere promosse nell'ottica di contribuire all'utilizzo di prodotti di riciclaggio di inerti nella realizzazione di opere pubbliche, si ritiene opportuno favorire il raggiungimento dell'obiettivo con azione premiali. Si propone di inserire nella Relazione quanto segue: La Regione, le Province, i Comuni, gli AA.TT.OO. e le Aziende e le Società controllate o partecipate dai medesimi Enti devono render conto del rispetto del D.M. 203/2003 relazionando alla Giunta e all'Assemblea Regionale delle Marche,n entro il 28 febbraio dell'anno successivo, sul rispetto delle percentuali di utilizzo nell'anno precedente di materiali inerti riciclati sul fabbisogno totale di materiale inerte per le opere effettuate nella Regione Marche. A valere sulle risorse derivanti alla Regione Marche dal tributo per lo smaltimento di rifiuti in discarica di cui alla L.R. 15/1997 ss.mm.ii. la Giunta Regionale determina annualmente il fondo e le modalità di riparto fra gli Enti pubblici che hanno raggiunto e documentato performances superiori alla percentuale d'obbligo per l'utilizzo di materiali inerti riciclati. Nei Bandi per l'assegnazione di contributi comunque denominati la Regione Marche prevederà punteggi premiali per le imprese che offriranno il maggior utilizzo di materiali	INERT4	P	Si condividono le indicazioni proposte, che troveranno opportuno accoglimento nel Piano	Integrazione Par. 29.4

		riciclati.				
15	5	A pagina 309 u.p. dopo le parole «Azioni di comunicazione, formazione e informazione e semplificazione devono essere promosse» inserire le seguenti «d'intesa con le Associazioni di Categoria dell'edilizia maggiormente rappresentative».	PRE6	P	Si condivide la proposta, le associazioni di categoria verranno consultate	Integrazione par. 29
15	6	L'aggiornamento del PRGR-2015 dedica uno specifico Allegato anche alla Gestione delle macerie del sisma e rimanda (pag. 17), per una migliore comprensione delle dimensioni del fenomeno, al link https://sisma2016osservatoriomarche.it/ . I dati di monitoraggio delle macerie pubbliche in seguito al Sisma 2016-Cratere comuni della Provincia di Macerata, Ancona, Fermo e Ascoli Piceno risultano a tutt'oggi aggiornati al 31 dicembre 2021. È quindi difficile trarre conclusioni adeguate alla situazione reale oggi esistente che sarebbe comunque opportuno conoscere tramite dati aggiornati dal sito. Ciò premesso si propone di aggiornare fin da subito il sito e di inserire nel testo finale del Piano, se possibile, dati maggiormente aggiornati nonché di definire chiaramente quale è l'Ufficio che deve provvedere all'inserimento dei nuovi dati e con quale cadenza temporale.	INERT5	P	Quanto proposto, condivisibile nel merito, troverà attuazione in attività specificatamente dedicate da parte delle competenti strutture della Giunta Regionale, successivamente all'adozione del Piano	Nessuna modifica necessaria
16	1	Il comune di Tolentino riepiloga i criteri escludenti ed il fatto che gli impianti COSMARI (compostaggio, TMB, discarica di appoggio), oggetto in passato di diversi incendi e fonte di forti esalazioni odorigene a danno delle vicine abitazioni, sorgono all'interno di aree oggetto di numerosi vincoli ambientali. Si esprime pertanto perplessità e contrarierete alla possibile installazione di un impianto di termovalorizzazione all'interno dell'area COSMARI o in area confinante.	IMP6	G	Si evidenzia come la proposta di Piano non avanzi alcuna ipotesi localizzativa del nuovo impianto; vengono solo proposti criteri di priorità nella scelta del sito attraverso l'individuazione di specifici fattori di carattere territoriale, socio economico ed urbanistico.	Nessuna modifica necessaria
		L'associazione rimarca come il servizio effettuato a all'interno dei porti, in aree fortemente urbanizzate, ricopra una funzione pubblica per la salvaguardia della saluta pubblica. Evidenzia l'impossibilità di rispettare i limiti evidenziati al paragrafo 30.4 e, per il proseguo				

17	1	dell'attività di gestione e raccolta dei rifiuti portuali, SI CHIEDE di inserire al paragrafo 30.2 (pag 351-352) le seguenti parole "Impianti di trattamento di rifiuti liquidi e solidi delle navi localizzati in aree portuali di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale limitatamente ai rifiuti prodotti da quelle in approdo nel medesimo porto"	PORT1	P	Si condivide quanto proposto	Integrazione par. 30.2
18	1	TUTELA DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA Criteri escludenti per le aree dedicate all'agricoltura biologica Con riferimento al capitolo 30.5.1 "Criteri escludenti per tutte le tipologie d'impianto" a tutela delle aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica e le zone aventi specifico interesse AGRITURISTICO si chiede la seguente modifica: dopo le parole "lett a) sono aggiunte le parole "lett. b) e lett. c)"	BIO2	G	L'introduzione di un criterio escludente per tutte le superfici gestite a biologico e per le zone aventi specifico interesse agrituristico comporterebbe una forte riduzione delle possibilità localizzative, rendendo inefficace la strategia di piano. Tuttavia, riconoscendo il valore dell'agricoltura biologica per la regione Marche, verrà introdotto un criterio di attenzione che tenda a limitare l'interferenza tra l'impiantistica di piano e le superfici agricole biologiche. Le aree di interesse agrituristico potranno essere oggetto di specifica attenzione nelle fasi attuative di scelta delle opzioni localizzative	Integrazione all'interno del paragrafo 30.5 Prescrizione 6
19	1	Paragrafo 31.6 Si pongono dubbi sull'effettiva stima dei rifiuti prodotti avendo preso in considerazione gli anni della pandemia che posso portare ad errori nella stima delle quantità nella proiezione futura per il dimensionamento dell'impianto di fine ciclo.	QC1	G	I dati 2020 - 2021, seppur riferiti al periodo pandemico, non hanno evidenziato differenze significative rispetto alla serie storica. Il piano assume come base di riferimento a scala di pianificazione i piani d'ambito in ultimo approvati nel 2022 e 2023. Il piano sarà aggiornato con la redazione di un paragrafo che dia conto della verifica di coerenza dei dati assunti dal Piano (2021 e 2022/parte) con i dati 2022/2023 dei rifiuti urbani. Inoltre, il Piano di monitoraggio è volto all'aggiornamento dei dati alle annualità più recenti che si renderanno disponibili.	Integrazione piano con indicazioni sulla coerenza delle analisi rispetto ai dati aggiornati (par. 4 del PRGR).
19	2	Le stime inoltre indicano come non si riuscirà a raggiungere l'autosufficienza impiantistica sicuramente per i RS e, probabilmente, per i RU. Ciò contrasta con la riduzione al 30% prevista dal Piano per il conferimento dei RS in discarica. Si ritiene necessario, per evitare tutte le problematiche emergenziali date dalla carenza impiantistica, ristabilire quanto attualmente previsto e cioè il limite del 50% in peso (limite vigente) per il conferimento di rifiuti speciali negli impianti di discarica	DISC2	P	derivante dalla necessità di preservare tali impianti per l'utilizzo "pubblico"; altre opzioni potranno essere ricercate per i RS anche considerando specifica impiantistica già operante in ambito regionale.	Nessuna modifica necessaria
		In considerazione del forte deficit impiantisco della				

19	3	nostra regione si ritiene ragionevole, ai fini di colmare il gap impiantistico assodato, che gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti autorizzati e già esistenti possano poter continuare a svolgere le proprie attività autorizzate senza preclusione di sorta rispetto a vincoli localizzativi sopraggiunti. Si ritiene inoltre che le procedure di rimozione del criterio escludente da parte dell'ente competente sia un inutile appesantimento burocratico.	LOCA1 2	G	Il Piano provvederà a chiarire i limiti dell'ambito di applicazione dei nuovi criteri localizzativi. Resta ferma l'autonomia di giudizio delle autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni in sede di valutazione degli effetti ambientali delle istanze di rinnovi e/o adeguamenti e/o ampliamenti di impianti di gestione di rifiuti esistenti.	modifica cap. 30
19	4		LOCA1 3	P	Sarà verificata la necessità di chiarire le definizioni date in coerenza con il quadro normativo e amministrativo vigente e con il consolidato assetto giurisprudenziale	Verifica definizioni cap. 30
19	5	Alla luce di quanto stabilito dagli strumenti pianificatori per la gestione dei rifiuti delle regioni confinante e della Lombardia non si giustificano criteri localizzativi escludenti che prevedono una distanza di 1500 metri dai centri abitati, distanze decisamente superiori a quanto pianificato dalle altre regioni. SI CHIEDE di riportare anche relativamente alle "nuove discariche", come per le discariche esistenti, il limite escludente della distanza di 500 m. dai centri abitati, aree sensibili. Si ritiene necessario eliminare la frase "Tali distanze, pertanto, in sede di autorizzazione potranno essere anche superiori rispetto a quelle minime definite cautelativamente in questa sede." Infatti una frase così generica, su questo particolare ma sostanziale criterio escludente sulle distanze, lascerebbe l'autorità competente ai rilasci autorizzatori in balia delle pressioni estemporanee e emozionali dei vari comitati, cristallizzando il sistema impiantistico nell'attuale scenario di insufficienza e inadeguatezza rispetto ai fabbisogni reali.	LOCA1 0	G	Si confermano le scelte indicate che sono basate su l'analisi complessiva del contesto regionale oltre che sull'esigenza di ottemperare agli obiettivi di gestione preposti dalla normativa. Rispetto ai criteri localizzativi del PRGR 2015, il Piano in adeguamento prevede una riduzione delle possibilità localizzative di nuove discariche strategiche di rifiuti non pericolosi (leggi discariche destinate al conferimento di rifiuti urbani come individuate dalla pianificazione d'ambito), infatti la distanza minima dai centri abitati passa da 500 metri a 1500 metri, con la sola eccezione per gli ampliamenti degli impianti esistenti, per i quali viene mantenuto il limite a 500 metri. La riduzione della distanza da 2000 metri a 1500 per le discariche non strategiche di rifiuti non pericolosi destinate al conferimento di rifiuti speciali e per le discariche di rifiuti pericolosi è stata determinata dalla necessità di consentire una pur limitata ma possibile opportunità localizzativa, secondo quanto motivato dal Piano. Il limite di 1500 metri viene ritenuto cautelativo ai fini della tutela della salute pubblica in applicazione di un principio di precauzione a scala di pianificazione, fermi restando tutti i necessari approfondimenti da svolgere in fase di localizzazione puntuale. Un eventuale aumento delle distanze minime in fase autorizzativa è da intendersi subordinato ai dovuti approfondimenti valutativi che potranno evidenziare elementi ostativi alla localizzazione non considerabili in via precauzionale in questa sede.	Nessuna modifica necessaria
					Dall'analisi dei dati gestionali (MUD 2020) si conferma come	

19	6	Percolati di discarica. Manca una pianificazione degli impianti destinati a riceverli. Si chiede di individuare gli impianti esistenti destinati a riceverli al fine di poter valutare la completezza impiantistica a fronte dei quantitativi di percolato previsti nell'arco temporale considerato dal legislatore	IMP7	P	il fabbisogno di trattamento regionale del percolato sia stato completamente soddisfatto a livello regionale in quanto l'indicatore "% copertura del fabbisogno" (dato dal rapporto tra i quantitativi gestiti e i quantitativi prodotti) assume, per lo specifico codice EER 190703, valore maggiore al 100%. Si precisa che non compete al PRGR individuare le soluzioni organizzative.	Nessuna modifica
19	7	Impianti di compostaggio. Non vengono considerati i flussi di destinazione per i reflui prodotti dagli stessi	IMP9	P	Una corretta gestione degli impianti di compostaggio non genera, in condizioni ordinarie, rilevanti quantitativi di reflui.	Nessuna modifica necessaria
19	8	Oli vegetali esausti. Modalità di raccolta del servizio integrato gestione si ritiene necessario ricomprendere nei modelli di raccolta stradale controllata un sistema di posizionamento, presso tutti i Comuni, di contenitori stradali dedicati su strade, isole ecologiche controllate, scuole, centri commerciali, centri di aggregazione	RACC1 4	P	Le idonee modalità organizzative per l'intercettazione capillare degli oli esausti saranno individuate a scala di Pianificazione di sub-ambito	Nessuna modifica necessaria
19	9	Rifiuti prodotti dalle navi. I rifiuti prodotti da passeggeri e dall'equipaggio e i rifiuti accidentalmente o volontariamente pescati sono considerati rifiuti urbani. SI CHIEDE di conteggiare tali quantità nei flussi di rifiuti per evitare al gestore del servizio di raccolta portuale, problematiche di conferimento alla discarica di bacino.	RACC2 8	P	Nei dati ARPAM utilizzati per le analisi del Piano, i quanti ivi totali dei rifiuti urbani includono quelli prodotti in ambito portuale. La pianificazione relativa alla gestione dei rifiuti portuali prevede stime di quantificazione e monitoraggi su tali dati.	Nessuna modifica necessaria
20	1	Il Piano sembra proporre uno scenario piuttosto inerziale che di prospettiva vera e propria, dove il raggiungimento dei tre macro-obiettivi non è particolarmente supportato da azioni concrete e definite. Si ritiene vada esplicitato maggiormente il concetto di differenziata in tutte le sue articolazioni. I dati presi a riferimento per la quantificazione dei flussi di rifiuti includono il periodo COVID, si ritiene perciò necessario, in funzione di un piano rispondente il più possibile alla realtà e a obiettivi concreti e realizzabili, un tempestivo aggiornamento sia nella quantità che nella qualità dei dati raccolti.	QC2	G	Si ritiene che le strategie di intervento e le azioni da mettere in atto per conseguire gli obiettivi di recupero, riciclaggio ed ottimale gestione, siano adeguatamente delineate nel piano. Per quanto riguarda i dati 2020 - 2021, seppur riferiti al periodo pandemico, non hanno evidenziato differenze significative rispetto alla serie storica. Il piano assume come base di riferimento a scala di pianificazione i piani d'ambito in ultimo approvati nel 2022 e 2023. Il piano sarà aggiornato con la redazione di un paragrafo che dia conto della verifica di coerenza dei dati assunti dal Piano (2021 e 2022/parte) con i dati 2022/2023 dei rifiuti urbani. Inoltre, il Piano di monitoraggio è volto all'aggiornamento dei dati alle annualità più recenti che si renderanno disponibili.	Integrazione piano con indicazioni sulla coerenza delle analisi rispetto ai dati aggiornati (par. 4 del PRGR).
		La frammentazione della governance attraverso i 5			Il Piano prende atto delle criticità riscontrate nell'attuale	

20	2	ATO rende il sistema poco uniforme e inefficiente, si ritiene utile istituire un modello di governance che preveda un organismo di coordinamento regionale, con il compito di delineare le politiche strategiche e le linee guida nella gestione, e cinque soggetti territoriali -dotati solo di struttura tecnica- una per provincia, con il compito di tradurre in piani operativi di ambito ciò che viene delineato dal coordinamento regionale. Al nuovo modello di governance deve seguire una politica di incentivazione all'aggregazione tra i gestori per raggiungere l'obiettivo di un gestore per bacino. Infine, si ritiene, come scenario migliore, l'affidamento In-house e la gestione operativa pubblica, e l'introduzione della tariffazione puntuale.	ATO3	P	sistema di governance e propone una sua ridefinizione che dovrà vedere, da un lato la salvaguardia delle autonomie gestionali locali legate al segmento della gestione dei servizi di raccolta e alla logistica e, dall'altro, il riferimento ad un bacino di governo territoriale a scala regionale che dovrà garantire la corretta gestione del "fine ciclo" sia nella fase transitoria che nella fase a regime, attraverso la realizzazione di adeguata impiantistica. Le forme di affidamento della gestione saranno definite a livello locale nell'ambito delle possibilità di intervento sancite dallo specifico quadro normativo in materia. La tariffazione puntuale è una delle leve individuate dal Piano per supportare il raggiungimento degli obiettivi di migliore gestione.	Nessuna modifica necessaria
20	3	Il Piano non specifica, nell'ottica dell'impianto di chiusura del ciclo il tipo di tecnologia utilizzabile e si esprimono perplessità sulla tempistica autorizzativa e realizzativa nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi del 2035. Si ritiene necessario evidenziare in maniera più dettagliata i percorsi di localizzazione dell'impianto così come tempi, processi e fasi di progettazione e costruzione, tenendo in considerazione la situazione delle discariche marchigiane in relazione del fatto che nella maggior parte dei casi ci si trova di fronte a discariche in esaurimento	IMP8	P	La fase transitoria rappresenta sicuramente un elemento di potenziale criticità. Tuttavia il Piano definisce uno scenario che consente l'autosufficienza gestionale per il sistema di smaltimento, attraverso il conseguimento degli obiettivi di contenimento della produzione e di massimizzazione del recupero e riciclaggio. Per quanto riguarda la tipologia impiantistica di riferimento il Piano ha individuato l'opzione tecnologica prioritaria di riferimento non escludendo tuttavia che possano essere proposte altre soluzioni tecniche purché dimostrino la possibilità di garantire i medesimi risultati in termini di affidabilità, effetti ambientali attesi ed economicità. Si è coscienti che il Piano prospetti tempistiche assai sfidanti; la rapida evoluzione del quadro gestionale è indispensabile per ottemperare agli obiettivi temporalmente definiti dalla normativa. Saranno forniti indirizzi per la definizione delle scelte localizzative, al fine di rendere più fluido il processo.	Prescrizione 2
20	4	SI CHIEDE di chiarire le considerazioni sul dimensionamento dell'impianto e specificare le caratteristiche del soggetto finanziatore e sulle modalità di finanziamento dell'impianto.	IMP13	G	Il Piano ha individuato i fabbisogni di "chiusura del ciclo" considerando tutte le tipologie di RU per le quali, ai sensi del Piano Nazionale Gestione Rifiuti, deve essere garantito il trattamento a livello regionale nel rispetto di autosufficienza e prossimità. Al conseguente dimensionamento per la quota di RU è stato poi aggiunto una potenzialità "disponibile" per il trattamento di flussi di RS con priorità a quei rifiuti che rivestono un "pubblico interesse", quali fanghi da depurazione acque reflue e rifiuti ospedalieri e, in subordine, a flussi di RS tecnicamente e merceologicamente idonei e	Chiarimento da inserire nel piano

					destinabili a recupero energetico, prodotti sul territorio. Tali aspetti saranno meglio chiariti nel Piano. Le caratteristiche del soggetto finanziatore e le modalità di finanziamento dell'intervento non possono essere stabilite in questa sede ma saranno definite dai soggetti preposti nelle successive fasi attuative della pianificazione.	
20	5	SI CHIEDE un potenziamento del servizio di RD porta a porta ma con un'implementazione di tecnologie avanzate a contrasto del fenomeno delle malattie professionali, sia per la fase della raccolta che per la cernita.	RACC7	G	La raccolta differenziata con modalità porta a porta rappresenta la scelta organizzativa di riferimento prioritaria confermando peraltro quanto già avviene ampiamente sul territorio regionale; ciò dovrà evidentemente aver luogo con attenzione a tutte le problematiche gestionali a carico degli addetti. Attenzione è tuttavia dedicata anche allo sviluppo di diverse forme organizzative che potranno affermarsi sui territori in risposta a particolari esigenze.	Nessuna modifica necessaria
20	6	Il Piano dovrebbe pertanto prevedere una parte dedicata esclusivamente alla salute e sicurezza dei lavoratori addetti a tutte le operazioni, dalla fase iniziale della raccolta alla chiusura del ciclo; una parte dedicata che tenga conto di maggiori investimenti in tecnologia e nuovi processi meccanici per rendere il lavoro meno gravoso possibile e più sicuro.	SAL2	G	Approfondimenti inerenti la sicurezza e la salute dei lavoratori sono associati alle modalità organizzative, sulla base delle linee strategiche dettate dal Piano, che saranno definite a livello di pianificazione o programmazione subordinata.	Nessuna modifica necessaria
21	1	I dati di partenza per la stima dei flussi di rifiuti risentono delle anomalie del COVID e non dovrebbero essere considerati per modellazioni di scenari, SI CHIEDE di elaborare dati di piano con delle basi dati maggiormente consolidate e fare delle proiezioni di piano realistiche utilizzando indicatori ISTAT condivisi e validati. In caso contrario le previsioni di piano sono sin da ora da considerarsi prive di ogni fondamento reale.	QC3	G	Il piano assume come base di riferimento a scala di pianificazione i piani d'ambito in ultimo approvati nel 2022 e 2023. Il piano sarà aggiornato con la redazione di un paragrafo che dia conto della verifica di coerenza dei dati assunti dal Piano (2021 e 2022/parte) con i dati 2022/2023 dei rifiuti urbani. Inoltre, il Piano di monitoraggio è volto all'aggiornamento dei dati alle annualità più recenti che si renderanno disponibili. Per quanto riguarda l'affidabilità dei dati di Piano si evidenzia che le stime previsionali su produzione di RU sono formulate dal Piano su base demografica attingendo alle previsioni ISTAT e prevedendo evoluzioni determinate dagli effetti delle politiche implementate con l'obiettivo fondamentale di disaccoppiare crescita economica e produzione RU.	Integrazione piano con indicazioni sulla coerenza delle analisi rispetto ai dati aggiornati (par. 4 del PRGR).
		Creazione di un unico ATO a livello regionale. Si richiede di: dettagliare tempi e modalità di creazione del nuovo organismo regionale, chiarire			Le caratteristiche e funzioni del nuovo organismo delegato alla governance del sistema gestionale regionale saranno	

21	2	responsabilità e competenze, con l'obiettivo di evitare che le decisioni prese a livello centrale abbiano ricadute (organizzative ed economiche) dirette sui territori, senza possibilità per quest'ultimi di interloquire in modo efficace.	ATO4	P	definite da apposita Legge Regionale a modifica della L.R.24/2009. Il piano chiarirà il percorso di definizione della nuova governance, indicando i modi di coinvolgimento attori istituzionali locali.	Chiarimento da inserire nel piano
21	3	Si chiede di dettagliare maggiormente il percorso che porta alla definizione della localizzazione dell'impianto e rivedere i tempi della sua messa in funzione, prevedendo anche come affrontare l'ipotesi di trovarsi al 2030 senza WTE e con la capacità delle discariche regionali esaurite.	IMP8	G	La fase transitoria rappresenta sicuramente un elemento di potenziale criticità. Tuttavia il Piano definisce uno scenario che consente l'autosufficienza gestionale per il sistema di smaltimento, attraverso il conseguimento degli obiettivi di contenimento della produzione e di massimizzazione del recupero e riciclaggio. Per quanto riguarda il percorso per la localizzazione, saranno forniti indirizzi per la definizione delle scelte localizzative, al fine di rendere più fluido il processo.	Prescrizione 2
21	4	Si chiede di eliminare le parti in cui si pongono vincoli al dimensionamento massimo dell'impianto di fine ciclo lasciando all'iniziativa imprenditoriale stabilire il miglior rapporto tra la taglia ed il ritorno dell'investimento, rapporto tipico di ogni iniziativa imprenditoriale.	IMP10	G	L'impianto di fine ciclo si inserisce nella strategia di piano come elemento necessario al raggiungimento degli obiettivi preposti per la gestione dei rifiuti a livello regionale. Si ritiene indispensabile fornire una chiara indicazione in merito al dimensionamento dell'impianto di fini ciclo che deve essere commisurato ai fabbisogni definiti.	Nessuna modifica necessaria
21	5	Il Piano non contiene indicazioni sulle modalità di finanziamento e sul soggetto a cui farà capo l'investimento e la gestione dell'impianto di fine ciclo. Si chiede di: chiarire se è già definito a quale soggetto farà capo l'investimento nel WTE, rendere l'investimento appetibile non prevedendo un limite massimo alla taglia, così da consentire una risposta efficiente anche al fabbisogno di trattamento dei rifiuti speciali.	IMP11	G	Le caratteristiche del soggetto finanziatore e le modalità di finanziamento dell'intervento saranno definite dai soggetti preposti nelle successive fasi attuative della pianificazione	Nessuna modifica necessaria
21	6	Per la localizzazione dell'impianto di fine ciclo il Piano elenca semplicemente principi come baricentricità, prossimità, vocazionalità dell'area sono da considerarsi prioritari, le macroaree così individuate dovranno poi essere oggetto di un'analisi localizzativa. Si chiede di: identificare già in sede di pianificazione, alla luce almeno dei criteri escludenti e preferenziali, i potenziali siti che potrebbero ospitare l'impiantistica di fine ciclo.	LOCA9	G	In sede di attuazione di piano verranno forniti appositi indirizzi e modalità per inserire nella fase attuativa del piano (pianificazione o programmazione a livello di Ambito) adeguati strumenti di valutazione che portino alla definizione della scelta localizzativa.	Prescrizione 2
					Il dimensionamento dell'impiantistica di fine ciclo è stato	

21	7	Si chiede di eliminare le limitazioni per il rapporto tra rifiuti urbani e rifiuti speciali conferibili negli impianti di discarica regionali per evitare ripercussioni negative sia sulla gestione degli impianti con ricadute economiche sui gestori, che sul costo di smaltimento per i rifiuti urbani con conseguente ricaduta sui cittadini	DISC2	P	effettuato considerando il conseguimento degli obiettivi della pianificazione in relazione sia ai livelli di produzione che ai livelli di RD conseguiti. Il PRGR ha il prioritario obiettivo di garantire il corretto dimensionamento impiantistico per i RU individuando gli specifici fabbisogni; devono inoltre essere individuati i fabbisogni impiantistici funzionali al conseguimento dell'autosufficienza di trattamento e smaltimento dei RS nel rispetto del principio di prossimità. La scelta di limitare al 30% la quota di RS smaltibili nelle discariche strategiche prioritariamente dedicate ai RU è proprio derivante dalla necessità di preservare tali impianti per l'utilizzo "pubblico"; altre opzioni potranno essere ricercate per i RS anche considerando specifica impiantistica già operante in ambito regionale.	Nessuna modifica necessaria
21	8	Si chiede di prevedere le misure finalizzate ad affrontare uno scenario "emergenziale", legato all'esaurimento della capacità di smaltimento in discarica, di non adottare criteri estremamente penalizzati per gli ampliamenti delle discariche esistenti o la realizzazione di nuove.	STRAT 1	G	Il Piano propone una strategia articolata in scenari realistici ai quali bisogna necessariamente tendere. Piuttosto che conferire valenza pianificatoria ad azioni di carattere emergenziale, il Piano prevederà meccanismi per il riorientamento delle scelte in funzione del monitoraggio dell'attuazione degli scenari (sempre nell'ambito delle opzioni consentite dalla normativa e dalle pianificazioni sovraordinate)	Prescrizione 5
21	9	Si auspica che il Piano includa misure dettagliate per il revamping, la manutenzione e l'eventuale riconversione dei TMB presenti sul territorio regionale.	IMP12	P	Il Piano, anche recependo le indicazioni del PNGR, ha definito come opzione strategica prioritaria il destino a recupero energetico diretto del Rifiuto Urbano Residuo e dei rifiuti decadenti dal trattamento delle RD, non ulteriormente valorizzabili come materia; pertanto i TMB perderanno la loro funzione fatto salvo quanto da prevedersi sulla base delle previsioni delle pianificazioni d'ambito per quegli impianti per i quali potranno essere implementate linee di valorizzazione del sovvallo secco per produrre CSS da avviare a coincenerimento	Nessuna modifica necessaria
21	10	Si richiede di eliminare la parte inerente alle prescrizioni sulle modalità di raccolta consentite perché le stesse dovranno essere stabilite dai Comuni in ottemperanza a quanto stabilito dal Dlgs 152/06 (art. 198, comma 2, lett.b), e di indicare, se ritenuto opportuno, criteri preferenziali sui diversi sistemi di raccolta.	RACC8	P	il Piano ha definito, sulla base delle competenze ad esso attribuite dalla norma, gli indirizzi per le forme organizzative dei servizi; resta inteso che le stesse dovranno essere puntualmente definite dalle competenti autorità locali anche sentite le specifiche esigenze dei comuni in sede di predisposizione dei progetti a supporto delle procedure di affidamento nelle situazioni nelle quali si dovrà procedere in tal senso	Nessuna modifica necessaria

21	11	I piani regionali, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 199 del Dlgs. 152/06 devono prevedere anche "la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani" (comma 3, lett. i). Si richiede di elaborare l'evoluzione dei costi complessivi associati alla gestione del rifiuto urbano sul territorio regionale in quanto elaborazione obbligatoria che deve contenere un piano regionale	ECONO 1	P	Il Piano ha definito quella che sarà l'evoluzione attesa dei costi alla luce delle scelte strategiche. La definizione di costi gestionali non viene affrontata a livello di pianificazione ma a scala di successiva fase di programmazione a scala territoriale ottimale, tenuto conto delle diverse specificità territoriali. La scelta operata dal Piano si basa comunque su esperienze verificate in altre regioni, acquisite su base bibliografica o indagini dirette.	Nessuna modifica necessaria
21	12	Si richiede di eliminare la parte inerente alle disposizioni sui criteri localizzativi delle discariche uniformandole a quanto stabilito dalla specifica norma sulle stesse (Dlgs 36/03) ovvero di eliminare la disparità dei criteri localizzativi tra impianti esistenti e futuri.	LOCA1 0	G	Rispetto ai criteri localizzativi del PRGR 2015, il Piano in adeguamento prevede una riduzione delle possibilità localizzative di nuove discariche strategiche di rifiuti non pericolosi (leggi discariche destinate al conferimento di rifiuti urbani come individuate dalla pianificazione d'ambito), infatti la distanza minima dai centri abitati passa da 500 metri a 1500 metri, con la sola eccezione per gli ampliamenti degli impianti esistenti, per i quali viene mantenuto il limite a 500 metri. La scelta di distinguere tra impianti esistenti e nuovi impianti è motivata dal fatto che gli impatti derivanti dalla realizzazione di una nuova discarica, che implicano ulteriore consumo di suolo, cambi di destinazione d'uso e variazione nella vocazionalità dei territori, siano maggiori rispetto a quelli (pur sempre presenti) derivanti dall'ampliamento di un impianto esistente.	Nessuna modifica necessaria
22	1	Il servizio Sostenibilità ambientale, valutazioni e autorizzazioni ambientali condivide gli obiettivi e le azioni proposte dal Piano regionale di gestione dei rifiuti e non esprime alcun rilievo relativamente ai servizi rischi idraulico e sismico, difesa e gestione idraulica, geologico e Urbanistica.	OB4	G	Si prende atto di quanto dichiarato	Nessuna modifica necessaria
22	2	Il settore che si occupa della rete Natura 2000 afferma che per l'espressione del parere motivato di competenza è indispensabile fornire, nella documentazione tecnica, gli shape file delle aree di intervento, delle are di cantiere e della viabilità di cantiere per la verifica delle interferenze con la rete Natura 2000 e la Rete Ecologica della Regione	NAT1	A	Il Piano non localizza interventi e non si spinge alla fase di progettazione, pertanto non è possibile fornire gli shape delle aree di cantiere e della relativa viabilità. Peraltro, i criteri localizzativi escludono la realizzazione di impiantistica in siti della Rete Natura 2000. Si precisa altresì che in questa fase non è stato richiesto alla Regione Umbria l'espressione di un parere motivato, in quanto non di competenza, ma è stata coinvolta in qualità di SCA nel procedimento di VAS in quanto regione confinante. Resta fermo ogni eventuale futuro coinvolgimento, anche con richiesta di espressione di parere se dovuto, nelle	Nessuna modifica necessaria

		Umbria			successive fasi di definizione di localizzazione degli impianti o autorizzazione dei singoli progetti, qualora questi possano avere effetti sul territorio della Regione Umbria.	
23	1	Relativamente alla discrezionalità arbitraria nel rispetto delle distanze minime da rispettare per la localizzazione degli impianti, occorre eliminare la possibilità da parte dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione di poter aumentare le distanze, quali vincoli escludenti, previste dal PRGR, in quanto le distanze previste dal PRGR sono da considerarsi massime possibili non derogabili. Si chiede di eliminare la frase "Tali distanze, pertanto, in sede di autorizzazione potranno essere anche superiori rispetto a quelle minime definite cautelativamente in questa sede."	DIST4	G	Le distanze minime sono state inserite per il principio di precauzione al fine di garantire la tutela della salute della popolazione. Il riferimento alla definizione di distanze maggiori in sede autorizzativa non è "arbitrario" ma si riferisce all'utilizzo di adeguate metodologie valutative che considerino tutti i significativi fattori di impatto, che possono essere applicate solo nella successiva fase localizzativa dell'impianto. In sede di adeguamento della proposta di piano a seguito della conclusione della procedura di VAS verranno chiariti i termini di applicazione di tale principio	Prescrizione 2
23	2	Occorre eliminare i vincoli relativi alle distanze minime previste dal PRGR nei criteri localizzativi per tutte le tipologie di impianti di trattamento e recupero dei rifiuti, e individuare per quali impianti (ad esempio di recupero e riciclo) non si renda necessario applicare i criteri localizzativi stante la loro rilevanza strategica per l'economia regionale.	DIST5	G	I limiti di distanza posti dal Piano garantiscono, a livello di pianificazione, un principio di precauzione che risulta inderogabile, fermi restando tutti i necessari approfondimenti da svolgere in fase di localizzazione puntuale. Le analisi effettuate in sede di pianificazione hanno mostrato che tali scelte consentono comunque una opportunità localizzativa	Nessuna modifica necessaria
23	3	Occorre chiarire o specificare in maniera univoca alcuno della definizione di nuovo e impianto esistente (al paragr.30.2. pag. 350 "Ambito di applicazione dei criteri localizzativi") rispetto alla delatoria terminologica della normativa statale riguardo l'istallazione di cui alla parte II (AIA…) del Dlgs 152/06, all'art. 5 "Definizioni "con i- quater) per "installazione" e con i-quinquies) per "installazione esistente". È necessario pertanto sarà rivedere le definizioni in sede del PRGR onde eliminare ogni dubbio e inficiamento alcuno in sede di interpretazione da parte degli Enti in sede di CDS, che possa porsi in contraddittorio con la normativa statale.	LOCA13	P	Sarà verificata la necessità di chiarire le definizioni date in coerenza con il quadro normativo e amministrativo vigente e con il consolidato assetto giurisprudenziale	Verifica definizioni cap. 30
		Occorre eliminare la possibilità da parte delle autorità competenti, in sede di rilascio dell'autorizzazione, di ogni possibile loro facoltà di non concedere rinnovi e/o adeguamenti e/o ampliamenti di impianti di				

23	4	gestione di rifiuti esistenti per il motivo di essere ubicati in aree in cui è intervenuta una successiva esclusione nella loro localizzazione, fermo restando l'applicazione alle migliori tecnologie disponibili per rendere compatibile l'impianto e/o minimizzare gli impatti generati dall'impianto." (paragrafo 30.3, pag. 352). In sostanza gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti autorizzati debbono poter continuare a svolgere le proprie attività autorizzate senza preclusione di sorta rispetto a vincoli localizzativi sopraggiunti.	LOCA12	G	Il Piano provvederà a chiarire i limiti dell'ambito di applicazione dei nuovi criteri localizzativi. Resta ferma l'autonomia di giudizio delle autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni in sede di valutazione degli effetti ambientali delle istanze di rinnovi e/o adeguamenti e/o ampliamenti di impianti di gestione di rifiuti esistenti.	Modifica cap. 30
23	5	Occorre ristabilire quanto attualmente previsto il limite del 50% in peso (limite vigente) per il conferimento di rifiuti speciali negli impianti di discarica	DISC2	P	Il dimensionamento dell'impiantistica di fine ciclo è stato effettuato considerando il conseguimento degli obiettivi della pianificazione in relazione sia ai livelli di produzione che ai livelli di RD conseguiti. Il PRGR ha il prioritario obiettivo di garantire il corretto dimensionamento impiantistico per i RU individuando gli specifici fabbisogni; devono inoltre essere individuati i fabbisogni impiantistici funzionali al conseguimento dell'autosufficienza di trattamento e smaltimento dei RS nel rispetto del principio di prossimità. La scelta di limitare al 30% la quota di RS smaltibili nelle discariche strategiche prioritariamente dedicate ai RU è proprio derivante dalla necessità di preservare tali impianti per l'utilizzo "pubblico"; altre opzioni potranno essere ricercate per i RS anche considerando specifica impiantistica già operante in ambito regionale.	Nessuna modifica necessaria
23	6	Occorre specificare e stabilire in maniera inequivocabile in merito al "Riordino della governance regionale. (Pagina 270): "[…] ove si intendesse procedere ad una Autorità Unica Regionale, a salvaguardia e in applicazione del principio di sussidiarietà a favore delle comunità territoriali, che il livello locale, sia corrispondente agli attuali ATO, per le tematiche relative dell'affidamento del servizio di gestione integrata (un affidamento per ciascun sub-ambito territoriale), che la sua gestione ed eventuali componenti impiantistiche di pretrattamento e valorizzazione con adeguati standard gestionali.	ATO5	P	Il Piano ha individuato nei confini territoriali delle attuali ATA i futuri confini dei sub ambiti che saranno i contesti di riferimento per l'affidamento dei servizi da erogare sui territori	Nessuna modifica necessaria
		Occorre, per migliorare ulteriormente i processi di semplificazione nella localizzazione degli impianti di				

23	7	discarica, spingere ulteriormente verso l'applicazione di criteri di referenzialità localizzativa in direzione di territori già a vocazione industriale, rispetto ai vincoli escludenti, si chiede di eliminare ogni riferimento a distanze minime dai centri abitati (quale limite escludente attualmente previste 500 mt per le discariche RNP esistenti e 1.500 mt per le nuove discariche RNP) da rispettare sia per gli ampliamenti di impianti esistenti che la realizzazione di nuovi impianti in modo che eventuali prescrizioni nel rispetto di distanze minime, possano essere decise e determinate, caso per caso, dalle autorità preposte competenti al rilascio dell'autorizzazione, in sede di Conferenza dei servizi in cui intervengono tutte le autorità pubbliche preposte.	DIST5	G	I limiti di distanza dai centri abitati per i nuovi impianti e per gli ampliamenti di impianti esistenti garantiscono, a livello di pianificazione, un principio di precauzione che risulta inderogabile, fermi restando tutti i necessari approfondimenti da svolgere in fase di localizzazione puntuale. Le analisi effettuate in sede di pianificazione hanno mostrato che tali scelte consentono comunque una opportunità localizzativa	Nessuna modifica necessaria
23	8	Il Piano sembra scegliere lo scenario del "recupero energetico diretto" per cui gli impianti TMB dovrebbero essere riconvertiti in stazioni di trasferenza per cui è necessaria una assoluta chiarezza nella definizione dello scenario di piano, in quanto ciò determina in maniera determinante la differente e rilevante programmazione (sia di lungo termine, ma anche quella di breve e medio termine per il periodo transitorio che si prevede di almeno 5 anni) dei conseguenti interventi infrastrutturali sugli attuali TMB pubblici necessitanti, che determinano diverse e alternative scelte tecniche e tecnologiche con impatti molto diversi sugli investimenti da effettuare e sulle forme gestionali da adottare con le conseguenziali ricadute tariffarie a carico degli utenti coinvolti.	IMP12	P	Il Piano, anche recependo le indicazioni del PNGR, ha definito come opzione strategica prioritaria il destino a recupero energetico diretto del Rifiuto Urbano Residuo e dei rifiuti decadenti dal trattamento delle RD, non ulteriormente valorizzabili come materia; pertanto i TMB perderanno la loro funzione fatto salvo quanto da prevedersi sulla base delle previsioni delle pianificazioni d'ambito per quegli impianti per i quali potranno essere implementate linee di valorizzazione del sovvallo secco per produrre CSS da avviare a incenerimento	
23	9	Si chiede di dettagliare maggiormente il percorso amministrativo che porti in tempi massimo di 12 mesi alla definizione della localizzazione dell'impianto in modo da ridurre complessivamente tutti i tempi fino alla sua messa in funzione.	LOCA11	G	Per quanto riguarda il percorso per la localizzazione, saranno forniti indirizzi per la definizione delle scelte localizzative, al fine di rendere più fluido il processo.	Prescrizione 2
23	10	Si chiede di definire nel PRGR meglio le opzioni al fatto che al 2030 non sia in esercizio il WTE, in	IMP8	G	La fase transitoria rappresenta sicuramente un elemento di potenziale criticità. Tuttavia il Piano definisce uno scenario che consente l'autosufficienza gestionale per il sistema di smaltimento, attraverso il conseguimento degli	Nessuna modifica

		quanto si ritiene plausibile la sua entrata in funzione non prima del 2035.			obiettivi di contenimento della produzione e di massimizzazione del recupero e riciclaggio.	necessaria
23	11	Si chiede di eliminare nel PRGR le parti in cui si pongono vincoli al dimensionamento massimo dell'impianto WTE di fine ciclo, così da consentire in sede di autorizzazione di meglio soddisfare anche al fabbisogno di trattamento dei rifiuti speciali.	IMP10	G	L'impianto di fine ciclo si inserisce nella strategia di piano come elemento necessario al raggiungimento degli obiettivi preposti per la gestione dei rifiuti a livello regionale. Si ritiene indispensabile fornire una chiara indicazione in merito al dimensionamento dell'impianto di fini ciclo che deve essere commisurato ai fabbisogni definiti.	Nessuna modifica necessaria
23	12	Si chiede di fornire maggiori elementi pianificatori circa le modalità di finanziamento dell'infrastruttura e sul soggetto a cui farà capo l'investimento e la gestione (se attraverso lo strumento della finanza di progetto, ecc.).	IMP15	P	Le decisioni in merito alle modalità di realizzazione e finanziamento dell'impiantistica di "chiusura del ciclo" attengono la successiva fase di pianificazione attuativa	Nessuna modifica necessaria
24	1	Pianificazione non corretta per utilizzo dati del periodo COVID	QC1	G	Il piano assume come base di riferimento a scala di pianificazione i piani d'ambito in ultimo approvati nel 2022 e 2023. Il piano sarà aggiornato con la redazione di un paragrafo che dia conto della verifica di coerenza dei dati assunti dal Piano (2021 e 2022/parte) con i dati 2022/2023 dei rifiuti urbani. Inoltre, il Piano di monitoraggio è volto all'aggiornamento dei dati alle annualità più recenti che si renderanno disponibili.	Integrazione piano con indicazioni sulla coerenza delle analisi rispetto ai dati aggiornati (par. 4 del PRGR).
24	2	Il metodo suggerito della RD rimane il porta a porta spinto, fortemente oneroso sia dal punto di vista della sostenibilità economica sia per la salute dei lavoratori addetti alla raccolta. Si propone l'utilizzo di cassonetti intelligenti accessibili con codice/app ai soli residenti.	RACC7	G	La raccolta differenziata con modalità porta a porta rappresenta la scelta organizzativa di riferimento prioritaria confermando peraltro quanto già avviene ampiamente sul territorio regionale; ciò dovrà evidentemente aver luogo con attenzione a tutte le problematiche gestionali a carico degli addetti. Attenzione è tuttavia dedicata anche allo sviluppo di diverse forme organizzative che potranno affermarsi sui territori in risposta a particolari esigenze.	Nessuna modifica necessaria
24	3	Si propone la separazione, nella raccolta differenziata, di plastica e metallo per aumentare la percentuale di riciclaggio.	RACC9	P	Si concorda con il principio espresso di separazione delle diverse componenti merceologiche in fase di raccolta. Le modalità organizzative dei servizi saranno definite progettualmente a livello locale.	Nessuna modifica necessaria
24	4	Si suggerisce l'accorpamento dei 22 operatori nel campo della raccolta dei rifiuti.	GOV1	P	Il Piano auspica l'avvio di processi di aggregazione delle gestioni che potrà concretizzarsi all'atto dell'avvio delle procedure di affidamento unitario dei servizi.	Nessuna modifica necessaria

24	5	Fondamentale che le ATA predispongano controlli atti a verificare la corretta attuazione degli affidamenti predisposti.	GOV2	P	Il controllo sulla conforme attuazione degli affidamenti è a norma di legge onere imprescindibile degli affidatari del servizio	Nessuna modifica necessaria
24	6	Si esprimono dubbi sulla tariffazione puntuale: può favorire la dispersione nell'ambito del rifiuto indifferenziato per abbattere il costo; la tariffa puntuale sul rifiuto umido non può penalizzare chi vive in zone ad alta densità abitativa e non può avviare azioni di compostaggio.	TAR3	G	Si comprendono le preoccupazioni espresse. A tal proposito il Piano indicherà di preferire l'attivazione della tariffazione puntuale in contesti di "modello intensivo" (porta a porta), in cui è più facile l'associazione utenza produttrice - rifiuto e quindi il controllo dello stesso. Si sottolinea come la misurazione di più frazioni di rifiuto abbia come principale obiettivo quello di monitorare in maniera più completa la produzione di rifiuti di ogni utenza, proprio per limitare effetti distorsivi. Infine si ricorda che la proposta di Piano già sottolinea l'importanza dell'accompagnamento con efficaci e specifiche campagne di comunicazione in fase di avvio e sviluppo del modello	Integrazione par. 17 specifica modello raccolta/tariffazione puntuale
24	7	Si esprimono dubbi sulla tempistica di realizzazione e di finanziamento del termovalorizzatore che andrà comunque associato ad una discarica e si auspica che esso possa accogliere anche i rifiuti industriali non pericolosi.	IMP8	G	La fase transitoria rappresenta sicuramente un elemento di potenziale criticità. Tuttavia il Piano definisce uno scenario che consente l'autosufficienza gestionale per il sistema di smaltimento, attraverso il conseguimento degli obiettivi di contenimento della produzione e di massimizzazione del recupero e riciclaggio. Per quanto riguarda il percorso per la localizzazione, saranno forniti indirizzi per la definizione delle scelte localizzative, al fine di rendere più fluido il processo.	Prescrizione 2
24	8	Criteri localizzativi: si propone di adottare i limiti in vigore nelle altre regioni.	LOCA10	G	Si confermano le scelte indicate che sono basate su l'analisi complessiva del contesto regionale oltre che sull'esigenza di ottemperare agli obiettivi di gestione preposti dalla normativa. Rispetto ai criteri localizzativi del PRGR 2015, il Piano in adeguamento prevede una riduzione delle possibilità localizzative di nuove discariche strategiche di rifiuti non pericolosi (leggi discariche destinate al conferimento di rifiuti urbani come individuate dalla pianificazione d'ambito), infatti la distanza minima dai centri abitati passa da 500 metri a 1500 metri, con la sola eccezione per gli ampliamenti degli impianti esistenti, per i quali viene mantenuto il limite a 500 metri. La riduzione della distanza da 2000 metri a 1500 per le discariche non strategiche di rifiuti non pericolosi destinate al conferimento di rifiuti speciali e per le discariche di rifiuti pericolosi è stata determinata dalla necessità di consentire una pur	Nessuna modifica necessaria

					limitata ma possibile opportunità localizzativa, secondo quanto motivato dal Piano. Il limite di 1500 metri viene ritenuto cautelativo ai fini della tutela della salute pubblica in applicazione di un principio di precauzione a scala di pianificazione, fermi restando tutti i necessari approfondimenti da svolgere in fase di localizzazione puntuale.	
24	9	Sollecito alla regione per un'azione di coordinamento volta alla realizzazione di nuovi biodi gestori e ammodernamento degli esistenti.	IMP14	P	Il Piano individua nella digestione anaerobica l'opzione privilegiata per il trattamento della FORSU in considerazione degli indubbi benefici di carattere energetico ed ambientale.	Nessuna modifica necessaria
24	10	Si ritiene penalizzante il limite del 30% dei RS non pericolosi da conferire in discarica.	DISC2	P	Il dimensionamento dell'impiantistica di fine ciclo è stato effettuato considerando il conseguimento degli obiettivi della pianificazione in relazione sia ai livelli di produzione che ai livelli di RD conseguiti. Il PRGR ha il prioritario obiettivo di garantire il corretto dimensionamento impiantistico per i RU individuando gli specifici fabbisogni; devono inoltre essere individuati i fabbisogni impiantistici funzionali al conseguimento dell'autosufficienza di trattamento e smaltimento dei RS nel rispetto del principio di prossimità. La scelta di limitare al 30% la quota di RS smaltibili nelle discariche strategiche prioritariamente dedicate ai RU è proprio derivante dalla necessità di preservare tali impianti per l'utilizzo "pubblico"; altre opzioni potranno essere ricercate per i RS anche considerando specifica impiantistica già operante in ambito regionale.	Nessuna modifica necessaria
25	1	Si contesta la base dati utilizzata per le stime di piano indicando contraddizioni tra i trend negativi (popolazione, turismo ecc) e l'aumento del PIL, si contesta la stima del miglioramento della raccolta differenziata e del riciclaggio. Si fa riferimento al fatto che molte stime sono basate sugli anni influenzati dal COVID. Si richiede di elaborare i dati di piano con delle basi dati maggiormente consolidate e fare delle proiezioni di piano realistiche utilizzando indicatori ISTAT condivisi e validati. In caso contrario le previsioni di piano sono sin da ora da considerarsi prive di ogni fondamento reale.	QC3	G	Il piano assume come base di riferimento a scala di pianificazione i piani d'ambito in ultimo approvati nel 2022 e 2023. Il piano sarà aggiornato con la redazione di un paragrafo che dia conto della verifica di coerenza dei dati assunti dal Piano (2021 e 2022/parte) con i dati 2022/2023 dei rifiuti urbani. Inoltre, il Piano di monitoraggio è volto all'aggiornamento dei dati alle annualità più recenti che si renderanno disponibili. Per quanto riguarda l'affidabilità dei dati di Piano si evidenzia che le stime previsionali su produzione di RU sono formulate dal Piano su base demografica attingendo alle previsioni ISTAT e prevedendo evoluzioni determinate dagli effetti delle politiche implementate con l'obiettivo fondamentale di disaccoppiare crescita economica e produzione RU.	Integrazione piano con indicazioni sulla coerenza delle analisi rispetto ai dati aggiornati (par. 4 del PRGR).

25	2	Sulle modalità di raccolta dei rifiuti viene fatta una decisa scelta di campo orientata al porta a porta integrale, lasciando aperta la possibilità di contenitori informatizzati solo in casi eccezionali, non viene fatta alcuna valutazione di sostenibilità economica del Piano. La modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani è una competenza che il Dlgs 152/06 (art. 198, comma 2, lett.b) dà in capo in via esclusiva al Comune. Si richiede di eliminare la parte inerente alle prescrizioni sulle modalità di raccolta consentite perché le stesse dovranno essere stabilite dai Comuni in ottemperanza a quanto stabilito dal Dlgs 152/06 (art. 198, comma 2, lett.b), e di indicare, se ritenuto opportuno, criteri preferenziali sui diversi sistemi di raccolta.	RACC8	P	il Piano ha definito, sulla base delle competenze ad esso attribuite dalla norma, gli indirizzi per le forme organizzative dei servizi; resta inteso che le stesse dovranno essere puntualmente definite dalle competenti autorità locali anche sentite le specifiche esigenze dei comuni in sede di predisposizione dei progetti a supporto delle procedure di affidamento nelle situazioni nelle quali si dovrà procedere in tal senso	Nessuna modifica necessaria
25	3	Nessuna norma prevede che il piano regionale debba contenere indicazioni su una capacità massima degli impianti ma, anzi, dovrebbe prevederne una "minima" che tenga conto del fabbisogno espresso dal territorio, lasciando poi all'iniziativa imprenditoriale stabilire il miglior rapporto tra la taglia ed il ritorno dell'investimento rapporto tipico di ogni iniziativa imprenditoriale. Il voler imporre il numero di impianti e di imporre la taglia massima, come ben argomentato dalla recentissima sentenza del TAR Umbria n.00673/2024 sul Piano della Regione Umbria, comprime la libertà di iniziativa sugli impianti di recupero e di smaltimento e presenta profili di illegittimità. Si richiede di eliminare la parte inerente alle indicazioni sul dimensionamento dell'impianto di fine ciclo	IMP10	G	L'impianto di fine ciclo si inserisce nella strategia di piano come elemento necessario al raggiungimento degli obiettivi preposti per la gestione dei rifiuti a livello regionale. Si ritiene indispensabile fornire una chiara indicazione in merito al dimensionamento dell'impianto di fine ciclo che deve essere commisurato ai fabbisogni definiti.	Nessuna modifica necessaria
25	4	Il limite imposto al 30% dei rifiuti speciali in discarica oltreché configurare un comportamento illegittimo, anche sotto il profilo costituzionale, provocherebbe un aggravio dei costi di smaltimento e di gestione dei rifiuti sia urbani sia speciali contravvenendo i principi di efficacia, efficienza ed economicità che un piano dovrebbe invece garantire.	DISC2	P	Il dimensionamento dell'impiantistica di fine ciclo è stato effettuato considerando il conseguimento degli obiettivi della pianificazione in relazione sia ai livelli di produzione che ai livelli di RD conseguiti. Il PRGR ha il prioritario obiettivo di garantire il corretto dimensionamento impiantistico per i RU individuando gli specifici fabbisogni; devono inoltre essere individuati i fabbisogni impiantistici funzionali al conseguimento dell'autosufficienza di trattamento e smaltimento dei RS nel rispetto del principio di prossimità.	Nessuna modifica necessaria

		Si richiede di eliminare le limitazioni per il rapporto tra rifiuti urbani e rifiuti speciali conferibili negli impianti di discarica regionali.			La scelta di limitare al 30% la quota di RS smaltibili nelle discariche strategiche prioritariamente dedicate ai RU è proprio derivante dalla necessità di preservare tali impianti per l'utilizzo "pubblico"; altre opzioni potranno essere ricercate per i RS anche considerando specifica impiantistica già operante in ambito regionale.	
25	5	Si richiede di eliminare la parte inerente alle disposizioni sui criteri localizzativi delle discariche uniformandole a quanto stabilito dalla specifica norma sulle stesse (Dlgs 36/03) ovvero di eliminare la disparità dei criteri localizzativi tra impianti esistenti e futuri.	LOCA10	G	Si confermano le scelte indicate che sono basate su l'analisi complessiva del contesto regionale oltre che sull'esigenza di ottemperare agli obiettivi di gestione preposti dalla normativa. Rispetto ai criteri localizzativi del PRGR 2015, il Piano in adeguamento prevede una riduzione delle possibilità localizzative di nuove discariche strategiche di rifiuti non pericolosi (leggi discariche destinate al conferimento di rifiuti urbani come individuate dalla pianificazione d'ambito), infatti la distanza minima dai centri abitati passa da 500 metri a 1500 metri, con la sola eccezione per gli ampliamenti degli impianti esistenti, per i quali viene mantenuto il limite a 500 metri. La scelta di distinguere tra impianti esistenti e nuovi impianti è motivata dal fatto che gli impatti derivanti dalla realizzazione di una nuova discarica, che implicano ulteriore consumo di suolo, cambi di destinazione d'uso e variazione nella vocazionalità dei territori, siano maggiori rispetto a quelli (pur sempre presenti) derivanti dall'ampliamento di un impianto esistente.	Nessuna modifica necessaria
25	6	Nel Piano non viene fatta alcuna analisi di stima dei costi e della sua sostenibilità economica, se non in un brevissimo paragrafo (una pagina e mezza, pp. 273-274), si richiede di elaborare l'evoluzione dei costi complessivi associati alla gestione del rifiuto urbano sul territorio regionale in quanto elaborazione obbligatoria che deve contenere un piano regionale così come indicato dal Dlgs 152/06, art. 199 comma 3, lett.i.	ECONO1	P	Il Piano ha definito quella che sarà l'evoluzione attesa dei costi alla luce delle scelte strategiche. La definizione di costi gestionali non viene affrontata a livello di pianificazione ma a scala di successiva fase di programmazione a scala territoriale ottimale, tenuto conto delle diverse specificità territoriali. La scelta operata dal Piano si basa comunque su esperienze verificate in altre regioni, acquisite su base bibliografica o indagini dirette.	Nessuna modifica necessaria
26	1	Si chiede di definire azioni specifiche ed indicare modelli di raccolta per conseguire gli obiettivi di riduzione degli scarti con l'introduzione o la modifica dei servizi di raccolta in essere.	RACC10	P	Il Piano individua le migliori pratiche per conseguire buoni standard quali quantitativi di RD; in questo senso i sistemi domiciliari sono quelli che, sulla base delle analisi merceologiche condotte in numerosi contesti, offrono le migliori garanzie	Nessuna modifica necessaria
					La modalità di raccolta con contenitori ad accesso	

26	2	Relativamente alla possibilità di introdurre sistemi di accesso controllato si chiede di indicare le potenziali criticità (cap. 14) e individuare procedure concertate per l'introduzione di tali sistemi.	RACC11	P	controllato si sta sviluppando anche sulla base di finanziamenti recentemente erogati. Rappresentano una modalità organizzativa che sicuramente presenta vantaggi ed opportunità in determinati contesti. Queste modalità possono però comportare un deterioramento della qualità delle raccolte, aspetto questo che deve essere attentamente valutato. Tali aspetti potranno essere approfonditi nel piano.	Integrazione cap. 14
26	3	Perplessità sulla considerazione che il solo deterrente all'accesso ai sistemi di raccolta stradale informatizzati serva come unica leva al corretto conferimento.	RACC29	G	Si condivide la preoccupazione espressa; per tale motivo la proposta di Piano prevede come modello di raccolta da preferirsi il "modello intensivo" (porta a porta) e nel contempo pone molta attenzione alla comunicazione e formazione degli utenti collegata anche a forme di monitoraggio e controllo.	Nessuna modifica necessaria
26	4	In riferimento al cap. 14 è opportuno identificare le azioni per lo sviluppo della tariffazione puntuale anche con l'utilizzo di fondi regionali.	PRE12	G	Il Piano prevede specifiche azioni per la promozione della tariffa puntuale, elencate nel §17.2.4 e §31.3. Il programma attuativo si configura come lo strumento di riferimento per la realizzazione delle azioni comprese secondo quanto previsto in materia di tariffazione puntuale. Gli strumenti vengono individuati annualmente con atti programmatici di allocazione delle risorse finanziarie in funzione delle disponibilità in bilancio, il piano costituisce un quadro di riferimento di indirizzo	Nessuna modifica necessaria
27	1	Si esprime la totale contrarietà ad un ipnotico ampliamento della discarica di Ca' Asprete	IMP16	P	Si prende atto della contrarietà. Il Piano non implica né impone ampliamenti di singole discariche. L'opportunità di un eventuale ampliamento della discarica andrà valutata nell'ambito della prevista fase di attuazione del Piano a scala di Ambito regionale, anche in relazione alle previsioni di utilizzo/ampliamento delle volumetrie di abbancamento presso altri siti.	Nessuna modifica necessaria
27	2	Non si condivide l'impostazione del Piano che privilegia l'ampliamento di impianti esistenti gravando con gli effetti negativi sui medesimi territori.	LOCA2	G	è indubbio che gli impatti derivanti dalla realizzazione di una nuova discarica, che implicano ulteriore consumo di suolo, cambi di destinazione d'uso e variazione nella vocazionalità dei territori, siano maggiori rispetto a quelli (pur sempre presenti) derivanti dall'ampliamento di un impianto esistente. In un'ottica di valutazione complessiva delle alternative possibili, l'ampliamento di discarica è pertanto preferibile, in generale, a quello di una nuova discarica, ferme restando le valutazioni sito specifiche ai fini della sostenibilità ambientale.	Nessuna modifica necessaria

27	3	Si chiede di rivedere i criteri localizzativi dei nuovi impianti di discarica, con particolare riferimento alle distanze dai centri abitati e siti sensibili prevista nella misura superiore a 1500 ml, perché si traduce di fatto nella impossibilità oggettiva e, quindi, nuovamente a favore degli impianti esistenti (per i quali vale la distanza di 500 ml).	LOCA10	G	Si confermano le scelte indicate che sono basate su l'analisi complessiva del contesto regionale oltre che sull'esigenza di ottemperare agli obiettivi di gestione preposti dalla normativa. Rispetto ai criteri localizzativi del PRGR 2015, il Piano in adeguamento prevede una riduzione delle possibilità localizzative di nuove discariche strategiche di rifiuti non pericolosi (leggi discariche destinate al conferimento di rifiuti urbani come individuate dalla pianificazione d'ambito), infatti la distanza minima dai centri abitati passa da 500 metri a 1500 metri, con la sola eccezione per gli ampliamenti degli impianti esistenti, per i quali viene mantenuto il limite a 500 metri. La riduzione della distanza da 2000 metri a 1500 per le discariche non strategiche di rifiuti non pericolosi destinate al conferimento di rifiuti speciali e per le discariche di rifiuti pericolosi è stata determinata dalla necessità di consentire una pur limitata ma possibile opportunità localizzativa, secondo quanto motivato dal Piano. Il limite di 1500 metri viene ritenuto cautelativo ai fini della tutela della salute pubblica in applicazione di un principio di precauzione a scala di pianificazione, fermi restando tutti i necessari approfondimenti da svolgere in fase di localizzazione puntuale.	Nessuna modifica necessaria
28	1	Attualizzare i dati su cui si basa la proposta di Piano in quanto è noto che i dati 2020 e 2021 risentono del periodo Covid e non dovrebbero essere tenuti in considerazioni per modellazioni future.	QC3	G	Il piano assume come base di riferimento a scala di pianificazione i piani d'ambito in ultimo approvati nel 2022 e 2023. Il piano sarà aggiornato con la redazione di un paragrafo che dia conto della verifica di coerenza dei dati assunti dal Piano (2021 e 2022/parte) con i dati 2022/2023 dei rifiuti urbani. Inoltre, il Piano di monitoraggio è volto all'aggiornamento dei dati alle annualità più recenti che si renderanno disponibili.	Modifica § 16; integrazione piano con indicazioni sulla coerenza delle analisi rispetto ai dati aggiornati (par. 4 del PRGR).
28	2	Prevedere la fattibilità tecnica ed economica della nuova impiantistica, con l'obiettivo di raggiungere l'autosufficienza regionale nella gestione dei rifiuti urbani e speciali e conseguente contenimento della tariffa per cittadini ed imprese.	IMP17	G	La scelta di realizzare nuova impiantistica per garantire il corretto fine ciclo nel rispetto delle indicazioni normative, ed ai fini del contenimento dei costi e massimizzazione dell'efficienza, è una scelta che il piano assume motivatamente a scala strategica. In fase attuativa, con riferimento alle necessità di valutazione delle alternative localizzative, tecnologiche, gestionali si svilupperanno le analisi di fattibilità tecnico economica che porteranno all'individuazione della migliore opzione.	Nessuna modifica necessaria

28	3	Ampliare la capacità impiantistica del termovalorizzatore con l'obiettivo dell'autosufficienza anche per i rifiuti speciali in quanto si riducono i quantitativi conferibili di rifiuti speciali nelle discariche per gli urbani, aumenteranno per i cittadini i costi di smaltimento, per le imprese i costi di trasporto e smaltimento, dovendo le stesse ricorrere maggiormente ad impianti fuori regione, diminuendo la loro competitività rispetto ad imprese in regioni limitrofe meglio servite.	IMP10	G	L'impianto di fine ciclo si inserisce nella strategia di piano come elemento necessario al raggiungimento degli obiettivi preposti per la gestione dei rifiuti a livello regionale. Si ritiene indispensabile fornire una chiara indicazione in merito al dimensionamento dell'impianto di fine ciclo che deve essere commisurato ai fabbisogni definiti. Il Piano, al cap. 21.4 esplicita le opportunità di trattamento di rifiuti speciali in relazione al dimensionamento dell'impianto di fine ciclo.	Nessuna modifica necessaria
28	4	Mantenere l'attuare percentuale di smaltimento dei rifiuti speciali in discarica al 50% dei rifiuti urbani nella fase transitoria.	DISC2	P	Il dimensionamento dell'impiantistica di fine ciclo è stato effettuato considerando il conseguimento degli obiettivi della pianificazione in relazione sia ai livelli di produzione che ai livelli di RD conseguiti. Il PRGR ha il prioritario obiettivo di garantire il corretto dimensionamento impiantistico per i RU individuando gli specifici fabbisogni; devono inoltre essere individuati i fabbisogni impiantistici funzionali al conseguimento dell'autosufficienza di trattamento e smaltimento dei RS nel rispetto del principio di prossimità. La scelta di limitare al 30% la quota di RS smaltibili nelle discariche strategiche prioritariamente dedicate ai RU è proprio derivante dalla necessità di preservare tali impianti per l'utilizzo "pubblico"; altre opzioni potranno essere ricercate per i RS anche considerando specifica impiantistica già operante in ambito regionale.	Nessuna modifica necessaria
28	5	Consentire la realizzazione ed agevolare la localizzazione di discariche, esistenti e nuove, e di nuovi impianti di recupero materia non si ritengono accettabili i criteri di localizzazioni escludenti per la realizzazione di nuove discariche per rifiuti speciali che prevedono una distanza di 1.500 m dai centri abitati allineando le distanze degli impianti dai centri abitati e dai siti sensibili a quelle delle regioni limitrofe, al fine di riequilibrare lo svantaggio competitivo delle imprese marchigiane rispetto alle altre.	LOCA10	G	Si confermano le scelte indicate che sono basate su l'analisi complessiva del contesto regionale oltre che sull'esigenza di ottemperare agli obiettivi di gestione preposti dalla normativa. Rispetto ai criteri localizzativi del PRGR 2015, il Piano in adeguamento prevede una riduzione delle possibilità localizzative di nuove discariche strategiche di rifiuti non pericolosi (leggi discariche destinate al conferimento di rifiuti urbani come individuate dalla pianificazione d'ambito), infatti la distanza minima dai centri abitati passa da 500 metri a 1500 metri, con la sola eccezione per gli ampliamenti degli impianti esistenti, per i quali viene mantenuto il limite a 500 metri. La riduzione della distanza da 2000 metri a 1500 per le discariche non strategiche di rifiuti non pericolosi destinate al conferimento di rifiuti speciali e per le discariche di rifiuti pericolosi è	Nessuna modifica necessaria

					stata determinata dalla necessità di consentire una pur limitata ma possibile opportunità localizzativa, secondo quanto motivato dal Piano. Il limite di 1500 metri viene ritenuto cautelativo ai fini della tutela della salute pubblica in applicazione di un principio di precauzione a scala di pianificazione, fermi restando tutti i necessari approfondimenti da svolgere in fase di localizzazione puntuale.	
28	6	La proposta di Piano prova a dare soluzioni per la gestione dei rifiuti inerti solo prevedendo la Redazione di Linee Guida non dando invece risposte concrete per la collocazione definitiva dei materiali che stanno attualmente saturando gli impianti di recupero inerti e mettendo a rischio la ricostruzione stessa. Si chiede di consentire la realizzazione ed agevolare la localizzazione di discariche, esistenti e nuove, e di nuovi impianti di recupero materia	INERT4	P	Le linee guida, eventualmente accompagnate da specifici provvedimenti di carattere amministrativo, rappresentano uno strumento adeguato per indirizzare verso una più efficace gestione degli inerti da demolizione e costruzione ai fini prioritari di recupero e riciclaggio ed in subordine di adeguato smaltimento.	Nessuna modifica necessaria
28	7	Si esprimono perplessità sulla tariffazione destinata ad aumentare per: finanziare il termovalorizzatore, aumentare la percentuale e la distribuzione areale della raccolta porta a porta,	TAR4	P	Si prende atto della perplessità sollevata. Si precisa che il Piano punta alla diffusione della tariffa puntuale come leva per orientare i comportamenti virtuosi dei cittadini nel rispetto di un corretto principio di equità	Nessuna modifica necessaria
29	1	§ 2.3 Si suggerisce di riportare in elenco tutti i 28 distretti industriali specializzati.	DEF1	P	Al fine di non appesantire la trattazione, da focalizzarsi sugli aspetti più strettamente di interesse pianificatorio, si conferma di esplicitare, tra i 28 distretti industriali, solo quelli di spicco e rilevanza nazionale.	Nessuna modifica necessaria
29	2	§ 7.1 È bene chiarire se il 4% è riferito al totale dei rifiuti prodotti oppure al totale di una determinata categoria merceologica (singolo EER).	QC4	P	Il 4% è calcolato rispetto al totale di ogni flusso di rifiuti considerato. Tale aspetto verrà chiarito	Chiarimento par. 7.1
29	3	In riferimento alle carenze impiantistiche (§7.1, §7.2 e tabella 26.1) non viene riportato in ATO 2 alcun impianto trattamento FORSU, in tabella 20,3 si riporta al contrario che vi è un impianto realizzato ad Ostra (AN). Si evidenzia che l'impianto è entrato a regime.	QC5	P	Si segnala che le tabelle e i paragrafi richiamati nell'osservazione fanno riferimento ad annualità differenti. Si valuteranno puntuali integrazioni delle parti della Relazione di Piano interessate	Correzione imprecisioni Par. 7.1 e 7.2
29	4	Nella Tabella 7-6 "Principali destini della frazione organica – anno 2021" non viene riportata la trasferenza nel Comune di Maiolati Spontini (AN) – gestita dalla Società Eco Consul Srl.	QC6	P	La tabella richiamata riporta solamente i principali primi destini della frazione organica; la trasferenza segnalata dall'osservante riceve quantitativi sotto la soglia prestabilita.	Nessuna modifica necessaria

29	5	Al § 7.3 (Impianti di pretrattamento dei rifiuti indifferenziati) si evidenzia che 176,34 t di rifiuti con EER 200301, nel 2020 sono state inviate alla trasferenza di Maiolati Spontini (AN) e di qui ad impianti di incenerimento in Emilia-Romagna poiché provenienti da abitazioni con soggetti in isolamento per le problematiche connesse al Covid.	QC7	P	Si prende atto della precisazione	Nessuna modifica necessaria
29	6	Al §7.3.1 Si porta a conoscenza che è stata avviata la procedura ad evidenza pubblica per lo svolgimento dei lavori per la realizzazione della linea di produzione di CSS	QC8	P	Si prende atto dell'aggiornamento dell'iter di realizzazione dell'impianto. Si aggiornerà il testo della Relazione di Piano come segue: "intervento per il quale si è conclusa la fase di progettazione esecutiva ed è stata avviata la procedura ad evidenza pubblica per lo svolgimento dei lavori per la realizzazione (aggiornamento dicembre 2024)".	Modifica al § 7.3.1
29	7	Al §7.3.1, ultimo capoverso, si suggerisce di chiarire se con "opzione impiantistica cui fare riferimento" si intende il sub-scenario che verrà scelto.	IMP18	P	Si conferma che per "opzione impiantistica cui fare riferimento" si intende sub-scenario scelto. Si precisa, a tal proposito, come il destino finale del CSS prodotto debba essere, in via prioritaria, il coincenerimento in impianti industriali in sostituzione di combustibile fossile tradizionale.	Nessuna modifica necessaria
29	8	Nella Figura 7-3 sono riportati i quantitativi di rifiuti urbani e speciali (t) smaltiti in discarica negli anni 2019-2021. Per potere effettuare le analisi si suggerisce di riportare anche un grafico con i valori pro-capite.	QC9	P	Nell'ambito dell'analisi svolta nel §7.4 non si ritiene utile alla trattazione l'inserimento dei dati pro-capite	Nessuna modifica necessaria
29	9	Al §7.5.1 quarto capoverso si porta a conoscenza che con deliberazione n. 1 del 30/01/2024 dell'ATA di Ancona è stato individuato il sito dove localizzare l'impianto in parola e che nell'estate 2024 sono state avviate le indagini geognostiche e di caratterizzazione della falda e dei terreni dal punto di vista idraulico e chimico. A breve sarà avviata la procedura per affidare la progettazione di fattibilità tecnica ed economica.	IMP19	P	Si prende atto dell'aggiornamento dell'iter di realizzazione dell'impianto. Si modificherà il testo della Relazione di Piano per dare conto del processo in essere	Modifica al § 7.5.1
		Al CAP. 8 viene determinato che "l'indicatore riciclaggio al 2021 assume un valore pari a 48,1%". Dal momento che per l'ATA 2 è stato calcolato un	RACC1 2		Come riportato nel § 8, l'indicatore medio regionale relativo al 2021 è calcolato secondo la metodologia ufficiale ivi richiamata, applicando le percentuali di scarto della fase di selezione e riciclaggio riportate in tabella 8-1. Il valore stimato appare in linea con il valore assunto mediamente a livello nazionale nel medesimo anno (si veda "Rapporto	Nessuna modifica

29	10	indice di riciclaggio per il 2022 pari al 61,4%, risulta necessario che nel PRGR venga esplicitata la modalità di calcolo per rendere confrontabili i dati.		G	rifiuti urbani edizione 2023" - ISPRA). Nella Relazione di Piano non è stato calcolato l'indicatore nell'annualità 2022. All'interno del Piano d'Ambito potranno essere calcolati gli indicatori di riciclaggio aggiornati secondo i più recenti dati disponibili.	necessaria
29	11	Al CAP. 14, pagina 184, è scritto: "Per quanto riguarda il trattamento del rifiuto indifferenziato,	IMP20	P	Il paragrafo verrà riformulato per rendere più chiari i concetti espressi	Modifica al cap. 23.1.2
		l'attuale situazione impiantistica appare non conforme a quanto previsto dal PRGR 2015; attualmente gli impianti di TMB operativi in regione effettuano una selezione del rifiuto in ingresso funzionale solamente ad una parziale stabilizzazione del sottovaglio …". Inoltre, al § 23.1.2, primo elenco puntato è scritto: "Progressivo miglioramento delle prestazioni degli impianti di TMB, al fine di migliorare la stabilizzazione del sottovaglio in uscita; eventuali revamping impiantistici più importanti potranno essere valutati e implementati in relazione al trattamento del RUR previsto a regime". Da una lettura letterale appare che la fase di stabilizzazione sarebbe condotta in modo incompleto e quindi non conforme alla normativa mentre probabilmente si intende che tutta la fase di trattamento sia incompleta essendo caratterizzata da una modesta percentuale di recupero dai rifiuti indifferenziati conferiti. Se è questa la corretta lettura da dare al documento si suggerisce di rimodulare la frase.				
29	12	Al CAP. 16 si ritiene non vi sia sufficiente evidenza di azioni attuative volte al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione degli scarti in fase di raccolta, soprattutto per quanto riguarda la promozione dei migliori modelli in grado di garantire raccolte differenziate di qualità.	RACC1 3	P	Le azioni di Piano sono articolate all'interno del § 31. Si segnalano, in particolare: azioni per la formazione e la comunicazione, azioni a sostegno della prevenzione, azioni per la massimizzazione del recupero e riciclaggio, azioni per l'ottimizzazione della gestione impiantistica	Nessuna modifica necessaria
29	13	Al § 4.8 le analisi merceologiche presentate rilevano una notevole dispersione dei dati, non precisando (probabilmente per assenza di dati) a quali modelli di raccolta fanno riferimento i valori peggiori come qualità	QC10	G	Si conferma che tutte le informazioni disponibili sono state elaborate e illustrate nel § 4.8. Tra le azioni di piano si prevede la promozione di campagne di analisi merceologiche sul rifiuto intercettato.	Prescrizione 3
		Il modello di raccolta porta a porta può garantire				

29	14	elevati valori di raccolta differenziata per qualità e quantità, mentre i modelli a contenitori aperti presentano elevate impurezze, si ritiene pertanto che la Regione possa farsi promotrice di misure di supporto, anche operative ed economiche, volte a: misurare la qualità delle raccolte differenziate a livello puntuale, attraverso un Piano di analisi merceologiche continuativo, finanziare lo sviluppo dei modelli di raccolta supportare campagne di comunicazione.	RACC1 5	G	Si condivide l'importanza di raggiungere elevati livelli quantitativi e qualitativi di raccolta differenziata attraverso servizi di raccolta prevalentemente porta a porta (modello intensivo). Il §31 contenente le azioni di Piano mette in campo azioni volte a migliorare la qualità dei rifiuti intercettati, anche tramite campagne di analisi merceologiche e campagne di comunicazione.	Nessuna modifica necessaria
29	15	Al CAP. 17 In merito alla tariffa puntuale si suggerisce di prevedere leve efficaci nell'ambito dell'applicazione e del calcolo della stessa non solo in ottica di migliori performance di RD, ma anche per conseguire obiettivi di riduzione complessiva dei rifiuti.	TAR5	P	Il Piano nel § 17.2 illustra le caratteristiche della tariffa puntuale cui attribuisce un importante ruolo nel miglioramento del sistema gestionale. Il Piano pertanto nel § 17.2.4 prevede già specifiche azioni per incentivare il passaggio a tariffa puntuale; in questo capitolo è segnalata la possibilità di misurare più frazioni di rifiuti raccolti.	Nessuna modifica necessaria
29	16	Al § 20.2 (L'articolazione in fasi temporali) ed altri riferimenti, relativamente alla quota del 30% di smaltimento in discarica dei RS, si chiede quali azioni verranno previste in caso di superamento della quota del 30% e se tale valore avrà vigenza sin dalla pubblicazione dell'aggiornamento del PRGR oppure se saranno da attendersi i recepimenti con le modifiche dei Piani di Ambito. Risulta opportuno precisare, qualora condiviso, che la base di calcolo sulla quale effettuare il limite dei rifiuti speciali conferibili sia data dalla somma dei rifiuti urbani conferiti direttamente in discarica, di quelli derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati e di quelli derivanti dalle attività di valorizzazione dei rifiuti da raccolta differenziata provenienti dal territorio dell'ATA di riferimento della discarica oppure dall'intero territorio regionale.	DISC3	G	Il limite del 30% non può entrare in vigore contestualmente all'approvazione del Piano ma solo a seguito dell'adeguamento delle autorizzazioni in essere. Pertanto, dovrà essere esplicitata nel piano una norma di salvaguardia per la quale entro un anno le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni dovranno provvedere ad aggiornare le stesse ai nuovi limiti assunti dalla pianificazione. Si condivide quanto riportato nella seconda parte dell'osservazione e si provvederà ad esplicitare il metodo di calcolo della base di riferimento.	Integrazione cap. 20.2
		Dalla tabella 22.5 (Scenario di Piano – recupero energetico ottimizzato: fabbisogno di recupero per "chiusura del ciclo", anno 2030 [t/a]) appare l'impossibilità di inviare al nuovo termovalorizzatore il CSS prodotto nei TMB degli ATO 2 e 5. Questo concetto sembra confermato al § 2.3.2.3. (Analisi di				

29	17	sub-scenari di Piano: confronto), ultimo capoverso, dove è scritto: "Infine, la dipendenza da impianti privati per il conferimento del CSS costituisce una potenziale criticità sia dal punto di vista economico, sia più in generale dal punto di vista pianificatorio in termini di complessiva sostenibilità e "solidità" del sistema gestionale". Si chiede di valutare la possibilità di prevedere nella nuova pianificazione la possibilità di inviare anche il CSS al nuovo impianto per la "chiusura del ciclo". In tal caso alla figura 22.9 (Scenario di Piano, anno a regime: elementi qualitativi di confronto tra i tre sub-scenari individuati) alla riga "Chiusura del ciclo", colonna "Rec. Energetico integrato" potrebbe diventare verde ed aumenterebbe il potere calorifico del materiale conferito all'inceneritore.	IMP21	P	In presenza di un nuovo impianto regionale per la "chiusura del ciclo" progettato per trattare direttamente rifiuto indifferenziato (come da gestione ottimale secondo PNGR), la produzione locale di CSS registra impatti positivi se il CSS è destinato ad impianti di coincenerimento in sostituzione di combustibile tradizionale; viceversa, la stessa costituisce un aggravio al sistema gestionale.	Nessuna modifica necessaria
29	18	Dalla figura 22.8 appare che 22.685 t/anno vadano sia a cementerie che a termovalorizzazione. Presumibilmente i due destini sono alternativi. Si chiede un chiarimento in merito	IMP22	P	Si precisa che quanto riportato in figura 22.8 è corretto e rende evidente come in impianto TMB NON a flusso unico, la produzione di CSS implica la produzione anche di un flusso di sovvallo, di un sottovaglio e di flussi minori avviati a recupero di materia (ad es. metalli). Le buone pratiche gestionale illustrate nel Piano prevedono destini differenziati per il CSS (cementerie, in sostituzione di combustibile tradizionale) e per i sovvalli (termovalorizzazione in impianti dedicati).	Nessuna modifica necessaria
29	19	Al §23.1.1 si chiede se per scarti da valorizzazione delle raccolte differenziate si intende dalle frazioni di carta, plastica ecc e da scarti da riciclaggio se si intende da FORSU e verde	RACC1 6	P	Si precisa che per "Scarti da valorizzazione delle raccolte differenziate" si intendono gli scarti legati alla prima fase di selezione dei rifiuti da raccolta differenziata, operazione finalizzata a ridurre il grado di impurezze dei flussi raccolti. Per "Scarti da riciclaggio delle raccolte differenziate" si intendono gli scarti generati dall'operazione di effettivo recupero, quale ad esempio il recupero di FORSU/verde all'interno di impianti di digestione anaerobica e/o compostaggio	Nessuna modifica necessaria
29	20	Si chiede di coordinare le parti del testo del § 23.1.1 e del CAP 25 (comparazione degli scenari gestionali: inerziali e di piano) relativamente dell'avvio a recupero del rifiuto organico e l'autosufficienza gestionale dei RU.	IMP23	P	Verranno apportate le opportune modifiche	Modifica del § 24
		Tra le figure 23.5 e 23.6 si osserva un				

29	21	miglioramento della raccolta per le frazioni di FORSU, verde, spazzamento ed ingombranti mentre non ci sarebbe nessuna variazione per carta, plastica e vetro. Si chiede se è corretta questa lettura dei dati.	RACC1 7	P	La figura 23.6 presenta dei refusi che verranno corretti	Modifica figura 23.6
29	22	Cap. 24: si chiede di fare chiarezza sulle capacità di smaltimento residue nel loro complesso regionale: si procederà con accordi provinciali o con diversa forma di gestione intra ATA? Inoltre in figura 24.12 il termovalorizzatore si avvierà nel 2029 mantenere al § 27.2 si indica la data del 2030. Si contesta la previsione di abbancamento dei rifiuti speciali nella misura del 30% in quanto si correrà il rischio di incorrere in un periodo di carenza delle potenzialità di smaltimento, si chiede di programmare la realizzazione di nuovi volumi di discarica nel territorio regionale	DISC4	P	La fase transitoria rappresenta sicuramente un elemento di potenziale criticità. Tuttavia il Piano definisce uno scenario che consente l'autosufficienza gestionale per il sistema di smaltimento, attraverso il conseguimento degli obiettivi di contenimento della produzione e di massimizzazione del recupero e riciclaggio. La previsione di soddisfacimento dei fabbisogni risulta coerente con le ipotesi assunte in fase di pianificazione ed appare tuttora ragionevole. Tuttavia, in fase di attuazione del Piano, verrà attuato specifico monitoraggio e verrà prevista la possibilità di assumere indirizzi di riorientamento a fronte di risultati discordanti dalle previsioni	Prescrizione 3, Prescrizione 5
29	23	Al CAP. 26 (Individuazione dell'impiantistica di piano (MTR-2 ARERA)) si fa riferimento alla Delibera ARERA 363/2021/R/RIF, del 3 agosto 2021 che è stata annullata con sentenza del Consiglio di Stato. Dal momento che il Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti riporta esattamente la previsione per la definizione degli impianti di cui alla citata Delibera ARERA si ritiene che si possa fare riferimento al PNGR.	IMP24	P	Si recepisce quanto indicato, il testo del Piano verrà opportunamente modificato	Modifica § 26
29	24	Al § 27.2 (Le ragioni tecniche a supporto del riordino della governance regionale) si evidenzia che, dal punto di vista autorizzativo, l'AIA dell'impianto TMB di Corinaldo prevede già il recupero con la produzione di CSS.	IMP25	P	Si prende atto di quanto osservato	Nessuna modifica necessaria
29	25	§27.2: Si ritiene corretto assegnare ai livelli locali la gestione e il controllo dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto, ma si valuta necessario che la generale funzione di pianificazione e programmazione delle attività (Regione e futura Agenzia unica) debba essere svolta a livello regionale.	ATO2	P	Il piano già prevede la bacinizzazione della gestione per le fasi di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti. Le fasi successive di trattamento, recupero e chiusura del ciclo rivestono carattere di stretta integrazione tecnico-funzionale e organizzativa che implica una necessaria gestione a livello di ambito.	Nessuna modifica necessaria.
		Al § 30.2 (Ambito di applicazione dei criteri localizzativi) è contenuto un elenco per definire un			Il Piano provvederà a chiarire i limiti dell'ambito di applicazione dei nuovi criteri localizzativi. Resta ferma	

29	26	nuovo impianto. L'ampliamento di una discarica mediante incremento della volumetria di un lotto esistente viene considerato "nuovo impianto"? Nel medesimo paragrafo è stabilito che:" Per gli impianti esistenti, nell'ambito dei procedimenti di rinnovo dell'autorizzazione (e/o di richiesta di ampliamento), i criteri localizzativi dovranno essere considerati al fine di individuare fattori di sensibilità in relazione ai quali saranno impartite le prescrizioni necessarie a mitigare o compensare eventuali criticità". È da intendersi che per le discariche esistenti vanno individuati a priori elementi di tutela integrale? In sintesi, qualsiasi elemento di criticità ambientale risulta mitigabile o compensabile? In alternativa risulta opportuno chiarire quali siano gli elementi che hanno tutela integrale.	LOCA1 2	G	l'autonomia di giudizio delle autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni in sede di valutazione degli effetti ambientali delle istanze di rinnovi e/o adeguamenti e/o ampliamenti di impianti di gestione di rifiuti esistenti. Si precisa infatti che non possono essere identificati in sede di pianificazione regionale tutti i possibili elementi di criticità né può essere stabilito in questa sede se e come una data criticità sia mitigabile o compensabile.	modifica cap. 30
29	27	Si richiede di rivalutare il limite già previsto nel vigente PRGR di 500 m per le discariche dove si smaltiscono prevalentemente i rifiuti urbani. Tale previsione potrebbe essere collegata al limite di smaltimento pari al 30% dei RS	DIST5	G	I limiti di distanza posti dal Piano garantiscono, a livello di pianificazione, un principio di precauzione che risulta inderogabile, fermi restando tutti i necessari approfondimenti da svolgere in fase di localizzazione puntuale.	Nessuna modifica necessaria.
29	28	§ 30.5.1 viene stabilito che "La scelta localizzativa di questi impianti ..... ". È utile chiarire se con "questi impianti" si intende "questi ultimi impianti" ossia gli inceneritori	LOCA1 4	P	Il § 30.5.1 riporta i "Criteri escludenti per tutte le tipologie di impianto". La frase citata dall'osservante è nel § 30.5.2 che invece riporta i "Criteri escludenti di tipo specifico per alcune tipologie di impianto", e nel testo è chiaramente riferita agli impianti di "chiusura del ciclo"	Nessuna modifica necessaria
29	29	§ 30.6 e § 8.5.2 del Rapporto Ambientale (Preliminari indicazioni circa l'ottimale localizzazione dell'impianto di recupero energetico nel contesto regionale) sono citate le "aree industriali di seguito rappresentate sono tutte di tipologia 3". Si chiede un chiarimento in merito se il riferimento è alla nomenclatura adottata dall'ISTAT.	QC23	G	Si conferma che il riferimento è alla classificazione ISTAT	Nessuna modifica necessaria
29	30	Al § 31.4 (Azioni preliminari per lo sviluppo della "nuova impiantistica"), nono capoverso è previsto: "A tal fine, entro 90 giorni dall'approvazione del PRGR , la Giunta, sulla base di un accordo di programma tra le Assemblee Territoriali d'Ambito e la Regione stessa,	ATO7	P	Si concorda sulla modifica di denominazione proposta. Le modalità attuative di quanto disposto dal piano saranno definite da specifici provvedimenti amministrativi e/o legislativi	Modifica § 31.4

		provvede alla costituzione di un Gruppo di Lavoro (GdL) coordinato da una delle attuali ATA, che, con il supporto del Tavolo Tecnico Istituzionale di cui all'art. 2 della L.r. 24/2009, provvede alle attività di approfondimento di carattere territoriale ed ambientale finalizzate all'individuazione del sito idoneo alla localizzazione del nuovo impianto di bacino regionale". In luogo di "impianto di bacino regionale" si suggerisce di adottare la terminologia adottata in altre parti del PRGR tipo "impianto di chiusura del ciclo". Sul punto non risulta chiaro con quali modalità una delle attuali ATA possa coordinare il lavoro di un gruppo che agisce a livello regionale. Si tratta di un coordinamento con base politica oppure tecnica?				
29	31	Al § 31.4 (Azioni preliminari per lo sviluppo della "nuova impiantistica"), decimo capoverso, data la portata della previsione si suggerisce di includere un rinvio a questa parte nel § 30.6 (Preliminari indicazioni circa l'ottimale localizzazione dell'impianto di recupero energetico nel contesto regionale).	IMP26	P	Si accoglie quanto suggerito nell'osservazione	Modifica §30.6
29	32	Al § 31.4 (Azioni preliminari per lo sviluppo della "nuova impiantistica"), tredicesimo capoverso è previsto un "Programma attuativo del PRGR". Non è chiaro se questo documento sarà sostitutivo dei Piani di Ambito.	ATO8	P	Il programma attuativo si configura come lo strumento di riferimento per la realizzazione delle azioni e pertanto negli ambiti di sovrapposizione con le pianificazioni d'ambito assumerà valenza sostitutiva. Il PRGR chiarirà sia sul piano terminologico che sostanziale il rapporto tra programma attuativo e pianificazione d'ambito.	Modifica § 31.4
29	33	Al § 31.4 (Azioni preliminari per lo sviluppo della "nuova impiantistica"), quattordicesimo capoverso è previsto che il programma di cui al punto precedente verrà assoggettato a VAS. Se come si desume dal contesto tale programma sarà dedicato esclusivamente all'impianto di chiusura del ciclo è bene precisare se sarà possibile fare riferimento all'art. 6, comma 3 del D.lgs. 152/2006	VAL1	G	Anche se il Programma ha come oggetto solo l'impianto di fine ciclo WTE, non risulta applicabile il c. 3 dell'art. 6 del D.lgs. 152/2006, in quanto assume valenza fondamentale nella fase programmatoria un'attenta analisi delle scelte localizzative che può essere fatta solo attraverso una procedura di VAS completa.	Nessuna modifica necessaria
29	34	Al § 31.4 (Azioni preliminari per lo sviluppo della "nuova impiantistica"), quindicesimo capoverso potrebbe essere opportuno prevedere obbligatoriamente lo svolgimento di un'inchiesta	VAL2	G	Il capoverso si riferisce alla fase di VAS, mentre l'inchiesta pubblica di cui al citato art. 24bis è pertinente la fase di VIA.	Nessuna modifica necessaria

		pubblica ex art. 24-bis del D.lgs. 152/2006.				
29	35	Al § 31.6, secondo capoverso, è previsto che "il ricorso alla definizione di un unico bacino ambito regionale". Dato che gli attuali bacini sono stati definiti con la Legge Regionale 24/2009 occorre chiarire se con l'approvazione dell'aggiornamento del PRGR potrà essere determinato il bacino unico regionale oppure se necessiterà una nuova Legge Regionale.	ATO9	P	Il D.lgs. 152/2006 specifica che è il piano ad individuare il bacino. A seguito dell'approvazione del piano, la Giunta Regionale proporrà le opportune modifiche normative ai fini della piena coerenza tra le disposizioni amministrative e legislative	Nessuna modifica necessaria
29	36	Al § 31.6, quinto capoverso è previsto che "....., le possibilità di ampliamento volumetrico e/o in superficie degli impianti esistenti". Per definire meglio la portata della previsione, appare che un ampliamento in superficie possa avvenire anche senza incremento della volumetria. Atteso che l'ampliamento dovrà necessariamente essere volumetrico, occorre chiarire se possa essere ottenuto con incrementi dell'altezza, della superficie e/o con la realizzazione di una vasca contigua all'impianto esistente.	DISC6	G	Verrà meglio chiarito nel testo che le possibilità di ampliamento riguarderanno il volume con o senza ampliamento di superficie, fermi restando eventuali limiti posti per entrambe le dimensioni	Modifica § 31.6
29	37	All'elenco puntato del § 31.6, è previsto un monitoraggio semestrale dei quantitativi conferiti nelle discariche con invio dei dati nei mesi di gennaio e luglio. Per permettere l'acquisizione di tutti gli elementi tra cui i rilievi topografici si suggerisce di prevedere la trasmissione dei dati nei mesi di febbraio e agosto. Inoltre, essendo prevista la trasmissione dei dati di monitoraggio alla Regione si richiede la possibilità di prevedere la trasmissione anche all'ATA di riferimento.	MONIT 1	G	Il §31.6 verrà modificato con l'indicazione di un monitoraggio semestrale dei quantitativi di rifiuti conferiti nelle discariche regionali con individuazione di tipologia e provenienza dei rifiuti e comunicazione da parte dei gestori degli impianti dei dati gestionali alla competente struttura della Regione Marche	Modifica § 31.6
29	38	Nell'elenco § 31.6 si suggerisce di integrare la previsione includendo i proprietari degli impianti	IMP27	P	Si recepisce l'osservazione e si modifica di conseguenza il § 31.6	Modifica § 31.6
29	39	In riferimento al § 31.7 (Azioni per la riorganizzazione della "governance"), terzo capoverso, Si ribadisce la considerazione di cui al punto 30.	ATO7	P	Si concorda sulla modifica di denominazione proposta. Le modalità attuative di quanto disposto dal piano saranno definite da specifici provvedimenti amministrativi e/o legislativi	Modifica § 31.4
		CAP 32: nella tabella 32.1, nell'ambito degli obiettivi specifici di stabilizzazione della produzione pro capite RU, non sono riportati indicatori inerenti all'azione di promozione all'utilizzo di pannolini e prodotti assorbenti riutilizzabili, indicata invece al paragrafo				

29	40	31.2. Si suggerisce, inoltre, di includere nell'azione non soltanto azioni di comunicazione e sensibilizzazione, ma anche interventi in grado di favorire l'impiego di prodotti riutilizzabili presso asili e realtà pubbliche. Tale azione sta infatti dando positivi risultati nell'ambito dell'ATO 2.	PRE11	G	Si concorda sull'importanza di quanto esposto, anche a scala strategica. Si apporteranno le dovute integrazioni alle azioni di piano	Integrazioni al Cap. 32; Programma di prevenzione
29	41	CAP 5. Al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi di prevenzione della produzione dei rifiuti occorre individuare strategie e strumenti che siano in grado di garantire una capillare diffusione e attuazione delle azioni previste dal programma di prevenzione del PRGR. Si suggerisce di prevedere e descrivere strumenti di finanziamento per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti e che gli stessi passino attraverso l'ATA regionale.	PRE12	P	Gli strumenti vengono individuati annualmente con atti programmatici di allocazione delle risorse finanziarie in funzione delle disponibilità in bilancio, il piano costituisce un quadro di riferimento di indirizzo	Nessuna modifica necessaria
29	42	Nell'elenco di pag. 40 andrebbe inserita la linea strategica "Riduzione dei rifiuti indifferenziati". Pertanto, si suggerisce di prevedere azioni che favoriscano la riduzione di rifiuti non avviabili a recupero.	MATE5	G	Nell'ambito del Programma Prevenzione si è posta attenzione è prevalentemente sulla riduzione della produzione dei flussi oggetti di raccolta differenziata. La riduzione della produzione di rifiuto indifferenziato è promossa nel Piano come risultato dell'aumento delle raccolte differenziate nonché tramite la promozione della tariffazione puntuale (si veda § 17.2)	Nessuna modifica necessaria
29	43	Tra le azioni dell'obiettivo strategico 1, misura 2, si suggerisce di assegnare al Tavolo tecnico regionale un ruolo strategico per la definizione e la condivisione di strategie e azioni volte a conseguire l'obiettivo della riduzione dei rifiuti.	PRE7	G	Si condivide quanto suggerito e il Programma verrà integrato conseguentemente	Modifica Programma Prevenzione §5.1
29	44	Non si condivide il posizionamento dell'azione "Promozione di una campagna informativa e di sensibilizzazione per l'utilizzo di pannolini e prodotti assorbenti per la persona riutilizzabili" nell'ambito della Misura 5 dell'Obiettivo Strategico 2. Promuovere l'utilizzo di prodotti assorbenti riutilizzabili può provocare semmai un incremento dei rifiuti tessili. Il vantaggio di questa azione è quello di ridurre rifiuti indifferenziati. Si ribadisce l'importanza di considerare tra le categorie di rifiuto su cui intervenire quella dell'indifferenziato.	RACC1 8	P	Si condivide la proposta: l'azione verrà spostata	Modifica Programma Prevenzione
		Per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione della produzione dei rifiuti figura quello denominato				

29	45	"Indagini conoscitive, anche mediante la partecipazione a progetti europei di prevenzione dei rifiuti". Si suggerisce di prevedere una simile azione in maniera trasversale ai diversi obiettivi del Piano, con particolare riferimento agli obiettivi inerenti alle performance di raccolta differenziata e all'introduzione di sistemi di tariffa puntuale	PRE8	P	Verranno apportate le integrazioni richieste	Modifica §31.3.1
29	46	§4.2.2 Si segnala la difficoltà a livello nazionale di sviluppare l'impiantistica per i rifiuti igienici.	IMP28	P	Si prende atto di quanto segnalato	Nessuna modifica necessaria
29	47	§ 4.2.2 Si suggerisce di inserire una previsione che permetta di valutare soluzioni diverse nel trattamento termico dei rifiuti ma che ci si possa orientare solo verso quelle che sono già concretamente attive in territori con dimensioni simili a quelle del contesto marchigiano.	IMP35	P	Verrà chiarito quanto indicato al cap. 21 del Piano	Modifica al cap. 21
29	48	Figura 10-2: Indicatori di Prestazione PRGR. Tra gli indicatori del macro-obiettivo "Riduzione della produzione di rifiuti" è assente l'indicatore che fa riferimento all'azione inerente ai prodotti assorbenti riutilizzabili, azione presente invece sia nel programma di prevenzione che nella relazione di piano	PMA2	G	L'indicatore verrà integrato nel PMA	PMA
29	49	Cap. 10: è assente l'indicatore che fa riferimento all'azione inerente ai prodotti assorbenti riutilizzabili, azione presente invece sia nel programma di prevenzione che nella relazione di piano	PMA3	G	La tabella 5.5 del Programma Prevenzione riporta tutti gli indicatori di monitoraggio del Programma Prevenzione; come evidenziato nel Programma, solo una selezione di questi viene inserita tra gli indicatori di monitoraggio del PRGR.	Nessuna modifica necessaria
30	1	Cap. 13.3.2 viene erroneamente indicato in 119.000 m3 il volume autorizzato per la discarica di Torre San Patrizio, di proprietà della S.A.M. S.r.l. Si chiede di correggere tale errore con il dato di 388.824 m3, derivante dalla autorizzazione Determinazione n. 107 del 10.08.2016 - R.G. n. 813 rilasciata dalla provincia di Fermo	REF3	P	Si prende atto di quanto indicato e si procederà a correzione	Modifica tabella 13-13
30	2	Discrezionalità arbitraria nelle distanze minime da rispettare per la localizzazione degli impianti: occorre eliminare la possibilità da parte dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione di poter	DIST4	G	Le distanze minime sono state inserite per il principio di precauzione al fine di garantire la tutela della salute della popolazione. Il riferimento alla definizione di distanze maggiori in sede autorizzativa non è "arbitrario" ma si riferisce all'utilizzo di adeguate metodologie valutative che	Prescrizione 2

		aumentare le distanze, quali vincoli escludenti, previste dal PRGR, in quanto le distanze previste dal PRGR sono da considerarsi massime possibili non derogabili.			considerino tutti i significativi fattori di impatto, che possono essere applicate solo nella successiva fase localizzativa dell'impianto. In sede di adeguamento della proposta di piano a seguito della conclusione della procedura di VAS verranno chiariti i termini di applicazione di tale principio	
30	3	Sul rispetto di distanze minime per gli impianti di recupero e trattamento dei rifiuti. Occorre eliminare i vincoli relativi alle distanze minime previste dal PRGR nei criteri localizzativi per tutte le tipologie di impianti di trattamento e recupero dei rifiuti.	DIST5	G	I limiti di distanza posti dal Piano garantiscono, a livello di pianificazione, un principio di precauzione che risulta inderogabile, fermi restando tutti i necessari approfondimenti da svolgere in fase di localizzazione puntuale. Le analisi effettuate in sede di pianificazione hanno mostrato che tali scelte consentono comunque una opportunità localizzativa	Nessuna modifica necessaria
30	4	Sulla discrezionalità arbitraria di poter concedere rinnovi/adeguamenti a impianti esistenti che insistono in aree successivamente escluse sotto il profilo localizzativo. Occorre eliminare la possibilità da parte delle autorità competenti, in sede di rilascio dell'autorizzazione, di ogni possibile loro facoltà di non concedere rinnovi e/o adeguamenti e/o ampliamenti di impianti di gestione di rifiuti esistenti per il motivo di essere ubicati in aree in cui è intervenuta una successiva esclusione nella loro localizzazione, fermo restando l'applicazione alle migliori tecnologie disponibili (BAT) per rendere compatibile l'impianto e/o minimizzare gli impatti generati dall'impianto." (paragrafo 30.3, pag. 352). In sostanza gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti autorizzati debbono poter continuare a svolgere le proprie attività autorizzate senza preclusione di sorta rispetto a vincoli localizzativi sopraggiunti. In sostanza si ritiene ragionevole, ai fini di colmare il gap impiantistico assodato, che gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti autorizzati e già esistenti possano poter continuare a svolgere le proprie attività autorizzate senza preclusione di sorta rispetto a vincoli localizzativi sopraggiunti.	LOCA1 2	G	Il Piano provvederà a chiarire i limiti dell'ambito di applicazione dei nuovi criteri localizzativi. Resta ferma l'autonomia di giudizio delle autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni in sede di valutazione degli effetti ambientali delle istanze di rinnovi e/o adeguamenti e/o ampliamenti di impianti di gestione di rifiuti esistenti.	modifica cap. 30
		Sulla terminologia relativa "a nuovo impianto" e "impianto esistente. Terminologia relativa "a nuovo impianto" e "impianto esistente", riportata nel Piano,				

30	5	(v. parag. 30.2. "Ambito di applicazione dei criteri localizzativi"). Sarebbe a questo punto molto utile precisare che per "nuove attività di gestione da avviarsi all'interno delle strutture esistenti" debba intendersi nuove D o nuove R diverse da quelle iniziali. Fare chiarezza sarebbe fondamentale per evitare fraintendimenti nell'applicazione dei criteri localizzativi escludenti basati sulle distanze, per i quali fa sostanziale differenza la classificazione fra nuovo impianto o impianto esistente.	LOCA1 3	P	Sarà verificata la necessità di chiarire le definizioni date in coerenza con il quadro normativo e amministrativo vigente e con il consolidato assetto giurisprudenziale	Verifica definizioni cap. 30
31	1	Relativamente alla discrezionalità arbitraria nel rispetto delle distanze minime da rispettare per la localizzazione degli impianti, occorre eliminare la possibilità da parte dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione di poter aumentare le distanze, quali vincoli escludenti, previste dal PRGR.	DIST4	G	Le distanze minime sono state inserite per il principio di precauzione al fine di garantire la tutela della salute della popolazione. Il riferimento alla definizione di distanze maggiori in sede autorizzativa non è "arbitrario" ma si riferisce all'utilizzo di adeguate metodologie valutative che considerino tutti i significativi fattori di impatto, che possono essere applicate solo nella successiva fase localizzativa dell'impianto. In sede di adeguamento della proposta di piano a seguito della conclusione della procedura di VAS verranno chiariti i termini di applicazione di tale principio	Prescrizione 2
31	2	Occorre eliminare i vincoli relativi alle distanze minime previste dal PRGR nei criteri localizzativi per tutte le tipologie di impianti di trattamento e recupero dei rifiuti.	DIST5	G	I limiti di distanza posti dal Piano garantiscono, a livello di pianificazione, un principio di precauzione che risulta inderogabile, fermi restando tutti i necessari approfondimenti da svolgere in fase di localizzazione puntuale. Le analisi effettuate in sede di pianificazione hanno mostrato che tali scelte consentono comunque una opportunità localizzativa	Nessuna modifica necessaria
31	3	Occorre chiarire o specificare in maniera univoca alcuno della definizione di nuovo e impianto esistente (al paragr.30.2. pag. 350 "Ambito di applicazione dei criteri localizzativi") rispetto alla declaratoria terminologica della normativa statale riguardo l'istallazione di cui alla parte II (AIA…) del Dlgs 152/06, all'art. 5 "Definizioni "con i- quater) per "installazione" e con i-quinquies) per "installazione esistente". È necessario pertanto sarà rivedere le definizioni in sede del PRGR onde eliminare ogni dubbio e inficiamento alcuno in sede di interpretazione da parte degli Enti in sede di CDS,	LOCA1 3	P	Sarà verificata la necessità di chiarire le definizioni date in coerenza con il quadro normativo e amministrativo vigente e con il consolidato assetto giurisprudenziale	Verifica definizioni cap. 30

		che possa porsi in contraddittorio con la normativa statale.				
31	4	Occorre eliminare la possibilità da parte delle autorità competenti, in sede di rilascio dell'autorizzazione, di ogni possibile loro facoltà di non concedere rinnovi e/o adeguamenti e/o ampliamenti di impianti di gestione di rifiuti esistenti per il motivo di essere ubicati in aree in cui è intervenuta una successiva esclusione nella loro localizzazione, fermo restando l'applicazione alle migliori tecnologie disponibili per rendere compatibile l'impianto e/o minimizzare gli impatti generati dall'impianto." (paragrafo 30.3, pag. 352). In sostanza gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti autorizzati debbono poter continuare a svolgere le proprie attività autorizzate senza preclusione di sorta rispetto a vincoli localizzativi sopraggiunti.	LOCA1 2	G	Il Piano provvederà a chiarire i limiti dell'ambito di applicazione dei nuovi criteri localizzativi. Resta ferma l'autonomia di giudizio delle autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni in sede di valutazione degli effetti ambientali delle istanze di rinnovi e/o adeguamenti e/o ampliamenti di impianti di gestione di rifiuti esistenti.	modifica cap. 30
31	5	Occorre ristabilire quanto attualmente previsto il limite del 50% in peso (limite vigente) per il conferimento di rifiuti speciali negli impianti di discarica	DISC2	P	Il dimensionamento dell'impiantistica di fine ciclo è stato effettuato considerando il conseguimento degli obiettivi della pianificazione in relazione sia ai livelli di produzione che ai livelli di RD conseguiti. Il PRGR ha il prioritario obiettivo di garantire il corretto dimensionamento impiantistico per i RU individuando gli specifici fabbisogni; devono inoltre essere individuati i fabbisogni impiantistici funzionali al conseguimento dell'autosufficienza di trattamento e smaltimento dei RS nel rispetto del principio di prossimità. La scelta di limitare al 30% la quota di RS smaltibili nelle discariche strategiche prioritariamente dedicate ai RU è proprio derivante dalla necessità di preservare tali impianti per l'utilizzo "pubblico"; altre opzioni potranno essere ricercate per i RS anche considerando specifica impiantistica già operante in ambito regionale.	Nessuna modifica necessaria
31	6	Occorre specificare e stabilire in maniera inequivocabile in merito al "Riordino della governance regionale. (Pagina 270): "[…] ove si intendesse procedere ad una Autorità Unica Regionale, a salvaguardia e in applicazione del principio di sussidiarietà a favore delle comunità territoriali, che il livello locale, sia corrispondente agli attuali ATO, per le tematiche relative dell'affidamento del servizio di	ATO5	P	Il Piano ha individuato nei confini territoriali delle attuali ATA i futuri confini dei sub ambiti che saranno i contesti di riferimento per l'affidamento dei servizi da erogare sui territori	Nessuna modifica necessaria

		gestione integrata (un affidamento per ciascun sub-ambito territoriale), che la sua gestione ed eventuali componenti impiantistiche di pretrattamento e valorizzazione con adeguati standard gestionali.				
31	7	Occorre, per migliorare ulteriormente i processi di semplificazione nella localizzazione degli impianti di discarica, spingere ulteriormente verso l'applicazione di criteri di preferenzialità localizzativa in direzione di territori già a vocazione industriale, rispetto ai vincoli escludenti, si chiede di eliminare ogni riferimento a distanze minime dai centri abitati (quale limite escludente attualmente previste 500 mt per le discariche RNP esistenti e 1.500 mt per le nuove discariche RNP) da rispettare sia per gli ampliamenti di impianti esistenti che la realizzazione di nuovi impianti in modo che eventuali prescrizioni nel rispetto di distanze minime, possano essere decise e determinate, caso per caso, dalle autorità preposte competenti al rilascio dell'autorizzazione, in sede di Conferenza dei servizi in cui intervengono tutte le autorità pubbliche preposte.	DIST5	G	I limiti di distanza dai centri abitati per i nuovi impianti e per gli ampliamenti di impianti esistenti garantiscono, a livello di pianificazione, un principio di precauzione che risulta inderogabile, fermi restando tutti i necessari approfondimenti da svolgere in fase di localizzazione puntuale. Le analisi effettuate in sede di pianificazione hanno mostrato che tali scelte consentono comunque una opportunità localizzativa	Nessuna modifica necessaria
31	8	Il Piano sembra scegliere lo scenario del "recupero energetico diretto" per cui gli impianti TMB dovrebbero essere riconvertiti in stazioni di trasferenza per cui è necessaria una assoluta chiarezza nella definizione dello scenario di piano, in quanto ciò determina in maniera determinante la differente e rilevante programmazione (sia di lungo termine, ma anche quella di breve e medio termine per il periodo transitorio che si prevede di almeno 5 anni) dei conseguenti interventi infrastrutturali sugli attuali TMB pubblici necessitanti, che determinano diverse e alternative scelte tecniche e tecnologiche con impatti molto diversi sugli investimenti da effettuare e sulle forme gestionali da adottare con le conseguenziali ricadute tariffarie a carico degli utenti coinvolti.	IMP12	P	Il Piano, anche recependo le indicazioni del PNGR, ha definito come opzione strategica prioritaria il destino a recupero energetico diretto del Rifiuto Urbano Residuo e dei rifiuti decadenti dal trattamento delle RD, non ulteriormente valorizzabili come materia; pertanto i TMB perderanno la loro funzione fatto salvo quanto da prevedersi sulla base delle previsioni delle pianificazioni d'ambito per quegli impianti per i quali potranno essere implementate linee di valorizzazione del sovvallo secco per produrre CSS da avviare a coincenerimento	Nessuna modifica necessaria
		Si chiede di dettagliare maggiormente il percorso amministrativo che porti in tempi massimo di 12 mesi alla definizione della localizzazione	LOCA1 1		Per quanto riguarda il percorso per la localizzazione,	

31	9	dell'impianto in modo da ridurre complessivamente tutti i tempi fino alla sua messa in funzione.		G	saranno forniti indirizzi per la definizione delle scelte localizzative, al fine di rendere più fluido il processo.	Prescrizione 2
31	10	Si chiede di definire nel PRGR meglio le opzioni al fatto che al 2030 non sia in esercizio il WTE, in quanto si ritiene plausibile la sua entrata in funzione non prima del 2035.	IMP8	G	La fase transitoria rappresenta sicuramente un elemento di potenziale criticità. Tuttavia il Piano definisce uno scenario che consente l'autosufficienza gestionale per il sistema di smaltimento, attraverso il conseguimento degli obiettivi di contenimento della produzione e di massimizzazione del recupero e riciclaggio.	Nessuna modifica necessaria
31	11	Si chiede di eliminare nel PRGR le parti in cui si pongono vincoli al dimensionamento massimo dell'impianto WTE di fine ciclo, così da consentire in sede di autorizzazione di meglio soddisfare anche al fabbisogno di trattamento dei rifiuti speciali.	IMP10	G	L'impianto di fine ciclo si inserisce nella strategia di piano come elemento necessario al raggiungimento degli obiettivi preposti per la gestione dei rifiuti a livello regionale. Si ritiene indispensabile fornire una chiara indicazione in merito al dimensionamento dell'impianto di fine ciclo che deve essere commisurato ai fabbisogni definiti.	Nessuna modifica necessaria
31	12	Si chiede di fornire maggiori elementi pianificatori circa le modalità di finanziamento dell'infrastruttura e sul soggetto a cui farà capo l'investimento e la gestione (se attraverso lo strumento della finanza di progetto, ecc.).	IMP15	P	Le decisioni in merito alle modalità di realizzazione e finanziamento dell'impiantistica di "chiusura del ciclo" attengono la successiva fase di pianificazione attuativa	Nessuna modifica necessaria
32	1	Si fornisce un'integrazione di dati sulla formazione e sul trattamento di percolato.	QC24	G	Si prende atto di quanto indicato.	Nessuna modifica necessaria
33	1	L'osservante dopo un lungo e consistente preambolo dove analizza la normativa nazionale e comunitaria, oltre che sentenze del Consiglio di Stato, relativamente al procedimento di VAS ed all'analisi di ragionevoli alternative osserva: all'interno del Rapporto ambientale, in violazione della normativa comunitaria e nazionale, non vengono considerate ragionevoli alternative alla Scenario di Piano (Scenario Inceneritore), se non in confronto allo stato di fatto, che non può considerarsi una alternativa ragionevole, anche se inopportunamente chiamato "Scenario inerziale", in quanto è proprio nella finalità del Piano trovare alternative allo stato di fatto. Si chiede all'Autorità competente di sospendere il procedimento di VAS e richiedere all'Autorità procedente di integrare la documentazione con una, o più, alternative ragionevoli allo Scenario inceneritore,	ALT1	A	Come correttamente citato nel testo completo dell'osservazione, le alternative da prendere in considerazione devono essere "ragionevoli", ovvero prendere in considerazione opzioni realizzabili che concorrono al raggiungimento degli obiettivi. Si rimanda al documento istruttorio per le considerazioni di dettaglio. Si precisa che il Piano non esplicita uno specifico scenario per il recupero della materia in quanto questo si configura come prerequisito ed elemento fondante e preordinato dell'intera strategia di Piano e pertanto non va considerato nelle alternative. Sono inoltre stati valutati nel piano sub-scenari alternativi per la chiusura del ciclo. Tale valutazione dovrà essere riportata anche nel Rapporto Ambientale	Integrazione nel RA

		ad esempio con lo Scenario Recupero di Materia, come correttamente previsto nella precedente pianificazione. In seguito dell'integrazione si ritiene opportuno avviare nuovamente la fase di consultazione pubblica per la presentazione delle osservazioni al Piano.				
33	2	Si contesta la mancata redazione di una valutazione integrata d'impatto ambientale e sanitario che stimi gli effetti reali e potenziali sulla salute. Si chiede pertanto l'inserimento della Valutazione di Impatto Sanitario (VIS) all'interno della procedura di VAS in esame relativa al PRGR, come previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.	SAL1	G	La Valutazione di Impatto Sanitario necessita di un livello di dettaglio e un approfondimento maggiori rispetto a quelli inclusi nelle previsioni di Piano, e si riferisce normalmente alla fase progettuale di determinate opere ed interventi i cui impatti sulla salute possano essere quantificati. Si concorda tuttavia che la valutazione degli effetti sulla salute, anche in un'ottica di VIIAS (Valutazione Integrata di Impatto Ambientale e Sanitario) debba essere approfondita nel Rapporto ambientale. Le successive fasi relative alla scelta localizzativa degli impianti e ai singoli progetti saranno oggetto di una valutazione più approfondita sugli aspetti sanitari	Integrazione nel RA degli aspetti sanitari Prescrizione 1; Prescrizione 2
33	3	In quest'ottica di salvaguardia della salute si chiede il mantenimento della distanza minima di 2000 metri tra impianti di discarica e aree residenziali, nel rispetto del principio di precauzione. Ridurre questa distanza, senza dati epidemiologici aggiornati né valutazioni sanitarie adeguate, rappresenterebbe una grave mancanza di tutela della salute pubblica.	DIST1	P	Rispetto ai criteri localizzativi del PRGR 2015, il Piano in adeguamento prevede una riduzione delle possibilità localizzative di nuove discariche strategiche di rifiuti non pericolosi (leggi discariche destinate al conferimento di rifiuti urbani come individuate dalla pianificazione d'ambito), infatti la distanza minima dai centri abitati passa da 500 metri a 1500 metri, con la sola eccezione per gli ampliamenti degli impianti esistenti, per i quali viene mantenuto il limite a 500 metri. La riduzione della distanza da 2000 metri a 1500 per le discariche non strategiche di rifiuti non pericolosi destinate al conferimento di rifiuti speciali e per le discariche di rifiuti pericolosi è stata determinata dalla necessità di consentire una pur limitata ma possibile opportunità localizzativa, secondo quanto motivato dal Piano. Il limite di 1500 metri viene ritenuto cautelativo ai fini della tutela della salute pubblica in applicazione di un principio di precauzione a scala di pianificazione, fermi restando tutti i necessari approfondimenti da svolgere in fase di localizzazione puntuale.	Nessuna modifica necessaria
		La Regione ha concesso importanti finanziamenti volti a favorire l'introduzione della tariffazione puntuale e ad incrementare la presenza di centri del riuso e di			Verranno integrati i dati disponibili. Il monitoraggio	Modifica cap. 31 e nel PMA inserire indicatori per il

33	4	raccolta. Si chiede di inserire nel Piano i risultati di tali sperimentazioni e di provvedere a estendere rapidamente la tariffazione puntuale a tutti i Comuni del territorio.	TAR1	P	dell'efficacia dei sistemi di tariffazione puntuale fa parte del sistema di monitoraggio del Piano (PMA).	monitoraggio dell'efficacia della tariffazione puntuale
33	5	Si chiede di esplicitare una proposta concreta e coordinata a livello regionale sul monitoraggio degli aspetti qualitativi delle raccolte differenziate	RACC3	G	Si concorda con quanto proposto: il monitoraggio qualitativo della raccolta differenziata è un tassello fondamentale per l'efficacia dell'attuazione del Piano. Tale monitoraggio andrà quindi incluso tra le azioni di piano e finalizzato a verificare l'efficacia delle azioni (già avviate e da avviare) nella logica di recupero di materia ai fini di una valutazione di opportunità circa la conferma in sede attuativa dell'opzione di recupero energetico del rifiuto residuo.	Inserimento di un'azione attuativa per il monitoraggio della qualità della raccolta differenziata. Prescrizione 3
33	6	Si chiede di eseguire su tutto il territorio regionale approfondite analisi del rifiuto indifferenziato per verificare le possibilità di miglioramento delle raccolte e riconsiderare possibili alternative alla chiusura del ciclo sulla base dei nuovi risultati attesi.	RACC3	G	Si concorda con quanto proposto. Tale monitoraggio andrà quindi incluso tra le azioni di piano e finalizzato a verificare l'efficacia delle azioni (già avviate e da avviare) nella logica di recupero di materia ai fini di una valutazione di opportunità circa la conferma in sede attuativa dell'opzione di recupero energetico del rifiuto residuo.	Inserimento di un'azione attuativa per il monitoraggio della qualità della raccolta differenziata. Prescrizione 3, Prescrizione 5
33	7	Il sistema di gestione dei rifiuti regionale deve evolvere in tempi rapidi, verso un'ottimizzazione dei servizi di raccolta che punti alla qualità del rifiuto intercettato e all'avvio effettivo della tariffazione puntuale, così da traguardare il conseguimento di livelli di recupero di materia dei rifiuti come definiti dalla norma nazionale. Tale sviluppo potrà essere supportato anche dai "finanziamenti PNRR", rispetto ai quali, a breve, si potrà completare il quadro dei progetti oggetto di finanziamento. Si ribadisce la necessità di verificare la fattibilità di queste proposte prima di definire una strategia sulla chiusura del ciclo.	RACC3	G	Il piano include obiettivi e azioni per l'ottimizzazione della raccolta anche in termini qualitativi. Inoltre è previsto un monitoraggio sulla qualità del rifiuto differenziato. Tale monitoraggio sarà utilizzato, tra l'altro, per valutare la conferma dell'opzione di recupero energetico del rifiuto residuo. I meccanismi per il riorientamento del Piano saranno adeguatamente esplicitati. Il monitoraggio sull'attuazione del piano considererà anche l'efficacia dei progetti, anche in relazione ai finanziamenti citati.	PMA. Inserimento di un'azione attuativa per il monitoraggio della qualità della raccolta differenziata. Prescrizione 3, Prescrizione 5
33	8	Si chiede di realizzare un diffuso programma di prevenzione, formazione, comunicazione	COM1	G	Il Programma di Prevenzione allegato al PRGR prevede una serie di azioni di comunicazione e informazione. Saranno messi in atto tutti gli accorgimenti e colte tutte le opportunità per una efficace attuazione	Nessuna modifica necessaria.
		La proposta di realizzare un inceneritore appare un sistema centralizzato e veloce, una vera e propria			Lo scenario di recupero di materia è integrato: incremento della quantità e miglioramento della qualità delle raccolte differenziate, incremento dell'efficienza degli impianti di recupero costituiscono l'essenza della strategia attuativa	Inserimento di un'azione

33	9	scorciatoia, per non realizzare le proposte fatte dallo stesso Piano. Si chiede invece di essere coerenti con questa analisi e raggiungere i livelli e la qualità delle raccolte prospettati in questa analisi (normativa), nonché i livelli di recupero di materiali	MATE3	G	dello scenario integrato di piano e sono di natura preordinata rispetto ad ogni altra opzione. Verrà previsto un monitoraggio finalizzato a verificare l'efficacia delle azioni (già avviate e da avviare) nella logica di recupero di materia ai fini di una valutazione di opportunità circa la conferma in sede attuativa dell'opzione di recupero energetico del rifiuto residuo.	attuativa per il monitoraggio della qualità della raccolta differenziata. Prescrizione 3, Prescrizione 5
33	10	Nella proposta non si prendono in considerazione i nuovi impianti di recupero di materia a freddo (MRBT, Material Recovery and Biological Treatment). Chiediamo una valutazione approfondita e dettagliata su questo punto	MATE4	G	Quelli citati sono proposte che ad oggi non si sono concretizzate a scala di valenza strategica di Ambito. Non si ritiene sostenibile sul piano economico ed ambientale il recupero di materiali da un rifiuto residuo "impoverito" dalla sottrazione operata dagli utenti che abbia già consentito di raggiungere l'80% di raccolta differenziata da avviare a recupero. Si rammenta peraltro come una tra le principali frazioni costituenti il rifiuto residuo sia rappresentata dai rifiuti igienici la cui presenza contamina evidentemente le altre componenti. La qualità dei recuperi che potrebbero essere effettuati, per lo più materiali plastici oltre ai metalli già oggi recuperati, dai TMB è pertanto assai scarsa; detti flussi, prendiamo ad es. i materiali plastici, dovrebbero poi "competere" per essere collocati sul mercato, con l'ingente flusso di materiale di qualità proveniente dalle RD.	Nessuna modifica necessaria
33	11	Relativamente alla nuova impiantistica di fine ciclo si contesta la violazione del diritto comunitario e della normativa nazionale e regionale in materia di valutazione ambientale strategica per omessa considerazione delle "ragionevoli alternative".	ALT1	A	Come chiarito nella controdeduzione precedente del medesimo soggetto, le alternative sono state considerate. Per le considerazioni di dettaglio si rimanda al documento istruttorio del decreto.	Nessuna modifica necessaria
33	12	Si contesta come, con la messa in opera dell'inceneritore, si avrà un aumento delle emissioni di CO2 considerando che ogni tonnellata di rifiuti produce 1,1 ton Co2 al costo di 40 euro a tonnellata x circa 400.000 tonnellate, il costo totale sarà pari a 16 mln di euro all'anno	ALT2	G	Le emissioni e i costi, inclusi quelli della tassa sulla CO2, sarebbero comunque sostenuti anche nel caso in cui i rifiuti altrimenti recuperabili fossero avviati a trattamento termico in impianto extra-regionale. Si precisa che il PRGR rispetta la gerarchia comunitaria della gestione dei rifiuti, ponendo il WTE (Waste To Energy) solo in via residuale a carico del rifiuto non altrimenti recuperabile.	Nessuna modifica necessaria
33	13	Vengono elencati numerosi studi e riferimenti ostativi all'inceneritore, si chiede che il Piano contenga un'accurata valutazione delle alternative possibili e un percorso serio e sostenibile di effettiva conversione all'economia circolare. Per questo	ALT3	G	Il tavolo tecnico è già istituito ai sensi della vigente normativa regionale di settore (Tavolo tecnico istituzionale), e viene convocato con facoltà di estensione dei partecipanti anche ai portatori di interesse diffuso,	Nessuna modifica necessaria

		chiediamo un tavolo tecnico aperto a tutte le scuole di pensiero per recuperare il rifiuto residuo			come peraltro avvenuto nelle fasi preliminari all'adozione del piano.	
33	14	Si osserva che attraverso le politiche di riduzione dei rifiuti e l'introduzione della tariffazione puntuale la raccolta differenziata aumenterebbe di 8 punti, portando il rifiuto residuo a 150mila tonnellate, mentre la riduzione dei rifiuti può arrivare a meno 10%, prudenzialmente meno 5%, rendendo l'inceneritore non sostenibile economicamente nelle Marche, ben lontano dalle 400.000 tonnellate di un impianto di piccola taglia.	MATE3	G	Al momento non si hanno dati a conforto dei valori indicati dall'osservante. Ad ogni modo tra le azioni di piano verrà introdotto un monitoraggio qualitativo della raccolta differenziata finalizzato a verificare l'efficacia delle azioni (già avviate e da avviare) nella logica di recupero di materia ai fini di una valutazione di opportunità circa la conferma in sede attuativa dell'opzione di recupero energetico del rifiuto residuo.	Inserimento di un'azione attuativa per il monitoraggio della qualità della raccolta differenziata. Prescrizione 3, Prescrizione 5
33	15	Al posto dell'inceneritore si propongono nuovi impianti di recupero di materia a freddo, con telecamere e separatori ottici (NIR), che arrivano a recuperare fino al 70% del RUR, con un ulteriore recupero di materiali di circa il 40%, seppur di minor pregio ma che, in linea con le più aggiornate acquisizioni in termini di economia circolare, possono trovare applicazione nella realizzazione di diversi manufatti.	MATE4	G	Quelli citati sono proposte che ad oggi non si sono concretizzate a scala di valenza strategica di Ambito. Non si ritiene sostenibile sul piano economico ed ambientale il recupero di materiali da un rifiuto residuo "impoverito" dalla sottrazione operata dagli utenti che abbia già consentito di raggiungere l'80% di raccolta differenziata da avviare a recupero. Si rammenta peraltro come una tra le principali frazioni costituenti il rifiuto residuo sia rappresentata dai rifiuti igienici la cui presenza contamina evidentemente le altre componenti. La qualità dei recuperi che potrebbero essere effettuati, per lo più materiali plastici oltre ai metalli già oggi recuperati, dai TMB è pertanto assai scarsa; detti flussi, prendiamo ad es. i materiali plastici, dovrebbero poi "competere" per essere collocati sul mercato, con l'ingente flusso di materiale di qualità proveniente dalle RD.	Nessuna modifica necessaria
33	16	Non sono presi in considerazione i costi di altri eventuali impianti di recupero di materia a freddo. Al riguardo si chiede di quantificare i costi complessivi dell'impiantistica di trattamento integrato anaerobico/aerobico basandosi sul fabbisogno regionale stimato. Sulla base dei dati contenuti nel Piano, tale calcolo sembra evidenziare che il costo di tali impianti ammonterebbe a circa 100 milioni di euro, vale a dire un quarto del costo dell'inceneritore. Occorre inoltre stimare i costi di altri eventuali impianti di recupero di materia a freddo, comparandoli con quelli che sarebbero sostenuti dai cittadini, sanzioni incluse, in caso di costruzione di un eventuale impianto di incenerimento.	ECONO 4	P	Non sono sviluppati scenari economici per filiere alternative in quanto non ritenute affidabili ai fini di una corretta chiusura del ciclo in un contesto che vede la priorità del recupero di materia già definita come obiettivo assolutamente prioritario	Nessuna modifica necessaria

33	17	Si chiede di chiarire che l'utilizzo di impianti alternativi o affiancati all'inceneritore non potrà essere motivata dalla necessità di rendere economicamente sostenibile nel tempo un impianto che già sappiamo generare un effetto di lock-in, ma dovrà essere fatta esclusivamente sulla base delle migliori pratiche disponibili per il recupero dei rifiuti come previsto dalla normativa europea (articolo 10, Direttiva Quadro sui rifiuti UE/2018/851 e dal PNGR).	IMP5	P	Si concorda con quanto proposto. Tale aspetto verrà chiarito nel testo del Piano.	Modifica sezione 31.4 del PRGR
33	18	Per garantire ai cittadini e ai sindaci la prossimità delle scelte in materia di gestione del servizio dei rifiuti, si propone di garantire al sub-ambito il mantenimento degli affidamenti relativi alla raccolta, al trasporto e allo spazzamento dei rifiuti e l'autonomia programmatoria e decisionale relativa a tutti gli impianti per il trattamento e il recupero dei rifiuti prima della chiusura del ciclo	ATO2	P	Il piano già prevede la bacinizzazione della gestione per le fasi di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti. Le fasi successive di trattamento, recupero e chiusura del ciclo rivestono carattere di stretta integrazione tecnico-funzionale e organizzativa che implica una necessaria gestione a livello di ambito.	Nessuna modifica necessaria.
33	19	In merito alla previsione di riduzione nella produzione di rifiuti a pagina 11 si declina l'obiettivo del progetto Pre-waste che è stato quello di effettuare una analisi degli indicatori in quanto strumenti di valutazione dell'efficienza ed efficacia delle azioni di prevenzione dei rifiuti, fornendone un quadro di riferimento. Si chiede di correggere il Piano dettagliando più accuratamente quanto fatto a livello regionale e di ATA per chiarire cosa resta da fare per quanto riguarda le vecchie azioni e cosa deve essere fatto in merito alle nuove.	PRE1	P	Si concorda con quanto proposto	Integrazione Programma Regionale Prevenzione Rifiuti
33	20	Si chiede l'aggiornamento del Piano con i dati relativi al 2023, attività che potrebbe essere facilitata dalla pubblicazione (ad oggi mancante) dei Rapporti rifiuti 2023 per il 2022 e 2024 per i dati del 2023.	QC1	G	Il piano assume come base di riferimento a scala di pianificazione i piani d'ambito in ultimo approvati nel 2022 e 2023. Il piano sarà aggiornato con la redazione di un paragrafo che dia conto della verifica di coerenza dei dati assunti dal Piano (2021 e 2022/parte) con i dati 2022/2023 dei rifiuti urbani. Inoltre, il Piano di monitoraggio è volto all'aggiornamento dei dati alle annualità più recenti che si renderanno disponibili.	Integrazione piano con indicazioni sulla coerenza delle analisi rispetto ai dati aggiornati (par. 4 del PRGR).
		si chiede: di prevedere tra gli obiettivi strategici l'introduzione della tariffa puntuale su tutto il territorio			La tariffazione puntuale non si configura come obiettivo strategico ma come strumento finalizzato al raggiungimento dell'Obiettivo strategico 2: Consolidamento e potenziamento	

33	21	regionale, di fissare un obiettivo di riduzione dei rifiuti più ambizioso, almeno pari al - 8%, anche in considerazione del fatto che la mera introduzione della tariffa puntuale comporta mediamente una riduzione del 7-8 per cento dei rifiuti	OB1	G	delle azioni di prevenzione in atto; individuazione e messa in atto di ulteriori interventi. Nel capitolo 31 "Strumenti e azioni" sono già previste diverse azioni strumentali per l'attivazione del sistema di tariffazione puntuale. Sarà esplicitato come strumento anche la tariffazione puntuale.	Modifica cap. 31
33	22	In merito alle misure proposte per la realizzazione degli obiettivi si chiede di assicurare sostegno strategico, economico e logistico agli accordi di programma tra Regione Marche, i Gestori idrici, la RUS- Rete delle Università Sostenibili, le Associazioni di categoria, le Imprese economiche e tutti gli altri stakeholders interessati per la promozione della prevenzione rifiuti, affinché si possa efficacemente realizzare il coordinamento delle politiche regionali di prevenzione (obiettivo strategico 1, pag. 41, Parte III)	OB2	G	Nelle fasi di attuazione del Piano sarà fornito l'adeguato sostegno per l'attuazione degli accordi.	Nessuna modifica necessaria.
33	23	In merito alle misure proposte per la realizzazione degli obiettivi si chiede di promuovere e sostenere economicamente la realizzazione di una rete di repair café, anche attraverso la rete scolastica degli Ipsia per favorire la riparazione e il recupero dei Raee (obiettivo strategico 2, misura 4, Raee, pag. 43, Parte III) e di inserire i repair café all'interno degli Indicatori di Programma inclusi nel Rapporto Ambientale, di cui alla Tabella 5.5 – Azioni e indicatori associati, Voce Promozione della riparazione delle attività di riparazione (pag. 71, Parte III), prevedendone l'applicazione anche per la riparazione di indumenti, scarpe e utensili.	OB3	G	La macro tipologia di azione è già presente nel piano (ad. esempio per il riuso). Verranno citati anche i repair caffè tra le possibili azioni attivabili e saranno adeguati gli indicatori per tenere conto di questa tipologia di esperienze.	Modifica programma di prevenzione
33	24	Misura 2: rifiuti da alimenti (food waste, pag. 43), si chiede di sostenere, anche economicamente, un vasto programma di educazione nelle scuole attraverso le realtà locali attive nell'agricoltura e nell'educazione ambientale, per la realizzazione di orti scolastici, laboratori di recupero degli avanzi di cucina, preparazione di merende fatte in casa, ecc. e di specificare le modalità di attuazione delle proposte indicate a pagina 46.	PRE2	G	Verranno attivati bandi e modalità di sostegno in cooperazione con i potenziali beneficiarti ad integrazione delle iniziative già in essere in materia di contenimento dello spreco alimentare (bandi 2023/2024), attività divulgativa e informativa svolta dalle ludoteche regionali del riuso presso le scuole, attuazione della strategia regionale di sviluppo sostenibile	Nessuna modifica necessaria.
		Misura 3: rifiuti da imballaggio monouso (pag. 61), si segnala il progetto Cupra per l'ambiente e				

33	25	Ambiente bene comune, realizzato da 6 Comuni, se ne propone la promozione in tutti i Comuni della Regione Marche attraverso specifico supporto economico.	PRE3	G	Si prende atto dell'interessante esperienza, di cui si terrà conto nell'ambito delle possibilità di attivazione delle coerenti azioni previste dal Piano	Nessuna modifica necessaria.
33	26	Si chiedere di estendere i CAM e il GPP a tutte le attività delle pubbliche amministrazioni della regione in materia di rifiuti, introducendo indicatori analoghi a quelli previsto per la ristorazione collettiva e scolastica	PRE4	G	Si prende atto della richiesta e si specifica che non è competenza della pianificazione regionale dei rifiuti l'estensione dell'applicazione dei CAM	
34	1	Capitolo 16 e All. A.3 – Programmi di Prevenzione I programmi di prevenzione devono essere continuativi nel tempo ed opportunamente finanziati, anche con fondi regionali oltre che le forme sopra descritte (bandi Consorzi), per raggiungere una percentuale significativa di popolazione: proponiamo l'80%. Un focus particolare dovrà essere dedicato ai cittadini stranieri: per aumentare la consapevolezza di queste problematiche sarà importante il contatto e la collaborazione con le singole comunità presenti sui territori. Per quanto riguarda le fasce di età della scuola dell'obbligo, la formazione sia a fini di prevenzione che di educazione alla raccolta differenziata deve essere estesa all'intera popolazione scolastica per tutta la durata del Piano, dando così una continuità nel tempo. Tali attività, opportunamente finanziate, dovranno essere svolte dalle ATA in collaborazione con l'Ufficio Scolastico regionale, i Comuni e i dirigenti degli Istituti Comprensivi L'allegato al Piano elenca le precedenti azioni, che hanno la stessa frammentarietà di quelle proposte per il futuro.	PRE5	G	Si concorda con quanto proposto. Verranno attivati bandi e modalità di sostegno in cooperazione con i potenziali beneficiarti ad integrazione delle iniziative già in essere, attività divulgativa e informativa svolta dalle ludoteche regionali del riuso presso le scuole, attuazione della strategia regionale di sviluppo sostenibile. Il programma di prevenzione sarà integrato per chiarire meglio questo approccio	Modifica programma di prevenzione
34	2	Occorre approfondire il dato regionale sulla qualità delle frazioni merceologiche da avviare a riciclo (scarti di selezione) Pag. 128. Occorre anche approfondire l'analisi del rifiuto indifferenziato.	RACC3	G	Si concorda con quanto proposto: il monitoraggio qualitativo della raccolta differenziata è un tassello fondamentale per l'efficacia dell'attuazione del Piano. Tale monitoraggio andrà quindi incluso tra le azioni di piano.	Inserimento di un'azione attuativa per il monitoraggio della qualità della raccolta differenziata. Prescrizione 3
34	3	L'ipotesi di riduzione al 2030 dello scarto di selezione del 40% rispetto al 2020 (pag. 196) potrebbe essere oltre che più accurata, nettamente maggiore, soprattutto se a monte, i sub ambiti avranno parallelamente avviato servizi di raccolta efficace e campagne di sensibilizzazione organiche e	RACC5	G	Si concorda con quanto rilevato. Si precisa che il piano propone un significativo incremento delle RD a partire dal già significativo risultato conseguito a livello Regionale; altra sfida importante è conseguire gli obiettivi di riciclaggio grazie al miglioramento della qualità delle RD ed al miglioramento delle prestazioni impiantistiche di selezione e	Inserimento di un'azione attuativa per il monitoraggio della qualità della raccolta differenziata. Prescrizione 3

		strutturate come precedentemente scritto. Quindi l'obiettivo di RD si deve allineare alle migliori pratiche presenti nel nostro Paese per dimensioni confrontabili (es. alcune province del Veneto) per arrivare a superare l'85% complessivo a fine periodo. Ciò è possibile solo se i programmi di formazione e sensibilizzazione e le modifiche del sistema di tariffazione riusciranno ad aggredire l'attuale 27% di rifiuto indifferenziato.			valorizzazione. Gli obiettivi che il Piano di pone sono in linea con le migliori pratiche oggi registrate nel territorio nazionale. Per il raggiungimento degli obiettivi, il Piano ha messo in essere azioni di vario tipo, incluse quelle di formazione ed informazione. Inoltre, verrà introdotto un monitoraggio sulla qualità del rifiuto differenziato per testare l'efficacia delle misure del piano.	
34	4	Altro aspetto fondamentale è l'analisi del rifiuto indifferenziato. Dagli (scarsi) campionamenti effettuati in passato sull'indifferenziato, emerge una quantità sensibile di organico, verde, carta, plastica da imballaggio: agire su queste quantità per elevare sensibilmente la quota di RD ci sembra obbiettivo imprescindibile per il Piano, senza dover attendere future implementazioni tecniche dell'impiantistica a valle della raccolta. Per il futuro anche immediato è indispensabile anche in questo caso un monitoraggio continuo della composizione dell'indifferenziato.	RACC3	G	Il monitoraggio della qualità dei rifiuti raccolti sia differenziati ma anche indifferenziati è una delle azioni attuative prospettate dal Piano; questo consentirà di mettere in luce eventuali criticità ed individuare i necessari interventi correttivi (es. sostegno alla comunicazione agli utenti a favore del miglioramento della RD).	Inserimento di un'azione attuativa per il monitoraggio della qualità della raccolta differenziata. Prescrizione 3
34	5	La diminuzione degli scarti da selezione della RD è legata al comportamento dei cittadini: il 50% in meno al 2035 è un obbiettivo forse troppo ambizioso dopo anni di inerzia, ma nel contempo insufficiente. Più realistica la diminuzione del 25% in fase di riciclaggio, in quanto legato alla evoluzione dell'impiantistica	RACC6	G	Gli obiettivi di riciclaggio potranno essere conseguiti grazie al miglioramento di entrambi i fattori citati: qualità delle RD e miglioramento dell'impiantistica; indispensabile monitorare con continuità entrambi i segmenti della filiera gestionale	Nessuna modifica necessaria
34	6	Si condivide il porta a porta spinto e completo in tutti comuni. si esprime parere favorevole all'applicazione di una tariffa che disincentivi la produzione di rifiuti.	TAR2	G	Si prende atto dell'accordo espresso con i contenuti del Piano in merito a PAP e tariffazione puntuale	Nessuna modifica necessaria
34	7	Legambiente promuove quindi il sistema di ATA regionale con sub ambiti con funzioni gestionali più specifiche. Inoltre il Piano deve dare indicazioni più puntuali nell'individuare le strategie utili affinché i sub ambiti siano capaci di intercettare le risorse necessarie per raggiungere tali obbiettivi (bandi CONAI ecc..)	ATO2	G	Il piano già prevede la bacinizzazione della gestione per le fasi di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti. Le fasi successive di trattamento, recupero e chiusura del ciclo rivestono carattere di stretta integrazione tecnico-funzionale e organizzativa che implica una necessaria gestione a livello di ambito.	Nessuna modifica necessaria
		All'interno del Rapporto ambientale, in violazione della normativa comunitaria e nazionale, non				

35	1	vengono considerate ragionevoli alternative alla Scenario di Piano (Scenario Inceneritore), se non in confronto allo stato di fatto, che non può considerarsi una alternativa ragionevole, anche se inopportunamente chiamato "Scenario inerziale", in quanto è proprio nella finalità del Piano trovare alternative allo stato di fatto. Lo Scenario inerziale difatti risulta irragionevole come alternativa a priori. L'opzione zero è esclusa dalla scelta della sua adozione. La Direttiva 2001/42/CE prevede che, una volta individuati gli opportuni indicatori ambientali, debbano essere valutate e previste sia la situazione attuale (scenario di riferimento), sia la situazione ambientale derivante dall'applicazione del Piano in fase di predisposizione, sia le «ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma» (art. 5, comma 1 della Direttiva; Consiglio di Stato, Sez. II, sent. del 1° settembre 2021, n. 6152 citata). Inoltre, nel confronto con lo stato di fatto, volutamente negativo, qualsiasi alternativa, se l'unica proposta, verrebbe a priori adottata come nel caso in esame. Alla luce delle premesse e della presente osservazione, si chiede all'Autorità competente di sospendere il procedimento di VAS e richiedere all'Autorità procedente di integrare la documentazione con una, o più, alternative ragionevoli allo Scenario inceneritore, ad esempio con lo Scenario Recupero di Materia, come correttamente previsto nella precedente pianificazione. In seguito dell'integrazione si ritiene opportuno avviare nuovamente la fase di consultazione pubblica per la presentazione delle osservazioni al Piano.	ALT1	A	Come correttamente citato nel testo completo dell'osservazione, le alternative da prendere in considerazione devono essere "ragionevoli", ovvero prendere in considerazione opzioni realizzabili che concorrono al raggiungimento degli obiettivi. Si rimanda al documento istruttorio per le considerazioni di dettaglio. Si precisa che il Piano non esplicita uno specifico scenario per il recupero della materia in quanto questo si configura come prerequisito ed elemento fondante e preordinato dell'intera strategia di Piano e pertanto non va considerato nelle alternative. Sono inoltre stati valutati nel piano sub-scenari alternativi per la chiusura del ciclo. Tale valutazione dovrà essere riportata anche nel Rapporto Ambientale	Integrazione nel Rapporto Ambientale
35	2	Le decisioni sul futuro della gestione dei rifiuti devono essere prese basandosi su dati scientifici, studi epidemiologici aggiornati e nel pieno rispetto del principio di precauzione. Si chiede pertanto l'inserimento della Valutazione di Impatto Sanitario	SAL1	G	La Valutazione di Impatto Sanitario necessita di un livello di dettaglio e un approfondimento maggiori rispetto a quelli inclusi nelle previsioni di Piano, e si riferisce normalmente alla fase progettuale di determinate opere ed interventi i cui impatti sulla salute possano essere quantificati. Si concorda tuttavia che la valutazione degli effetti sulla salute, anche in un'ottica di VIIAS (Valutazione Integrata di Impatto	Integrazione nel RA degli aspetti sanitari

		(VIS) all'interno della procedura di VAS in esame relativa al PRGR, come previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.			Ambientale e Sanitario) debba essere approfondita nel Rapporto ambientale. Le successive fasi relative alla scelta localizzativa degli impianti e ai singoli progetti saranno oggetto di una valutazione più approfondita sugli aspetti sanitari	Prescrizione 1; Prescrizione 2
35	3	Si chiede il mantenimento della distanza minima di 2000 metri tra impianti di discarica e aree residenziali, nel rispetto del principio di precauzione. Ridurre questa distanza, senza dati epidemiologici aggiornati né valutazioni sanitarie adeguate, rappresenterebbe una grave mancanza di tutela della salute pubblica.	DIST1	P	Rispetto ai criteri localizzativi del PRGR 2015, il Piano in adeguamento prevede una riduzione delle possibilità localizzative di nuove discariche strategiche di rifiuti non pericolosi (leggi discariche destinate al conferimento di rifiuti urbani come individuate dalla pianificazione d'ambito), infatti la distanza minima dai centri abitati passa da 500 metri a 1500 metri, con la sola eccezione per gli ampliamenti degli impianti esistenti, per i quali viene mantenuto il limite a 500 metri. La riduzione della distanza da 2000 metri a 1500 per le discariche non strategiche di rifiuti non pericolosi destinate al conferimento di rifiuti speciali e per le discariche di rifiuti pericolosi è stata determinata dalla necessità di consentire una pur limitata ma possibile opportunità localizzativa, secondo quanto motivato dal Piano. Il limite di 1500 metri viene ritenuto cautelativo ai fini della tutela della salute pubblica in applicazione di un principio di precauzione a scala di pianificazione, fermi restando tutti i necessari approfondimenti da svolgere in fase di localizzazione puntuale.	Nessuna modifica necessaria
35	4	In relazione al punto 14. Considerazioni di sintesi sulla gestione dei rifiuti urbani e speciali nella Regione Marche si chiede di inserire nel Piano i risultati delle sperimentazioni e di provvedere a estendere rapidamente la tariffazione puntuale a tutti i Comuni del territorio	TAR1	P	Verranno integrati i dati disponibili. Il monitoraggio dell'efficacia dei sistemi di tariffazione puntuale fa parte del sistema di monitoraggio del Piano (PMA).	Nel PMA inserire indicatori per il monitoraggio dell'efficacia della tariffazione puntuale
35	5	Si chiede di esplicitare una proposta concreta e coordinata a livello regionale sul monitoraggio degli aspetti qualitativi delle raccolte differenziate	RACC3	G	Si concorda con quanto proposto: il monitoraggio qualitativo della raccolta differenziata è un tassello fondamentale per l'efficacia dell'attuazione del Piano. Tale monitoraggio andrà quindi incluso tra le azioni di piano e finalizzato a verificare l'efficacia delle azioni (già avviate e da avviare) nella logica di recupero di materia ai fini di una valutazione di opportunità circa la conferma in sede attuativa dell'opzione di recupero energetico del rifiuto residuo.	Inserimento di un'azione attuativa per il monitoraggio della qualità della raccolta differenziata. Prescrizione 3
		Si chiede di eseguire su tutto il territorio regionale			Si concorda con quanto proposto. Tale monitoraggio andrà quindi incluso tra le azioni di piano e finalizzato a verificare	Inserimento di un'azione attuativa per il

35	6	approfondite analisi del rifiuto indifferenziato per verificare le possibilità di miglioramento delle raccolte e riconsiderare possibili alternative alla chiusura del ciclo sulla base dei nuovi risultati attesi	RACC3	G	l'efficacia delle azioni (già avviate e da avviare) nella logica di recupero di materia ai fini di una valutazione di opportunità circa la conferma in sede attuativa dell'opzione di recupero energetico del rifiuto residuo.	monitoraggio della qualità della raccolta differenziata. Prescrizione 3, Prescrizione 5
35	7	Si ribadisce la necessità di verificare la fattibilità di queste proposte prima di definire una strategia sulla chiusura del ciclo	RACC3	G	Come indicato per le precedenti osservazioni, la verifica delle strategie proposte verrà verificata attraverso un adeguato monitoraggio. Tale monitoraggio sarà utilizzato per valutare la conferma dell'opzione di recupero energetico del rifiuto residuo. I meccanismi per il riorientamento del Piano saranno adeguatamente esplicitati.	Inserimento di un'azione attuativa per il monitoraggio della qualità della raccolta differenziata. Prescrizione 3, Prescrizione 5
35	8	Come meglio esplicitato in altra parte del documento, si chiede di realizzare un diffuso programma di prevenzione, formazione, comunicazione	COM1	G	Il Programma di Prevenzione allegato al PRGR prevede una serie di azioni di comunicazione e informazione. Saranno messi in atto tutti gli accorgimenti e colte tutte le opportunità per una efficace attuazione	Nessuna modifica necessaria.
35	9	La proposta di realizzare un inceneritore appare un sistema centralizzato e veloce, una vera e propria scorciatoia, per non realizzare le proposte fatte dallo stesso Piano. Si chiede invece di essere coerenti con questa analisi e raggiungere i livelli e la qualità delle raccolte prospettati in questa analisi, nonché i livelli di recupero di materiai secondo quanto di seguito meglio dettagliato.	MATE3	G	Lo scenario di recupero di materia è integrato: incremento della quantità e miglioramento della qualità delle raccolte differenziate, incremento dell'efficienza degli impianti di recupero costituiscono l'essenza della strategia attuativa dello scenario integrato di piano e sono di natura preordinata rispetto ad ogni altra opzione. Verrà previsto un monitoraggio finalizzato a verificare l'efficacia delle azioni (già avviate e da avviare) nella logica di recupero di materia ai fini di una valutazione di opportunità circa la conferma in sede attuativa dell'opzione di recupero energetico del rifiuto residuo.	Inserimento di un'azione attuativa per il monitoraggio della qualità della raccolta differenziata. Prescrizione 3, Prescrizione 5
35	10	Nella proposta non si prendono in considerazione i nuovi impianti di recupero di materia a freddo (MRBT, Material Recovery and Biological Treatment). Chiediamo una valutazione approfondita e dettagliata su questo punto	MATE4	G	Quelli citati sono proposte che ad oggi non si sono concretizzate a scala di valenza strategica di Ambito. Non si ritiene sostenibile sul piano economico ed ambientale il recupero di materiali da un rifiuto residuo "impoverito" dalla sottrazione operata dagli utenti che abbia già consentito di raggiungere l'80% di raccolta differenziata da avviare a recupero. Si rammenta peraltro come una tra le principali frazioni costituenti il rifiuto residuo sia rappresentata dai rifiuti igienici la cui presenza contamina evidentemente le altre componenti. La qualità dei recuperi che potrebbero essere effettuati, per lo più materiali plastici oltre ai metalli già oggi recuperati, dai TMB è pertanto assai scarsa; detti	Nessuna modifica necessaria

					flussi, prendiamo ad es. i materiali plastici, dovrebbero poi "competere" per essere collocati sul mercato, con l'ingente flusso di materiale di qualità proveniente dalle RD.	
35	11	In relazione alla sezione del Piano "La nuova impiantistica di chiusura del ciclo" (pag. 216) in primo luogo si contesta la violazione del diritto comunitario e della normativa nazionale e regionale in materia di valutazione ambientale strategica per omessa considerazione delle "ragionevoli alternative"	ALT1	A	Come chiarito nella controdeduzione precedente del medesimo soggetto, le alternative sono state considerate. Per le considerazioni di dettaglio si rimanda al documento istruttorio del decreto.	Nessuna modifica necessaria
35	12	Quale prima e migliore alternativa, La Lupus in Fabula OdV, ritiene possibile e più sostenibile una gestione dei rifiuti senza incenerimento, o altri trattamenti termici distruttivi di risorse. Già con la comunicazione del 26 gennaio 2017, la Commissione europea aveva sollevato un potente allarme sulle strategie imperniate sull'incenerimento, e invitato gli Stati membri a rispettare il ruolo della gerarchia dei rifiuti, che classifica le opzioni di gestione dei rifiuti in funzione della loro sostenibilità e assegna assoluta priorità alla prevenzione e al riciclo. Più recentemente, la normativa europea sulla tassonomia della finanza sostenibile e il principio DNSH (do not significant harm, non nuocere in modo significativo) hanno escluso il finanziamento degli inceneritori. Per non parlare dell'imminente (al più tardi dal 2028) eliminazione dell'esenzione degli inceneritori dallo schema ETS che renderà ancora meno conveniente la scelta di bruciare i rifiuti. In tal caso, i cittadini marchigiani saranno costretti a pagare la tassa sulle emissioni di Co2: considerando che ogni tonnellata di rifiuti produce 1,1 ton Co2 al costo di 40 euro a tonnellata x circa 400.000 tonnellate, il costo totale sarà pari a 16 mln di euro all'anno.	ALT2	G	La scelta di inserire l'opzione di recupero energico di rifiuto residuo non altrimenti recuperabile è in linea con la pianificazione sovraordinata (Programma Nazionale di gestione dei rifiuti), che recepisce le indicazioni comunitarie del cosiddetto pacchetto economia circolare. Si precisa che il PRGR rispetta la gerarchia comunitaria della gestione dei rifiuti, ponendo il WTE (Waste To Energy) solo in via residuale a carico del rifiuto non altrimenti recuperabile. I costi, inclusi quelli della tassa sulla CO2, sarebbero comunque sostenuti anche nel caso in cui i rifiuti altrimenti recuperabili fossero avviati a trattamento termico in impianto extra- regionale.	Nessuna modifica necessaria
35	13	Per tutti questi motivi chiediamo che il Piano contenga un'accurata valutazione delle alternative possibili e un percorso serio e sostenibile di effettiva conversione all'economia circolare. Per questo chiediamo un tavolo tecnico aperto a tutte le scuole di pensiero per recuperare il rifiuto residuo.	ALT3	G	istituzionale), e viene convocato con facoltà di estensione dei partecipanti anche ai portatori di interesse diffuso, come peraltro avvenuto nelle fasi preliminari all'adozione del piano.	Nessuna modifica necessaria

35	14	Si osserva che attraverso le politiche di riduzione dei rifiuti e l'introduzione della tariffazione puntuale la raccolta differenziata aumenterebbe di 8 punti, portando il rifiuto residuo a 150mila tonnellate, mentre la riduzione dei rifiuti può arrivare a meno 10%, prudenzialmente meno 5%, rendendo l'inceneritore non sostenibile economicamente nelle Marche, ben lontano dalle 400.000 tonnellate di un impianto di piccola taglia	MATE3	G	Al momento non si hanno dati a conforto dei valori indicati dall'osservante. Ad ogni modo tra le azioni di piano verrà introdotto un monitoraggio qualitativo della raccolta differenziata finalizzato a verificare l'efficacia delle azioni (già avviate e da avviare) nella logica di recupero di materia ai fini di una valutazione di opportunità circa la conferma in sede attuativa dell'opzione di recupero energetico del rifiuto residuo.	Inserimento di un'azione attuativa per il monitoraggio della qualità della raccolta differenziata. Prescrizione 3, Prescrizione 5
35	15	Al posto dell'inceneritore si propongono nuovi impianti di recupero di materia a freddo, con telecamere e separatori ottici (NIR), che arrivano a recuperare fino al 70% del RUR, con un ulteriore recupero di materiali di circa il 40%, seppur di minor pregio ma che, in linea con le più aggiornate acquisizioni in termini di economia circolare, possono trovare applicazione nella realizzazione di diversi manufatti.	MATE4	G	Quelli citati sono proposte che ad oggi non si sono concretizzate a scala di valenza strategica di Ambito. Non si ritiene sostenibile sul piano economico ed ambientale il recupero di materiali da un rifiuto residuo "impoverito" dalla sottrazione operata dagli utenti che abbia già consentito di raggiungere l'80% di raccolta differenziata da avviare a recupero. Si rammenta peraltro come una tra le principali frazioni costituenti il rifiuto residuo sia rappresentata dai rifiuti igienici la cui presenza contamina evidentemente le altre componenti. La qualità dei recuperi che potrebbero essere effettuati, per lo più materiali plastici oltre ai metalli già oggi recuperati, dai TMB è pertanto assai scarsa; detti flussi, prendiamo ad es. i materiali plastici, dovrebbero poi "competere" per essere collocati sul mercato, con l'ingente flusso di materiale di qualità proveniente dalle RD.	Nessuna modifica necessaria
35	16	si chiede di quantificare i costi complessivi dell'impiantistica di trattamento integrato anaerobico/aerobico basandosi sul fabbisogno regionale stimato. Sulla base dei dati contenuti nel Piano, tale calcolo sembra evidenziare che il costo di tali impianti ammonterebbe a circa 100 milioni di euro, vale a dire un quarto del costo dell'inceneritore. Occorre inoltre stimare i costi di altri eventuali impianti di recupero di materia a freddo, comparandoli con quelli che sarebbero sostenuti dai cittadini, sanzioni incluse, in caso di costruzione di un eventuale impianto di incenerimento.	ECONO 4	P	Non sono sviluppati scenari economici per filiere alternative in quanto non ritenute affidabili ai fini di una corretta chiusura del ciclo in un contesto che vede la priorità del recupero di materia già definita come obiettivo assolutamente prioritario	Nessuna modifica necessaria
		Si chiede di chiarire che l'utilizzo di impianti alternativi o affiancati all'inceneritore non potrà				

35	17	essere motivata dalla necessità di rendere economicamente sostenibile nel tempo un impianto che già sappiamo generare un effetto di lock-in, ma dovrà essere fatta esclusivamente sulla base delle migliori pratiche disponibili per il recupero dei rifiuti come previsto dalla normativa europea (articolo 10, Direttiva Quadro sui rifiuti UE/2018/851 e dal PNGR).	IMP5	P	Si concorda con quanto proposto. Tale aspetto verrà chiarito nel testo del Piano.	Modifica sezione 31.4 del PRGR
35	18	La proposta di Piano prevede la definizione di un unico Ambito Regionale. Al riguardo, per garantire ai cittadini e ai sindaci la prossimità delle scelte in materia di gestione del servizio dei rifiuti, si propone di garantire al sub-ambito il mantenimento degli affidamenti relativi alla raccolta, al trasporto e allo spazzamento dei rifiuti e l'autonomia programmatoria e decisionale relativa a tutti gli impianti per il trattamento e il recupero dei rifiuti prima della chiusura del ciclo.	ATO2	P	Il piano già prevede la bacinizzazione della gestione per le fasi di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti. Le fasi successive di trattamento, recupero e chiusura del ciclo rivestono carattere di stretta integrazione tecnico-funzionale e organizzativa che implica una necessaria gestione a livello di ambito.	Nessuna modifica necessaria.
35	19	In relazione al "Programma Regionale Prevenzione Rifiuti" e all'Appendice in cui si riporta un sintetico elenco delle azioni fatte, si chiede di correggere il Piano dettagliando più accuratamente quanto fatto a livello regionale e di ATA per chiarire cosa resta da fare per quanto riguarda le vecchie azioni e cosa deve essere fatto in merito alle nuove	PRE1	P	Si concorda con quanto proposto	Integrazione Programma Regionale Prevenzione Rifiuti
35	20	I dati sulla Valutazione della situazione (cap. 4, pag. 37, Parte III), sono risalenti al 2021, anno condizionato dall'emergenza sanitaria. chiede innanzitutto l'aggiornamento del Piano con i dati relativi al 2023, attività che potrebbe essere facilitata dalla pubblicazione (ad oggi mancante) dei Rapporti rifiuti 2023 per il 2022 e 2024 per i dati del 2023.	QC1	G	Il piano assume come base di riferimento a scala di pianificazione i piani d'ambito in ultimo approvati nel 2022 e 2023. Il piano sarà aggiornato con la redazione di un paragrafo che dia conto della verifica di coerenza dei dati assunti dal Piano (2021 e 2022/parte) con i dati 2022/2023 dei rifiuti urbani. Inoltre, il Piano di monitoraggio è volto all'aggiornamento dei dati alle annualità più recenti che si renderanno disponibili.	Integrazione piano con indicazioni sulla coerenza delle analisi rispetto ai dati aggiornati (par. 4 del PRGR).
35	21	In relazione al Capitolo 5 sulla Individuazione delle priorità, della strategia e delle attività si chiede: - di prevedere tra gli obiettivi strategici l'introduzione della tariffa puntuale su tutto il territorio regionale - di fissare un obiettivo di riduzione dei rifiuti più ambizioso, almeno pari al -8%, anche in	OB1	G	La tariffazione puntuale non si configura come obiettivo strategico ma come strumento finalizzato al raggiungimento dell'Obiettivo strategico 2: Consolidamento e potenziamento delle azioni di prevenzione in atto; individuazione e messa in atto di ulteriori interventi. Nel capitolo 31 "Strumenti e azioni" sono già previste diverse azioni strumentali per l'attivazione del sistema di tariffazione puntuale. Sarà	Modifica cap. 31

		considerazione del fatto che la mera introduzione della tariffa puntuale comporta – mediamente – una riduzione del 7-8 per cento dei rifiuti			esplicitato come strumento anche la tariffazione puntuale.	
35	22	In merito alle misure proposte per la realizzazione degli obiettivi strategici si chiede inoltre di assicurare sostegno strategico, economico e logistico agli accordi di programma tra Regione Marche, i Gestori idrici, la RUS- Rete delle Università Sostenibili, le Associazioni di categoria, le Imprese economiche e tutti gli altri stakeholders interessati per la promozione della prevenzione rifiuti, affinché si possa efficacemente realizzare il coordinamento delle politiche regionali di prevenzione (obiettivo strategico 1, pag. 41, Parte III)	OB2	G	Nelle fasi di attuazione del Piano sarà fornito l'adeguato sostegno per l'attuazione degli accordi.	Nessuna modifica necessaria.
35	23	In merito alle misure proposte per la realizzazione degli obiettivi strategici si chiede inoltre di promuovere e sostenere economicamente la realizzazione di una rete di repair café, anche attraverso la rete scolastica degli Ipsia per favorire la riparazione e il recupero dei Raee (obiettivo strategico 2, misura 4, Raee, pag. 43, Parte III) Al riguardo si segnala che l'Ipsia F. Corridoni di Civitanova Marche è diventata sede di un repair café nel 2024. Oltre ai Raee, la rete dei repair café promuove la riparazione di vestiti, scarpe, utensili da cucina, e consente di mettere in rete abilità ed esperienze per trasferire conoscenze da artigiani esperti a giovani studenti e riparatori, favorendo lo scambio e la socialità intergenerazionale e creando nuovi posti di lavoro. Si chiede pertanto di inserire i repair café all'interno degli Indicatori di Programma inclusi nel Rapporto Ambientale, di cui alla Tabella 5.5 – Azioni e indicatori associati, Voce Promozione della riparazione delle attività di riparazione (pag. 71, Parte III), prevedendone l'applicazione anche per la riparazione di indumenti, scarpe e utensili.	OB3	G	La macro tipologia di azione è già presente nel piano (ad. esempio per il riuso). Verranno citati anche i repair caffè tra le possibili azioni attivabili e saranno considerati indicatori per tenere conto di questa tipologia di esperienze.	Modifica programma di prevenzione, PMA
		per quanto riguarda la Misura 2: rifiuti da alimenti (food waste, pag. 43), si chiede di sostenere,			Verranno attivati bandi e modalità di sostegno in cooperazione con i potenziali beneficiarti ad integrazione	

35	24	anche economicamente, un vasto programma di educazione nelle scuole attraverso le realtà locali attive nell'agricoltura e nell'educazione ambientale, per la realizzazione di orti scolastici, laboratori di recupero degli avanzi di cucina, preparazione di merende fatte in casa, ecc. Si segnala che il lungo capitolo sui rifiuti da alimenti (da pag. 46) elenca numerose buone pratiche, tutte condivisibili, senza però stabilire un programma o un ordine di priorità per la realizzazione degli interventi e la diffusione della conoscenza di tali buone pratiche. Si chiede di specificare le modalità di attuazione di tali proposte.	PRE2	G	delle iniziative già in essere in materia di contenimento dello spreco alimentare (bandi 2023/2024), attività divulgativa e informativa svolta dalle ludoteche regionali del riuso presso le scuole, attuazione della strategia regionale di sviluppo sostenibile	Nessuna modifica necessaria.
35	25	Quanto alla Misura 3: rifiuti da imballaggio monouso (pag. 61), si segnala il progetto Cupra per l'ambiente e Ambiente bene comune, realizzato da 6 Comuni (Cupra Marittima, Grottammare, San Benedetto del Tronto, Altidona, Civitanova Marche e Pesaro) con risorse proprie, in collaborazione con l'associazione Marche a rifiuti zero ETS e il supporto economico dei gestori Picenambiente e Cosmari, volto alla riduzione degli imballaggi: attraverso la sottoscrizione di un disciplinare, gli esercenti (bar, pasticcerie, ristoranti, pizzerie, alberghi e b&b, stabilimenti balneari e campeggi, supermercati, negozi di alimentari, frutterie, ma anche uffici, istituti scolastici, farmacie, tabacchiere, negozi di ottica, piccole imprese, sagre ed eventi, per un totale di 20 tipologie, si impegnano, tra l'altro, a ridurre i rifiuti e gli imballaggi attraverso l'utilizzo di contenitori e buste riutilizzabili, incentivare la vendita di prodotti sfusi e alla spina, ridurre il consumo idrico e favorire la borraccia e l'acqua alla spina, promuovere le energie rinnovabili, ridurre le emissioni di gas serra, gestire in modo sostenibile le risorse naturali, per raggiungere stili di vita eco- compatibili e diffondere una cultura della sostenibilità. Attraverso specifici tavoli di lavoro gli aderenti collaborano alla integrazione dei disciplinari, facendosi portavoce di messaggi e servizi volti alla riduzione degli impatti	PRE3	G	Si prende atto dell'interessante esperienza, di cui si terrà conto nell'ambito delle possibilità di attivazione delle coerenti azioni previste dal Piano	Nessuna modifica necessaria.

		ambientali verso la cittadinanza. Ciascuna attività commerciale può fregiarsi di un riconoscimento, nello specifico una vetrofania, da parte del Comune di riferimento, che viene esposto all'interno della attività stessa. Nel 2023 il progetto è stato premiato dall'Associazione nazionale Comuni Virtuosi per la strategia virtuosa nella gestione dei rifiuti, per la programmazione di prospettiva e per la capacità di imprimere un cambiamento in tutta la comunità locale. Se ne propone la promozione in tutti i Comuni della Regione Marche attraverso specifico supporto economico.				
35	26	Si chiedere di estendere i CAM e il GPP a tutte le attività delle pubbliche amministrazioni della regione in materia di rifiuti, introducendo indicatori analoghi a quelli previsto per la ristorazione collettiva e scolastica	PRE4	G	Si prende atto della richiesta e si specifica che non è competenza della pianificazione regionale dei rifiuti l'estensione dell'applicazione dei CAM	Nessuna modifica necessaria
36	1	§3.2.3 Si chiede di inserire un capitolo in cui si espongano gli effetti delle scelte pianificatorie sugli adempimenti di tipo regolatorio previsti dalle disposizioni emanate dall'ARERA con particolare riferimento alle disposizioni tariffarie (MTR).	TAR6	P	L'obiettivo del capitolo (§3.2.3) citato è proprio quello di richiamare i principali provvedimenti emanati da ARERA, all'interno dell'intero § 3 che richiama i principali aspetti normativi europei, nazionali e regionali in cui si incardina il piano. Non è competenza di questo livello di pianificazione andare a definire gli effetti economici in sede di applicazione delle disposizioni da parte di ARERA. Il Piano chiarirà la ripartizione delle competenze in sede attuativa.	Integrazione cap. 27
36	2	§ pag 57 si chiede di indicare le somme disponibili ed erogate per campagne di comunicazione, con l'indicazione dei progetti che sono stati attuati.	ECONO 7	P	Il punto richiamato dall'osservante si riferisce ad una ricognizione normativa. Informazioni relative alle azioni di prevenzione attivate sono riportate nel "Programma di Prevenzione". L'avanzamento di spesa delle iniziative è fortemente dinamico e non si è ritenuto utile inserirlo come indicatore per il monitoraggio dell'efficacia	Nessuna modifica necessaria
36	3	§pag 90: Il Piano Regionale cita l'uso di fondi propri della Regione, ai fini di trasparenza si chiede l'entità delle somme complessivamente raccolte dalla Regione, ai sensi della legge regionale n°15 del 20/01/1997, suddivise per territorio di provenienza e l'entità delle somme effettivamente erogate con l'indicazione dei progetti che sono stati realizzati. Si	ECONO 8	P	L'informazione è riportata in forma aggregata a pag. 77, tab. 6.1 del Programma di prevenzione. Ulteriori informazioni circa la dislocazione territoriale e lo stato di avanzamento delle iniziative verranno considerate in fase di monitoraggio	PMA

		chiede pertanto di integrare il paragrafo con le informazioni sopra richieste.				
36	4	§pag. 109: fabbisogno di trattamento per i rifiuti organico e scarto del verde. Il Piano d'ambito spiega in modo puntuale i flussi previsti e il conseguente dimensionamento dell'impianto. Si chiede pertanto di integrare il testo con l'indicazione delle considerazioni esposte nel Piano d'Ambito di ATO1.	IMP39	P	Si prende atto dell'osservazione; si valuterà l'integrazione di specifiche nel paragrafo §7.2.1 richiamato.	Modifica §7.2.1
36	5	§pag. 111: si contesta l'affermazione relativa agli impianti TMB di Fano, Urbino e Tavullia nel 2021. Non viene però detto nulla sul fatto che negli anni 2020 e 2021, le ordinanze della Regione Marche n. 13 del 21/03/2020, n. 23 del 24/04/2020, n. 38 del 22/10/2020, n. 14 del 23/04/2021 e n. 17 del 20/10/2021, relative all'adozione di misure di profilassi contro la diffusione del COVID-19, prevedevano la possibilità di smaltire i rifiuti in discarica senza ricorrere al pretrattamento proprio per evitare la diffusione del virus a tutela della salute pubblica. Si chiede pertanto di riformulare il testo tenendo conto delle considerazioni sopra esposte	IMP40	P	Si prende atto dell'osservazione; si valuterà l'integrazione di specifiche nel paragrafo §7.3 richiamato.	Modifica §7.3
36	6	§ pag 113: si contesta l'affermazione relativa alla progressiva chiusura degli impianti TMB di Fano Urbino e Tavullia. Gli impianti di pretrattamento TM e TB dell'ATO1 sono ad oggi regolarmente in funzione e trattano i rifiuti prima del loro conferimento in discarica. Si tratta quindi di una affermazione ERRATA in quanto basata sui dati del 2021 che risentivano degli effetti del COVID- 19 e delle ordinanze Regionali in materia, come detto poc'anzi (v. osservazione 5). Il testo del Piano deve essere completamente riveduto e corretto.	IMP40	P	Si prende atto dell'osservazione; si valuterà l'integrazione di specifiche nel paragrafo §7.3 richiamato.	Modifica §7.3
		§113: Il Piano Regionale riporta una errata valutazione sulla funzionalità impiantistica di ATO1, senza considerare l'evento pandemico e le sue conseguenze nelle annualità 2020 e 2021. Dopo la pandemia COVID gli impianti di pretrattamento sono tornati tutti in funzione in pieno accordo con le disposizioni ricevute da Stato e Regione. Il Piano d'Ambito di ATO1, a differenza di quanto riportato a				

36	7	pag. 113 del Piano Regionale, fornisce soluzioni di breve e medio periodo, in quanto nel breve periodo prevede l'utilizzo dell'impiantistica esistente e rimanda ad una verifica di medio periodo, che terrà conto anche delle disposizioni contenute nel nuovo Piano Regionale, in cui si procederà ad una rimodulazione degli obiettivi strategici. In questa sede verranno fatte le valutazioni riguardo alla realizzazione di un nuovo TMB, del biodigestore, alla quantificazione delle capacità di smaltimento delle discariche, ecc... Si chiede di riformulare il testo tenendo conto delle considerazioni sopra esposte	IMP40	P	Si prende atto dell'osservazione; si valuterà l'integrazione di specifiche nel paragrafo §7.3 richiamato.	Modifica §7.3
36	8	§ pag 200: Piano Regionale per quanto riguarda l'organizzazione dei servizi di raccolta rifiuti punta in maniera decisa sul modello di raccolta intensivo, porta a porta (pap), relegando ad un ruolo residuale il modello di raccolta stradale ad accesso controllato. Si ritiene che entrambi i sistemi debbano essere presi in considerazione e valorizzati. Si chiede pertanto di rivedere questo aspetto della pianificazione attribuendo al sistema di raccolta stradale informatizzato un ruolo di primo piano al pari del porta a porta.	RACC1 1	P	La modalità di raccolta con contenitori ad accesso controllato si sta sviluppando in diversi contesti anche regionali, anche sulla base di finanziamenti recentemente erogati. Rappresentano una modalità organizzativa che sicuramente presenta vantaggi ed opportunità in determinati contesti. Queste modalità possono però comportare un deterioramento della qualità delle raccolte; aspetto questo che deve essere attentamente valutato. Tali aspetti potranno essere approfonditi nel piano.	Integrazione cap. 14
36	9	§pag 215: si contesta la quantità di abbancamento del 30% dei rifiuti speciali in discarica paventando un forte aumento delle tariffe ed una minor competitività sul mercato dei soggetti gestori. Si chiede di demandare ai Piani d'Ambito delle ATA la facoltà di stabilire la quantità massima percentuale di rifiuti speciali da smaltire nelle discariche, che non dovrà comunque superare la percentuale già prevista nel precedente piano	DISC2	P	Il dimensionamento dell'impiantistica di fine ciclo è stato effettuato considerando il conseguimento degli obiettivi della pianificazione in relazione sia ai livelli di produzione che ai livelli di RD conseguiti. Il PRGR ha il prioritario obiettivo di garantire il corretto dimensionamento impiantistico per i RU individuando gli specifici fabbisogni; devono inoltre essere individuati i fabbisogni impiantistici funzionali al conseguimento dell'autosufficienza di trattamento e smaltimento dei RS nel rispetto del principio di prossimità. La scelta di limitare al 30% la quota di RS smaltibili nelle discariche strategiche prioritariamente dedicate ai RU è proprio derivante dalla necessità di preservare tali impianti per l'utilizzo "pubblico"; altre opzioni potranno essere ricercate per i RS anche considerando specifica impiantistica già operante in ambito regionale.	Nessuna modifica necessaria
		§ pag 240: Piano Regionale prefigura il raggiungimento nell'anno a regime (2030) dell'80%			L'impianto di fine ciclo si inserisce nella strategia di piano come elemento necessario al raggiungimento degli	

36	10	della RD (stima difficilmente attuabile). Le previsioni restano una mera enunciazione teorica. Di conseguenza il dimensionamento del nuovo impianto di "chiusura del ciclo" sarà quasi ad esclusivo servizio dei rifiuti urbani con inevitabile riduzione, o addirittura azzeramento, della quantità disponibile per lo smaltimento dei rifiuti speciali prodotti dalle aziende marchigiane e anche questo avrà inevitabili ricadute sulle tariffe. Inoltre il traguardo del 2030, come anno di entrata in funzione dell'impianto, risulta troppo ottimistico	IMP10	G	obiettivi preposti per la gestione dei rifiuti a livello regionale. Il piano stima i fabbisogni di chiusura del ciclo dei RU in coerenza con gli obiettivi di piano stessi. Eventuali sinergie per il trattamento congiunto di RS delle aziende locali sono auspicabili. In fase di progettazione dell'impianto sarà definita in via definitiva la taglia dimensionale dell'impianto. La tempistica di realizzazione risulta plausibile e funzionale al raggiungimento degli obiettivi normativi.	Nessuna modifica necessaria
36	11	§ pag 250-251 (tabelle): Le tabelle 24.1, 24.2, 24.3 e 24.4 riportate nelle pagg. 250 e 251 del Piano Regionale non tengono conto di quanto pianificato nel Piano d'Ambito di ATO. In particolare, il PRGR indica correttamente la capacità residua delle discariche di ATO1 al 2023 (609.000 ton), però poi non quantifica correttamente sia i fabbisogni annui che i fabbisogni cumulati. Infatti, il Piano d'Ambito di ATO1 nella tabella 5.3 "Stima dei conferimenti annuali nelle discariche secondo lo scenario di piano" individua una quantità massima di conferimenti annui per il triennio 2024-2026 pari a 184.000 ton	QC19	P	Le tabelle citate stimano i fabbisogni di smaltimento legati alla produzione e gestione dei RU prodotti in ciascun ATO, coerenti con gli obiettivi del redigendo PRGR; non sarebbe pertanto corretto considerare i fabbisogni dell'ATO1 tratti dal PdA in quanto non coerenti con gli obiettivi della proposta di PRGR, oltre che contenenti anche rifiuti provenienti dall'ATO 3; la modifica suggerita non sarebbe coerente con la trattazione sviluppata nel capitolo.	Nessuna modifica necessaria
36	12	§ pag 270: adducendo varie ragioni si chiede di mantenere l'attuale assetto organizzativo di governance articolato in 5 ATA di dimensione provinciale. Pur ribandendo la contrarietà alla proposta formulata nel Piano Regionale, in subordine alla richiesta di cui al precedente capoverso, nell'eventualità che non fosse possibile mantenere l'attuale assetto, si chiede: a) di demandare all'Autorità regionale tutte le funzioni, non solo la "gestione impiantistica" ma anche quelle di regolamentazione dei servizi che comportano l'applicazione delle disposizioni impartite dall'autorità nazionale ARERA e che si sostanziano nella determinazione dei Piani Economico-Finanziari e conseguentemente nella	ATO13	P	Dall'analisi dello stato di fatto è emersa la criticità della governance resa molto evidente in tempi recenti soprattutto per le difficoltà nel trovare adeguate soluzioni alle esigenze di garantire la corretta chiusura del ciclo gestionale; tali situazioni, lette anche alla luce delle esperienze maturate in altri contesti del territorio nazionale, hanno portato alla decisione di modificare il sistema organizzativo attraverso la costituzione di un nuovo specifico organismo in grado di affrontare le impegnative scelte future. Si ritiene che le attività connesse alla regolamentazione dei servizi trovino opportuna ed adeguata collocazione a livello locale in coerenza con la determinazione del Piano che ha individuato nei confini territoriali degli attuali ATO i confini dei futuri sub ambiti che saranno i contesti di riferimento per l'affidamento	Nessuna modifica necessaria

		definizione delle tariffe agli utenti; b) di garantire la piena rappresentatività di tutti i territori comunali attraverso il riconoscimento di un adeguato potere decisionale.			dei servizi da erogare sui territori. Peraltro in questo contesto gestionale non si sono rilevate le criticità in termini di efficacia, già segnalate in relazione alle esigenze impiantistiche.	
36	13	§ pag 271: Indicazioni sulle stime di costo per la realizzazione dei nuovi impianti. Si chiede di inserire un capitolo in cui si espongono gli effetti stimati delle scelte pianificatorie sulle componenti di costo previste dalla regolazione tariffaria.	ECONO 1	P	Il Piano ha definito quella che sarà l'evoluzione attesa dei costi alla luce delle scelte strategiche. La definizione di costi gestionali non viene affrontata a livello di pianificazione ma a scala di successiva fase di programmazione a scala territoriale ottimale, tenuto conto delle diverse specificità territoriali. La scelta operata dal Piano si basa comunque su esperienze verificate in altre regioni, acquisite su base bibliografica o indagini dirette.	Nessuna modifica necessaria
36	14	§pagg 370 e376: In merito alle azioni preliminari per lo sviluppo di una "nuova impiantistica" il PRGR non tiene conto delle funzioni di supporto tecnico-amministrativo e di coordinamento riconosciute alle Province, ai sensi dell'art. 5, comma 4 e dall'art. 9, comma 1, del d.lgs. n°201/2022, attribuendo invece tali funzioni ad "una delle attuali ATA", senza chiarire a quale ATA e con quali criteri si intende individuarla. Si chiede di fornire maggiore chiarezza su questo punto.	ATO11	P	Alla definizione dei soggetti e delle modalità a cui è demandata ai sensi del Piano la competenza per la localizzazione dell'impianto di fine ciclo si provvederà appropriatamente nell'ambito di una disposizione legislativa in modifica alla L.r. 24/2009. Il Piano sarà integrato con opportuno chiarimento	Integrazione par. 31.7 e Cap. 27. Prescrizione 9
36	15	Al fine di tutelare la salute dei cittadini e di fare chiarezza agli stessi sulla non pericolosità degli impianti legati al ciclo dei rifiuti, si chiede alla Regione di valutare l'inserimento della procedura di verifica di impatto sanitario (VIS) tra quelle necessarie per l'autorizzazione alla realizzazione di tali impianti.	SAL4	G	La Valutazione di Impatto Sanitario potrà essere applicata in fase autorizzativa, in linea con la vigente normativa	Nessuna modifica necessaria
37	1	Si esprime la totale contrarietà di questo Ente alla realizzazione di un impianto di termovalorizzazione sul territorio della Provincia di Macerata e nello specifico nel sito Cosmari come ipotizzato nel nuovo PRGR adottato sia dal punto di vista della programmazione urbanistica territoriale, sia dal punto di vista della politica ambientale portata avanti negli anni da questa e dalla precedente Amministrazione, sia dal punto di vista della gestione della viabilità che interesserebbe da vicino il territorio comunale di Pollenza.	IMP6	G	Si prende atto della contrarietà espressa. Si evidenzia come la proposta di Piano non avanzi alcuna ipotesi localizzativa del nuovo impianto; vengono solo proposti criteri di priorità nella scelta del sito attraverso l'individuazione di specifici fattori di carattere territoriale, socio economico ed urbanistico.	Nessuna modifica necessaria

37	2	Si propone alla Giunta della Regione Marche di valutare tecnologie alternative alla termovalorizzazione per gestire i rifiuti a valle del processo.	MATE4		Premesso che il conferimento in discarica è precluso come alternativa dagli obiettivi posti dalla normativa, oltre che a considerazioni di carattere ambientale, in fase di definizione delle scelte pianificatorie, sono state prese in considerazione le possibili alternative tecnologiche per la gestione dei rifiuti con ulteriore recupero di materia. Tali opzioni, come gli impianti di recupero di materia a freddo, non sono sostenibili a scala regionale sul piano economico ed ambientale; tutto ciò, soprattutto, in un contesto nel quale si opera con un rifiuto residuo "impoverito" dalla sottrazione operata dagli utenti che abbia già consentito di raggiungere l'80% di raccolta differenziata da avviare a recupero.	Nessuna modifica necessaria
37	3	SI propone alla Giunta della Regione Marche di commissionare uno studio finalizzato da un'analisi aggiornata ed approfondita delle tipologie di rifiuti che oggi vanno a finire nel c.d. "indifferenziato" nei 5 sub-ambiti così da definire quanti di questi possono ancora essere sottratti all'invio in discarica e/o alla termovalorizzazione, individuando altresì la tipologia di impianti necessari sui quali investire che sarebbero probabilmente più economici, di minor impatto, quindi di più semplice localizzazione.	RACC3	G	Si concorda sull'importanza del monitoraggio qualitativo della raccolta differenziata quale tassello fondamentale per l'efficacia dell'attuazione del Piano. Tale monitoraggio andrà quindi incluso tra le azioni di piano e finalizzato a verificare l'efficacia delle azioni (già avviate e da avviare) nella logica di recupero di materia ai fini di una valutazione di opportunità circa la conferma in sede attuativa dell'opzione di recupero energetico del rifiuto residuo	Inserimento di un'azione attuativa per il monitoraggio della qualità della raccolta differenziata. Prescrizione 3, Prescrizione 5
38	1	Nel Piano 2015 risulta presente il paragrafo "Tutela della popolazione", non presente invece nel Piano attuale e si chiede che venga aggiunto.	SAL8	G	Gli aspetti relativi alla salute sono trattati congiuntamente alle singole previsioni di piano. Un approfondimento delle interazioni tra le azioni di piano e la salute, verrà introdotto nel rapporto ambientale, integrando le informazioni già ivi riportate.	Integrazione nel RA degli aspetti relativi alla salute
38	2	Nel Piano 2015 nella "Tabella 12.8-2: Distanze da funzioni sensibili" e nella "Tabella 12.8-1: Distanze dagli ambiti residenziali consolidati, di espansione e di consolidamento, come definiti negli strumenti urbanistici comunali", vengono descritte le "Tipologie di trattamento di smaltimento o recupero" con le relative distanze dai siti sensibili, dal momento che le distanze presenti in queste tabelle risultano più	DIST1	G	Rispetto ai criteri localizzativi del PRGR 2015, il Piano in adeguamento prevede una riduzione delle possibilità localizzative di nuove discariche strategiche di rifiuti non pericolosi (leggi discariche destinate al conferimento di rifiuti urbani come individuate dalla pianificazione d'ambito), infatti la distanza minima dai centri abitati passa da 500 metri a 1500 metri, con la sola eccezione per gli ampliamenti degli impianti esistenti, per i quali viene mantenuto il limite a 500 metri. La riduzione della distanza da 2000 metri a 1500 per le discariche non strategiche di rifiuti non pericolosi destinate al conferimento di rifiuti speciali e per le discariche di rifiuti pericolosi è stata determinata dalla necessità di consentire	Nessuna modifica necessaria

		cautelative rispetto a quelle prese a riferimento nel Piano attuale, si ritiene necessario continuare a tenere in considerazione tali distanze			una pur limitata ma possibile opportunità localizzativa, secondo quanto motivato dal Piano. Il limite di 1500 metri viene ritenuto cautelativo ai fini della tutela della salute pubblica in applicazione di un principio di precauzione a scala di pianificazione, fermi restando tutti i necessari approfondimenti da svolgere in fase di localizzazione puntuale.	
38	3	Si forniscono raccomandazioni ulteriori: monitorare il flusso della rimozione dell'amianto, favorire la corretta bonifica dei siti inquinati, redigere un regolamento comunale per la gestione dei rifiuti volto al riutilizzo, specificare pratiche igieniche per la pulizia dei cassonetti stradali, salvaguardare la biodiversità tutelando i siti Natura2000, minimizzare i carichi inquinanti nell'ambiente (varie matrici), adottare misure per evitare disagi olfattivi e visivi, evitare il rischio infettivo, garantire la partecipazione degli utenti alle scelte fondamentali e garantire eque modalità di accesso ai servizi	AMB1	G	Gli aspetti segnalati dall'osservazione sono tutti trattati nel Piano. i risultati conseguiti nel tempo saranno oggetto di monitoraggio al fine di individuare eventuali necessità di interventi correttivi	Nessuna modifica necessaria
39	1	A parere dello scrivente Servizio la volontà di "semplificare" il processo localizzativo, pur garantendo la tutela ambientale e paesaggistica del territorio regionale, è pienamente condivisibile, in quanto lo stesso processo nell'attuale PRGR del 2015 appare complesso e poco attuabile. si evidenzia che nella nuova formulazione non viene presa in considerazione la Tutela della Popolazione e vengono notevolmente ridotte le distanze dalle aree residenziali e dagli obiettivi sensibili, sarebbe opportuno ripresentare le attuali distanze dalle aree residenziali e dagli obiettivi sensibili	DIST1		Rispetto ai criteri localizzativi del PRGR 2015, il Piano in adeguamento prevede una riduzione delle possibilità localizzative di nuove discariche strategiche di rifiuti non pericolosi (leggi discariche destinate al conferimento di rifiuti urbani come individuate dalla pianificazione d'ambito), infatti la distanza minima dai centri abitati passa da 500 metri a 1500 metri, con la sola eccezione per gli ampliamenti degli impianti esistenti, per i quali viene mantenuto il limite a 500 metri. La riduzione della distanza da 2000 metri a 1500 per le discariche non strategiche di rifiuti non pericolosi destinate al conferimento di rifiuti speciali e per le discariche di rifiuti pericolosi è stata determinata dalla necessità di consentire una pur limitata ma possibile opportunità localizzativa, secondo quanto motivato dal Piano. Il limite di 1500 metri viene ritenuto cautelativo ai fini della tutela della salute pubblica in applicazione di un principio di precauzione a scala di pianificazione, fermi restando tutti i necessari approfondimenti da svolgere in fase di localizzazione puntuale.	
		PRGR (Pagine 50-53): intero par. 3.2.3. Authority sui rifiuti: ARERA. Considerata l'ipotesi di			L'obiettivo del capitolo (§3.2.3) citato è proprio quello di richiamare i principali provvedimenti emanati da ARERA,	

40	1	riorganizzazione della governance (che prevede un unico ATO con due livelli di articolazione - locale e centrale -) si chiede che vengano dettagliate le relative competenze relativamente alle suddette disposizioni tariffarie ARERA. Si chiede inoltre di indicare anche gli effetti delle previsioni del PRGR sulle tariffe applicate.	TAR6	P	all'interno dell'intero § 3 che richiama i principali aspetti normativi europei, nazionali e regionali in cui si incardina il piano. Non è competenza di questo livello di pianificazione andare a definire gli effetti economici in sede di applicazione delle disposizioni da parte di ARERA. Il Piano chiarirà la ripartizione delle competenze in sede attuativa.	Integrazione cap. 27
40	2	PRGR (Pagina 200): L'ATA ATO5 AP ha avviato la realizzazione di un progetto ammesso a finanziamento PNRR denominato Progetto Integrato Complesso che prevede numerose misure al fine sia di migliorare la raccolta differenziata che introdurre la tariffazione puntuale su tutto il territorio dell'ATO. In considerazione che i molteplici interventi sono differenziati anche in relazione alle caratteristiche demografiche e territoriali dei comuni ma tutti finalizzati all'aumento dell'efficienza del servizio si ritiene che i comuni possano scegliere il modello di raccolta in relazione alle proprie caratteristiche demografiche, territoriali ed a seguito di un'analisi costi-benefici (che peraltro non sembra evidenziata nel PRGR).	RACC2 7	P	Il Piano definisse gli indirizzi per la riorganizzazione dei servizi a livello locale. Le decisioni circa le modalità di erogazione dei servizi a livello locale saranno prese tenendo conto di detti indirizzi che prevedono la possibilità di modulazione delle proposte in ragione delle caratteristiche territoriali e delle specifiche esigenze.	Nessuna modifica necessaria
40	3	PRGR 22.3.2.1. Analisi di sub-scenari di Piano: descrizione. Il Piano Regionale, dopo aver enunciato tre dettagliati scenari, sembra scegliere lo scenario del "recupero energetico diretto" per cui gli impianti TMB dovrebbero essere riconvertiti in stazioni di trasferenza. Si chiede una assoluta chiarezza nella definizione dello scenario di piano, anche al fine della programmazione dei conseguenti interventi infrastrutturali, che, in relazione a ciascuno degli scenari prefigurati, hanno impatti economici sensibilmente differenti e conseguenti ricadute tariffarie molto diverse sui cittadini.	IMP12	P	Il Piano, anche recependo le indicazioni del PNGR, ha definito come opzione strategica prioritaria il destino a recupero energetico diretto del Rifiuto Urbano Residuo e dei rifiuti decadenti dal trattamento delle RD, non ulteriormente valorizzabili come materia; pertanto i TMB perderanno la loro funzione fatto salvo quanto da prevedersi sulla base delle previsioni delle pianificazioni d'ambito per quegli impianti per i quali potranno essere implementate linee di valorizzazione del sovvallo secco per produrre CSS da avviare a coincenerimento	Nessuna modifica necessaria
40	4	PRGR (Pagina 270): riordino della governance regionale. Il PRGR individua un unico ambito regionale con una nuova governance articolata su due livelli: un livello locale, in corrispondenza degli attuali ATO, per la gestione dei servizi e di eventuali impianti di pretrattamento; un livello	ATO10	P	Dall'analisi dello stato di fatto è emersa la criticità della governance resa molto evidente in tempi recenti soprattutto per le difficoltà nel trovare adeguate soluzioni alle esigenze di garantire la corretta chiusura del ciclo gestionale; tali situazioni, lette anche alla luce delle esperienze maturate in altri contesti del territorio	Nessuna modifica necessaria

		regionale cui demandare la gestione degli impianti di chiusura del ciclo. le scelte della nuova ATA Regionale ben potrebbero essere assunte dall'Assemblea Regionale mentre le scelte pianificatorie dovrebbero essere contenute nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti. L'unico vero motivo per la costituzione di un bacino regionale è l'autosufficienza a livello nello smaltimento dei rifiuti; ma tale obiettivo è stato conseguito in passato grazie al coordinamento della Regione Marche che ha sovrainteso gli accordi interprovinciali sottoscritti tra Province. Peraltro non viene data menzione al problema della natura giuridica dell'ATA Regionale (Ente di neo costituzione o meno) e relative criticità sollevate da tutte le ATA attuali, in primis l'attuale assenza di autonoma capacità assunzionale. Si ritiene quindi che non possa essere prevista la riorganizzazione della governance indicata nel PRGR mantenendo quindi le 5 ATA provinciali (vedi art. 5 comma 2 d lgs 201/2022).			nazionale, hanno portato alla decisione di modificare il sistema organizzativo attraverso la costituzione di un nuovo specifico organismo in grado di affrontare le impegnative scelte future con un approccio a scala regionale; si ritiene che tali scelte non possano essere demandate alle forme di coordinamento (attraverso gli strumenti degli accordi interprovinciali di cui alla L.R.24/2009).	
40	5	PRGR (Pag. 271): Capitolo 28. La stima del costo di realizzazione di un impianto appare datata e sottostimata. Si chiede pertanto di inserire un capitolo in cui si espongono gli effetti stimati delle scelte pianificatorie sulle componenti di costo previste dalla regolazione tariffaria.	ECONO 1	P	Il Piano ha definito quella che sarà l'evoluzione attesa dei costi alla luce delle scelte strategiche. La definizione di costi gestionali non viene affrontata a livello di pianificazione ma a scala di successiva fase di programmazione a scala territoriale ottimale, tenuto conto delle diverse specificità territoriali. La scelta operata dal Piano si basa comunque su esperienze verificate in altre regioni, acquisite su base bibliografica o indagini dirette.	Nessuna modifica necessaria
40	6	PRGR (Pagine 370 e 376). Si chiede di esplicitare chiaramente i criteri di individuazione di tale ATA con funzioni di coordinamento, fermo restando che si ritiene che il sito idoneo per la localizzazione del nuovo impianto di bacino regionale dovrebbe essere già indicato nel PRGR. Peraltro, sulla base dell'attuale L.R. 24/'09 e della Convenzione Costitutiva sembra che l'eventuale successiva stipula di Accordi di Programma dovrebbe essere preceduta da vincolanti deliberazioni assunte dall'Assemblea di ciascun ATO. Si chiede inoltre di	ATO11	P	Alla definizione dei soggetti e delle modalità a cui è demandata ai sensi del Piano la competenza per la localizzazione dell'impianto di fine ciclo si provvederà appropriatamente nell'ambito di una disposizione legislativa in modifica alla L.r. 24/2009. Non compete al PRGR l'individuazione del sito per la realizzazione dell'impianto in oggetto	Nessuna modifica necessaria

		considerare che l'art. 5, comma 4 e dall'art. 9, comma 1, del d.lgs. n°201/2022 attribuisce specifiche funzioni alle Province (in particolare di supporto tecnico- amministrativo e di coordinamento)				
41	1	Si ritiene di dover uniformare le distanze dalle aree residenziali per gli ampliamenti a quelle previste per le nuove discariche al fine di garantire a tutta la popolazione lo stesso livello di protezione della salute ed evitare potenziali disuguaglianze di carattere sociale. si prende atto che per la localizzazione degli impianti di chiusura del ciclo non vengono indicate distanze minime dai centri abitati	LOCA1 0	G	Rispetto ai criteri localizzativi del PRGR 2015, il Piano in adeguamento prevede una riduzione delle possibilità localizzative di nuove discariche strategiche di rifiuti non pericolosi (leggi discariche destinate al conferimento di rifiuti urbani come individuate dalla pianificazione d'ambito), infatti la distanza minima dai centri abitati passa da 500 metri a 1500 metri, con la sola eccezione per gli ampliamenti degli impianti esistenti, per i quali viene mantenuto il limite a 500 metri. La scelta di distinguere tra impianti esistenti e nuovi impianti è motivata dal fatto che gli impatti derivanti dalla realizzazione di una nuova discarica, che implicano ulteriore consumo di suolo, cambi di destinazione d'uso e variazione nella vocazionalità dei territori, siano maggiori rispetto a quelli (pur sempre presenti) derivanti dall'ampliamento di un impianto esistente.	
41	2	E' indispensabile che la nuova impiantistica tenga conto delle BAT e della salvaguardia della salute umana e che nella localizzazione della nuova impiantistica vengano considerati gli effetti potenziali derivati in caso di incidenti rilevanti piuttosto che nella normale attività di gestione.	VAL3	G	Si concorda con quanto osservato. In fase di progettazione e dei relativi rilasci autorizzativi tali aspetti saranno considerati	Prescrizione 1
42	1	Il dato di abbancamento della discarica del Polo san Biagio di Fermo per quanto concerne la capacità residua risulta errato: le capacità residue di volumetria utile, stimate al 31.12.2023 per il Bacino 4 (ATO 4 – FM) risultano è pari a 18.170,00 mc. Solo nell'anno 2024, grazie ad un'ulteriore volumetria autorizzata pari a 128.500 mc (parere favorevole CDS 19.01.2024) le capacità residue di volumetria utile del Bacino 4 (ATO 4 – FM) sono stimabili in mc. 146.670. L'OSSERVAZIONE CONTIENE ULTERIORI INFORMAZIONI SULLE CAPACITA' DI ABBANCAMENTO.	QC20	G	Si andrà a inserire una nota alle tabelle 7.14, 24.2 e 24.4 che espliciti separatamente la capacità residua al 31/12/2023 (18.170 mc) e la volumetria ulteriore autorizzata (128.500 mc), richiamando il § 7.4.1. Sarà inoltre valutato l'aggiornamento del §7.4.1 con richiesta di autorizzazione per ampliamento di 450.000 mc	Modifiche tabelle 7.14, 24.2, 24.4, modifica testo §7.4.1
		Sarebbe opportuno che, anche l'intera fase di gestione impiantistica venisse riferita al "livello regionale" si				

42	2	chiede di modificare, come segue, quanto riportato al cap. 27.2. …… <omissis>…"l'Autorità preposta alla governance potrà assumere carattere di organismo di riferimento regionale, prospettando un sistema diversamente articolato in corrispondenza dei segmenti gestionali:• un livello locale, corrispondente agli attuali ATO, per le tematiche digestione dei servizi ed eventuali componenti e valorizzazione con adeguati standard gestionali; • un livello regionale cui riferire, sia nella fase transitoria che a regime, la gestione impiantistica riferita alla "chiusura del ciclo" con la conseguente ottimizzazione nell'utilizzo dell'impiantistica esistente nella fase transitoria grazie all'adeguata gestione dei flussi a smaltimento provenienti dai diversi territori."	ATO14	G	L'osservazione propone una più netta divisione dei livelli di governance tra livello locale e livello regionale, che preveda la competenza gestionale di ogni fase di trattamento (incluse le impiantistiche di pre-trattamento) al livello regionale, lasciando a quello locale la sola fase di organizzazione e gestione della raccolta. Si condivide tale proposta. Le implicazioni di tale modifica troveranno, se necessario, coerente espressione nell'adeguamento degli strumenti normativi	Modifica § 27.2
42	3	Considerando la riduzione di percentuale di RS, da 50% a 30%, ammessi in discarica si chiede di valutare e prevedere misure atte a compensare la riduzione di entrata conseguente al minor quantitativo dei rifiuti speciali conferiti in discarica	ECONO 5	P	La eventuale compensazione di natura finanziaria si può ricercare attraverso una eventuale modulazione di tipo tariffario.	Nessuna modifica necessaria
43	1	Pag. 215: non risulta chiaro se la limitazione al 30% dei rifiuti SPECIALI conferibili nelle discariche strategiche attualmente in esercizio, debba ritenersi una prescrizione da applicare IMMEDIATAMENTE dal momento dell'approvazione del Piano OPPURE debba essere applicata solo DOPO il recepimento da parte del Piano d'Ambito delle singole ATA provinciali.	DISC3	G	Il limite del 30% non può entrare in vigore contestualmente all'approvazione del Piano ma solo a seguito dell'adeguamento delle autorizzazioni in essere. Pertanto, dovrà essere esplicitata nel piano una norma di salvaguardia per la quale entro un anno le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni dovranno provvedere ad aggiornare le stesse ai nuovi limiti assunti dalla pianificazione.	Integrazione norme di salvaguardia
43	2	Paragrafo 27.2: se la limitazione dei conferimenti di rifiuti speciali in discarica, in allineamento con la nuova quota del 30% indicata, debba essere garantita subordinatamente alla previa istituzione di un Ambito Regionale Unico (Il piano economico finanziario di un impianto permette al gestore di attingere a quote di rifiuti speciali che possono essere giustificate anche dall'esigenza di garantire una buona conduzione post – gestionale della discarica).	DISC7	G	Come esposto in risposta a precedente osservazione, per l'applicazione del limite del 30% il Piano definirà con una specifica norma di salvaguardia che entro un anno dalla sua approvazione le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni dovranno provvedere ad aggiornare le stesse ai nuovi limiti assunti dalla pianificazione. Tale adempimento non è subordinato alla costituzione dell'Autorità d'Ambito Unico	Integrazione norme di salvaguardia
		par. 27.2 a pag.269: sono necessarie precisazioni relative alla citata "tempestiva modifica" delle autorizzazioni in corso e, nello specifico, se le				

43	3	indicazioni contenute nel PRGR, quando risultino contrastanti con le disposizioni delle autorizzazioni impiantistiche già rilasciate, debbano imporne, con efficacia retroattiva, una modificazione adeguatrice immediata o invece mediata dalla successiva elaborazione di un Piano d'Ambito aggiornato al nuovo PRGR.	AUT1	G	Il Piano dovrà prevedere una norma di salvaguardia ai sensi della quale le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni dovranno provvedere ad aggiornare quelle già rilasciate in coerenza con i nuovi limiti assunti dalla pianificazione.	Integrazione norme di salvaguardia
43	4	§30.1 si chiede di chiarire se la pianificazione provinciale può motivatamente prevedere anche la trasformazione di un 'criterio condizionante' in 'criterio escludente'. §30.5.3 si ritiene pertanto che lo stesso Piano debba avere un carattere di una maggiore definizione e tassatività sia dei "criteri escludenti" che dei "criteri condizionanti", garantendo tale esigenza attraverso la redazione di un quadro sinottico simile a quello presente al paragrafo " 12.9. Sintesi dei criteri e fase di applicazione" del PRGR vigente. In tal senso si rileva anche la necessità che vengano maggiormente demarcate le competenze in capo alla Regione e quelle in capo alle Province. Si osserva che l'impostazione del nuovo piano sia per la succitata genericità dei criteri adottati, sia per l'eccessiva riduzione dei criteri escludenti, con la loro degradazione a criteri condizionanti, rappresenti sul piano della tutela ambientale un evidente arretramento rispetto al vigente PRGR.	LOCA1 6	G	Le Province, in recepimento ai criteri localizzativi del PRGR individuano, con in propri strumenti di pianificazione territoriale, le zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti nonché le zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti (cfr. articolo 197 comma 1, lettera d del D.Lgs. 152/2006), con facoltà di introdurre ulteriori tutele in funzione dei contesti territoriali. Le indicazioni attuative delle Province dovranno poi essere di supporto alla Pianificazione d'Ambito che avrà il compito di individuare e localizzare l'impiantistica di gestione dei rifiuti urbani di nuova realizzazione, qualora lo stesso piano ne evidenzi il fabbisogno. La scelta del PRGR in merito ai criteri localizzativi deriva dall'esperienza maturata con i due precedenti piani regionali di gestione rifiuti che hanno mostrato come criteri definiti in modo molto dettagliato e spesso troppo stringente, abbiano impedito di sfruttare migliori opportunità localizzative, a scapito di altre situazioni territoriali che invece sarebbe stato più opportuno tutelare a prescindere dalla presenza o meno di un determinato vincolo. Il PRGR correttamente sposta quindi le tutele ambientali ad un livello coerente con la possibilità di valutare le possibili interferenze dei progetti con il contesto ambientale e sociale. Per maggiore chiarezza sarà valutata l'opportunità di inserire una tabella di sintesi dei criteri localizzativi e dei relativi casi di applicazione.	Tabella di sintesi cap. 30
43	5	§30.2 si osserva che nella definizione di nuovo impianto, tra le varie tipologie, si indicano anche il "cambiamento della localizzazione e/o delocalizzazione di un impianto esistente"; dovrebbe essere chiarito cosa si intenda per "cambiamento della localizzazione". Si propone di sostituire tale dicitura con "ampliamento della superficie dell'impianto".	IMP37	P	Con "cambiamento di localizzazione" si intende qualsiasi spostamento localizzativo di impianti o di porzioni di sezione impiantistica. Tale aspetto sarà testo. Tale dicitura non può sostituita con "ampliamento della superficie dell'impianto" che assume un altro significato.	Chiarimenti §30.2

43	6	Al paragrafo '30.2. Ambito di applicazione dei criteri localizzativi' (pag. 350), relativamente agli impianti esistenti, il nuovo piano, in occasione del rinnovo e/o ampliamento di un impianto prevede l'applicazione dei criteri localizzativi "al fine di individuare fattori di sensibilità in relazione ai quali saranno impartite le prescrizioni necessarie a mitigare o compensare eventuali criticità".§30.2 Si osserva che non risulta chiaro: 1) se il riferimento ai criteri localizzativi è rivolto sia ai criteri escludenti che a quelli condizionanti oppure a una soltanto delle due categorie; 2) se il riferimento è rivolto a tutte le tipologie di impianto di recupero e/o smaltimento rifiuti elencate a pag.351 soggette all'applicazione dei criteri localizzativi oppure se le discariche siano escluse da tale disposizione. In sostanza l'incidenza dei fattori escludenti appare ambigua e poco chiara, e anche eccessivamente e incongruamente relativizzata rispetto alle fattispecie di intervento considerate. Inoltre, nella frase "Per gli impianti esistenti, nell'ambito dei procedimenti di rinnovo dell'autorizzazione (e/o di richiesta di ampliamento), i criteri localizzativi dovranno essere considerati al fine di individuare fattori di sensibilità in relazione ai quali saranno impartite le prescrizioni necessarie a mitigare o compensare eventuali criticità", per una maggiore chiarezza si propone di sostituire "richiesta di ampliamento" con "modifica sostanziale o non sostanziale".	LOCA1 7	P	Il capoverso richiamato si riferisce ai criteri localizzativi, quindi da intendersi comprensivi di entrambe le tipologie. Infatti i criteri localizzativi rappresentano comunque elementi di attenzione da considerare al fine di individuare fattori di sensibilità nell'ambito dei procedimenti di rinnovo dell'autorizzazione (e/o di richiesta di ampliamento). In riferimento al secondo punto, come esplicitato nel testo del Piano, i criteri localizzativi si applicano a tutte le tipologie di nuovi impianti individuate a pag. 351, primo capoverso, fatte salve le esclusioni riportate all'elenco del secondo capoverso della medesima pagina. Gli ampliamenti di discariche esistenti sono assoggettati alle disposizioni specifiche del paragrafo 30.4, nono capoverso.	Nessuna modifica necessaria
43	7	§30.2 viene detto che "premesso che, qualsiasi impianto e/o operazione di gestione dei rifiuti deve comunque sempre rispettare le norme di salvaguardia previste dalla normativa". La frase non risulta chiara ovvero a quali norme di salvaguardia si riferisca e a quale normativa.	REF1	P	Si prende atto di quanto osservato; il riferimento è alle tutele non alle salvaguardie; si provvederà a correggere il refuso terminologico	Correzione §30.2
		§30.5 Verifica degli impianti esistenti: Tale disposizione, alla luce del riferimento alle migliori tecnologie disponibili, pare riferirsi ai soli impianti di gestione rifiuti autorizzati tramite Autorizzazione				

43	8	Integrata Ambientale (AIA) ai quali si applica la normativa relativa alle BAT. Qualora fosse confermata tale interpretazione, si chiede di chiarire se e come debbano applicarsi i criteri localizzativi agli impianti esistenti, autorizzati ex art. 208 o con procedure semplificate, in occasione del rinnovo e qualora collocati in aree in cui è esclusa la localizzazione di impianti di gestione rifiuti, ad esempio con aggiunta di tipologie di rifiuti o con aumenti quantitativi. Si chiede di chiarire se gli impianti AIA, ai quali sembra esclusivamente riferito il paragrafo 30.3, siano soggetti all'applicazione dei criteri localizzativi secondo quanto previsto dal paragrafo 30.2.	AUT2	G	Il paragrafo richiamato si riferisce a qualsiasi impianto esistente per il quale si configuri l'esigenza di un rinnovo di autorizzazione, siano essi autorizzati ex art. 208 o soggetti AIA.	Nessuna modifica necessaria
43	9	§30.4 preferenzialità localizzativa: Si osserva che occorrerebbe meglio approfondire il concetto che vede privilegiare nella localizzazione le aree da bonificare (non bonificate) o le aree degradate, auspicando che tramite la realizzazione di un impianto di trattamento e di recupero di rifiuti si attui una rifunzionalizzazione o una riqualificazione del sito.	LOCA2 5	G	Si prende atto di quanto osservato. Verranno indicate le finalità di carattere generale che sottendono alla preferenzialità dei siti in relazione alla opportunità di rifunzionalizzazione o riqualificazione del sito.	Integrazione par. 30.4
43	10	pag 353: si chiede se il limite della distanza di 500 m sia riferito SOLO all'ampliamento delle discariche di Piano (cd discariche strategiche) o anche alle discariche c.d. a libero mercato. Inoltre si chiede di chiarire se le "aree residenziali" citate dal nuovo Piano includano anche le zone di completamento e di espansione, ancorché non attuate, così come specificato chiaramente dal PRGR vigente (pag.613). Si chiede inoltre che venga ripristinato il riferimento alle distanze dal "centro abitato".	LOCA2 6	G	Il limite di 500 m si riferisce agli ampliamenti delle discariche esistenti, senza distinzione tra strategiche o ad iniziativa privata. Le "aree residenziali" sono quelle definite e perimetrate nello strumento urbanistico. Il riferimento al centro abitato introdurrebbe un element di tutela diverso e meno cautelativo rispetto alla definizione scelta dal Piano.	Nessuna modifica necessaria
43	11	§ 30.5: Al fine di superare incertezze interpretative si chiede di precisare se le disposizioni del paragrafo 30.5 si applicano anche agli interventi di ampliamento delle discariche di Piano; in caso affermativo al fine di rendere coerente il testo normativo di cui ai paragrafi 30.4 e 30.5 si chiede di esplicitare l'esclusione degli ampliamenti delle	DISC3	G	La disposizione del paragrafo 30.5 riguarda tutte le tipologie di impianto. Si provvederà ad esplicitare nel par..30.4 il carattere escludente dei criteri per gli ampliamenti delle discariche strategiche	Modifica par. 30.4

		discariche di Piano (cd discariche strategiche).				
43	12	30.5.1 Criteri escludenti per tutte le tipologie di impianto: In riferimento ai beni storici, artistici, archeologici e paletnologici, si osserva che andrebbe aggiunto l'areale con la presenza di detti beni, come indicato nei criteri di tutela integrale definiti nel vigente PRGR. Per il criterio relativo alle aree con produzioni agricole di qualità, si osserva la difficoltà di esplicitazione di detto criterio in fase di localizzazione di inidoneità da effettuare negli strumenti di pianificazione territoriale della Provincia.	LOCA1 9	G	L'introduzione di un fattore di tutela integrale per tutti i criteri relativi ai beni indicati comporterebbe una forte riduzione delle possibilità localizzative, rendendo inefficace la strategia di piano. Tuttavia, riconoscendone il valore per la regione Marche, verrà introdotto un criterio di attenzione che tenda a limitare l'interferenza tra l'impiantistica di piano e i beni stessi, di cui si dovrà tenere conto in fase di indagine e valutazione sito- specifica. è comunque fatta salva l'applicazione della specifica normativa di tutela. L'applicazione del criterio di produzioni agricole di qualità e tipicità (art. 21 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 228/2001) è applicabile a scala di valutazione sito-specifica.	Integrazione all'interno del paragrafo 30.5 Prescrizione 7
43	13	§ 30.5.2. Criteri escludenti: si chiede che, per la realizzazione di nuovi impianti di discarica di rifiuti pericolosi e non pericolosi, venga stabilita la distanza minima da garantire rispetto alle aree residenziali e anche ai centri abitati pari a 2.000 m anziché 1.500 m essendo più cautelativa rispetto alle esigenze di tutela della salute della popolazione. Si rileva che la vigente disposizione pianificatoria regionale è più chiara e tassativa e soprattutto tende a salvaguardare in maniera più incisiva i valori paesaggistici e ambientali del territorio marchigiano: si chiede pertanto il ripristino delle tipologie di criteri escludenti eliminate	DIST1	G	Rispetto ai criteri localizzativi del PRGR 2015, il Piano in adeguamento prevede una riduzione delle possibilità localizzative di nuove discariche strategiche di rifiuti non pericolosi (leggi discariche destinate al conferimento di rifiuti urbani come individuate dalla pianificazione d'ambito), infatti la distanza minima dai centri abitati passa da 500 metri a 1500 metri, con la sola eccezione per gli ampliamenti degli impianti esistenti, per i quali viene mantenuto il limite a 500 metri. La riduzione della distanza da 2000 metri a 1500 per le discariche non strategiche di rifiuti non pericolosi destinate al conferimento di rifiuti speciali e per le discariche di rifiuti pericolosi è stata determinata dalla necessità di consentire una pur limitata ma possibile opportunità localizzativa, secondo quanto motivato dal Piano. Il limite di 1500 metri viene ritenuto cautelativo ai fini della tutela della salute pubblica in applicazione di un principio di precauzione a scala di pianificazione, fermi restando tutti i necessari approfondimenti da svolgere in fase di localizzazione puntuale.	Nessuna modifica necessaria
43	14	§ 30.5.3. Criteri condizionanti: si chiede di inserire a livello regionale, tra i criteri condizionanti, una fascia di rispetto alle aree Rete Natura 2000 affinché possa essere valutata, in fase di screening, l'opportunità di	LOCA2 0	G	L'opportunità di effettuare la valutazione di incidenza anche per progetti esterni ai perimetri della Rete Natura 2000 ma che possono avere incidenze sui siti medesimi, è già prevista dalla vigente normativa. Come la stessa Provincia correttamente osserva in un punto successivo, la normativa vigente in materia di valutazione di incidenza (Linee guida Nazionali e Regionali) non consente di individuare aprioristicamente buffer, in quanto l'individuazione dei limiti	Nessuna modifica necessaria

		effettuare la Valutazione di Incidenza.			dell'area vasta di potenziale incidenza dipende dalla tipologia del piano o dell'intervento, dalla sua localizzazione e dalla sensibilità dei siti Natura 2000 potenzialmente interessati	
43	15	§30.5.4. Norme di salvaguardia: Si osserva che risulterebbe utile precisare le norme di salvaguardia da applicarsi in pendenza dall'individuazione da parte delle Province con i propri strumenti di pianificazione territoriale delle zone idonee o non idonee in riferimento ai criteri stabiliti dal vigente PRGR.	LOCA2 7	P	Non si ritiene di dover proporre norme di salvaguardia da applicarsi in pendenza dall'individuazione da parte delle Province in quanto i criteri del piano sono cogenti dal momento della sua approvazione e immediatamente applicabili ad una scala di indagine sito-specifica. Verranno comunque chiarita l'articolazione delle competenze e delle funzioni ai diversi livelli istituzionali e il regime e i limiti di vigenza delle attuali pianificazioni d'ambito, anche in fase transitoria	Prescrizione 9
43	16	Le figure da 30.1 a 30.5 della Relazione (da pag. da 358 a pag.362) presentano una imprecisione toponomastica riferita alla localizzazione del sito in Provincia di Pesaro e Urbino denominato "Pesaro" in quanto tale sito ricade all'interno del territorio comunale di Fano.	REF2	P	Si prende atto di quanto segnalato e si provvederà alle opportune modifiche.	Correzione refuso figure da 30.1 a 30.5
43	17	per le attività di gestione dei rifiuti che costituiscono potenziale elemento di interferenza diretta o indiretta con le aree appartenenti alla Rete Natura 2000 (SIC/ZPS), dovranno essere tenuti in conto gli indirizzi dei rispettivi Piani di Gestione (PdG) delle aree SIC/ZPS, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale e di conservazione degli habitat e delle specie dei siti interessati. La provincia, in quanto soggetto gestore dei siti natura 2000 osserva come la normativa dispone il divieto di delimitare aree buffer in modo aprioristico (Linee Guida VINCA Nazionali e Linee Guida Regionali Valutazione incidenza). si osserva che l'orientamento della normativa comunitaria e la disciplina vigente in materia di Valutazione di Incidenza, dispone l'impossibilità di individuare la distanza aprioristica oltre la quale si presume non esistano incidenze sui Siti Natura 2000. Per cui i punti indicati al cap. 5.11, approvata dall'Amministrazione Regionale con DGR 1661/2020, dovranno essere affrontati e valutati a prescindere dalla distanza	LOCA2 1	G	Si concorda in principio con quanto dichiarato dall'osservante. Si richiama a tal proposito quanto riportato nelle LLGG regionali per la valutazione di incidenza di cui alla DGR 1161/2020 che indicano che in fase di screening l'area vasta di potenziale incidenza è individuata dall'Autorità competente, mentre in fase di Valutazione appropriata è individuata dal Proponente e verificata e condivisa dall'Autorità competente	Nessuna modifica necessaria
		Si richiede di elaborare i dati di piano con delle basi			Il piano assume come base di riferimento a scala di	Integrazione piano con

44	1	dati maggiormente consolidate e fare delle proiezioni di piano realistiche utilizzando indicatori ISTAT condivisi e validati, e in conformità con le previsioni del Piano d'Ambito dell'ATA n. 1.	QC3	G	pianificazione i piani d'ambito in ultimo approvati nel 2022 e 2023. Il piano sarà aggiornato con la redazione di un paragrafo che dia conto della verifica di coerenza dei dati assunti dal Piano (2021 e 2022/parte) con i dati 2022/2023 dei rifiuti urbani. Inoltre, il Piano di monitoraggio è volto all'aggiornamento dei dati alle annualità più recenti che si renderanno disponibili. Per quanto riguarda l'affidabilità dei dati di Piano si evidenzia che le stime previsionali su produzione di RU sono formulate dal Piano su base demografica attingendo alle previsioni ISTAT e prevedendo evoluzioni determinate dagli effetti delle politiche implementate con l'obiettivo fondamentale di disaccoppiare crescita economica e produzione RU.	indicazioni sulla coerenza delle analisi rispetto ai dati aggiornati (par. 4 del PRGR).
44	2	Si richiede di eliminare la parte inerente alle prescrizioni sulle modalità di raccolta consentite e sugli obiettivi di percentuale di raccolta differenziata	RACC8	P	il Piano ha definito, sulla base delle competenze ad esso attribuite dalla norma, gli indirizzi per le forme organizzative dei servizi; resta inteso che le stesse dovranno essere puntualmente definite dalle competenti autorità locali anche sentite le specifiche esigenze dei comuni in sede di predisposizione dei progetti a supporto delle procedure di affidamento nelle situazioni nelle quali si dovrà procedere in tal senso	Nessuna modifica necessaria
44	3	Si richiede di eliminare la parte inerente alle indicazioni sul dimensionamento dell'impianto di fine ciclo nonché la riduzione dal 50% al 30% per il rapporto tra rifiuti urbani e rifiuti speciali conferibili negli impianti di discarica regionali.	DISC2	P	Il dimensionamento dell'impiantistica di fine ciclo è stato effettuato considerando il conseguimento degli obiettivi della pianificazione in relazione sia ai livelli di produzione che ai livelli di RD conseguiti. Il PRGR ha il prioritario obiettivo di garantire il corretto dimensionamento impiantistico per i RU individuando gli specifici fabbisogni; devono inoltre essere individuati i fabbisogni impiantistici funzionali al conseguimento dell'autosufficienza di trattamento e smaltimento dei RS nel rispetto del principio di prossimità. La scelta di limitare al 30% la quota di RS smaltibili nelle discariche strategiche prioritariamente dedicate ai RU è proprio derivante dalla necessità di preservare tali impianti per l'utilizzo "pubblico"; altre opzioni potranno essere ricercate per i RS anche considerando specifica impiantistica già operante in ambito regionale.	Nessuna modifica necessaria
		§20.2 non risulta chiaro se la limitazione al 30% dei rifiuti SPECIALI conferibili nelle discariche strategiche attualmente in esercizio, debba ritenersi una prescrizione da applicare IMMEDIATAMENTE dal			Il limite del 30% non può entrare in vigore contestualmente all'approvazione del Piano ma solo a seguito dell'adeguamento delle autorizzazioni in essere. Pertanto, dovrà essere	

45	1	momento dell'approvazione del Piano OPPURE debba essere applicata solo DOPO il recepimento da parte del Piano d'Ambito delle singole ATA provinciali.	DISC3	G	esplicitata nel piano una norma di salvaguardia per la quale entro un anno le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni dovranno provvedere ad aggiornare le stesse ai nuovi limiti assunti dalla pianificazione.	Integrazione Norme di salvaguardia
45	2	§27.2 Non risulta chiaro se la limitazione dei conferimenti di rifiuti speciali in discarica, in allineamento con la nuova quota del 30% indicata, debba essere garantita subordinatamente alla previa istituzione di un Ambito Regionale Unico.	DISC7	G	Come esposto in risposta a precedente osservazione, per l'applicazione del limite del 30% il Piano definirà con una specifica norma di salvaguardia che entro un anno dalla sua approvazione le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni dovranno provvedere ad aggiornare le stesse ai nuovi limiti assunti dalla pianificazione. Tale adempimento non è subordinato alla costituzione dell'Autorità d'Ambito Unico	Integrazione Norme di salvaguardia
45	3	§27.2 pag 269: sono necessarie precisazioni relative alla citata "tempestiva modifica" delle autorizzazioni in corso e, nello specifico, se le indicazioni contenute nel PRGR, quando risultino contrastanti con le disposizioni delle autorizzazioni impiantistiche già rilasciate, debbano imporne, con efficacia retroattiva, una modificazione adeguatrice immediata o invece mediata dalla successiva elaborazione di un Piano d'Ambito aggiornato al nuovo PRGR	AUT1	G	Il Piano dovrà prevedere una norma di salvaguardia ai sensi della quale le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni dovranno provvedere ad aggiornare quelle già rilasciate in coerenza con i nuovi limiti assunti dalla pianificazione.	Integrazione norme di salvaguardia
45	4	Pag. 349: si chiede di chiarire se la pianificazione provinciale può motivatamente prevedere anche la trasformazione di un 'criterio condizionante' in 'criterio escludente'. Si ritiene pertanto che lo stesso Piano debba avere un carattere di una maggiore definizione e tassatività sia dei "criteri escludenti" che dei "criteri condizionanti", garantendo tale esigenza attraverso la redazione di un quadro sinottico simile a quello presente al paragrafo "12.9. Sintesi dei criteri e fase di applicazione" del PRGR vigente. Si chiede inoltre di demarcare le competenze regionali e le competenze provinciali.	LOCA1 6	G	Le Province, in recepimento ai criteri localizzativi del PRGR individuano, con in propri strumenti di pianificazione territoriale, le zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti nonché le zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti (cfr. articolo 197 comma 1, lettera d del D.Lgs. 152/2006), con facoltà di introdurre ulteriori tutele in funzione dei contesti territoriali. Le indicazioni attuative delle Province dovranno poi essere di supporto alla Pianificazione d'Ambito che avrà il compito di individuare e localizzare l'impiantistica di gestione dei rifiuti urbani di nuova realizzazione, qualora lo stesso piano ne evidenzi il fabbisogno. Per maggiore chiarezza sarà valutata l'opportunità di inserire una tabella di sintesi dei criteri localizzativi e dei relativi casi di applicazione.	Tabella di sintesi cap. 30
45	5	§30.2: Dovrebbe essere chiarito cosa si intenda per "cambiamento della localizzazione". Si propone di	IMP37	P	Con "cambiamento di localizzazione" si intende qualsiasi spostamento localizzativo di impianti o di porzioni di sezione impiantistica. Tale aspetto sarà testo. Tale dicitura	Chiarimenti §30.2

		sostituire tale dicitura con "ampliamento della superficie dell'impianto".			non può sostituita con "ampliamento della superficie dell'impianto" che assume un altro significato.	
45	6	Al paragrafo '30.2. Ambito di applicazione dei criteri localizzativi' (pag. 350), relativamente agli impianti esistenti, il nuovo piano, in occasione del rinnovo e/o ampliamento di un impianto prevede l'applicazione dei criteri localizzativi "al fine di individuare fattori di sensibilità in relazione ai quali saranno impartite le prescrizioni necessarie a mitigare o compensare eventuali criticità".§30.2 Si osserva che non risulta chiaro: 1) se il riferimento ai criteri localizzativi è rivolto sia ai criteri escludenti che a quelli condizionanti oppure a una soltanto delle due categorie; 2) se il riferimento è rivolto a tutte le tipologie di impianto di recupero e/o smaltimento rifiuti elencate a pag.351 soggette all'applicazione dei criteri localizzativi oppure se le discariche siano escluse da tale disposizione. Inoltre per una Maggiore chiarezza si propone di sostituire "richiesta di ampliamento" con "modifica sostanziale o non sostanziale	LOCA1 7	P	Il capoverso richiamato si riferisce ai criteri localizzativi, quindi da intendersi comprensivi di entrambe le tipologie. Infatti i criteri localizzativi rappresentano comunque elementi di attenzione da considerare al fine di individuare fattori di sensibilità nell'ambito dei procedimenti di rinnovo dell'autorizzazione (e/o di richiesta di ampliamento). In riferimento al secondo punto, come esplicitato nel testo del Piano, i criteri localizzativi si applicano a tutte le tipologie di nuovi impianti individuate a pag. 351, primo capoverso, fatte salve le esclusioni riportate all'elenco del secondo capoverso della medesima pagina. Gli ampliamenti di discariche esistenti sono assoggettati alle disposizioni specifiche del paragrafo 30.4, nono capoverso. Non può essere accolta la richiesta di sostituire "richiesta di ampliamento" con "modifica sostanziale o non sostanziale", in quanto la seconda definizione non ha un richiamo normativo nel Piano ed in ogni caso il principio si applica ad ogni tipo di modifica.	Nessuna modifica necessaria
45	7	Pag. 351 nel punto in cui vengono elencate le tipologie di impianto soggetto ad esclusioni, non risulta chiaro a quali norme di salvaguardia si riferisca e a quale normativa	LOCA1 8	P	Premesso che qualunque impianto, compresi quelli esclusi, devono rispettare la normativa sovraordinata, le esclusioni per le tipologie di impianti individuati si riferiscono all'applicazione dei criteri localizzativi previsti dal Piano. Per maggiore chiarezza il termine "salvaguardia" verrà sostituito con "tutela specifica".	Modifica terminologica 30.2
45	8	Pag. 352 §30.3 la disposizione sembra riferirsi ai soli impianti autorizzati tramite AIA. si chiede di chiarire se e come debbano applicarsi i criteri localizzativi agli impianti esistenti, autorizzati ex art. 208 o con procedure semplificate, in occasione del rinnovo e qualora collocati in aree in cui è esclusa la localizzazione di impianti di gestione rifiuti, ad esempio con aggiunta di tipologie di rifiuti o con aumenti quantitativi. si chiede di chiarire se gli impianti AIA siano soggetti ai criteri localizzativi del §30.2	AUT2	G	Il paragrafo richiamato si riferisce a qualsiasi impianto esistente per il quale si configuri l'esigenza di un rinnovo di autorizzazione, siano essi autorizzati ex art. 208 o soggetti AIA.	Nessuna modifica necessaria
		§30.4 approfondire il concetto di preferenzialità di aree degradate da bonificare o dismesse in modo che			Si prende atto di quanto osservato. Verranno indicate le finalità di carattere generale che sottendono alla preferenzialità dei siti in relazione alla opportunità di	

45	9	si attui una riqualificazione del sito. si chiede se il limite della distanza di 500 m sia riferito SOLO all'ampliamento delle discariche di Piano (cd discariche strategiche) o anche alle discariche c.d. a libero mercato e di chiarire come trattare le zone di completamento ed espansione oltreché di ripristinare la dicitura "centro abitato".	LOCA2 5	G	rifunzionalizzazione o riqualificazione del sito. Il limite di 500 m si riferisce agli ampliamenti delle discariche esistenti, senza distinzione tra strategiche o ad iniziativa privata. Le "aree residenziali" sono quelle definite e perimetrate nello strumento urbanistico. Il riferimento al centro abitato introdurrebbe un elemento di tutela diverso e meno cautelativo rispetto alla definizione scelta dal Piano.	Integrazione par. 30.4
45	10	Si chiede di precisare se le disposizioni del paragrafo 30.5 si applicano anche agli interventi di ampliamento delle discariche di Piano; in caso affermativo al fine di rendere coerente il testo normativo di cui ai paragrafi 30.4 e 30.5 si chiede di esplicitare l'esclusione degli ampliamenti delle discariche di Piano (cd discariche strategiche).	DISC3	G	La disposizione del paragrafo 30.5 riguarda tutte le tipologie di impianto. Si provvederà ad esplicitare nel par. 30.4 il carattere escludente dei criteri per gli ampliamenti delle discariche strategiche	Modifica par. 30.4
45	11	§30.5.1 Nell'indicazione delle Aree naturali protette come tutela integrale si aggiungono le aree contigue e le relative fasce di rispetto. Tuttavia, per quest'ultime non si comprende a quali si faccia riferimento rispetto alla vigente normativa sulle aree naturali protette, dovrebbe inoltre essere aggiunto l'areale dei beni storici artisti paesaggistici e paleontologici; il criterio delle aree con produzioni agricole di qualità è di difficile esplicitazione in fase di localizzazione di inidoneità.	LOCA1 9	G	L'introduzione di un fattore di tutela integrale per tutti i criteri relativi ai beni indicati comporterebbe una forte riduzione delle possibilità localizzative, rendendo inefficace la strategia di piano. Tuttavia, riconoscendone il valore per la regione Marche, verrà introdotto un criterio di attenzione che tenda a limitare l'interferenza tra l'impiantistica di piano e i beni stessi, di cui si dovrà tenere conto in fase di indagine e valutazione sito- specifica. è comunque fatta salva l'applicazione della specifica normativa di tutela. L'applicazione del criterio di produzioni agricole di qualità e tipicità (art. 21 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 228/2001) è applicabile a scala di valutazione sito-specifica.	Integrazione all'interno del paragrafo 30.5 Prescrizione 7
45	12	Si chiede che, per la realizzazione di nuovi impianti di discarica di rifiuti pericolosi e non pericolosi, venga stabilita la distanza minima da garantire rispetto alle aree residenziali e anche ai centri abitati pari a 2.000 m anziché 1.500 m essendo più cautelativa rispetto alle esigenze di tutela della salute della popolazione.	DIST1	G	Rispetto ai criteri localizzativi del PRGR 2015, il Piano in adeguamento prevede una riduzione delle possibilità localizzative di nuove discariche strategiche di rifiuti non pericolosi (leggi discariche destinate al conferimento di rifiuti urbani come individuate dalla pianificazione d'ambito), infatti la distanza minima dai centri abitati passa da 500 metri a 1500 metri, con la sola eccezione per gli ampliamenti degli impianti esistenti, per i quali viene mantenuto il limite a 500 metri. La riduzione della distanza da 2000 metri a 1500 per le discariche non strategiche di rifiuti non pericolosi destinate al conferimento di rifiuti speciali e per le discariche di rifiuti pericolosi è stata determinata dalla necessità di consentire una pur limitata ma possibile opportunità localizzativa,	Integrazione all'interno del paragrafo 30.5 Prescrizione 7

					secondo quanto motivato dal Piano. Il limite di 1500 metri viene ritenuto cautelativo ai fini della tutela della salute pubblica in applicazione di un principio di precauzione a scala di pianificazione, fermi restando tutti i necessari approfondimenti da svolgere in fase di localizzazione puntuale.	
45	13	Si chiede inoltre il ripristino dei criteri quali aree sottoposte a vincolo idrogeologico, pericolosità definita dal PAI e tutele paesaggistiche tra i fattori escludenti. Si ritiene utile definire cosa si intende per "putrescibili" e di prevedere una distanza minima di 500 m dalle aree residenziali e dagli obiettivi sensibili sia applicabile alla gestione dei rifiuti putrescibili anche nei casi in cui tale attività venga introdotta come modifica per la quale, in base al disposto del capitolo 30.2, i fattori escludenti non costituiscono elemento ostativo a priori ma devono essere considerati al fine di individuare fattori di sensibilità.	LOCA2 8	G	L'inserimento di ulteriori criteri escludenti come proposto dall'osservante comporterebbe una forte riduzione delle possibilità localizzative, rendendo inefficace la strategia di piano. Varie tipologie di tutela (tra cui le aree a rischio idrogeologico e le aree a vincolo paesaggistico) sono già indicate tra i criteri condizionanti. Verranno inoltre introdotti "criteri di attenzione" per le scelte localizzative che tendano a limitare l'interferenza tra l'impiantistica di piano e i beni tutelati, di cui si dovrà tenere conto in fase di indagine e valutazione sito-specifica. Le problematiche odorigene derivanti dalla gestione dei rifiuti putrescibili non possono essere considerate in termini di criteri localizzativi propriamente detti ma rappresentano un importante elemento di valutazione da considerare nelle fasi localizzative del progetto. Nel piano sarà fornita una definizione di "rifiuti putrescibili". In relazione all'applicazione dei criteri localizzativi per le modifiche di impianti esistenti, verranno fornite indicazioni specifiche a garanzia delle tutele preposte.	Definizione rifiuti putrescibili cap. 30.5.2, Prescrizione 7, Prescrizione 8
45	14	si chiede di inserire a livello regionale, tra i criteri condizionanti, una fascia di rispetto alle aree Rete Natura 2000 affinché possa essere valutata, in fase di screening, l'opportunità di effettuare la Valutazione di Incidenza.	LOCA2 0	G	L'opportunità di effettuare la valutazione di incidenza anche per progetti esterni ai perimetri della Rete Natura 2000 ma che possono avere incidenze sui siti medesimi, è già prevista dalla vigente normativa. Come la stessa Provincia correttamente osserva in un punto successivo, la normativa vigente in materia di valutazione di incidenza (Linee guida Nazionali e Regionali) non consente di individuare aprioristicamente buffer, in quanto l'individuazione dei limiti dell'area vasta di potenziale incidenza dipende dalla tipologia del piano o dell'intervento, dalla sua localizzazione e dalla sensibilità dei siti Natura 2000 potenzialmente interessati	
		Si osserva che risulterebbe utile precisare le norme di salvaguardia da applicarsi in pendenza			Non si ritiene di dover proporre norme di salvaguardia da applicarsi in pendenza dall'individuazione da parte delle Province in quanto i criteri del piano sono cogenti dal momento della sua approvazione e immediatamente	

45	15	dall'individuazione da parte delle Province con i propri strumenti di pianificazione territoriale delle zone idonee o non idonee in riferimento ai criteri stabiliti dal vigente PRGR	LOCA2 7	P	applicabili ad una scala di indagine sito-specifica. Verranno comunque chiarita l'articolazione delle competenze e delle funzioni ai diversi livelli istituzionali e il regime e i limiti di vigenza delle attuali pianificazioni d'ambito, anche in fase transitoria	Prescrizione 9
45	16	Si invita la Regione a redigere un quadro sinottico di sintesi dei criteri localizzativi e della loro applicazione in relazione alle diverse tipologie di impianti sul modello contenuto al paragrafo '12.9. Sintesi dei criteri e fase di applicazione' del PRGR vigente.	LOCA1 6	P	Per maggiore chiarezza sarà valutata l'opportunità di inserire una tabella di sintesi dei criteri localizzativi e dei relativi casi di applicazione.	Tabella di sintesi cap. 30
46	1	Si segnala come le Aree naturali protette, comprese le aree contigue e le relative fasce di rispetto, e di aree facenti parte della Rete Natura 2000 siano contesti nei quali si applicano "criteri escludenti generali" per la localizzazione degli impianti. Rammentato quindi che il polo impiantistico del Cosmari è interamente incluso nel perimetro della Riserva Naturale Statale "Abbadia di Fiastra", nonché situato in prossimità della ZSC IT5330024 "Selva dell'Abbadia di Fiastra" facente parte della Rete Natura 2000, ne consegue che, in attuazione dei criteri di cui sopra, presso tale sito non potrà mai essere realizzato alcun impianto di chiusura del ciclo dei rifiuti, né alcun nuovo impianto di recupero e/o smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, né tantomeno si potrà dare corso alla modifica degli impianti esistenti. La Fondazione, in qualità di Ente Gestore della Riserva Naturale, è fermamente e assolutamente contraria alla realizzazione di un "inceneritore" presso il Cosmari	IMP6	G	Si evidenzia come la proposta di Piano non avanzi alcuna ipotesi localizzativa del nuovo impianto; vengono solo proposti criteri di priorità nella scelta del sito attraverso l'individuazione di specifici fattori di carattere territoriale, socio economico ed urbanistico. Si conferma che le aree naturali protette e i siti della rete natura 2000 rientrano tra i criteri escludenti per la realizzazione di nuova impiantistica.	Nessuna modifica necessaria
46	2	L'area in cui sorge il Cosmari, data la vicinanza al fiume Chienti, rientra tra quelle soggette a pericolosità/rischio idraulico e idrogeologico sulla base del vigente PAI - Piano di Assetto Idrogeologico. Tale aspetto, che nel Piano viene "declassato" tra i criteri condizionanti di cui al Paragrafo 30.5.3, a nostro avviso avrebbe dovuto comportare, già di per se stesso, l'esclusione del Cosmari dal novero dei potenziali siti in cui realizzare un inceneritore.	IMP6	G	L'inserimento di un criterio escludente per tutte le aree PAI comporterebbe una forte riduzione delle possibilità localizzative, rendendo inefficace la strategia di piano. Si ribadisce tuttavia quanto riportato sopra, che rende l'area della Riserva non idonea alla realizzazione di nuovi impianti	Nessuna modifica necessaria
		Il Piano non prende in alcun modo in considerazione				

46	3	la questione del rischio sismico che, invece, assume rilevante importanza nei Piani di gestione dei rifiuti di altre Regioni (ad esempio Lazio e Piemonte) che ne contengono una specifica evidenziazione e conseguente regolamentazione. Si tratta tuttavia di un rischio che, come noto, caratterizza l'intero territorio regionale e quello maceratese in particolare, come hanno evidenziato i drammatici eventi sismici del 2016. Tale rischio assume una rilevanza ancora maggiore in relazione al Cosmari, dal momento che l'unica via di accesso all'impianto è un angusto e ristretto cavalcavia soprastante la SS77 Val di Chienti che in caso di evento sismico potrebbe risultare danneggiato con conseguenti criticità nel conferimento dei rifiuti.	LOCA2 9	G	Come correttamente indicato dall'osservante, il rischio sismico riguarda tutto il territorio regionale e non può pertanto essere utilizzato come criterio discriminante per la localizzazione. Resta ferma la necessità di valutare criticità specifiche come quella segnalata, a livello di singolo progetto/impianto.	Nessuna modifica necessaria
46	4	Si evidenzia come il Piano non dica nulla in relazione al traffico dei veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti e degli operatori che affluiscono nell'area del Cosmari. Sul punto, anche in quanto Ente Gestore della ZSC "IT5330024 "Selva dell'Abbadia di Fiastra, si ricorda che i veicoli in questione si trovano quotidianamente a transitare in misura rilevante all'interno del territorio della Riserva Naturale e anche all'interno del Sito medesimo, generando di conseguenza un notevole impatto ambientale sugli habitat naturalistici e sugli ecosistemi presenti, a causa delle emissioni inquinanti rilasciate in atmosfera, nonché, altro aspetto da non sottovalutare, dei rumori generati dal passaggio dei mezzi medesimi.	AMB2	A	Le problematiche segnalate si riferiscono ad una situazione sito specifica esistente e non attengono la sfera pianificatoria bensì la sfera autorizzativa e valutativa sito specifica.	Nessuna modifica necessaria
46	5	Si segnala come l'eccesso di previsione di realizzazione di Digestori Anaerobici non sia sostenibile economicamente; l'offerta impiantistica risulta infatti fortemente eccedente i fabbisogni e non sarebbe garantito il conferimento dei rifiuti progettualmente previsti dalle singole iniziative; la realizzazione del Digestore presso il sito di COSMARI si segnala come sia in contrasto con l'impianto di compostaggio esistente	IMP38	P	Il Piano ha preso atto delle proposte di realizzazione di impianti di recupero avanzate nei diversi contesti territoriali; tali impianti sono "impianti di mercato" e non rappresentano impiantistica "strategica" proposta dal Piano. Il Piano non assume nessuna determinazione specifica sul polo impiantistico del Cosmari	Nessuna modifica necessaria
					Il Piano si orienta verso una opzione di governance e quindi di assetto a scala impiantistica che supera l'attuale	

46	6	Si evidenzia come la riorganizzazione della governance con l'individuazione dell'ATO unico regionale non sia rispettosa del principio di prossimità. A tale scelta sono inoltre associate criticità legate ai trasporti oltre che prospettate criticità per quanto riguarda la tassazione a carico dei cittadini situati più lontani dall'impianto di chiusura del ciclo	ATO1	P	previsione di autosufficienza a livello di Ambito provinciale (ATO), sia per finalità di migliore economicità delle gestioni, sia allo scopo di contenere la proliferazione impiantistica. Il principio di prossimità viene comunque garantito in sinergia con la sostenibilità economica ed ambientale delle gestioni secondo una scala territoriale differenziata tra lo scenario impiantistico (scala di ambito regionale) e quello gestionale delle raccolte (scala a bacino provinciale).	Nessuna modifica necessaria
46	7	A partire dalla considerazione della criticità dello smaltimento dei rifiuti nel contesto maceratese per l'assenza di impianti finali di smaltimento si evidenzia la necessità di garantire, a livello dei 5 contesti provinciali, autosufficienza nello smaltimento attraverso la realizzazione di discariche nel rispetto del principio di prossimità.	ATO12	G	Lo smaltimento finale in discarica, che il Piano prospetta di contenere al minimo grazie alla realizzazione di nuova impiantistica di fine ciclo, rappresenta la fase sicuramente più critica dal punto di vista delle implicazioni ambientali; per tale ragione deve essere assolutamente contenuto lo sviluppo di nuovi impianti; il Piano ha fatto la scelta di privilegiare l'ampliamento di impianti esistenti, ove tecnicamente ed ambientalmente sostenibile; le disponibilità complessivamente presenti in Regione sono tali da garantire la sostenibilità gestionale; ciò non toglie che, per gli ambiti oggi deficitari, debbano essere individuate le più opportune soluzioni per far fronte alle criticità di breve medio periodo	Nessuna modifica necessaria
46	8	Si chiede di denominare correttamente l'impiantistica di recupero energetico dei rifiuti impiegando il termine "inceneritore" anziché "termovalorizzatore"	DEF2	P	Si ritiene che il termine termovalorizzatore sia conforme alla nomenclatura attualmente in uso, anche dalla vigente normativa. Peraltro, al par. 21.2 è riportata la definizione di "termovalorizzatore" come "inceneritore con recupero di energia".	Nessuna modifica necessaria
47	1	Si ritiene necessario escludere gli impianti per il trattamento (recupero e smaltimento) dei rifiuti prodotti dalle navi dal rispetto dei criteri localizzativi. Pertanto, si chiede di integrare l'elenco del paragrafo 30.2 della relazione di Piano con una specifica deroga per gli impianti di trattamento di rifiuti liquidi e solidi delle navi localizzati in aree portuali di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, limitatamente ai rifiuti prodotti dalle navi in approdo nel medesimo porto.	PORT1	P	Si condivide quanto proposto	Integrazione par. 30.2
48	1	TUTELA DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA Criteri escludenti per le aree dedicate all'agricoltura biologica Con riferimento al capitolo	BIO1	G	L'introduzione di un criterio escludente per tutte le superfici gestite a biologico comporterebbe una forte riduzione delle possibilità localizzative, rendendo inefficace la strategia di	Integrazione all'interno del paragrafo 30.5

		30.5.1 "Criteri escludenti per tutte le tipologie d'impianto" si chiede la seguente modifica: dopo le parole "lett a) sono aggiunte le parole "e lett. b)"			piano. Tuttavia, riconoscendo il valore dell'agricoltura biologica per la regione Marche, verrà introdotto un criterio di attenzione che tenda a limitare l'interferenza tra l'impiantistica di piano e le superfici agricole biologiche	Prescrizione 6
48	2	In merito alla valutazione di Impatto sulla salute si chiede di valutare il mantenimento della distanza minima di 2000 m tra impianti di discarica e aree residenziali, nel rispetto del principio di precauzione e tutela generale dei residenti che si troverebbero più vicini agli eventuali impianti di smaltimento dei rifiuti.	DIST1	G	Rispetto ai criteri localizzativi del PRGR 2015, il Piano in adeguamento prevede una riduzione delle possibilità localizzative di nuove discariche strategiche di rifiuti non pericolosi (leggi discariche destinate al conferimento di rifiuti urbani come individuate dalla pianificazione d'ambito), infatti la distanza minima dai centri abitati passa da 500 metri a 1500 metri, con la sola eccezione per gli ampliamenti degli impianti esistenti, per i quali viene mantenuto il limite a 500 metri. La riduzione della distanza da 2000 metri a 1500 per le discariche non strategiche di rifiuti non pericolosi destinate al conferimento di rifiuti speciali e per le discariche di rifiuti pericolosi è stata determinata dalla necessità di consentire una pur limitata ma possibile opportunità localizzativa, secondo quanto motivato dal Piano. Il limite di 1500 metri viene ritenuto cautelativo ai fini della tutela della salute pubblica in applicazione di un principio di precauzione a scala di pianificazione, fermi restando tutti i necessari approfondimenti da svolgere in fase di localizzazione puntuale.	Nessuna modifica necessaria
48	3	In merito alle misure proposte per la realizzazione degli obiettivi si chiede di promuovere e sostenere economicamente la realizzazione di una rete di repair café, anche attraverso la rete scolastica degli Istituti scolastici e tecnici, favorire la riparazione e il recupero dei Raee sarebbe il primo passo utile a promuovere una cultura della riparazione e del riuso di tutta una serie di categorie di prodotti come vestiti scarpe utensili in legno mobili ecc. Ciò permetterebbe di mettere in rete abilità, competenze ed esperienze professionali che artigiani esperti potranno trasferire a giovani studenti, favorendo la socialità intergenerazionale e la creazione di nuove possibilità di lavoro.	OB3	G	La macro tipologia di azione è già presente nel piano (ad. esempio per il riuso). Verranno citati anche i repair caffè tra le possibili azioni attivabili e saranno considerati indicatori per tenere conto di questa tipologia di esperienze.	Modifica programma di prevenzione
		§ 30.5.1 Con riferimento ai criteri escludenti per tutte le tipologie di impianto si ritiene opportuno che				

49	1	vengano aggiunti i seguenti criteri: o Immobili ed aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art.136 del d.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio"; o Immobili ed aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art.142 comma 1 lettera m) del d.lgs.42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio"; o Beni storici, artistici, archeologici e paleontologici (L. 1089/39, D. Lgs. n. 42/04) e relativo contesto di inserimento per un raggio minimo di 250 m (criterio già presente da ampliare).	LOCA1 9	G	L'introduzione di un fattore di tutela integrale per tutti i criteri relativi ai beni indicati comporterebbe una forte riduzione delle possibilità localizzative, rendendo inefficace la strategia di piano. Tuttavia, riconoscendone il valore per la regione Marche, verrà introdotto un criterio di attenzione che tenda a limitare l'interferenza tra l'impiantistica di piano e i beni stessi, di cui si dovrà tenere conto in fase di indagine e valutazione sito- specifica. è comunque fatta salva l'applicazione della specifica normativa di tutela.	Integrazione all'interno del paragrafo 30.5 Prescrizione 7
49	2	§30.5.2 criteri escludenti di tipo specifico per alcune tipologie di impianto saranno determinati con valutazioni sito specifiche che dovrà essere estesa nei seguenti casi: Prossimità ad immobili ed aree rientranti nella definizione di bene culturale ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 42/2004; o Prossimità ad immobili ed aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art.136 del d.lgs. 42/2004"Codice dei beni culturali e del paesaggio"; o Prossimità ad Aree tutelate per legge ai sensi dell'art.142 del d.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio"; o Prossimità ad aree destinate ad uso agricolo; o Prossimità a Parchi e riserve provinciali nonché altre aree sottoposte al regime di riserva naturale o integrale istituite in attuazione della legge 394/91 e s.m.i.; o Prossimità a Siti UNESCO e relative buffer zone.	LOCA2 2	G	Si precisa che gli art. 136 e 142 sono già richiamati nel par. 30.5.2. In relazione alle altre indicazioni fornite nell'osservazione, come indicato in risposta alla precedente osservazione, verrà introdotto un criterio di attenzione che tenda a limitare l'interferenza tra l'impiantistica di piano e i beni tutelati, di cui si dovrà tenere conto in fase di indagine e valutazione sito- specifica. Resta ovviamente ferma l'applicazione della vigente normativa in materia di tutela. Per quanto riguarda le aree destinate ad uso agricolo, il piano assume degli indirizzi di tutela a livello di criteri escludenti (Aree con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'art. 21 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 228/2001) ed introdurrà criteri di attenzione per le aree a biologico	Integrazione all'interno del paragrafo 30.5 Prescrizione 7 Prescrizione 6
49	3	Per le tipologie di impianto di cui al § 30.5.2 si ritiene opportuno inserire un perimetro graduale esterno all'ambito di tutela già decretato che consideri un'ulteriore fascia di protezione creando un buffer zone: o intorno a beni culturali dichiarati ai sensi della parte II del d.lgs. 42/2004 (per un raggio mimino tra 250 e 500 mt da determinarsi in sede di valutazione sito specifica) o intorno ai vincoli paesaggistici dichiarativi art. 136 del d.lgs. 42/2004 (per un raggio minimo tra 350 m e 1000 m da determinarsi in sede	LOCA2 3	G	Non possono essere inseriti a livello di pianificazione regionale buffer per le varie tipologie di vincolo in quanto le distanze minime necessarie a garantire la tutela andranno determinate, come peraltro suggerito nella stessa osservazione, in sede di valutazione sito specifica. Come indicato in risposta alla precedente osservazione, verrà introdotto un criterio di attenzione che tenda a limitare l'interferenza tra l'impiantistica di piano e i beni stessi, di cui si dovrà tenere conto in fase di indagine e valutazione sito-specifica. Resta ovviamente ferma l'applicazione della	Integrazione all'interno del paragrafo 30.5 Prescrizione 7

		di valutazione sito specifica).			vigente normativa in materia di tutela.	
49	4	§30.4 e § 30.6 si ritiene opportuno che venga dato maggiore peso e risalto alla priorità di localizzare i nuovi impianti in aree già edificate. Le analisi preliminari incluse nel paragrafo 30.6 del Piano dovrebbero a questo scopo rendere subito evidente su scala regionale, per ciascun comune, almeno i seguenti indicatori: o Estensione aree industriali-commerciali dismesse o in disuso suscettibili di rifunzionalizzazione. o Rapporto tra l'estensione della superficie di tali tipologie di aree e la superficie totale del territorio comunale.	LOCA2 4	G	Localizzare prioritariamente impianti in aree edificate, sebbene possa comportare una riduzione dell'impatto di tipo paesaggistico, potrebbe implicare un aggravio delle pressioni sulla salute umana. La preferenzialità localizzativa in relazione ad aree industriali dismesse, poli tecnologici, aree a destinazione d'uso produttivo, sono già esplicitati al citato par. 30.4. Fermi restando i criteri escludenti (compresi quelli di prossimità con i centri abitati) ulteriori valutazioni sia di carattere paesaggistico che di carattere ambientale (inclusi gli aspetti di tutela della salute umana), saranno fatti nelle fasi di attuazione del presente piano. Gli indicatori proposti saranno tenuti in considerazione nella definizione delle metodologie per la localizzazione di dettaglio, che saranno condotte alla opportuna scala territoriale, in sede attuativa.	Prescrizione 2
50	1	Al fine di prevedere un trattamento uguale per tutti i cittadini delle Marche e non sperequato si chiede che vengano previste le medesime distanze dalle aree residenziali per l'eventuale ampliamento delle esistenti discariche e per l'apertura di nuove fissandole entrambe in 1500 metri	LOCA1 0	G	Rispetto ai criteri localizzativi del PRGR 2015, il Piano in adeguamento prevede una riduzione delle possibilità localizzative di nuove discariche strategiche di rifiuti non pericolosi (leggi discariche destinate al conferimento di rifiuti urbani come individuate dalla pianificazione d'ambito), infatti la distanza minima dai centri abitati passa da 500 metri a 1500 metri, con la sola eccezione per gli ampliamenti degli impianti esistenti, per i quali viene mantenuto il limite a 500 metri. La scelta di distinguere tra impianti esistenti e nuovi impianti è motivata dal fatto che gli impatti derivanti dalla realizzazione di una nuova discarica, che implicano ulteriore consumo di suolo, cambi di destinazione d'uso e variazione nella vocazionalità dei territori, siano maggiori rispetto a quelli (pur sempre presenti) derivanti dall'ampliamento di un impianto esistente.	Nessuna modifica necessaria
50	2	Per non trascurare le criticità ambientali dovute dalla presenza di una discarica si tenga conto del periodo temporale di autorizzazione dell'impianto e del relativo impatto, autorizzando solamente gli ampliamenti degli impianti in esercizio dopo il 1985.	DISC8	P	Pur condividendo la sensibilità territoriale a fronte di un indiscutibile fattore di pressione, il criterio proposto appare discrezionale. Va precisato che eventuali ampliamenti che si rendessero necessari saranno valutati in relazione alle capacità residue a livello di Ambito e comunque valutate preventivamente anche in virtù dei requisiti di sostenibilità ambientale dei territori.	
		Si chiede di prevedere l'obbligatorietà di eseguire una			Si concorda sull'importanza di valutare accuratamente gli aspetti legati alla salute anche sulla base di valutazioni	

50	3	indagine epidemiologica e di incidenza di patologie oncologiche nella popolazione dei territori che insistono nel raggio di 3,0 kilometri dal perimetro esterno di una discarica e di valutare la capacità di carico della rete viaria stradale interessata	SAL3	G	epidemiologiche. Il Piano fornirà indicazioni circa le modalità e le fasi in cui sarà approfondita la valutazione degli effetti, con particolare riferimento anche agli aspetti legati alla salute. Le valutazioni relative alla capacità di carico della rete stradale saranno prese in considerazione in fase di valutazione e monitoraggio sito-specifico	Prescrizione 1
51	1	Sottoscrivono osservazioni già presentate da "Marche a rifiuti zero"	SOTT1	G	Si rimanda alle controdeduzioni delle osservazioni richiamate	
52	1	All'interno del Rapporto ambientale, in violazione della normativa comunitaria e nazionale, non vengono considerate ragionevoli alternative alla Scenario di Piano (Scenario Inceneritore), se non in confronto allo stato di fatto, che non può considerarsi una alternativa ragionevole, anche se inopportunamente chiamato "Scenario inerziale", in quanto è proprio nella finalità del Piano trovare alternative allo stato di fatto. Lo Scenario inerziale difatti risulta irragionevole come alternativa a priori. L'opzione zero è esclusa dalla scelta della sua adozione. La Direttiva 2001/42/CE prevede che, una volta individuati gli opportuni indicatori ambientali, debbano essere valutate e previste sia la situazione attuale (scenario di riferimento), sia la situazione ambientale derivante dall'applicazione del Piano in fase di predisposizione, sia le «ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma» (art. 5, comma 1 della Direttiva; Consiglio di Stato, Sez. II, sent. del 1° settembre 2021, n. 6152 citata). Inoltre, nel confronto con lo stato di fatto, volutamente negativo, qualsiasi alternativa, se l'unica proposta, verrebbe a priori adottata come nel caso in esame. Alla luce delle premesse e della presente osservazione, si chiede all'Autorità competente di sospendere il procedimento di VAS e richiedere all'Autorità procedente di integrare la documentazione con una, o più, alternative ragionevoli allo Scenario inceneritore, ad esempio con lo Scenario Recupero di Materia, come correttamente previsto nella precedente	ALT1	A	Come correttamente citato nel testo completo dell'osservazione, le alternative da prendere in considerazione devono essere "ragionevoli", ovvero prendere in considerazione opzioni realizzabili che concorrono al raggiungimento degli obiettivi. Si rimanda al documento istruttorio per le considerazioni di dettaglio. Si precisa che il Piano non esplicita uno specifico scenario per il recupero della materia in quanto questo si configura come prerequisito ed elemento fondante e preordinato dell'intera strategia di Piano e pertanto non va considerato nelle alternative. Sono inoltre stati valutati nel piano sub-scenari alternativi per la chiusura del ciclo. Tale valutazione dovrà essere riportata anche nel Rapporto Ambientale	Integrazione nel Rapporto Ambientale

		pianificazione. In seguito dell'integrazione si ritiene opportuno avviare nuovamente la fase di consultazione pubblica per la presentazione delle osservazioni al Piano.				
52	2	Le decisioni sul futuro della gestione dei rifiuti devono essere prese basandosi su dati scientifici, studi epidemiologici aggiornati e nel pieno rispetto del principio di precauzione. Si chiede pertanto l'inserimento della Valutazione di Impatto Sanitario (VIS) all'interno della procedura di VAS in esame relativa al PRGR, come previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.	SAL1	P	La Valutazione di Impatto Sanitario necessita di un livello di dettaglio e un approfondimento maggiori rispetto a quelli inclusi nelle previsioni di Piano, e si riferisce normalmente alla fase progettuale di determinate opere ed interventi i cui impatti sulla salute possano essere quantificati. Si concorda tuttavia che la valutazione degli effetti sulla salute, anche in un'ottica di VIIAS (Valutazione Integrata di Impatto Ambientale e Sanitario) debba essere approfondita nel Rapporto ambientale. Le successive fasi relative alla scelta localizzativa degli impianti e ai singoli progetti saranno oggetto di una valutazione più approfondita sugli aspetti sanitari	Integrazione nel RA degli aspetti sanitari Prescrizione 1; Prescrizione 2
52	3	Si chiede il mantenimento della distanza minima di 2000 metri tra impianti di discarica e aree residenziali, nel rispetto del principio di precauzione. Ridurre questa distanza, senza dati epidemiologici aggiornati né valutazioni sanitarie adeguate, rappresenterebbe una grave mancanza di tutela della salute pubblica.	DIST1	P	Rispetto ai criteri localizzativi del PRGR 2015, il Piano in adeguamento prevede una riduzione delle possibilità localizzative di nuove discariche strategiche di rifiuti non pericolosi (leggi discariche destinate al conferimento di rifiuti urbani come individuate dalla pianificazione d'ambito), infatti la distanza minima dai centri abitati passa da 500 metri a 1500 metri, con la sola eccezione per gli ampliamenti degli impianti esistenti, per i quali viene mantenuto il limite a 500 metri. La riduzione della distanza da 2000 metri a 1500 per le discariche non strategiche di rifiuti non pericolosi destinate al conferimento di rifiuti speciali e per le discariche di rifiuti pericolosi è stata determinata dalla necessità di consentire una pur limitata ma possibile opportunità localizzativa, secondo quanto motivato dal Piano. Il limite di 1500 metri viene ritenuto cautelativo ai fini della tutela della salute pubblica in applicazione di un principio di precauzione a scala di pianificazione. I necessari approfondimenti di dettaglio, anche basati su dati epidemiologici laddove necessario, saranno svolti in fase di localizzazione puntuale, come previsto dalla vigente normativa.	Nessuna modifica necessaria
		In considerazione anche dello stato di salute delle popolazioni marchigiane residenti in prossimità degli impianti di smaltimento rifiuti visto in precedenza, e in generale per la tutela integrata ambientale e sanitaria			Si concorda sull'importanza di valutare adeguatamente i vari aspetti ambientali e relativi alla salute in fase di definizione delle opzioni localizzative. Tali aspetti saranno tenuti in	

52	4	del territorio, si chiede di introdurre nel Piano il fattore di pressione come criterio localizzativo per la realizzazione di nuove discariche, o per l'ampliamento di discariche esistenti.	SAL5	P	considerazione negli indirizzi per la valutazione finalizzata alla scelta del sito idoneo alla localizzazione dell'impianto di termovalorizzazione che verranno emanati in attuazione del piano	Prescrizione 2
52	5	Si chiede di inserire nel Piano i risultati di tali sperimentazioni [relative a tariffazione puntuale e realizzazione di Centri del Riuso e Centri di Raccolta (iniziative che hanno beneficiato di finanziamenti regionali);] si chiede inoltre di estendere rapidamente la tariffazione puntuale a tutti i Comuni del territorio	TAR1	P	Verranno integrati i dati disponibili. Nel capitolo 31 "Strumenti e azioni" sono già previste diverse azioni strumentali per l'attivazione del sistema di tariffazione puntuale. Sarà esplicitato come strumento anche la tariffazione puntuale. Il monitoraggio dell'efficacia dei sistemi di tariffazione puntuale fa parte del sistema di monitoraggio del Piano (PMA).	Modifica cap. 31
52	6	Si chiede di esplicitare una proposta concreta e coordinata a livello regionale sul monitoraggio degli aspetti qualitativi delle raccolte differenziate	RACC3	G	Si concorda con quanto proposto: il monitoraggio qualitativo della raccolta differenziata è un tassello fondamentale per l'efficacia dell'attuazione del Piano. Tale monitoraggio andrà quindi incluso tra le azioni di piano e finalizzato a verificare l'efficacia delle azioni (già avviate e da avviare) nella logica di recupero di materia anche ai fini di una valutazione di opportunità circa la conferma in sede attuativa dell'opzione di recupero energetico del rifiuto residuo.	Inserimento di un'azione attuativa per il monitoraggio della qualità della raccolta differenziata. Prescrizione 3
52	7	Si chiede di eseguire su tutto il territorio regionale approfondite analisi del rifiuto indifferenziato per verificare le possibilità di miglioramento delle raccolte e riconsiderare possibili alternative alla chiusura del ciclo sulla base dei nuovi risultati attesi	RACC3	G	Si concorda con quanto proposto. Tale monitoraggio andrà quindi incluso tra le azioni di piano e finalizzato a verificare l'efficacia delle azioni (già avviate e da avviare) nella logica di recupero di materia ai fini di una valutazione di opportunità circa la conferma in sede attuativa dell'opzione di recupero energetico del rifiuto residuo.	Inserimento di un'azione attuativa per il monitoraggio della qualità della raccolta differenziata. Prescrizione 3, Prescrizione 5
52	8	Si ribadisce la necessità di verificare la fattibilità di queste proposte prima di definire una strategia sulla chiusura del ciclo	RACC3	G	Come indicato per le precedenti osservazioni, la verifica delle strategie proposte verrà verificata attraverso un adeguato monitoraggio. Tale monitoraggio sarà utilizzato per valutare la conferma dell'opzione di recupero energetico del rifiuto residuo. I meccanismi per il riorientamento del Piano saranno adeguatamente esplicitati.	Inserimento di un'azione attuativa per il monitoraggio della qualità della raccolta differenziata. Prescrizione 3, Prescrizione 5
52	9	Come meglio esplicitato in altra parte del documento, si chiede di realizzare un diffuso programma di prevenzione, formazione, comunicazione	COM1	G	Il Programma di Prevenzione allegato al PRGR prevede una serie di azioni di comunicazione e informazione. Saranno messi in atto tutti gli accorgimenti e colte tutte le opportunità per una efficace attuazione	Nessuna modifica necessaria.
		La proposta di realizzare un inceneritore appare un			Lo scenario di recupero di materia è integrato: incremento della quantità e miglioramento della qualità delle raccolte	

52	10	sistema centralizzato e veloce, una vera e propria scorciatoia, per non realizzare le proposte fatte dallo stesso Piano. Si chiede invece di essere coerenti con questa analisi e raggiungere i livelli e la qualità delle raccolte prospettati in questa analisi, nonché i livelli di recupero di materiai secondo quanto di seguito meglio dettagliato.	MATE3	G	differenziate, incremento dell'efficienza degli impianti di recupero costituiscono l'essenza della strategia attuativa dello scenario integrato di piano e sono di natura preordinata rispetto ad ogni altra opzione. Verrà previsto un monitoraggio finalizzato a verificare l'efficacia delle azioni (già avviate e da avviare) nella logica di recupero di materia ai fini di una valutazione di opportunità circa la conferma in sede attuativa dell'opzione di recupero energetico del rifiuto residuo.	Inserimento di un'azione attuativa per il monitoraggio della qualità della raccolta differenziata. Prescrizione 3, Prescrizione 5
52	11	Nella proposta non si prendono in considerazione i nuovi impianti di recupero di materia a freddo (MRBT, Material Recovery and Biological Treatment). Chiediamo una valutazione approfondita e dettagliata su questo punto	MATE4	G	Quelli citati sono proposte che ad oggi non si sono concretizzate a scala di valenza strategica di Ambito. Non si ritiene sostenibile sul piano economico ed ambientale il recupero di materiali da un rifiuto residuo "impoverito" dalla sottrazione operata dagli utenti che abbia già consentito di raggiungere l'80% di raccolta differenziata da avviare a recupero. Si rammenta peraltro come una tra le principali frazioni costituenti il rifiuto residuo sia rappresentata dai rifiuti igienici la cui presenza contamina evidentemente le altre componenti. La qualità dei recuperi che potrebbero essere effettuati, per lo più materiali plastici oltre ai metalli già oggi recuperati, dai TMB è pertanto assai scarsa; detti flussi, prendiamo ad es. i materiali plastici, dovrebbero poi "competere" per essere collocati sul mercato, con l'ingente flusso di materiale di qualità proveniente dalle RD.	Nessuna modifica necessaria
52	12	In relazione alla sezione del Piano "La nuova impiantistica di chiusura del ciclo" (pag. 216) in primo luogo si contesta la violazione del diritto comunitario e della normativa nazionale e regionale in materia di valutazione ambientale strategica per omessa considerazione delle "ragionevoli alternative"	ALT1	A	Come chiarito nella controdeduzione precedente del medesimo soggetto, le alternative sono state considerate. Per le considerazioni di dettaglio si rimanda al documento istruttorio del decreto.	Nessuna modifica necessaria
		Quale prima e migliore alternativa, La Lupus in Fabula OdV, ritiene possibile e più sostenibile una gestione dei rifiuti senza incenerimento, o altri trattamenti termici distruttivi di risorse. Già con la comunicazione del 26 gennaio 2017, la Commissione europea aveva sollevato un potente allarme sulle strategie imperniate sull'incenerimento, e invitato gli Stati membri a rispettare il ruolo della gerarchia dei rifiuti, che classifica le opzioni di gestione dei rifiuti in funzione della loro sostenibilità e assegna assoluta			La scelta di inserire l'opzione di recupero energico di rifiuto residuo non altrimenti recuperabile è in linea con la pianificazione sovraordinata (Programma Nazionale di gestione dei rifiuti), che recepisce le indicazioni comunitarie del cosiddetto pacchetto economia circolare. Si precisa che	

52	13	priorità alla prevenzione e al riciclo. Più recentemente, la normativa europea sulla tassonomia della finanza sostenibile e il principio DNSH (do not significant harm, non nuocere in modo significativo) hanno escluso il finanziamento degli inceneritori. Per non parlare dell'imminente (al più tardi dal 2028) eliminazione dell'esenzione degli inceneritori dallo schema ETS che renderà ancora meno conveniente la scelta di bruciare i rifiuti. In tal caso, i cittadini marchigiani saranno costretti a pagare la tassa sulle emissioni di Co2: considerando che ogni tonnellata di rifiuti produce 1,1 ton Co2 al costo di 40 euro a tonnellata x circa 400.000 tonnellate, il costo totale sarà pari a 16 mln di euro all'anno.	ALT2	G	il PRGR rispetta la gerarchia comunitaria della gestione dei rifiuti, ponendo il WTE (Waste To Energy) solo in via residuale a carico del rifiuto non altrimenti recuperabile. I costi, inclusi quelli della tassa sulla CO2, sarebbero comunque sostenuti anche nel caso in cui i rifiuti altrimenti recuperabili fossero avviati a trattamento termico in impianto extra- regionale.	Nessuna modifica necessaria
52	14	Per tutti questi motivi chiediamo che il Piano contenga un'accurata valutazione delle alternative possibili e un percorso serio e sostenibile di effettiva conversione all'economia circolare. Per questo chiediamo un tavolo tecnico aperto a tutte le scuole di pensiero per recuperare il rifiuto residuo.	ALT3	G	Il tavolo tecnico è già istituito ai sensi della vigente normativa regionale di settore (Tavolo tecnico istituzionale), e viene convocato con facoltà di estensione dei partecipanti anche ai portatori di interesse diffuso, come peraltro avvenuto nelle fasi preliminari all'adozione del piano.	Nessuna modifica necessaria
52	15	Si osserva che attraverso le politiche di riduzione dei rifiuti e l'introduzione della tariffazione puntuale la raccolta differenziata aumenterebbe di 8 punti, portando il rifiuto residuo a 150mila tonnellate, mentre la riduzione dei rifiuti può arrivare a meno 10%, prudenzialmente meno 5%, rendendo l'inceneritore non sostenibile economicamente nelle Marche, ben lontano dalle 400.000 tonnellate di un impianto di piccola taglia	MATE3	G	Al momento non si hanno dati a conforto dei valori indicati dall'osservante. Ad ogni modo tra le azioni di piano verrà introdotto un monitoraggio qualitativo della raccolta differenziata finalizzato a verificare l'efficacia delle azioni (già avviate e da avviare) nella logica di recupero di materia ai fini di una valutazione di opportunità circa la conferma in sede attuativa dell'opzione di recupero energetico del rifiuto residuo.	Inserimento di un'azione attuativa per il monitoraggio della qualità della raccolta differenziata. Prescrizione 3, Prescrizione 5
52	16	Al posto dell'inceneritore si propongono nuovi impianti di recupero di materia a freddo, con telecamere e separatori ottici (NIR), che arrivano a recuperare fino al 70% del RUR, con un ulteriore recupero di materiali di circa il 40%, seppur di minor pregio ma che, in linea con le più aggiornate acquisizioni in termini di economia circolare, possono trovare applicazione nella realizzazione di diversi	MATE4	G	Quelli citati sono proposte che ad oggi non si sono concretizzate a scala di valenza strategica di Ambito. Non si ritiene sostenibile sul piano economico ed ambientale il recupero di materiali da un rifiuto residuo "impoverito" dalla sottrazione operata dagli utenti che abbia già consentito di raggiungere l'80% di raccolta differenziata da avviare a recupero. Si rammenta peraltro come una tra le principali frazioni costituenti il rifiuto residuo sia rappresentata dai rifiuti igienici la cui presenza contamina evidentemente le altre componenti. La qualità dei recuperi che potrebbero	Nessuna modifica necessaria

		manufatti.			essere effettuati, per lo più materiali plastici oltre ai metalli già oggi recuperati, dai TMB è pertanto assai scarsa; detti flussi, prendiamo ad es. i materiali plastici, dovrebbero poi "competere" per essere collocati sul mercato, con l'ingente flusso di materiale di qualità proveniente dalle RD.	
52	17	si chiede di quantificare i costi complessivi dell'impiantistica di trattamento integrato anaerobico/aerobico basandosi sul fabbisogno regionale stimato. Sulla base dei dati contenuti nel Piano, tale calcolo sembra evidenziare che il costo di tali impianti ammonterebbe a circa 100 milioni di euro, vale a dire un quarto del costo dell'inceneritore. Occorre inoltre stimare i costi di altri eventuali impianti di recupero di materia a freddo, comparandoli con quelli che sarebbero sostenuti dai cittadini, sanzioni incluse, in caso di costruzione di un eventuale impianto di incenerimento.	ECONO 4	P	Non sono sviluppati scenari economici per filiere alternative in quanto non ritenute affidabili ai fini di una corretta chiusura del ciclo in un contesto che vede la priorità del recupero di materia già definita come obiettivo assolutamente prioritario	Nessuna modifica necessaria
52	18	Si chiede di chiarire che l'utilizzo di impianti alternativi o affiancati all'inceneritore non potrà essere motivata dalla necessità di rendere economicamente sostenibile nel tempo un impianto che già sappiamo generare un effetto di lock-in, ma dovrà essere fatta esclusivamente sulla base delle migliori pratiche disponibili per il recupero dei rifiuti come previsto dalla normativa europea (articolo 10, Direttiva Quadro sui rifiuti UE/2018/851 e dal PNGR).	IMP5	P	Si concorda con quanto proposto. Tale aspetto verrà chiarito nel testo del Piano.	Modifica sezione 31.4 del PRGR
52	19	La proposta di Piano prevede la definizione di un unico Ambito Regionale. Al riguardo, per garantire ai cittadini e ai sindaci la prossimità delle scelte in materia di gestione del servizio dei rifiuti, si propone di garantire al sub-ambito il mantenimento degli affidamenti relativi alla raccolta, al trasporto e allo spazzamento dei rifiuti e l'autonomia programmatoria e decisionale relativa a tutti gli impianti per il trattamento e il recupero dei rifiuti prima della chiusura del ciclo.	ATO2	P	Il piano già prevede la bacinizzazione della gestione per le fasi di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti. Le fasi successive di trattamento, recupero e chiusura del ciclo rivestono carattere di stretta integrazione tecnico-funzionale e organizzativa che implica una necessaria gestione a livello di ambito.	Nessuna modifica necessaria.
		In relazione al "Programma Regionale Prevenzione Rifiuti" e all'Appendice in cui si riporta un sintetico elenco delle azioni fatte, si chiede di correggere il				

52	20	Piano dettagliando più accuratamente quanto fatto a livello regionale e di ATA per chiarire cosa resta da fare per quanto riguarda le vecchie azioni e cosa deve essere fatto in merito alle nuove	PRE1	P	Si concorda con quanto proposto	Integrazione Programma Regionale Prevenzione Rifiuti
52	21	I dati sulla Valutazione della situazione (cap. 4, pag. 37, Parte III), sono risalenti al 2021, anno condizionato dall'emergenza sanitaria. chiede innanzitutto l'aggiornamento del Piano con i dati relativi al 2023, attività che potrebbe essere facilitata dalla pubblicazione (ad oggi mancante) dei Rapporti rifiuti 2023 per il 2022 e 2024 per i dati del 2023.	QC1	G	Il piano assume come base di riferimento a scala di pianificazione i piani d'ambito in ultimo approvati nel 2022 e 2023. Il piano sarà aggiornato con la redazione di un paragrafo che dia conto della verifica di coerenza dei dati assunti dal Piano (2021 e 2022/parte) con i dati 2022/2023 dei rifiuti urbani. Inoltre, il Piano di monitoraggio è volto all'aggiornamento dei dati alle annualità più recenti che si renderanno disponibili.	Integrazione piano con indicazioni sulla coerenza delle analisi rispetto ai dati aggiornati (par. 4 del PRGR).
52	22	In relazione al Capitolo 5 sulla Individuazione delle priorità, della strategia e delle attività si chiede: - di prevedere tra gli obiettivi strategici l'introduzione della tariffa puntuale su tutto il territorio regionale - di fissare un obiettivo di riduzione dei rifiuti più ambizioso, almeno pari al -8%, anche in considerazione del fatto che la mera introduzione della tariffa puntuale comporta – mediamente – una riduzione del 7-8 per cento dei rifiuti	OB1	G	La tariffazione puntuale non si configura come obiettivo strategico ma come strumento finalizzato al raggiungimento dell'Obiettivo strategico 2: Consolidamento e potenziamento delle azioni di prevenzione in atto; individuazione e messa in atto di ulteriori interventi. Nel capitolo 31 "Strumenti e azioni" sono già previste diverse azioni strumentali per l'attivazione del sistema di tariffazione puntuale. Sarà esplicitato come strumento anche la tariffazione puntuale.	Modifica cap. 31
52	23	In merito alle misure proposte per la realizzazione degli obiettivi strategici si chiede inoltre di assicurare sostegno strategico, economico e logistico agli accordi di programma tra Regione Marche, i Gestori idrici, la RUS- Rete delle Università Sostenibili, le Associazioni di categoria, le Imprese economiche e tutti gli altri stakeholders interessati per la promozione della prevenzione rifiuti, affinché si possa efficacemente realizzare il coordinamento delle politiche regionali di prevenzione (obiettivo strategico 1, pag. 41, Parte III)	OB2	G	Nelle fasi di attuazione del Piano sarà fornito l'adeguato sostegno per l'attuazione degli accordi.	Nessuna modifica necessaria.
		In merito alle misure proposte per la realizzazione degli obiettivi strategici si chiede inoltre di promuovere e sostenere economicamente la realizzazione di una rete di repair café, anche attraverso la rete scolastica degli Ipsia per favorire la riparazione e il recupero dei Raee (obiettivo strategico 2, misura 4, Raee, pag. 43, Parte III) Al				

52	24	riguardo si segnala che l'Ipsia F.Corridoni di Civitanova Marche è diventata sede di un repair café nel 2024. Oltre ai Raee, la rete dei repair café promuove la riparazione di vestiti, scarpe, utensili da cucina, e consente di mettere in rete abilità ed esperienze per trasferire conoscenze da artigiani esperti a giovani studenti e riparatori, favorendo lo scambio e la socialità intergenerazionale e creando nuovi posti di lavoro. Si chiede pertanto di inserire i repair café all'interno degli Indicatori di Programma inclusi nel Rapporto Ambientale, di cui alla Tabella 5.5 – Azioni e indicatori associati, Voce Promozione della riparazione delle attività di riparazione (pag. 71, Parte III), prevedendone l'applicazione anche per la riparazione di indumenti, scarpe e utensili.	OB3	G	La macro tipologia di azione è già presente nel piano (ad. esempio per il riuso). Verranno citati anche i repair caffè tra le possibili azioni attivabili e saranno considerati indicatori per tenere conto di questa tipologia di esperienze.	Modifica programma di prevenzione, PMA
52	25	per quanto riguarda la Misura 2: rifiuti da alimenti (food waste, pag. 43), si chiede di sostenere, anche economicamente, un vasto programma di educazione nelle scuole attraverso le realtà locali attive nell'agricoltura e nell'educazione ambientale, per la realizzazione di orti scolastici, laboratori di recupero degli avanzi di cucina, preparazione di merende fatte in casa, ecc. Si segnala che il lungo capitolo sui rifiuti da alimenti (da pag. 46) elenca numerose buone pratiche, tutte condivisibili, senza però stabilire un programma o un ordine di priorità per la realizzazione degli interventi e la diffusione della conoscenza di tali buone pratiche. Si chiede di specificare le modalità di attuazione di tali proposte.	PRE2	G	Verranno attivati bandi e modalità di sostegno in cooperazione con i potenziali beneficiarti ad integrazione delle iniziative già in essere in materia di contenimento dello spreco alimentare (bandi 2023/2024), attività divulgativa e informativa svolta dalle ludoteche regionali del riuso presso le scuole, attuazione della strategia regionale di sviluppo sostenibile	Nessuna modifica necessaria.
		Quanto alla Misura 3: rifiuti da imballaggio monouso (pag. 61), si segnala il progetto Cupra per l'ambiente e Ambiente bene comune, realizzato da 6 Comuni (Cupra Marittima, Grottammare, San Benedetto del Tronto, Altidona, Civitanova Marche e Pesaro) con risorse proprie, in collaborazione con l'associazione Marche a rifiuti zero ETS e il supporto economico dei gestori Picenambiente e Cosmari, volto alla riduzione				

52	26	degli imballaggi: attraverso la sottoscrizione di un disciplinare, gli esercenti (bar, pasticcerie, ristoranti, pizzerie, alberghi e b&b, stabilimenti balneari e campeggi, supermercati, negozi di alimentari, frutterie, ma anche uffici, istituti scolastici, farmacie, tabacchiere, negozi di ottica, piccole imprese, sagre ed eventi, per un totale di 20 tipologie, si impegnano, tra l'altro, a ridurre i rifiuti e gli imballaggi attraverso l'utilizzo di contenitori e buste riutilizzabili, incentivare la vendita di prodotti sfusi e alla spina, ridurre il consumo idrico e favorire la borraccia e l'acqua alla spina, promuovere le energie rinnovabili, ridurre le emissioni di gas serra, gestire in modo sostenibile le risorse naturali, per raggiungere stili di vita eco-compatibili e diffondere una cultura della sostenibilità. Attraverso specifici tavoli di lavoro gli aderenti collaborano alla integrazione dei disciplinari, facendosi portavoce di messaggi e servizi volti alla riduzione degli impatti ambientali verso la cittadinanza. Ciascuna attività commerciale può fregiarsi di un riconoscimento, nello specifico una vetrofania, da parte del Comune di riferimento, che viene esposto all'interno della attività stessa. Nel 2023 il progetto è stato premiato dall'Associazione nazionale Comuni Virtuosi per la strategia virtuosa nella gestione dei rifiuti, per la programmazione di prospettiva e per la capacità di imprimere un cambiamento in tutta la comunità locale. Se ne propone la promozione in tutti i Comuni della Regione Marche attraverso specifico supporto economico.	PRE3	G	Si prende atto dell'interessante esperienza, di cui si terrà conto nell'ambito delle possibilità di attivazione delle coerenti azioni previste dal Piano	Nessuna modifica necessaria.
52	27	Si chiedere di estendere i CAM e il GPP a tutte le attività delle pubbliche amministrazioni della regione in materia di rifiuti, introducendo indicatori analoghi a quelli previsto per la ristorazione collettiva e scolastica	PRE4	G	Si prende atto della richiesta e si specifica che non è competenza della pianificazione regionale dei rifiuti l'estensione dell'applicazione dei CAM	Nessuna modifica necessaria
52	28	Inserire nella predisposizione del Piano la sperimentazione del Compostaggio diffuso comunale o intercomunale. In prospettiva sarebbe possibile arrivare ad un'autonomia comunale o intercomunale	PRE13	G	Il compostaggio domestico già assume una rilevanza ed è già previsto nel Piano e verrà più diffusamente e puntualmente trattato. Per quanto riguarda altre forme di compostaggio locale, come il compostaggio di comunità, può	Modifica § 17 e/o Programma

		in cui si porta a termine l'intero processo. Su luoghi e posti svantaggiati possono essere previste compostiere dedicate di quartiere che processano l'umido fino al compost finale.			configurarsi come importante strategia gestionale in contesti territoriali che ne possano consentire lo sviluppo e la corretta conduzione, come ad esempio situazioni comunali a bassa densità abitativa o altre realtà periferiche, come le aree interne montane, ove potrebbe risultare molto oneroso lo sviluppo di servizi di raccolta della frazione organica. Nel Piano verrà inserito un richiamo a tale pratica.	Prevenzione
52	29	Si chiede di inserire un capitolo in cui si espongono gli effetti stimati e la sostenibilità economica delle scelte pianificatorie sulle componenti di costo previste dalla regolazione tariffaria, considerando anche il confronto con le ragionevoli alternative che come evidenziato nell'Osservazione 1, la proposta di Piano ha omesso di considerare.	ECONO 1	P	Il Piano ha definito quella che sarà l'evoluzione attesa dei costi alla luce delle scelte strategiche. La definizione di costi gestionali non viene affrontata a livello di pianificazione ma a scala di successiva fase di programmazione a scala territoriale ottimale, tenuto conto delle diverse specificità territoriali. La scelta operata dal Piano si basa comunque su esperienze verificate in altre regioni, acquisite su base bibliografica o indagini dirette.	Nessuna modifica necessaria
53	1	Rimanda ad osservazioni presentate da "Marche Rifiuti zero"	SOTT1	G	Si rimanda alle controdeduzioni delle osservazioni richiamate	
54	1	Mancato rispetto della necessità di prevenire la produzione dei rifiuti: Si osserva che una minima parte del documento si occupa di indicare le azioni per la prevenzione della produzione di rifiuti, come avviene nel cap. 31.2 "Azioni a sostegno della prevenzione" che costituisce un elenco privo di qualsiasi caratteristica quali- quantitativa delle azioni da intraprendere. Si chiede quindi integrazione specifica, dettagliata e puntuale.	PRE9	P	Il PRGR, come richiesto della normativa, dispone di uno specifico Programma di Prevenzione in cui è stata svolta una precisa analisi di contesto e sono stati elencati gli obiettivi, le misure e gli indicatori del nuovo Programma. Si rimanda a questo documento per acquisire maggiori dettagli.	Nessuna modifica necessaria
54	2	Mancato rispetto della necessità di massimizzare il recupero e il riciclaggio: Si osserva che una minima parte del documento si occupa di indicare le azioni per la prevenzione della produzione di rifiuti, come avviene nel cap. 31.3 "Azioni per la massimizzazione del recupero e del riciclaggio" che costituisce un elenco privo di qualsiasi caratteristica uguali-quantitativa delle azioni da intraprendere. Si chiede quindi integrazione specifica, dettagliata e puntuale.	PRE10	P	Il §31.3 riassume le principali azioni associate alla proposta di Piano, ampiamente illustrata nella sezione II del PRGR, cui si rimanda per maggiori dettagli.	Nessuna modifica necessaria
		Manifesta contraddittorietà intrinseca tra la legge, gli obiettivi dichiarati ed i contenuti del documento: Si osserva che il documento espone correttamente il contenuto della Direttiva 2008/98/CE, che definisce la			La prevenzione dei rifiuti è sviluppata in maniera approfondita all'interno del Programma dedicato. Le opzioni possibili di recupero di materia vengono considerate elemento fondante e preordinato dell'intera strategia di	

54	3	priorità degli interventi necessari alla gestione dei rifiuti. Tuttavia, l'intero documento si muove in contrasto con la gerarchia stessa. Si chiede una completa revisione dell'impianto del PRGR che porti a massimizzare l'efficacia delle azioni del ciclo dei rifiuti gerarchicamente più alte e che proponga soluzioni innovative e le migliori tecnologie, possibilmente al fine di dimostrare l'inutilità, nel nostro territorio, dell'impianto di incenerimento e la possibilità di fare un minore ricorso alle discariche.	MATE6	G	Piano; a conferma della strategicità e priorità dell'opzione "recupero materia" si sottolinea come il Piano si proponga da un lato il conseguimento di obiettivi di RD ben superiori agli obiettivi normativi e dall'altro un incremento dei livelli di riciclaggio rispetto agli obiettivi normativi ed una anticipazione delle tempistiche del loro conseguimento. Pertanto, l'impianto di termovalorizzazione è previsto nel rispetto della gerarchia comunitaria che prevede il recupero energetico dei rifiuti altrimenti non recuperabili solo subordinatamente alle altre opzioni di recupero	Nessuna modifica necessaria
54	4	Mancata stima dell'incidenza dei costi dello smaltimento dei Rifiuti urbani causati dal trasporto dei rifiuti urbani da una Provincia all'altra (ovvero all'interno del futuro Ambito Unico): Si osserva che la mancanza di discariche in certi territori contravviene il principio di prossimità; si propone che un ATO possa aiutare un altro a smaltire in discarica i suoi rifiuti, solo in caso di effettiva emergenza ed in presenza dell'attuazione di misure idonee a rendere autonomo l'ATO in difficoltà. Nell'ottica di contenere i costi e gli impatti ambientali, si chiede di imporre che ad aiutare un ATO in difficoltà sia quello più prossimo e con capacità di abbancamento residuo. Nel caso di mancata accettazione della precedente richiesta si chiede di corredare il PRGR con uno studio completo sull'incidenza dei costi di trasporto da un ATO ad un altro, comprendente tutti i casi possibili.	ATO1	P	Il Piano si orienta verso una opzione di governance e quindi di assetto a scala impiantistica che supera l'attuale previsione di autosufficienza a livello di Ambito provinciale (ATO), sia per finalità di migliore economicità delle gestioni, sia allo scopo di contenere la proliferazione impiantistica. Il principio di prossimità viene comunque garantito in sinergia con la sostenibilità economica ed ambientale delle gestioni secondo una scala territoriale differenziata tra lo scenario impiantistico (scala di ambito regionale) e quello gestionale delle raccolte (scala a bacino provinciale). Per l'ottimizzazione dei trasporti e dei costi associati, come illustrato nel Piano, si potrà far ricorso a stazioni di trasferenza.	Nessuna modifica necessaria
		Mancata stima dell'impatto ambientale causato dal trasporto dei rifiuti urbani da una Provincia all'altra (ovvero all'interno del futuro Ambito Unico): Si chiede che prima di prevedere il trasporto dei rifiuti fuori dalla Provincia di produzione, si proceda a rendere autonomo ogni ATO. Il trasporto fuori provincia dovrà essere solo una modalità residuale ed emergenziale, ma comunque sostenuta dall'avvio delle iniziative atte a rendere il luogo di produzione autonomo. Per quanto riguarda il trasporto di rifiuti in un posto			La creazione di un'unica ATO regionale ha tra gli obiettivi quello di limitare la costruzione di numerosi nuovi impianti (e degli impatti associati), cosa necessaria se si	

54	5	lontano dal luogo di produzione, all'interno del PRGR si dovrà preventivamente: - Definirne le quantità e le tipologie movimentabili; - Definire i criteri di autorizzazione allo smaltimento fuori sede; - Analizzare l'impatto ambientale causato dal trasporto lontano dal luogo di produzione, al fine di indirizzare lo smaltimento al luogo di destino che produrrà un minore impatto possibile; - Scegliere di privilegiare gli impianti più vicini all'ATO carente di capacità di abbancamento.	ATO6	G	confermassero i 5 ATO e l'autosufficienza di ciascuno di essi. Maggiori dettagli sulla logistica dei trasporti potranno essere sviluppati all'interno del Piano d'ambito.	Nessuna modifica necessaria
54	6	Insufficienza ed indeterminazione dei dati sulla raccolta porta a porta: La mancanza di dati sui servizi ammessa dal documento stesso impedisce una programmazione attendibile su quello che possa essere il miglior strumento a disposizione per una raccolta di differenziata di qualità. L'intera analisi sulla raccolta porta a porta deve essere rigettata in quanto inconsistente, inaccurata, inconcludente. I dati devono essere raccolti con precisione, deve essere creato un modello di raccolta da applicarsi ai vari ATO immediatamente, in attesa dell'ATO unico. Tale modello dovrà essere applicato in tutto il territorio fatte salve eventuali esigenze specifiche ma residuali (dati ad esempio dalle caratteristiche insediative, ambientali o turistiche), da definirsi sulla base di parametri stabiliti a monte nel PRGR.	RACC1 9	G	Nel § 5 è sviluppata la descrizione dei servizi di raccolta in essere in regione, ricostruita a partire dai Piani d'Ambito cui si rimanda per conoscere maggiori dettagli. Noti i risultati conseguiti, nel § 17 si illustra il modello proposto dalla nuova pianificazione, in continuità con la precedente. Si condivide l'importanza di un monitoraggio qualitativo della raccolta differenziata quale tassello fondamentale per l'efficacia dell'attuazione del Piano. Tale monitoraggio andrà quindi incluso tra le azioni di piano e finalizzato a verificare l'efficacia delle azioni (già avviate e da avviare). Si precisa infine che il piano, anche con l'ATO unica, già prevede la bacinizzazione della gestione per le fasi di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti.	Prescrizione 3
54	7	Indeterminatezza delle azioni necessarie per migliorare la raccolta porta-a-porta: Si chiede che, coerentemente con gli obiettivi dichiarati, la raccolta porta a porta diventi una modalità da adottarsi ovunque, salvo limitati casi specifici da individuare mediante il PRGR. Si chiede che le modalità di attuazione del porta a porta vengano definite dal PRGR per arrivare ad un modello il più possibile	RACC2 0	P	Si condivide l'importanza di raggiungere elevati livelli quantitativi e qualitativi di raccolta differenziata attraverso servizi di raccolta prevalentemente porta a porta (modello intensivo). Nel §17 si enuncia inequivocabilmente come il modello di raccolta principale previsto dal Piano sia il "modello intensivo" basato sulla domiciliarizzazione (cioè raccolta porta a porta) di tutte le principali frazioni differenziate e del rifiuto indifferenziato. Questo modello, da sviluppare in maniera omogenea su ciascun ambito locale, è quello che permette di conseguire gli obiettivi quantitativi posti dal Piano. Le modalità attuative verranno	Nessuna modifica necessaria

		uniforme, sempre fatte salve limitate eccezioni da definire all'interno del PRGR.			puntualmente definite a scala di bacino (sub-ambito) quale dimensione idonea per la migliore programmazione delle attività, tenuto conto delle caratteristiche degli specifici contesti territoriali	
54	8	Si definisce come inadeguato, se non inesistente, il livello di definizione degli strumenti e delle azioni per il rispetto della gerarchia definita dai principi dell'economia circolare. Per ciascuna delle azioni previste si chiede di definire: Maggiore livello di dettaglio; Titolarità della messa in atto delle azioni indicate; Titolarità del controllo della messa in atto; Frequenza del controllo; Numero di ripetizioni delle azioni proposte; Numero delle persone raggiunte; Efficacia attesa in relazione al numero delle persone raggiunte; Strumenti di verifica dell'efficacia; Stima dei costi; Titolarità dei costi; Determinazione di vincoli nei confronti degli ATO alla realizzazione suddette iniziative, eventualmente legati a specifici parametri da definire all'interno del PRGR e tali da garantire i risultati attesi.	STRAT 1	G	Il livello di dettaglio previsto nella definizione delle azioni appare adeguato al livello della pianificazione. Ulteriori approfondimenti potranno essere svolti in fase attuativa.	Nessuna modifica necessaria
54	9	Rappresentazione grafica fuorviante dei dati sulla raccolta differenziata in relazione agli obiettivi del PRGR 2015 ed alla situazione attuale.	QC11	P	si segnala che l'obiettivo del 70% del vigente PRGR, era un valore medio di ATO, come perfettamente sintetizzato nella tabella 4-3. La Figura 4-11 riporta il dato a livello comunale, definendo delle fasce che permettono di verificare come il dato medio di ATO sia dovuto ad una situazione comunale più o meno omogenea. Si segnala come venga richiamato il valore del 65% di raccolta differenziata in quanto questo è l'obiettivo minimo richiesto dalla vigente normativa di settore per la raccolta differenziata a livello di ambito.	Nessuna modifica necessaria
					Si segnala come la presenza di rifiuti tessili all'interno del rifiuto indifferenziato non sia diretta conseguenza della	

54	10	Rifiuti tessili: violazione del decreto legislativo n. 116/2020 e mancanza di previsione di misure urgenti che si chiede di aggiungere.	RACC2 1	P	mancanza del servizio di raccolta dedicato ma piuttosto segnali una solo parziale intercettazione. Peraltro, si sottolinea come nel §17.1 sia riportato l'obbligo di attivare in ogni comune la raccolta dei rifiuti tessili.	Nessuna modifica necessaria
54	11	Analisi della situazione attuale dei costi: obsolescenza dei dati di costo presi in esame. L'uso di dati vecchi non è giustificabile, perché la revisione dei dati poteva essere fatta in ultima stesura. L'uso di dati non aggiornati e, molto probabilmente, non più rappresentativi della realtà, impedisce la valutazione corretta del documento da parte della cittadinanza, che ha invece il diritto di fare osservazioni sulla base di informazioni il più possibile aggiornate e rappresentative.	QC1	G	Il piano assume come base di riferimento a scala di pianificazione i piani d'ambito in ultimo approvati nel 2022 e 2023. Il piano sarà aggiornato con la redazione di un paragrafo che dia conto della verifica di coerenza dei dati assunti dal Piano (2021 e 2022/parte) con i dati 2022/2023 dei rifiuti urbani. Inoltre, il Piano di monitoraggio è volto all'aggiornamento dei dati alle annualità più recenti che si renderanno disponibili.	Integrazione piano con indicazioni sulla coerenza delle analisi rispetto ai dati aggiornati (par. 4 del PRGR).
54	12	Orizzonte di piano: completa inadeguatezza nell'analisi dei costi durante il periodo transitorio e a regime. Il piano dovrebbe contenere almeno due stime dei costi: quella iniziale, aggiornata il più possibile; quella intermedia (o quelle intermedie), nei momenti in cui le varie iniziative previste dal piano produrranno nuovi costi.	ECONO 1	P	Il Piano ha definito quella che sarà l'evoluzione attesa dei costi alla luce delle scelte strategiche. La definizione di costi gestionali non viene affrontata a livello di pianificazione ma a scala di successiva fase di programmazione a scala territoriale ottimale, tenuto conto delle diverse specificità territoriali. La scelta operata dal Piano si basa comunque su esperienze verificate in altre regioni, acquisite su base bibliografica o indagini dirette.	Nessuna modifica necessaria
54	13	Violazione della legge regionale n. 24 del 1° ottobre 2009 che chiede di "Ridurre la movimentazione dei rifiuti attraverso lo smaltimento in impianti appropriati, prossimi al luogo di produzione". In particolare, si fa riferimento ai rifiuti conferiti nelle discariche di ATO 1. Si chiede pertanto che il PRGR favorisca la presenza di impianti prossimi al luogo di produzione dei rifiuti ed impedisca l'allargamento illimitato delle attuali discariche. Si chiede che vengano anche rivisti i criteri con i quali si definisca il miglior luogo per una discarica, aggiungendo tra questi la sua baricentricità, ma anche considerando i sacrifici che certi territori e certi cittadini hanno subito nel corso dei decenni di vita di alcune discariche, come quella di Monteschiantello, in applicazione di un semplice principio di equità.	LOCA1 5	G	L'osservazione affronta differenti temi. In relazione allo smaltimento in impianti prossimi al luogo di produzione, si ribadisce che l'ATO unica non è in contrapposizione con il principio di prossimità, ma punta a limitare la costruzione di numerosi nuovi impianti/discariche (e degli impatti associati), rispetto ad una situazione che imponga l'autosufficienza di ciascun ATO. Si precisa che il principio di baricentricità è uno dei criteri che il piano già considera ai fini di garantire il migliore rispetto del principio di prossimità. Per quanto riguarda l'ampliamento delle discariche esistenti, il Piano non implica né impone ampliamenti di singole discariche. L'opportunità di un eventuale ampliamento della discarica andrà valutata nell'ambito della prevista fase di attuazione del Piano a scala di Ambito regionale, anche in relazione alle previsioni di utilizzo/ampliamento delle volumetrie di abbancamento presso altri siti.	Nessuna modifica necessaria

54	14	Uso ai fini economici delle discariche per rifiuti non pericolosi, in riferimento all'ATO 1. Si chiede che il PRGR tuteli la risorsa "capacità di abbancamento residua" prima di autorizzare l'ampliamento delle attuali discariche con conseguente consumo di suolo, danni ambientali e ricadute sociali sugli abitanti dei territori limitrofi. La situazione di scarsità, più volte indicata come possibile fonte di prossima emergenza a livello regionale (anche da eminenti rappresentanti istituzionali) implica la necessità di imporre un divieto di smaltimento dei rifiuti speciali nelle discariche per rifiuti non pericolosi (con la sola salvaguardia degli accordi eventualmente già in essere, che però non dovranno essere rinnovati).	IMP29	G	il Piano pone particolare attenzione al tema della gestione delle discariche, alla minimizzazione del loro uso e della salvaguardia delle capacità di abbancamento residue. Si faccia riferimento in particolare al §31.6 e al limite posto al conferimento in discarica di rifiuti speciali, ulteriormente ridotto rispetto al limite presente nella pianificazione vigente.	Nessuna modifica necessaria
54	15	Mancanza di strumenti di controllo costante sulla quantità di rifiuti speciali abbancati nelle discariche per rifiuti non pericolosi. Si ritiene che l'unica cosa coerente con la conservazione della capacità di abbancamento, sia l'imposizione del divieto di rifiuti speciali nelle discariche per rifiuti non pericolosi, si chiede di procedere in tal senso	IMP30	G	Il piano pone un limite, e non un divieto, per l'abbancamento di rifiuti speciali nelle discariche strategiche di rifiuti non pericolosi, dovendo necessariamente dare possibilità di smaltimento anche a tale tipologia di rifiuti.	Nessuna modifica necessaria
54	16	Utilizzo di impianti tecnologicamente arretrati nel recupero di materiali dalla RUR. Si propone che il Piano preveda la costruzione di almeno un impianto di trattamento a freddo MRBT per Provincia che permetta una riduzione significativa del volume dei rifiuti residui, recuperando materiali preziosi che possono essere reimmessi nel ciclo produttivo, raggiungendo comunque l'obiettivo di smaltimento in discarica del 10% dei rifiuti prodotti al 2035.	MATE4	G	Quelli citati sono proposte che ad oggi non si sono concretizzate a scala di valenza strategica di Ambito. Non si ritiene sostenibile sul piano economico ed ambientale il recupero di materiali da un rifiuto residuo "impoverito" dalla sottrazione operata dagli utenti che abbia già consentito di raggiungere l'80% di raccolta differenziata da avviare a recupero. Si rammenta peraltro come una tra le principali frazioni costituenti il rifiuto residuo sia rappresentata dai rifiuti igienici la cui presenza contamina evidentemente le altre componenti. La qualità dei recuperi che potrebbero essere effettuati, per lo più materiali plastici oltre ai metalli già oggi recuperati, dai TMB è pertanto assai scarsa; detti flussi, prendiamo ad es. i materiali plastici, dovrebbero poi "competere" per essere collocati sul mercato, con l'ingente flusso di materiale di qualità proveniente dalle RD.	Nessuna modifica necessaria
		Necessità di allargare le discariche: contraddittorietà intrinseca nei contenuti di pag. 353; contraddittorietà tra i dati presentati nella fig. 24.12 e la necessità di allargare le discariche. Si			il Piano pone particolare attenzione al tema della gestione	

54	17	chiede di eliminare ogni riferimento alla necessità di allargare le discariche esistenti dal PRGR, in quanto inutile e contrario ai principi del documento stesso e di definire strumenti di controllo sul corretto utilizzo delle attuali risorse che sono sì strategiche e preziose; si chiede di limitare e possibilmente eliminare il conferimento di rifiuti speciali nelle discariche, al fine di posticipare il più a lungo possibile il consumo di nuovo suolo e le conseguenze ambientali e sociali derivanti dall'ampliamento delle discariche.	DISC5	G	delle discariche, alla minimizzazione del loro uso e della salvaguardia delle capacità di abbancamento residue. Si faccia riferimento in particolare al §31.6 ed in particolare al limite posto al conferimento in discarica di rifiuti speciali. Eventuali ampliamenti delle discariche esistenti sono subordinati alla verifica di effettiva necessità in attesa della messa a regime della nuova impiantistica.	Nessuna modifica necessaria
54	18	Mancato raggiungimento degli obiettivi relativi alla preparazione per il riutilizzo al riciclaggio dei rifiuti urbani; prossimo fallimento degli obiettivi per il 2025 e mancanza di azioni urgenti. Il documento non può essere redatto, senza adottare misure urgenti e possibilmente cogenti e a valenza regionale, che si chiede di aggiungere al PRGR.	OB5	G	Il Piano prevede specifiche azioni adeguate per il raggiungimento degli obiettivi. Il piano prevede un'attuazione secondo un programma già ritenuto sfidante. La natura dello strumento di pianificazione non consente di introdurre "misure urgenti" che abbiano iter attuativi più rapidi di quelli già previsti per le misure in previste.	Nessuna modifica necessaria
54	19	Contraddittorietà intrinseca al documento quando afferma che gli inceneritori non bloccano la raccolta differenziata. Si chiede altresì che venga stralciato qualsiasi riferimento agli inceneritori delle altre regioni a meno che tali indicazioni non siano corredate da elementi di scientificità tali da consentire ai cittadini di verificare la veridicità e l'attendibilità di quanto scritto a sostegno delle azioni presentate nel PRGR, con particolare riferimento all'inceneritore ed a tutto quello che riguarda il revamping dell'impiantistica. Si chiede di dimostrare la marginalità del ruolo dell'inceneritore ed il suo uso residuale in funzione di quanto rifiuto sia ancora necessario trattare a seguito dell'esecuzione delle azioni prioritarie nella gerarchia del trattamento dei rifiuti.	IMP31	G	Il Piano è basato sulla gerarchia della gestione dei rifiuti. Sono pertanto quantificare i fabbisogni di chiusura del ciclo residuali al recupero di materiale. Il confronto con la regione Lombardia fa emergere in maniera inconfutabile come la realizzazione di impianti di recupero energetico non abbia ostacolato l'incremento della raccolta differenziata che ha raggiunto buoni livelli medi regionali.	Nessuna modifica necessaria
		Contraddittorietà dei dati presentati nella figura 4- 8 con quelli presentati nella figura 16-3. Si chiede: - Una completa revisione di tutte le tabelle ed i grafici che abbiano valore previsionale, in ragione del fatto che i dati in questione servono a valutare lo scarto tra scenari; tali dati sono anche importanti per la definizione delle scelte già contenute nel PRGR;			l'analisi dei dati storici ha evidenziato, oltre all'incremento della %RD, anche la sostanziale stabilizzazione della %RD	

54	20	- Che a seguito della revisione delle previsioni avvenga la correzione del PRGR, con evidenza anche delle diverse conclusioni che potranno trarsi da eventuali diversi risultati previsionali; - Che per ogni dato predittivo si fornisca ampia argomentazione dei metodi previsionali, corredata ogni volta che sia possibile degli idonei riferimenti bibliografici; - per ogni grafico venga aggiunta una tabella contenente i dati numerici; - si respinga e si elimini dal PRGR ogni conclusione tratta dalle previsioni qui trattate nello specifico, con tutto ciò che ne consegue per la coerenza del testo.	QC12	G	negli ultimi anni. E' pertanto evidente come, per far ripartire la crescita, sia necessario mettere in campo nuove azioni. I grafici previsionali non riportano i dati storici dal 2011 per focalizzare l'attenzione sulle stime nel periodo di Piano. Si conferma tale impostazione. I dati numerici essenziali per la definizione del PRGR e degli obiettivi risultano già riportati in specifiche tabelle.	Nessuna modifica necessaria
54	21	Mancata dimostrazione del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio. Ritenendo che il par. 16.3.4 sia riferito giustamente ad uno dei più importanti obiettivi di un PRGR, si chiede che l'attuale stesura sia completamente rivista, in quanto carente di qualsivoglia dimostrazione delle possibilità di raggiungere gli obiettivi del D.lgs. 152/2006 e che la nuova stesura dimostri concretamente il raggiungimento degli obiettivi. Si richiede altresì di dimostrare come i miglioramenti avverranno nell'intero arco temporale del PRGR, in relazione alle specifiche azioni adottate.	OB6	G	Si condivide l'importanza di porre attenzione sugli obiettivi di riciclaggio. L'indicatore è calcolato in coerenza con la normativa e applicando i valori di scarti esplicitati all'interno del citato § 16.3.4. Le principali azioni previste dal Piano per il raggiungimento degli obiettivi sono riassunte nel § 31.3. Specifiche azioni per il monitoraggio qualitativo della raccolta differenziata saranno attivate in fase attuativa	Prescrizione 3
54	22	Inconsistenza delle azioni a sostegno del miglioramento dei dati relativi alla raccolta differenziata. Si chiede: - La completa revisione del paragrafo 16.3.3 che contiene affermazioni e predizioni assolutamente prive di fondamento; - La dimostrazione dell'impatto che ciascuna delle azioni previste dal Cap. 31 avrà sulla quantità e sulla qualità della raccolta differenziata; - La programmazione vera e concreta delle azioni del Cap. 31 consistente nella definizione di: -> Maggiore livello di dettaglio; - >Titolarità della messa in atto delle azioni	RACC2 2	G	Non si condivide il giudizio in premessa, in quanto il livello di definizione dei dati appare adeguato alla scala di pianificazione del PRGR. Tuttavia, consci dell'importanza di informazioni di natura economica, qualitativa e quantitativa sulle raccolte differenziate, ai fini delle migliore scelte da	Prescrizione 3,

		indicate; -> Titolarità del controllo della messa in atto; - >Frequenza del controllo; -> Numero di ripetizioni delle azioni proposte; - >Numero delle persone raggiunte; - >Efficacia attesa in relazione al numero delle persone raggiunte; -> Strumenti di verifica dell'efficacia; - >Stima dei costi; -> Titolarità dei costi; >Determinazione di vincoli nei confronti degli ATO alla realizzazione suddette iniziative, eventualmente legati a specifici parametri da definire all'interno del PRGR e tali da garantire i risultati attesi. - - Che tutte le azioni programmate nel PRGR e appartenenti a gerarchie più basse della gestione del ciclo dei rifiuti siano subordinate al raggiungimento degli obiettivi sulla raccolta differenziata e di riciclo, al fine di rispettare sempre e comunque la gerarchia stessa, come previsto dalla normativa.			assumere in sede attuativa, anche in relazione alle eventuali iniziative di riorientamento, è previsto un monitoraggio specifico associato al percorso realizzativo	Prescrizione 5
54	23	Si dichiara la presenza di Affermazioni fuorvianti ed usate in modo strumentale a Pag. 207; conseguenti conclusioni errate nel Cap. 18. Si chiede che le conclusioni relative alle proiezioni sulla produzione di rifiuti speciali siano coerenti con i dati della tabella in figura 13-9 e che ogni considerazione fatta nel PRGR e derivante dalle conclusioni errate già presenti venga rivista.	QC13	G	l'analisi della complessiva serie storica fa emergere come il dato di produzione 2020 sia sostanzialmente costante rispetto alla produzione del 2010; anche l'incidenza dei rifiuti speciali pericolosi rispetto al totale dei rifiuti speciali prodotti appare costante. Si confermano pertanto le previsioni proposte nel §18.	Nessuna modifica necessaria
54	24	Si segnala l'eccessiva quantità trattamento degli impianti di recupero del rifiuto organico nello scenario di piano. Si chiede pertanto che il piano definisca come autorizzabili al funzionamento solamente gli impianti necessari a trattare il fabbisogno stimato.	IMP32	P	Il §20.1 elenca gli impianti di recupero del rifiuto organico autorizzati o in fase di autorizzazione, di iniziativa pubblica e/o privata. In aggiunta si segnala che taluni degli impianti di recupero dei rifiuti organici elencati sono autorizzati anche al trattamento dei rifiuti speciali. La Regione, in base a quanto richiesto dal PNGR, deve indicare il fabbisogno regionale di trattamento ma non ha facoltà di limitare le capacità di trattamento autorizzabile.	Nessuna modifica necessaria

54	25	Si osserva l'aleatorietà delle tempistiche ipotizzate nel par. 20.2 "Articolazioni delle fasi temporali". Si dichiara che non vi sia nulla che supporti i tempi indicati dal piano. Si chiede che venga fatto un vero e proprio business plan della realizzazione dell'inceneritore, che comprenda ogni singolo aspetto con particolare riferimento ai costi, al reperimento dei fondi, alla localizzazione, all'impatto ambientale, alle conseguenze del trasporto dei rifiuti verso l'unico sito di incenerimento, ecc… Si chiede di avviare la realizzazione dell'inceneritore solo a seguito del raggiungimento degli obiettivi di riduzione della produzione, di differenziazione e di riciclo dichiarati nel PRGR e previo controllo in itinere del corretto avanzamento verso tali obiettivi.	IMP33		Le tempistiche prospettate derivano dall'aver considerato le diverse fasi autorizzative, progettuali e realizzative che saranno da affrontare per l'avvio della nuova impiantistica; le tempistiche possono risultare sfidanti ma rispettose degli obiettivi temporali definiti dalla normativa per il contenimento dello smaltimento in discarica. Non è compito del PRGR elaborare il business plan richiesto. La normativa di settore e le tempistiche da questa imposte non rende possibile subordinare al raggiungimento di obiettivi aventi medesime scadenze l'avvio dei procedimenti per la localizzazione e l'autorizzazione della nuova impiantistica.	Nessuna modifica necessaria
54	26	Si osserva la contravvenzione nel Piano dei principi descritti a Pag. 22 (minimizzazione del ricorso alla discarica). Si chiede che l'eventuale realizzazione dell'inceneritore (che in altre parti del presente documento viene comunque rigettata) sia subordinata al pieno raggiungimento degli obiettivi relativi alle fasi di riduzione / prevenzione della produzione del rifiuto, della preparazione al riutilizzo e del riciclo, affinché l'inceneritore stesso non diventi una semplice scusa per rimandare le azioni migliori a discapito dell'allargamento quantitativamente e temporalmente indeterminato delle discariche.	MATE3	G	Il ricorso alla discarica viene posto dal piano come residuale. Incremento della quantità e miglioramento della qualità delle raccolte differenziate, incremento dell'efficienza degli impianti di recupero costituiscono l'essenza della strategia attuativa dello scenario integrato di piano e sono di natura preordinata rispetto ad ogni altra opzione. Verrà previsto un monitoraggio finalizzato a verificare l'efficacia delle azioni (già avviate e da avviare) nella logica di recupero di materia ai fini di una valutazione di opportunità circa la conferma in sede attuativa dell'opzione di recupero energetico del rifiuto residuo.	Inserimento di un'azione attuativa per il monitoraggio della qualità della raccolta differenziata. Prescrizione 3, Prescrizione 5
54	27	Violazione di quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 160 del 22 febbraio 2021: Si chiede di vietare il conferimento dei rifiuti speciali nelle discariche per rifiuti urbani, per non violare la Deliberazione della Giunta Regionale n. 160 del 22 febbraio 2021, fatti salvi gli accordi attivi prima dell'approvazione del PRGR. Tali accordi dovranno comunque adeguarsi alla misura massima del 30% già individuata od ogni minore percentuale ritenuta applicabile e non essere rinnovabili.	DISC3		Non si condivide l'osservazione in merito al lamentato difetto di coerenza del PRGR con la DGR 160/2021, rilevando peraltro che, qualora consistente, non avrebbe carattere di violazione, considerato il pari livello gerarchico del successivo provvedimento amministrativo di adozione della proposta di Piano. Richiamando quanto controdedotto a precedente osservazione (sub 15) circa la proposta di vietare il conferimento di rifiuti speciali nelle discariche strategiche per rifiuti urbani, si conferma la validità del limite del 30% opportunamente e motivatamente assunto in sede tecnica, che troverà efficacia a seguito dell'adeguamento delle	

					autorizzazioni in essere. Il piano espliciterà una norma di salvaguardia per la quale entro un anno le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni dovranno provvedere ad aggiornare le stesse ai nuovi limiti assunti dalla pianificazione.	
54	28	Si evidenzia la violazione del principio di prossimità. In ogni caso, si chiede di eliminare la priorità dell'allargamento delle vecchie discariche, in luogo della creazione di nuove, prossime al luogo di produzione. Ciò, non solo per una questione di distanza, trasporti e costi, ma anche di equità sociale, perché le persone che vivono vicine ad una discarica da molto tempo, hanno diritto di vedersi liberate da tale peso.	DISC5	G	il Piano pone particolare attenzione al tema della gestione delle discariche, alla minimizzazione del loro uso e della salvaguardia delle capacità di abbancamento residue. Si faccia riferimento in particolare al §31.6 ed in particolare al limite posto al conferimento in discarica di rifiuti speciali. Eventuali ampliamenti delle discariche esistenti sono subordinati alla verifica di effettiva necessità in attesa della messa a regime della nuova impiantistica.	Nessuna modifica necessaria
54	29	Si segnala la mancata definizione di un "piano b", in caso di fallimento degli obiettivi di piano. Si chiede quindi di: - completare il PRGR con un insieme di uno strumento di monitoraggio del progressivo raggiungimento degli obiettivi; - predisporre un piano di interventi correttivi in caso di ritardo o possibile fallimento degli obiettivi; - condizionare l'eventuale realizzazione dell'inceneritore al raggiungimento degli obiettivi.	STRA2	G	In fase di attuazione del Piano, verrà attuato specifico monitoraggio e verrà prevista la possibilità di assumere indirizzi di riorientamento a fronte di risultati discordanti dalle previsioni Tale monitoraggio sarà utilizzato per valutare la conferma dell'opzione di recupero energetico del rifiuto residuo. I meccanismi per il riorientamento del Piano saranno adeguatamente esplicitati.	Prescrizione 5
54	30	Mancato aggiornamento dei dati e possibili errori previsionali. Si chiede di aggiornare l'intero documento almeno con i dati 2023, dal momento che si tratta di fare previsioni fino al 2030 / 2035. Di tutti i grafici presenti nel PRGR, si chiede l'esposizione in forma tabellare, per una più agevole lettura.	QC3	G	Il piano assume come base di riferimento a scala di pianificazione i piani d'ambito in ultimo approvati nel 2022 e 2023. Il piano sarà aggiornato con la redazione di un paragrafo che dia conto della verifica di coerenza dei dati assunti dal Piano (2021 e 2022/parte) con i dati 2022/2023 dei rifiuti urbani. Inoltre, il Piano di monitoraggio è volto all'aggiornamento dei dati alle annualità più recenti che si renderanno disponibili. Il PRGR riporta in forma tabellare i dati e le stime che ritiene fondamentali per lo sviluppo del Piano; non risulta possibile esporre tutti i numeri in forma tabellare per non appesantire l'esposizione dei contenuti del Piano	Integrazione piano con indicazioni sulla coerenza delle analisi rispetto ai dati aggiornati (par. 4 del PRGR).
		Mancata o errata indicazione del quantitativo di scarti da trattamento dei rifiuti dell'inceneritore. A			I numeri citati sono estratti dalla tabella 22.6 "Scenario di	

54	31	questo punto, si richiede che: - Il dato relativo alla tipologia (scorie pesanti, ceneri, ecc…), alla quantità e alla qualità dei rifiuti in output dall'inceneritore venga reso esplicito, rendendone possibile un'analisi - Di ogni tipologia di residui da incenerimento venga dichiarata la modalità di trattamento o smaltimento, indicandone anche le destinazioni - Si dimostri che il quantitativo di scarti indicato in circa 7.000 / 8.000 t/anno sia corretto o che, in alternativa, si fornisca il dato corretto Un'altra conseguenza di aver probabilmente sottostimato i residui da incenerimento è quella di non aver dimostrato il rispetto dell'obbligo di smaltimento in discarica del 10% del totale dei rifiuti urbani prodotti. Si ricorda infatti che gli scarti da incenerimento (operazione di smaltimento) vengono conteggiati come rifiuti urbani all'interno dello specifico indicatore (pag 129 del PRGR).	IMP34	G	Piano: fabbisogno di discarica nei tre sub-scenari"; è quindi evidente che in essa sono richiamati i soli fabbisogni di discarica. I quantitativi riportati sono pertanto quelli relativi alle ceneri leggere e ai dati da trattamento fumi da destinarsi a discarica (ca. 3% del rifiuto in ingresso al TMV); verrà aggiunta una nota in tabella per precisare questo aspetto. si ricorda che all'interno del rapporto ambientale (§ 8.3.1) è trattato il tema dei rifiuti decadenti da TMV: si evince come la gran parte del rifiuto prodotto (scorie e ceneri pesante) venga avviato a successivo recupero. Preme infine sottolineare come il contenuto della pag. 129 richiamato dall'osservante sia riferito agli impianti di incenerimento che effettuano operazione di smaltimento (operazione D10); l'impianto di termovalorizzazione proposto dal PRGR è invece un impianto di recupero (operazione R1). Modifica tab. 22.6.	Modifica tab. 22.6.
54	32	Incomprensibilità di dati presentati. L'osservante dichiara che in tutti i grafici presenti da pag. 131 a 136 risultano dati mancanti (in particolare riguardo agli scarti). Tali grafici diventano quindi confusionari ed impediscono una completa comprensione della gestione dei flussi dei rifiuti. Si richiede che tutti i grafici simili a questo, nell'intero documento, vengano corredati di tutti i dati quantitativi mancanti.	QC14	G	i diagrammi di gestione sono stati elaborati, in coerenza con quanto richiesto dal PNGR, inserendo tutte le primarie nonché disponibili informazioni utili a chiarire i destini dei principali flussi di rifiuti. Per ulteriori dettagli si rimanda alla lettura completa del Piano. L'aggiunta nei grafi del complesso dei dati disponibili renderebbe gli stessi di difficile lettura	Nessuna modifica necessaria
54	33	Incomprensibilità di dati presentati. L'osservante dichiara come non comprensibili i dati di import-export dei rifiuti speciali (§ 13.4) ed in particolare il §13.4.1	QC15	G	Come illustrato nel testo, i dati esposti all'inizio del §13.4 fanno riferimento ai dati di import ed export desunti dal MUD; dalle tabelle si evince come, sul complesso dei rifiuti speciali, in regione sia maggiore l'import rispetto all'export. Nel §13.4.1 sono esposte ulteriori elaborazioni aventi fonte diversa, cioè il SISPED "Sistema Informativo di raccolta dati per le ispezioni sulle spedizioni di rifiuti autorizzate con procedura di notifica ed autorizzazione preventiva scritta ai sensi del Regolamento (CE) n. 1013/2006". Come specificato, il sistema raccoglie i dati relativi alle spedizioni di rifiuti autorizzate con procedura di notifica ed autorizzazione preventiva scritta quindi NON considera la totalità dei rifiuti speciali. Per questo motivo, i	Chiarimenti §13.4

					dati illustrati nei due paragrafi non risultano immediatamente confrontabili. Tali aspetti verranno chiariti nel testo.	
54	34	L'osservante dichiara il mancato risarcimento dei danni prodotti dalla vicinanza ad un impianto di trattamento dei rifiuti. Si chiede che per qualunque impianto esistente o di futura realizzazione, il piano finanziario preveda il pieno risarcimento dei danni delle persone che hanno beni immobiliari vicini.	ECONO 6	G	Non rientra nelle competenze del Piano disporre misure di risarcimento o indennizzo, ma di specifici strumenti di tipo legislativo	Nessuna modifica necessaria
54	35	L'osservante denuncia un'errata stima sul turismo nelle Marche e lo sviluppo di previsioni aleatorie in tutto il PRGR	QC16	G	Le stime dello scenario della produzione sono state svolte dall'Ufficio Statistica Regionale, le stesse sono illustrate all'interno del § 16.1. Si conferma la presenza di un refuso: i dati turistici utilizzati fanno riferimento agli arrivi e non alle presenze e si apporteranno le opportune correzioni. Verranno altresì indicate le fonti, laddove non già indicate. Si ribadisce che non risulta possibile esporre tutti i numeri in forma tabellare per non appesantire l'esposizione dei contenuti del Piano	Modifica capitolo 16.1.
54	36	L'osservante rileva la necessità di migliorare la rilevazione della qualità dell'aria. Al fine di consentire un costante monitoraggio, si chiede di rendere obbligatoria la presenza di centraline per controllo della qualità dell'area in tutte le zone circostanti gli impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, in quantità tale da dare risultati esaustivi. Si chiede che i dati rilevati dalle centraline siano pubblici e consultabili in tempo reale. Si suggerisce che la scelta del fornitore del servizio non debba essere fatta né dall'ATO, né dai gestori degli impianti, ma dai Sindaci dei Comuni sui quali si misurerà la qualità dell'aria, di modo che non sia il produttore di eventuali inquinanti atmosferici, cioè il controllato, ad incaricare il controllore.	ARIA3	A	Non è competenza del PRGR l'introduzione di tale obbligo, che compete eventualmente alle fasi autorizzative dei singoli progetti. Il Piano si assume invece il compito di fornire indicazioni sulle modalità e le fasi in cui sarà approfondita la valutazione degli effetti derivanti dall'attuazione del piano, sia in termini di nuova impiantistica che di modalità di gestione	Prescrizione 1
54	37	Mancata indicazione di criteri e di obblighi relativi ai sistemi di raccolta adottabili ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riduzione della produzione, di riciclaggio e di smaltimento. L'osservante chiede che il piano definisca una percentuale minima di popolazione che deve obbligatoriamente essere servita con tale modalità	RACC2 3	G	Si condivide l'importanza di promuovere la raccolta intensiva per migliorare la raccolta differenziata. Si richiama, a tal proposito, il § 17 e il §31.2. Non è tuttavia possibile imporre a livello regionale l'obbligo di attivazione minima di modello intensivo in quanto specifiche problematiche locali non note potrebbero limitarne puntualmente l'implementazione. La	Nessuna modifica necessaria

		di raccolta intensiva. Si chiede, infine, il divieto di raccolta stradale ad accesso libero, modalità ormai superata che non permette la riduzione dei rifiuti ed una raccolta di qualità.			pianificazione d'ambito avrà il compito di entrare nel merito dell'organizzazione dei servizi e dell'eventuale introduzione di obiettivi associati.	
54	38	L'osservante dichiara la mancanza di alternative rispetto alla proposta unica dell'orizzonte di piano. Si chiede, ai fini del rispetto della normativa, di prevedere più scenari alternativi, tra i quali lo scenario "Recupero di materia spinto" che prevede la realizzazione di impiantistica MRBT.	ALT4	G	Per quanto riguarda il "Recupero di materia spinto", si precisa che i risultati applicativi dell'impianto MRBT sono scarsi. Infatti, un rifiuto residuo "impoverito" dalla sottrazione operata dagli utenti che ha consentito di raggiungere l'80% di raccolta differenziata da avviare a recupero, non ha molto materiale che possa essere ulteriormente recuperato; si rammenta come una tra le principali frazioni costituenti il rifiuto residuo sia rappresentata dai rifiuti igienici la cui presenza contamina evidentemente le altre componenti. La qualità dei recuperi che potrebbero essere effettuati dai TMB, per lo più materiali plastici oltre ai metalli già oggi recuperati, è pertanto assai scarsa; detti flussi, prendiamo ad es. i materiali plastici, dovrebbero poi "competere" per essere collocati sul mercato, con l'ingente flusso di materiale di qualità proveniente dalle RD. Le alternative da prendere in considerazione devono essere "ragionevoli", ovverosia prendere in considerazione opzioni realizzabili che concorrono al raggiungimento degli obiettivi. Il Piano non esplicita uno specifico scenario per il recupero della materia in quanto questo si configura come prerequisito ed elemento fondante e preordinato dell'intera strategia di Piano e pertanto non va considerato nelle alternative.	Nessuna modifica necessaria
54	39	L'osservante dichiara totale assenza di un business plan, della dimostrazione dei costi, dell'intera sostenibilità economica dell'inceneritore	ECONO 1	P	Il Piano ha definito quella che sarà l'evoluzione attesa dei costi alla luce delle scelte strategiche. La definizione di costi gestionali non viene affrontata a livello di pianificazione ma a scala di successiva fase di programmazione a scala territoriale ottimale, tenuto conto delle diverse specificità territoriali. La scelta operata dal Piano si basa comunque su esperienze verificate in altre regioni, acquisite su base bibliografica o indagini dirette.	Nessuna modifica necessaria
54	40	L'osservante dichiara la presenza di dati obsoleti sugli obiettivi intermedi in merito all'indicatore di smaltimento in discarica. Si propone di aggiornare i dati con i valori raggiunti nel 4° trimestre 2023 e 4° trimestre 2024. Si sottolinea inoltre che i dati	QC17	G	Le dinamiche gestionali registrate in tempi recenti confermano continuità con i dati assunti dal piano e ne confortano la validità quali indicatori ai fini pianificatori. I dati gestionali	Chiarimenti fig. 23.4

		leggibili dalla figura 23.4 non poggiano su alcun dato oggettivo e non se ne conosce le metodiche di previsione. Si chiede di rendere esplicite tali metodiche previsionali e i relativi dati su cui poggiano.			saranno comunque monitorati. Verranno forniti chiarimenti in merito alla figura 23.4	
54	41	Infondatezza delle previsioni sul raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio. L'osservante contesta la soggettività dei seguenti dati: A pag. 196 si ipotizza un miglioramento nella produzione di scarti di circa il -40% (anno 2030)/-50% (anno 2035) per la fase di selezione, e un grado di miglioramento nella produzione di scarti di circa il -20% (anno 2030)/- 25% (anno 2035) per la fase di riciclaggio. A pag. 239 si stima che, per lo Scenario di Piano, il valore assunto dall'indicatore di riciclaggio nel 2030 sarà superiore al 60%. Sembrano dati non suffragati da nessuna previsione precisa e puntuale. Inoltre, a pag. 197, tabella 16.4 i dati relativi agli scarti selezione e scarti riciclaggio sembrano errati, non corrispondendo a quelli della tabella 16.3.	QC18	G	L'indicatore del riciclaggio è calcolato in coerenza con la normativa e applicando i valori di scarti esplicitati all'interno del citato § 16.3.4, che sono passaggi necessari e con obiettivi tecnicamente conseguibili. Le principali azioni previste dal Piano per il raggiungimento degli obiettivi sono riassunte nel § 31.3. Verrà corretta la tabella 16.4, e forniti elementi di chiarimento per la lettura	Correzione tabella 16.4 e chiarimenti § 31.3
54	42	L'osservante dichiara l'incenerimento non compatibile con la neutralità climatica. Inoltre con la previsione dell'incenerimento si va a rallentare, a volte a impedire, l'evoluzione virtuosa del sistema verso riduzione, riuso, riciclo.	CLIMA1	A	Gli aspetti relativi all'emissione di gas climalteranti vanno valutati in un'ottica d'insieme a livello di sistema. Le diverse forme di gestione del rifiuto a fine ciclo, tanto in forma di smaltimento a terra, quanto di trattamento termico con recupero energetico, producono tutte gas climalteranti. Le discariche, ad esempio, sono tra le principali cause di produzione di metano. Ferma restando l'esigenza di una impiantistica adeguata per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti prodotti in ambito regionale, in questa sede è necessario verificare tra le varie alternative possibili, a parità di efficacia (intesa come capacità di far fronte alle esigenze individuate), quali siano le strategie con minori impatti ambientali	Nessuna modifica necessaria
54	43	L'osservante denuncia manifesta contraddittorietà tra il documento e le norme europee e nazionali sulla gerarchia dei rifiuti. Si evidenzia che la previsione di limitare le alternative all'incenerimento viola proprio tale gerarchia. Le opzioni tecniche di trattamento dell'indifferenziato alternative, che permettano una	STRAT 2	G	Il Piano rispetta la gerarchia dei rifiuti in quanto privilegia la prevenzione e il recupero di materia e introduce l'opzione dell'impianto di fine ciclo con recupero di energia solo per i rifiuti non altrimenti recuperabili. Si ribadisce che il Piano non esplicita uno specifico scenario per il recupero della materia in quanto questo si configura come prerequisito ed	Nessuna modifica necessaria

		riduzione significativa del volume dei rifiuti residui, recuperando materiali preziosi che possono essere reimmessi nel ciclo produttivo, quali ad esempio l'impiantistica di trattamento a freddo MRBT, infatti sono prioritarie rispetto al mero recupero energetico dell'inceneritore, andando ad incidere a livello di prevenzione e di recupero materia.			elemento fondante e preordinato dell'intera strategia di Piano e pertanto non va considerato nelle alternative. Le alternative da prendere in considerazione devono essere "ragionevoli", ovverosia prendere in considerazione opzioni realizzabili che concorrono al raggiungimento degli obiettivi. La tipologia impiantistica proposta è quella più consolidata a livello internazionale per il trattamento dei rifiuti residui.	
54	44	L'osservante denuncia la mancata presa in considerazione di più innovativi e performanti sistemi di tariffazione puntuale. Si propone di promuovere e incentivare l'adozione di tale metodologia Carbon Waste Print, innovativa rispetto al classico sistema di tariffazione puntuale, che permette in aggiunta di legare produzione, raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti anche agli obiettivi di decarbonizzazione, nel contesto di una raccolta porta a porta. Tale metodologia è stata adottata, con buoni risultati, dal Comune marchigiano di Terre Roveresche dal 2020.	TAR7	G	Si conferma l'importanza della promozione della tariffa puntuale in regione; par tale motivo si è dato ampio spazio di trattazione della stessa nel documento. Si inserirà all'interno del §5 e/o §17 una breve trattazione dell'esperienza applicativa del comune di Terre Roveresche.	Modifica §5 o § 17
54	45	Riduzione dei criteri di cautela rispetto al PRGR 2015 e mancata presa in considerazione dell'effetto di accumulo degli inquinanti nelle aree da tempo confinanti con le attuali discariche. Si propone di prevedere divieto di ampliamento di discarica esistente. In subordine, considerato l'elevato impatto sanitario a carico delle popolazioni limitrofe, si propone di prevedere primariamente il criterio della temporalità (35/40 anni di vita dell'impiantistica, ad esempio) per quanto riguarda le discariche già attive; discariche che impattano un territorio da molti anni non dovrebbero essere prese in considerazione per ampliamenti.	LOCA4	G	Il PRGR riconosce per gli ampliamenti di discariche esistenti una opportunità localizzativa di valenza prioritaria che tuttavia non assume un valore di prevalenza assoluta rispetto a opzioni localizzative di nuovi insediamenti laddove per questi sia dimostrabile un impatto minore rispetto all'opzione ampliamento discarica esistente, che deve trovare riscontro in una fase valutativa di dettaglio, in cui vengono considerati anche gli impatti derivanti dal cumulo degli inquinanti. Il "criterio di temporalità" suggerito dall'osservante non può essere stabilito in via teorica a priori per tutte le situazioni esistenti. Questo dovrà essere considerato, in accordo con la normativa esistente, nell'ambito delle procedure valutative per la localizzazione di dettaglio.	Prescrizione 1
		Riduzione dei criteri di cautela rispetto al PRGR 2015 e mancata presa in considerazione dell'effetto di accumulo degli inquinanti nelle aree da tempo			Rispetto ai criteri localizzativi del PRGR 2015, il Piano in adeguamento prevede una riduzione delle possibilità localizzative di nuove discariche strategiche di rifiuti non pericolosi (leggi discariche destinate al conferimento di rifiuti urbani come individuate dalla pianificazione d'ambito), infatti la distanza minima dai centri abitati passa da 500 metri a 1500 metri, con la sola eccezione per gli ampliamenti degli	

54	46	confinanti con le attuali discariche. Si ritiene ingiusto, pericoloso e comunque contrario al principio di cautela, diminuire le tutele, senza aver prima dimostrato che ciò non causerà un danno alla salute dei cittadini e si chiede di mantenere le distanze stabilite del PRGR 2015. Si chiede che, sia in caso di allargamento sia di creazione di nuove discariche si applichi lo stesso principio di precauzione di 1.500 metri	DIST1	G	impianti esistenti, per i quali viene mantenuto il limite a 500 metri. La riduzione della distanza da 2000 metri a 1500 per le discariche non strategiche di rifiuti non pericolosi destinate al conferimento di rifiuti speciali e per le discariche di rifiuti pericolosi è stata determinata dalla necessità di consentire una pur limitata ma possibile opportunità localizzativa, secondo quanto motivato dal Piano. Il limite di 1500 metri viene ritenuto cautelativo ai fini della tutela della salute pubblica in applicazione di un principio di precauzione a scala di pianificazione, fermi restando tutti i necessari approfondimenti da svolgere in fase di localizzazione puntuale.	Nessuna modifica necessaria
54	47	Riduzione dei criteri di cautela rispetto al PRGR 2015 e mancata presa in considerazione dell'effetto di accumulo degli inquinanti nelle aree da tempo confinanti con le attuali discariche: si propone anche di prevedere un obbligo di valutazione epidemiologica ed emissiva propedeutica alle autorizzazioni, per fissare una sorta di "punto zero" con cui confrontare successivamente nuovi studi, anch'essi da prevedere obbligatoriamente, almeno ogni 3 anni.	SAL3	G	Si concorda sull'importanza di valutare accuratamente gli aspetti legati alla salute anche sulla base di valutazioni epidemiologiche. Il Piano fornirà indicazioni circa le modalità e le fasi in cui sarà approfondita la valutazione degli effetti, con particolare riferimento anche agli aspetti legati alla salute.	Prescrizione 1
54	48	L'osservante dichiara mancata considerazione dell'effetto di cumulo delle sostanze inquinanti di un inceneritore. E' richiamato l'ultimo capoverso del §30.4 che si chiede di cancellare. Si propone, inoltre, di prevedere la costruzione di tali impianti il più possibile lontani dalle aree residenziali, almeno 2.000m come nel PRGR 2015	SAL6	G	L'osservazione è condivisibile nel principio che pone. Si fa presente tuttavia che non può essere stabilita a priori una distanza che garantisca una adeguata applicazione del principio di precauzione. Pertanto l'applicazione di adeguate metodologie valutative che considerino tutti i significativi fattori di impatto, incluse la dispersione e la ricaduta degli inquinanti è prevista nella successiva fase localizzativa dell'impianto e sarà oggetto di specifiche indicazioni in attuazione del Piano.	Modifica al § 30.5 Prescrizione 2
54	49	Si chiede, in caso di realizzazione di un impianto di incenerimento, di obbligare monitoraggi continui della salute degli abitanti esposti, in applicazione del principio di precauzione.	SAL7	A	Non è competenza del PRGR l'introduzione di tale obbligo, che compete eventualmente alle fasi autorizzative dei singoli progetti. Il Piano si assume invece il compito di fornire indicazioni sulle modalità e le fasi in cui sarà approfondita la valutazione degli effetti derivanti dall'attuazione del piano, sia in termini di nuova impiantistica che di modalità di gestione	Prescrizione 1
		L'osservante evidenzia la Necessità di imporre il divieto del conferimento dei rifiuti speciali almeno			le stime sviluppate all'interno del PRGR sono basate su tutti i dati di produzione e gestione dei RU regionali disponibili al momento della redazione. L'analisi dei dati più recenti sarà	

54	50	nelle discariche di ATO 1, anche in ragione di dati di conferimento in discarica palesemente errati, se confrontati con la Pianificazione d'ambito, che si chiede di aggiornare.	DISC9	P	oggetto di specifico monitoraggio del Piano. I conferimenti in discarica di rifiuti speciali vengono limitati al 30% dei rifiuti urbani per salvaguardare le volumetrie residue per i fabbisogni regionali di gestione dei RU.	Nessuna modifica necessaria
54	51	L'osservante denuncia potenziali problematiche legate all'incenerimento di fanghi in quanto i fanghi derivanti da trattamento di acque reflue urbane e industriali possono contenere PFAS, dannosi per la salute umana. Si propone di vietare l'incenerimento di tali tipologie di rifiuto, per evitare che si disperdano in atmosfera questi pericolosi inquinanti, di cui l'ambiente è già pesantemente gravato. In caso di accoglimento del divieto, ed in caso di conferimento in discarica, si chiede che venga ricalcolato il rispetto del limite del 10% per il conferimento dei rifiuti in discarica.	ARIA4	G	Il destino trattamento termico dei fanghi è opzione prioritaria ove gli stessi non siano opportunamente impiegabili in agricoltura. La pratica del trattamento termico è utilizzata proprio per eliminare le componenti pericolose (PFAS) che si presentano in altri media ambientali.	Nessuna modifica necessaria
54	52	Mancata presa in considerazione del RUR sottratto dall'impianto per il recupero dei prodotti assorbenti. Si propone di integrare le tabelle 20.4 e 20.6 prevendo il flusso di RUR sottratto dall'impiantistica per il recupero dei materiali assorbenti ad uso personale, al fine di dimensionare correttamente il quantitativo di rifiuti destinati alla discarica o all'inceneritore.	RACC2 4	G	Al momento della stesura del documento di Piano, non si sono raccolte evidenze dello stato di avanzamento del progetto di realizzazione dell'impianto di recupero dei prodotti assorbenti. Per tale motivo, come esplicitato nel §17.1, anche l'avvio di raccolta separata di tale flusso è condizionata da successivi approfondimenti sulla quantificazione di tale rifiuto nel RUR e sulla verifica di reale possibilità di recupero presso impianti dedicati. Tali informazioni saranno considerate in fase di monitoraggio e potranno essere utilizzate per adeguare le stime di fabbisogno	Prescrizione 3
54	53	Per quanto riguarda il RUB, nelle misure ed azioni per il raggiungimento degli obiettivi non viene nemmeno citata la L.R. n. 4 del 18.02.2020, pur evidenziata a pag. 57 della Proposta di Piano. Si propone l'integrazione della L.R. n. 4 del 18.02.2020 nello specifico paragrafo, quantificando la possibilità di riduzione del RUB a discarica e la valorizzazione delle misure in essa contenute	RACC2 5	G	Si procederà ad inserire il riferimento normativo all'interno del §34 dedicato alla trattazione dei RUB	Modifica al § 34
		L'osservante denuncia possibile smaltimento di FORSU	RACC2 6		L'osservazione deriva da una lettura errata della tabella 7-6 che non contiene tutti gli impianti di primo destino della frazione organica ma solo i principali, come esplicitato nel	Nessuna modifica

54	54	e verde con modalità contrarie alla legge in ATO 1. Richiesta di chiarimenti.		P	titolo della tabella. Si conferma che il rifiuto organico prodotto in ATO 1 viene trattato fuori regione.	necessaria
55	1	Prevedere nel Piano gestione rifiuti regionale, per la copertura dei fabbisogni di smaltimento finale del rifiuto solido urbano residuo e per i rifiuti speciali derivanti dalle operazioni di pretrattamento, la possibilità di realizzare un impianto di trattamento termico a bacino reginale.	IMP36	P	La realizzazione di un impianto di trattamento termico per la corretta chiusura del ciclo gestionale dei RU è proprio uno degli aspetti portanti della proposta di Piano; per quanto riguarda la gestione dei RS si rammenta che la responsabilità della loro gestione sia, a norma di legge, in capo ai produttori dei rifiuti; tuttavia, riconoscendo il carattere di strategicità pubblica per la gestione di taluni flussi di tali rifiuti, il Piano ha previsto che una quota della potenzialità impiantistica da realizzare sia ad essi dedicata.	Nessuna modifica necessaria
56	1	Contrasto con l'obiettivo del contenimento dell'occupazione di nuovo suolo anche nell'ottica di ampliamento di un impianto.	LOCA2	G	è indubbio che gli impatti derivanti dalla realizzazione di una nuova discarica, che implicano ulteriore consumo di suolo, cambi di destinazione d'uso e variazione nella vocazionalità dei territori, siano maggiori rispetto a quelli (pur sempre presenti) derivanti dall'ampliamento di un impianto esistente. In un'ottica di valutazione complessiva delle alternative possibili, l'ampliamento di discarica è pertanto preferibile, in generale, a quello di una nuova discarica, ferme restando le valutazioni sito specifiche ai fini della sostenibilità ambientale.	Nessuna modifica necessaria
56	2	La differenziazione delle distanze minime tra nuove discariche (1.500 metri) e ampliamenti (500 metri) discrimina le comunità interessate. Tale approccio non tiene conto degli impatti cumulativi generati dagli ampliamenti e penalizza le aree che già ospitano impianti	LOCA1 0	G	Rispetto ai criteri localizzativi del PRGR 2015, il Piano in adeguamento prevede una riduzione delle possibilità localizzative di nuove discariche strategiche di rifiuti non pericolosi (leggi discariche destinate al conferimento di rifiuti urbani come individuate dalla pianificazione d'ambito), infatti la distanza minima dai centri abitati passa da 500 metri a 1500 metri, con la sola eccezione per gli ampliamenti degli impianti esistenti, per i quali viene mantenuto il limite a 500 metri. La scelta di distinguere tra impianti esistenti e nuovi impianti è motivata dal fatto che gli impatti derivanti dalla realizzazione di una nuova discarica, che implicano ulteriore consumo di suolo, cambi di destinazione d'uso e variazione nella vocazionalità dei territori, siano maggiori rispetto a quelli (pur sempre presenti) derivanti dall'ampliamento di un impianto esistente. Eventuali ampliamenti delle discariche esistenti sono subordinati alla verifica di effettiva necessità in attesa della messa a regime della nuova impiantistica e sono comunque subordinati ai dovuti approfondimenti valutativi che potranno evidenziare elementi ostativi alla localizzazione	Nessuna modifica necessaria

					non considerabili in via precauzionale in questa sede.	
56	3	I cittadini residenti nei pressi di discariche esistenti subiscono un impatto ambientale e sanitario maggiore rispetto a coloro che vivono in prossimità di nuove discariche.	SAL3	G	Si concorda sull'importanza di valutare accuratamente gli aspetti legati alla salute anche sulla base di valutazioni epidemiologiche. Il Piano fornirà indicazioni circa le modalità e le fasi in cui sarà approfondita la valutazione degli effetti, con particolare riferimento anche agli aspetti legati alla salute.	Prescrizione 1
56	4	Se il limite di 1.500 metri è ritenuto necessario per garantire la tutela della salute pubblica nel caso di nuove discariche, lo stesso principio deve essere applicato agli ampliamenti. I rischi ambientali e sanitari derivano dall'operatività delle discariche, indipendentemente dal fatto che siano nuove o ampliamenti di impianti esistenti.	SAL9	G	In merito alla scelta di porre un limite di 500 metri per le discariche esistenti, si rimanda alla risposta ad analogo quesito (osservazione 45.2). Si ribadisce che un eventuale ampliamento di discariche esistenti è subordinato ai dovuti approfondimenti valutativi che potranno evidenziare elementi ostativi alla localizzazione non considerabili in via precauzionale in questa sede.	
56	5	Per garantire un trattamento equo su tutto il territorio regionale e verso tutte le comunità, si propone di uniformare il limite minimo a 1.500 metri per entrambe le situazioni (ampliamenti e nuove discariche).	LOCA1 0	G	Si confermano le scelte indicate che sono basate su l'analisi complessiva del contesto regionale oltre che sull'esigenza di ottemperare agli obiettivi di gestione preposti dalla normativa. Rispetto ai criteri localizzativi del PRGR 2015, il Piano in adeguamento prevede una riduzione delle possibilità localizzative di nuove discariche strategiche di rifiuti non pericolosi (leggi discariche destinate al conferimento di rifiuti urbani come individuate dalla pianificazione d'ambito), infatti la distanza minima dai centri abitati passa da 500 metri a 1500 metri, con la sola eccezione per gli ampliamenti degli impianti esistenti, per i quali viene mantenuto il limite a 500 metri. La riduzione della distanza da 2000 metri a 1500 per le discariche non strategiche di rifiuti non pericolosi destinate al conferimento di rifiuti speciali e per le discariche di rifiuti pericolosi è stata determinata dalla necessità di consentire una pur limitata ma possibile opportunità localizzativa, secondo quanto motivato dal Piano. Il limite di 1500 metri viene ritenuto cautelativo ai fini della tutela della salute pubblica in applicazione di un principio di precauzione a scala di pianificazione, fermi restando tutti i necessari approfondimenti da svolgere in fase di localizzazione puntuale.	Nessuna modifica necessaria
		Si contesta l'analisi che porta alla definizione di aree potenzialmente idonee per la sistemazione degli impianti come quelle industriali dismesse, quelle a			L'analisi fatta a scala di pianificazione ha permesso di individuare alcuni criteri, come quelli nei principi di preferenzialità localizzativa, che consentono di analizzare il	

57	1	maggior vocazionalità manifatturiera e quelle baricentriche non prendendo in considerazione la maggior produzione di rifiuti dei comuni costieri più densamente abitati, l'effettiva corrispondenza di aree industriali dismesse con la pianificazione locale e l'impatto sulla rete viaria di un considerevole aumento dei trasporti. Si contesta come l'ampliamento di un impianto o l'installazione di un termovalorizzatore avrà impatti che non potranno essere compensati con alberature o piantumazioni.	LOCA3 0	G	territorio a scala vasta delineando un orientamento di valenza indicativa per la localizzazione dell'impianto. Tale approccio ha tenuto conto di principi guida fondamentali a partire dal principio di prossimità, che quindi risponde anche alla maggiore produzione di rifiuti in fascia costiera. Il piano individua anche alcune tipologia d'uso del territorio privilegiate in termini di vocazionalità e\o opportunità per la migliore localizzazione dell'impianto alla luce dei fattori ambientali.	Nessuna modifica necessaria
58	1	In relazione all'ATO 4 Fermo (a pag. 122), deve essere indicato che la capacità residua è pari a circa 72 mila metri cubi (stimata al 31/12/2024). Inoltre, deve essere aggiunto che è in corso il procedimento di valutazione ed approvazione (PAUR) di un progetto di ampliamento della discarica San Biagio di Fermo della volumetria di circa 450 mila metri cubi. Indicare 8° pag. 123) che la capacità residua dell'esistente impianto di discarica della Ditta SAM Srl in Comune di Torre San Patrizio è pari a circa 217 mila metri cubi (verificati al 31/12/2023).	QC21	P	La tabella a pag 122 riporta le capacità residue al 31.12.2023. Verrà segnalato nel §7.4.1 l'iter autorizzativo in corso per l'ampliamento della discarica di San Biagio. Verrà aggiunta la capacità residua della discarica di Torre San Patrizio all'interno del testo § 7.4.1 217.000 mc al 31.12.2023).	Modifica §7.4.1
58	2	Correggere la Tabella 24.2 "Scenario inerziale" (a pag. 250) in quanto, per quanto riguarda l'ATO 4 Fermo, occorre aggiungere la volumetria già disponibile presso la discarica di Torre San Patrizio (mc. 217 mila) e quella che è prevista dal progetto di ampliamento della discarica San Biagio di Fermo (mc 450 mila) in corso di approvazione. Di conseguenza, correggere anche il 7° capoverso, Tabella 24.10 (a pag. 254- 255), relativa allo Scenario di Piano, bacino 4 FM – fabbisogno cumulato discarica, deve essere rimodulata e tabella 26.1 deve tenere in considerazione l'impianto di Torre san patrizio come "aggiuntivo".	QC22	P	La discarica di Torre San Patrizio non è stata inserita nelle tabelle in quanto non è discarica di Piano; è tuttavia segnalato il suo ruolo si sussidiarietà all'interno del § 7.4.1. Il §7.4.1 sarà aggiornato inserendo il progetto di ampliamento della discarica di San Biagio e le relative volumetrie.	Modifica §7.4.1
59	1	Rimanda ad osservazioni presentate da "Marche Rifiuti zero"	SOTT1	G	Si rimanda alle controdeduzioni delle osservazioni richiamate	
					Per le considerazioni di dettaglio si rimanda al documento istruttorio del decreto. Si precisa che il Piano non esplicita uno specifico scenario per il recupero della materia in quanto questo si configura come prerequisito ed elemento	

60	1	Nelle premesse si critica l'assenza di uno scenario che contempli il recupero di materia	ALT1	A	fondante e preordinato dell'intera strategia di Piano e pertanto non va considerato nelle alternative. Sono inoltre stati valutati nel piano sub-scenari alternativi per la chiusura del ciclo.	Nessuna modifica necessaria
60	2	si contesta la previsione di riduzione delle distanze degli impianti di smaltimento dai centri urbani; tale scelta non è supportata da alcuna dimostrazione scientifica. Al contrario per il principio di precauzione si dovrebbero aumentare tali distanze o quanto meno lasciarle invariate	DIST1	G	Rispetto ai criteri localizzativi del PRGR 2015, il Piano in adeguamento prevede una riduzione delle possibilità localizzative di nuove discariche strategiche di rifiuti non pericolosi (leggi discariche destinate al conferimento di rifiuti urbani come individuate dalla pianificazione d'ambito), infatti la distanza minima dai centri abitati passa da 500 metri a 1500 metri, con la sola eccezione per gli ampliamenti degli impianti esistenti, per i quali viene mantenuto il limite a 500 metri. La riduzione della distanza da 2000 metri a 1500 per le discariche non strategiche di rifiuti non pericolosi destinate al conferimento di rifiuti speciali e per le discariche di rifiuti pericolosi è stata determinata dalla necessità di consentire una pur limitata ma possibile opportunità localizzativa, secondo quanto motivato dal Piano. Il limite di 1500 metri viene ritenuto cautelativo ai fini della tutela della salute pubblica in applicazione di un principio di precauzione a scala di pianificazione, fermi restando tutti i necessari approfondimenti da svolgere in fase di localizzazione puntuale.	Nessuna modifica necessaria
60	3	Si propone di ribadire ed accentuare la scelta della raccolta porta a porta almeno per le tipologie maggiori tra cui sicuramente l'RSU indifferenziato e il Multimateriale. Nel mentre nella proposta, infatti, si ribadisce che la raccolta stradale con contenitori ad accesso controllato è applicabile solo per le frazioni minori, poi in realtà si lascia aperta la facoltà di attivare modelli anche diversi. Quindi la proposta è di escludere altri modelli, tipo contenitori, cassonetti o carrabili, per la raccolta delle frazioni maggiori. Unica eccezione è la raccolta dedicata alle grandi utenze, per le quali debbono comunque essere introdotti sistemi di contabilizzazione dei rifiuti ai fini dell'applicazione della TARIP.	RACC1 1	G	La raccolta differenziata con modalità porta a porta rappresenta la scelta organizzativa di riferimento prioritaria confermando peraltro quanto già avviene ampiamente sul territorio regionale. La modalità di raccolta con contenitori ad accesso controllato si sta sviluppando in diversi contesti anche regionali anche sulla base di finanziamenti recentemente erogati. Rappresentano una modalità organizzativa che sicuramente presenta vantaggi ed opportunità in determinati contesti. Queste modalità possono però comportare un deterioramento della qualità delle raccolte; aspetto questo che deve essere attentamente valutato. Tali aspetti potranno essere approfonditi nel piano.	Integrazione cap. 14
		Raccolta dei PAP (prodotti assorbenti della persona): Il Piano non può lasciare solo come ipotesi il recupero di una frazione di rifiuti urbani che rappresenta,			La RD dei PAP è sicuramente un'azione da sviluppare a livello locale per ottimizzare la gestione; le condizioni nella	

60	4	insieme ai tessili, ben il 27% dei rifiuti urbani residui. La scelta delle realtà nazionali più avanzate è quella di puntare in ogni caso al recupero di questa frazione, anche con incentivazioni o con pressioni presso il governo centrale per un concorso nelle spese dei produttori di tali rifiuti. La proposta è di prevedere nel Piano la raccolta differenziata delle frazioni PAP e tessili mediante il sistema porta a porta con cassonetti dedicati per le grandi utenze (RSA, ricoveri, case di cura, ecc.) e lasciando la facoltà di raccolta stradale o porta a porta per l'utenza domestica. La componente impiantistica nel PRGR va rivalutata, attuando ogni sforzo, come sta avvenendo per le regioni più avanzate d'Italia, verso la realizzazione di uno/due impianti di recupero per l'intera regione, anche con eventuali contributi pubblici o integrativi di privati produttori di tali rifiuti	RACC3 0	G	quale tale azione potrà concretizzarsi saranno oggetto di valutazioni a livello locale anche per definire eventuali priorità di intervento (es la citata priorità di raccolta presso le RSA); la realizzazione degli impianti di recupero di detti rifiuti è priorità individuata dal Piano.	Nessuna modifica necessaria
60	5	Si contesta la previsione di incremento dei livelli di RD conseguiti in presenza di un impianto di recupero energetico che, a detta dell'osservante, sarebbe in contrasto con il perseguimento di elevati obiettivi di RD.	STRAT 3	G	La scelta di realizzazione dell'impianto termico di chiusura del ciclo gestionale non è in antitesi con lo sviluppo della RD. Nei termini prospettati dal Piano il recupero energetico del rifiuto residuo e degli scarti dalle operazioni di valorizzazione delle RD non è antitetico al recupero di materia ma è ad esso complementare; prova ne è il fatto che, ove nei contesti nazionali si registra un importante ricorso alla termovalorizzazione i livelli di RD sono elevati. Inoltre c'è da aggiungere che il Piano definisce il fabbisogno di trattamento per il "fine ciclo" e conseguentemente il dimensionamento dell'impianto; il dimensionamento dell'impianto è stato formulato dal Piano tenendo conto della necessità di trattare i flussi residui (non valorizzabili come materia) derivanti dal conseguimento degli obiettivi di RD che il Piano si propone.	Nessuna modifica necessaria
61	1	Ai fini della definizione dei criteri localizzativi relativi al PRGR, si ritiene utile richiamare sia gli adeguamenti al vigente PPAR dei PRG comunali e il progetto delle tutele paesistico ambientali recepite nei singoli strumenti pianificatori, sia la fase di aggiornamento del piano paesaggistico regionale, in attuazione dell'Intesa fra la Regione Marche ed il Ministero della	LOCA3 1	G	Si prende atto di quanto richiamato, che sarà considerato nelle fasi attuative	Nessuna modifica necessaria

		Cultura ai sensi degli articoli 135 e 143 del D.lgs. 42/2004				
61	2	Paragrafo 10.1 del RA vengono o indicati ulteriori indicatori tratti dalla SRSvS (appendice 4) in riferimento al consumo di suolo, alla disciplina del territorio rurale vedi tabella 15.3.1.b.	PMA2	A	Nella definizione di dettaglio del PMA verrà verificata la pertinenza degli indicatori segnalati rispetto alle previsioni del PRGR	PMA
62	1	In riferimento alle precedenti osservazioni non. 32 e 35, si chiede di chiarire se le attuali ATA, una volta approvato l'aggiornamento del PRGR, dovranno procedere all'aggiornamento dei propri Piani d'Ambito, ovvero si procederà direttamente alla pianificazione relativa al previsto ambito regionale, rimanendo nel frattempo validi i cinque PdA vigenti; di conseguenza, si suggerisce di specificare quali parti dell'aggiornamento al PRGR siano direttamente applicabili, superando di fatto le Pianificazioni d'Ambito, senza necessità quindi di modifica delle stesse	ATO15	G	Nel piano andrà individuato chiaramente il percorso attraverso il quale si arriva alla istituzione e costituzione del nuovo assetto di governance, compresa la fase transitoria. Andrà inoltre chiarita l'articolazione delle competenze e delle funzioni ai diversi livelli istituzionali e il regime e i limiti di vigenza delle attuali pianificazioni d'ambito, anche in fase transitoria	Prescrizione 9
63	1	§ 27.2 Si chiedono precisazioni relative alla citata "tempestiva modifica" delle autorizzazioni in corso e, nello specifico, se le indicazioni contenute nel PRGR, quando risultino contrastanti con le disposizioni delle autorizzazioni impiantistiche, debbano essere oggetto di una modificazione immediata o di una modificazione autorizzatoria successiva alla elaborazione di un Piano d'Ambito aggiornato, affinché la misura sia attuabile, è necessario che lo scenario delineato dal PRGR sia verosimilmente attuabile soprattutto in considerazione delle tempistiche necessarie anche in ordine agli aspetti autorizzatori	AUT1	G	Il Piano dovrà prevedere una norma di salvaguardia ai sensi della quale le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni dovranno provvedere ad aggiornare quelle già rilasciate in coerenza con i nuovi limiti assunti dalla pianificazione.	Integrazione norme di salvaguardia
63	2	§30.1 Posto che la Provincia, come ribadito al par. 30.1, in base a quanto previsto dall'art. 197 del D.Lgs. n.152/2006, è tenuta a cartografare le zone idonee e non idonee in attuazione dei criteri localizzativi derivanti dal PRGR nel proprio PTC, rispetto alla definizione di ulteriori tutele da parte delle Province si chiede se si può prevedere anche la	LOCA1 6	G	Le Province, in recepimento ai criteri localizzativi del PRGR individuano, con in propri strumenti di pianificazione territoriale, le zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti nonché le zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti (cfr. articolo 197 comma 1, lettera d del D.Lgs. 152/2006), con facoltà di introdurre ulteriori tutele in funzione dei contesti territoriali. Le indicazioni attuative delle Province dovranno poi essere di supporto alla Pianificazione	Tabella di sintesi cap. 30

		trasformazione di un 'criterio condizionante' in 'criterio escludente'. si chiede inoltre un quadro sinottico dei criteri localizzativi e si paventa come l'accorpare poli di gestione rifiuti in aree specifiche possa accentuare il degrado dell'area.			d'Ambito che avrà il compito di individuare e localizzare l'impiantistica di gestione dei rifiuti urbani di nuova realizzazione, qualora lo stesso piano ne evidenzi il fabbisogno. Per maggiore chiarezza sarà valutata l'opportunità di inserire una tabella di sintesi dei criteri localizzativi e dei relativi casi di applicazione.	
63	3	§30.2 dovrebbe essere chiarito cosa si intenda per "cambiamento della localizzazione". Si propone di sostituire tale dicitura con "ampliamento della superficie dell'impianto", stabilendo al contempo una precisa definizione in termini quantitativi.	IMP37	P	Con "cambiamento di localizzazione" si intende qualsiasi spostamento localizzativo di impianti o di porzioni di sezione impiantistica. Tale aspetto sarà testo. Tale dicitura non può sostituita con "ampliamento della superficie dell'impianto" che assume un altro significato.	Chiarimenti §30.2
63	4	Al paragrafo '30.2. Ambito di applicazione dei criteri localizzativi' (pag. 350), relativamente agli impianti esistenti, il nuovo piano, in occasione del rinnovo e/o ampliamento di un impianto prevede l'applicazione dei criteri localizzativi "al fine di individuare fattori di sensibilità in relazione ai quali saranno impartite le prescrizioni necessarie a mitigare o compensare eventuali criticità". Non risulta chiaro 1) se il riferimento ai criteri localizzativi è rivolto sia ai criteri escludenti che a quelli condizionanti oppure a una soltanto delle due categorie; 2) se il riferimento è rivolto a tutte le tipologie di impianto di recupero e/o smaltimento rifiuti elencate a pag.351 soggette all'applicazione dei criteri localizzativi oppure se le discariche siano escluse da tale disposizione. Inoltre si propone di sostituire "richiesta di ampliamento" con "modifica sostanziale o non sostanziale"	LOCA1 7	P	Il capoverso richiamato si riferisce ai criteri localizzativi, quindi da intendersi comprensivi di entrambe le tipologie. Infatti i criteri localizzativi rappresentano comunque elementi di attenzione da considerare al fine di individuare fattori di sensibilità nell'ambito dei procedimenti di rinnovo dell'autorizzazione (e/o di richiesta di ampliamento). In riferimento al secondo punto, come esplicitato nel testo del Piano, i criteri localizzativi si applicano a tutte le tipologie di nuovi impianti individuate a pag. 351, primo capoverso, fatte salve le esclusioni riportate all'elenco del secondo capoverso della medesima pagina. Gli ampliamenti di discariche esistenti sono assoggettati alle disposizioni specifiche del paragrafo 30.4, nono capoverso. Non può essere accolta la richiesta di sostituire "richiesta di ampliamento" con "modifica sostanziale o non sostanziale", in quanto la seconda definizione non ha un richiamo normativo nel Piano ed in ogni caso il principio si applica ad ogni tipo di modifica.	Nessuna modifica necessaria
63	5	§30.2 pag 351: relativamente agli impianti che effettuano l'operazione R12 la necessità di specificare se il solo riferimento alle operazioni di cernita e selezione sia esclusivamente esemplificativo oppure tassativo, comportando in tale ultimo caso, l'assoggettamento al piano degli impianti che effettuano operazioni R12 ascrivibili, ad esempio, ad attività di raggruppamento, miscelazione ecc.; - relativamente alla dicitura "rilevati, sottofondi e riempimenti (R5) la necessità di esplicitare se l'esclusione dall'applicazione dei criteri localizzativi	LOCA3 3	G	Si conferma che l'esclusione per l'R12 si riferisce esclusivamente alle operazioni di cernita e selezione. L'esclusione della R5 è riferita alla realizzazione di rilevati, sottofondi e riempimenti e non anche agli impianti di recupero inerti: tale aspetto sarà chiarito	Modifica § 30.2

		sia riferita, come sembra, agli impianti di recupero inerti (e anche di fresato d'asfalto)				
63	6	§30.3 In merito alla verifica di conformità al piano degli impianti esistenti non è chiaro se la permanenza degli stessi (in termini di rinnovo) sia consentita esclusivamente nell'assetto già autorizzato, sia pure valutando e prescrivendo le opportune misure di mitigazione e/o adeguamento, o la permanenza degli stessi possa essere estesa anche agli ampliamenti, per i quali manca una precisa definizione, anche in termini dimensionali.	AUT2	G	Il paragrafo richiamato si riferisce a qualsiasi impianto esistente per il quale si configuri l'esigenza di un rinnovo di autorizzazione, siano essi autorizzati ex art. 208 o soggetti AIA.	Nessuna modifica necessaria
63	7	Si osserva che occorrerebbe meglio approfondire il concetto che vede previlegiare nella localizzazione le aree da bonificare (non bonificate) o le aree degradate, auspicando che tramite la realizzazione di un impianto di trattamento e di recupero di rifiuti si attui una rifunzionalizzazione o una riqualificazione del sito. Si chiede inoltre di chiarire se le "aree residenziali" citate dal nuovo Piano includano anche le zone di completamento e di espansione così come specificato chiaramente dal PRGR vigente.	LOCA25 + LOCA26	G	Verranno indicate le finalità di carattere generale che sottendono alla preferenzialità dei siti in relazione alla opportunità di rifunzionalizzazione o riqualificazione del sito. Le "aree residenziali" sono quelle definite e perimetrate nello strumento urbanistico. Il riferimento al centro abitato introdurrebbe un elemento di tutela diverso e meno cautelativo rispetto alla definizione scelta dal Piano.	Integrazione par. 30.4
63	8	§ 30.5 Si chiede di precisare se le disposizioni del paragrafo 30.5 si applicano anche agli interventi di ampliamento delle discariche di Piano; in caso affermativo, al fine di rendere coerente il testo normativo di cui ai paragrafi 30.4 e 30.5, si chiede di esplicitare l'esclusione degli ampliamenti delle discariche di Piano (cd discariche strategiche)	DISC3	G	La disposizione del paragrafo 30.5 riguarda tutte le tipologie di impianto. Si provvederà ad esplicitare nel par. 30.4 il carattere escludente dei criteri per gli ampliamenti delle discariche strategiche	Modifica par. 30.4
63	9	In riferimento ai beni storici, artistici, archeologici e paletnologici, si osserva che andrebbe aggiunto l'areale con la presenza di detti beni, come indicato nei criteri di tutela integrale definiti nel vigente PRGR. Quanto al criterio indicato al quarto punto "Aree con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità si osserva la difficoltà di esplicitazione di detto criterio in fase di localizzazione di inidoneità da effettuare negli strumenti di pianificazione territoriale della Provincia.	LOCA19	G	L'introduzione di un fattore di tutela integrale per tutti i criteri relativi ai beni indicati comporterebbe una forte riduzione delle possibilità localizzative, rendendo inefficace la strategia di piano. Tuttavia, riconoscendone il valore per la regione Marche, verrà introdotto un criterio di attenzione che tenda a limitare l'interferenza tra l'impiantistica di piano e i beni stessi, di cui si dovrà tenere conto in fase di indagine e valutazione sito- specifica. è comunque fatta salva l'applicazione della specifica normativa di tutela. L'applicazione del criterio di produzioni agricole di qualità e tipicità (art. 21 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 228/2001) è	Integrazione all'interno del paragrafo 30.5 Prescrizione 7

					applicabile a scala di valutazione sito-specifica.	
63	10	Si chiede di ripristinare tra i fattori escludenti i criteri quali: vincolo idrogeologico, pericolosità PAI, aree tutelate paesaggisticamente. si chiede inoltre di specificare il significato di "putrescibili" e sostituirlo con rifiuti biodegradabili e di prevedere la distanza di 500 m nel caso in cui tale attività venga introdotta come modifica.	LOCA28	G	L'inserimento di ulteriori criteri escludenti come proposto dall'osservante comporterebbe una forte riduzione delle possibilità localizzative, rendendo inefficace la strategia di piano. Varie tipologie di tutela (tra cui le aree a rischio idrogeologico e le aree a vincolo paesaggistico) sono già indicate tra i criteri condizionanti. Verranno inoltre introdotti "criteri di attenzione" per le scelte localizzative che tendano a limitare l'interferenza tra l'impiantistica di piano e i beni tutelati, di cui si dovrà tenere conto in fase di indagine e valutazione sito-specifica. Le problematiche odorigene derivanti dalla gestione dei rifiuti putrescibili non possono essere considerate in termini di criteri localizzativi propriamente detti ma rappresentano un importante elemento di valutazione da considerare nelle fasi localizzative del progetto. Nel piano sarà fornita una definizione di "rifiuti putrescibili".	Definizione rifiuti putrescibili cap. 30.5.2, Prescrizione 7
63	11	Dovrebbe essere maggiormente attenzionata la componente biodiversità e la sua tutela prevedendo significative distanze degli impianti (anche in previsione di potenziamenti futuri degli stessi) dai siti tutelati.	LOCA32		Non possono essere inseriti a livello di pianificazione regionale buffer dai siti tutelati in quanto le distanze minime necessarie a garantire la tutela andranno determinate, in sede di valutazione sito specifica in quanto legate al tipo di intervento, dalla sua localizzazione e dalla sensibilità dei siti protetti potenzialmente interessati.	
63	12	§ 30.5.4 In merito alla previsione contenuta nel paragrafo è opportuno chiarire quale soggetto (ATA unico o ATA provinciali) dovrà procedere alla ricerca dei siti idonei e come (e da chi) saranno adeguati i vigenti piani d'ambito, causando un'ulteriore traslazione della concreta attuazione. Occorre anche precisare le norme di salvaguardia da applicarsi.	ATA15	G	Nel piano andrà individuato chiaramente il percorso attraverso il quale si arriva alla istituzione e costituzione del nuovo assetto di governance, compresa la fase transitoria. Andrà inoltre chiarita l'articolazione delle competenze e delle funzioni ai diversi livelli istituzionali e il regime e i limiti di vigenza delle attuali pianificazioni d'ambito, anche in fase transitoria	Prescrizione 9
63	13	si invita la Regione a redigere un quadro sinottico di sintesi dei criteri localizzativi e della loro applicazione in relazione alle diverse tipologie di impianti sul modello contenuto al paragrafo '12.9. Sintesi dei criteri e fase di applicazione' del PRGR vigente.	LOCA16	P	Per maggiore chiarezza sarà valutata l'opportunità di inserire una tabella di sintesi dei criteri localizzativi e dei relativi casi di applicazione.	Tabella di sintesi cap. 30
		Per quanto concerne la localizzazione dell'unico impianto di recupero energetico si ritiene che le indicazioni sulla localizzazione non siano sufficienti				

63	14	per un'adeguata valutazione degli impatti tanto da richiedere la necessità di costituire un gruppo di lavoro. Si rende necessario indicare che tale successiva fase, se non ricompresa all'interno della pianificazione del nuovo piano d'ambito regionale, deve essere un elemento che integra il PRGR in argomento, da supportare con adeguati elaborati tecnici che dovranno nuovamente essere sottoposti a valutazione ambientale strategica, vista la rilevanza dell'impatto.	LOCA11	G	Per quanto riguarda il percorso per la localizzazione, saranno forniti indirizzi per la definizione delle scelte localizzative, al fine di rendere più fluido il processo.	Prescrizione 2
64	1	Rimanda ad osservazioni presentate da "Marche Rifiuti zero"	SOTT1	G	Si rimanda alle controdeduzioni delle osservazioni richiamate	
65	1	La mancanza di un algoritmo che definisca come devono essere applicati i criteri localizzativi, nonché la mancata definizione del peso specifico che deve avere ognuno di essi, rischia di vanificare il perseguimento degli obiettivi di piano. Inoltre, delegando completamente la modalità applicativa alla pianificazione d'ambito non si garantisce un approccio omogeneo sul territorio regionale	LOCA8	G	I criteri localizzativi previsti nel piano sono sostanzialmente di due tipi: escludenti e di attenzione. La prima tipologia esclude porzioni specifiche di territorio dalla realizzazione degli impianti, pertanto non è utilizzabile in un algoritmo. La seconda tipologia va applicata invece in fase di definizione delle scelte localizzative. Il peso relativo tra criteri non è assoluto ma può essere condizionato da aspetti sito specifici. La pianificazione d'ambito a cui sono demandate le scelte localizzative, così come le successive fasi di approvazione progettuale, sono peraltro sottoposte a procedure valutative con il coinvolgimento degli enti tecnici preposti. Ulteriori indicazioni per l'applicazione dei criteri nella pianificazione d'ambito saranno fornite a seguito dell'approvazione del Piano	Prescrizione 2
65	2	Sempre in reazione ai criteri localizzativi, oltre ai criteri escludenti già previsti, sarebbe opportuno considerare la valutazione cumulativa di impatto odorigeno per specificità di impianto in applicazione dell'art. 272-bis del TUA e del relativo Decreto direttoriale del 28.06.2023 elaborato dal "Coordinamento Emissioni (articolo 281, comma 9, Dlgs 152/2006)" del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, di approvazione degli indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs. 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività.	ARIA2	G	Gli aspetti odorigeni non possono essere considerati in termini di criteri localizzativi propriamente detti ma rappresentano un importante elemento di valutazione da considerare nelle fasi localizzative del progetto.	Prescrizione 1

65	3	Relativamente agli indicatori illustrati nel Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA), si ritiene opportuno che l'Autorità Procedente integri le informazioni presentate con il metadato dell'indicatore e le informazioni del metadato stesso come presentato nella linea guida del 2023 CreiamoPA consultabile presso il sito: https://va.mite.gov.it/it-IT/Comunicazione/DettaglioDirezione/4171.	PMA1	G	I metadati saranno inclusi nel PMA di cui all'art. 18 del D.Lgs. 152/2006 che sarà elaborato sulla versione di PRGR aggiornata a seguito della procedura di VAS e che dovrà essere pubblicato ai sensi dell'art. 17 del medesimo D.Lgs. 152/2006	Piano di Monitoraggio Ambientale Prescrizione 4